RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEI GOVERNI

DI MILANO E DI VENEZIA

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

VOLUME II.

MILANO

DALL'IMPERIALE REGIA STAMPERIA

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEI GOVERNI

DI MILANO E DI VENEZIA

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA

1844.

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1844.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI
CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE
dal 1.° luglio al 31 dicembre 1844.

SPIEGAZIONE DELLE ABBREVIATURE.

G. L. Governo Lombardo.
G. V. Governo Veneto.
M. C. L. Magistrato Camerale Lombardo.
M. C. V. Magistrato Camerale Veneto.
A. L. Tribunale d'Appello Lombardo.
A. V. Tribunale d'Appello Veneto.

AVVERTENZE.

Le Notificazioni che non portano una diversa speciale intestazione devono intendersi pubblicate da amendue i Governi di Milano e di Venezia.

Nelle Circolari diramate in amendue i territorj governativi, il testo riportato nella presente Raccolta appartiene a quella Magistratura lombarda o veneta il cui numero di protocollo e la data saranno stampati in fronte alle medesime a sinistra del lettore.

PARTE PRIMA.

(N.° 20.) *Pubblicazione del compartimento territoriale delle provincie lombarde rettificato a seconda delle variazioni sopravvenute dopo il febbrajo 1816.*

1.° luglio 1844.

N.° 9733-1803.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Dietro superiori ingiunzioni il governo rende a pubblica notizia il compartimento territoriale delle provincie lombarde rettificato a seconda delle variazioni verificatesi dopo la pubblicazione di quello in data 12 febbrajo 1816, al quale devesi ritenere surrogato.

Analogamente agli ordini dell' imp. regio Governo furono nella presente edizione del compartimento territoriale corrette diverse inesattezze ed errori di trascrizione e di stampa che all' atto della pubblicazione erano incorsi nel testo originale della presente notificazione 1.° luglio 1844 rispetto alla precisa denominazione di varj comuni, massime delle provincie di Milano, Cremona, Como e Lodi e Crema.

COMPARTIMENTO TERRITORIALE.

NB. In questo compartimento territoriale si sono distinti i comuni aventi consiglio colla lettera *A*, e quelli aventi convocato colla lettera *B*.

PROVINCIA DI MILANO.

DISTRETTI.

I. MILANO.
II. CORSICO.
III. BOLLATE.
IV. SARONNO.
V. BARLASSINA.
VI. MONZA.
VII. CARATE.
VIII. VIMERCATE.
IX. GORGONZOLA.
X. MELZO.
XI. LOCATE.
XII. MELEGNANO.
XIII. GALLARATE.
XIV. CUGGIONO.
XV. BUSTO ARSIZIO.
XVI. SOMMA.

DISTRETTO I.

MILANO.

1. Milano. *A*.
2. Corpi Santi di Milano. *A*.
3. Affori. *B*.
4. Bresse. *B*.
5. Brusuglio. *B*.
6. Bruzzano. *B*.
7. Cormano. *B*.
8. Crescenzago con Cimiano. *B*.
9. Dergano con Derganino. *B*.
10. Gorla. *B*.
11. Niguarda con Bicocca e Bicocchino. *B*.
12. Precotto con Brugherolo. *B*.
13. Segnano e Segnanino, Greco, Pasquè di Seveso con Prato Centenaro. *B*.
14. Turro. *B*.

DISTRETTO II.

CORSICO.

1. Assago e Pontirolo con Bazzana S. Ilario e Bazzanella con Monte Gaudio. *B*.
2. Baggio con Cassina Meriggia. *B*.
3. Buccinasco e Terradeo con Gudo Gambaredo e Palazzolo, Romanobanco e Rovido. *B*.
4. Cesano Boseone. *B*.
5. Corsico con Lorenteggio con Cassina Travaglia, Molinetto e Chiesolo di Robarello. *B*.
6. Cusago con Monzoro. *B*.
7. Grancino con Curto, Robbiolo e Molino della Paglia. *B*.
8. Muggiano con Assiano. *B*.
9. Ronchetto con Robarello e Ferrera. *B*.

10. Sella Nuova con Cassina Interna, Moretta, Barocca, Creta, Cassina Garegnano, Marzo e Cassinazza. *B.*
11. Settimo e Cassina Giretta con Seguro e Vighignolo. *B.*
12. Trezzano con Loirano e Terzago. *B.*

DISTRETTO III.

Bollate.

1. Arese e Torretta con Valera. *B.*
2. Baranzate. *B.*
3. Boldinasco con Cassina Comini. *B.*
4. Bollate con Castellazzo. *B.*
5. Cassina del Pero. *B.*
6. Cassina Nuova. *B.*
7. Cassina Pertusella. *B.*
8. Cassina Triulza. *B.*
9. Cerchiate. *B.*
10. Cesate. *B.*
11. Figino. *B.*
12. Garbagnate con Cassina de' Bariani. *B.*
13. Garegnano Marcido e Garegnano Corbellaro. *B.*
14. Mazzo e Mazzino con Pantanedo. *B.*
15. Musocco e Quarto Oggiaro con Vialba. *B.*
16. Novate. *B.*
17. Pinzano. *B.*
18. Quarto Cagnino con Cassina Pobbietta. *B.*
19. Quinto Romano con Cassina del Maino, Caldera e Malpaga. *B.*
20. Roserio. *B.*
21. Senago con Senaghino. *B.*
22. Terrazzano. *B.*
23. Trenno, Torrazza, S. Leonardo, Cassina Chiusa e Fagnarello con Lampugnano. *B.*
24. Villa Pizzone. *B.*

DISTRETTO IV.

Saronno.

1. Arluno. *B.*
2. Barbajana. *B.*
3. Canegrate. *B.*
4. Caronno. *B.*
5. Casorezzo. *B.*
6. Cassina Ferrara. *B.*
7. Cerro con Cantalupo. *B.*
8. Cornaredo con S. Pietro l'Olmo. *B.*
9. Garbatola. *B.*
10. Gerenzano. *B.*
11. Lainate. *B.*
12. Lucernate con Castellazzo. *B.*
13. Nerviano e Cassina del Piede. *B.*
14. Origgio. *B.*
15. Parabiago e Villastanza. *A.*
16. Passirana. *B.*
17. Pogliano. *B.*
18. Pregnana. *B.*
19. Rhò. *B.*
20. S. Giorgio. *B.*
21. S. Vittore. *B.*
22. Saronno con Cassina Colombara. *A.*
23. Uboldo. *A.*
24. Vanzago con Mantegazza. *B.*

DISTRETTO V.

Barlassina.

1. Barlassina. *B.*
2. Binzago. *B.*
3. Birago. *B.*
4. Bovisio. *B.*
5. Cassina Aliprandi. *B.*
6. Cassina Amata. *B.*
7. Cassina Savina. *B.*
8. Ceriano. *B.*
9. Cesano Maderno. *B.*
10. Cogliate con S. Dalmazio. *B.*

11. Copreno. *B.*
12. Desio. *B.*
13. Lazzate. *B.*
14. Lentate con Cimnago, Camnago e Mirabella. *B.*
15. Limbiate con Mombello. *B.*
16. Masciago. *B.*
17. Meda. *B.*
18. Misinto. *B.*
19. Palazzolo. *B.*
20. Seregno. *A.*
21. Seveso con Cassina Farga. *B.*
22. Solaro. *B.*
23. Varedo. *B.*

DISTRETTO VI.

Monza.

1. Balsamo. *B.*
2. Biassono con Cassina S. Giorgio al Lambro. *B.*
3. Cassina de' Gatti. *B.*
4. Cinisello. *B.*
5. Cologno con S. Giuliano e Cava Rossa. *B.*
6. Cusano. *B.*
7. Dugnano. *B.*
8. Incirano. *B.*
9. Lissone. *B.*
10. Maccherio con Cassina Torretta. *B.*
11. Moncucco con S. Cristoforo, Moglia, Dorderio, Guzzina, Pobbia, Malnido e Bettolino Freddo. *B.*
12. Monza con porzione di Brugherio e la Santa. *A.*
13. Muggiò con Cassina Scorpiona. *B.*
14. Nova con Cassina Meda e Grugnotorto. *B.*
15. Paderno. *B.*
16. S. Damiano. *B.*
17. Sesto S. Giovanni e Torretta con S. Alessandro, Occhiate e la Pelucca. *B.*
18. Vedano con Molino del Salice, Molino del Cantone e Casalta. *B.*
19. Villa S. Fiorano con Casotto S. Alessandro, Sesto giovine e Taverna della Costa. *B.*
20. Vimodrone. *B.*

DISTRETTO VII.

Carate.

1. Agliate. *B.*
2. Albiate. *B.*
3. Besana superiore ed inferiore. *B.*
4. Briosco. *B.*
5. Calò con Riva e Fonigo. *B.*
6. Capriano. *B.*
7. Carate con Tagliabue. *B.*
8. Cazzano con Naresso. *B.*
9. Colzano con Tremolada. *B.*
10. Correzzana con Casotto. *B.*
11. Costa con Riverio. *B.*
12. Giussano con S. Giovanni in Baraggia. *B.*
13. Monte con Brugora e Cassina Cassaglia. *B.*
14. Paina con Birone, Cassina Brugazzo e Cassina Bistorta. *B.*
15. Renate con Tornago e Vianore. *B.*
16. Robbiano. *B.*
17. Sovico. *B.*
18. Tregasio con Borgo Nuovo, Zuccone S. Giovanni, Zuccone Franco, Zuccone Robasacco e Cassina del Chignolo. *B.*
19. Triuggio, Rancate e Boffalora con Canonica del Lambro, Pegorino, Castelletto, Zernetto e Cassina Boffalora. *B.*

20. Valle con Guidino. *B.*
21. Veduggio con Brusco. *B.*
22. Verano. *B.*
23. Vergo con Zuccorino. *B.*
24. Villa Raverio con Rigola. *B.*

DISTRETTO VIII.

Vimercate.

1. Agrate. *B.*
2. Aicurzio con Castel Negrino. *B.*
3. Arcore con Cassina del Bruno. *B.*
4. Bellusco con Camuzzago. *B.*
5. Bernareggio. *B.*
6. Burago. *B.*
7. Camparada. *B.*
8. Caponago. *B.*
9. Carnate con Passirano. *B.*
10. Carugate. *B.*
11. Cassina Baraggia con porzione di Brugherio e Cassina S. Ambrogio. *B.*
12. Cavenago. *B.*
13. Concorrezzo con S. Albino e Taverna della Costa. *B.*
14. Lesmo con Peregallo, Zerno e Pegorino. *B.*
15. Mezzago. *B.*
16. Omate. *B.*
17. Oreno con Velasca. *B.*
18. Ornago con Rossino. *B.*
19. Ronco. *B.*
20. Rugginello con Oldaniga. *B.*
21. Sulbiate inferiore con Brentana. *B.*
22. Sulbiate superiore. *B.*
23. Usmate con Cassina Corrada. *B.*
24. Velate con Bernate e Brugarello. *B.*
25. Villa Nuova. *B.*
26. Vimercate. *B.*

DISTRETTO IX.

Gorgonzola.

1. Basiano con Castellazzo e Monastero di Basiano. *B.*
2. Belinzago. *B.*
3. Bisentrate. *B.*
4. Bornago. *B.*
5. Busnago. *B.*
6. Bussero. *B.*
7. Cambiago con Torrazza de' Mandelli. *B.*
8. Cassano d'Adda con Cassina S. Pietro. *B.*
9. Cassina de' Pecchi con Camporicco. *B.*
10. Cernusco Asinario, Increa e Cassina Imperiale. *B.*
11. Colnago. *B.*
12. Concesa. *B.*
13. Cornate. *B.*
14. Gessate. *B.*
15. Gorgonzola. *B.*
16. Grezzago. *B.*
17. Groppello. *B.*
18. Inzago. *B.*
19. Masate. *B.*
20. Pessano con Cassina Vallera e Canepa. *B.*
21. Porto. *B.*
22. Pozzo con Bettola. *B.*
23. Pozzuolo. *B.*
24. Roncello. *B.*
25. S. Agata. *B.*
26. S. Pedrino. *B.*
27. Trecella. *B.*
28. Trezzano. *B.*
29. Trezzo. *B.*
30. Vaprio. *B.*
31. Vignate con Rettenate. *B.*

DISTRETTO X.

Melzo.

1. Briavacca con Cassignanica. *B.*
2. Cavajone. *B.*
3. Cornegliano. *B.*
4. Lambrate, Cavriano, Casoretto e La Rosa con S. Gregorio vecchio, Acquabella, Casone, Bettolino e Malapianta con Casanova. *B.*
5. Limito con Cassina Rugacese. *B.*
6. Liscate con S. Pietro Donato. *B.*
7. Melzo. *B.*
8. Mezzate e Canzo con Linate superiore ed inferiore. *B.*
9. Novegro, Fra di Sesto con Redecesio, con Tregarezzo e con S. Felice. *B.*
10. Pantigliate. *B.*
11. Peschiera con Mirazzano, Biassano, Longhignana, Bettola e S. Bovio. *B.*
12. Pioltello. *B.*
13. Premenugo. *B.*
14. Rodano e Pobbiano con Lucino e Trenzanesio. *B.*
15. Rovagnasco con Cassina del Duca, Olgia nuova ed Olgia vecchia. *B.*
16. Segrate. *B.*
17. Settala con Caleppio. *B.*
18. Truccazzano con Incugnate ed Albignano. *B.*

DISTRETTO XI.

Locate.

1. Basiglio e Viglione con Romano Paltano. *B.*
2. Bolgiano con Monticello. *B.*
3. Chiaravalle, Grancie e Bagnolo con Poasco e Sorigherio. *B.*
4. Locate con Resenterio, Tappa, Morazzana, Cassina Venturina e Nesporedo. *B.*
5. Morsenchio. *B.*
6. Nosedo Chiaravalle con Nosedo S. Nazzaro, Cassina S. Martino, Cassina Regoredo e Cassina del Carmine. *B.*
7. Opera con Noverasco, Cassina Dosso, Mirasole, Cassina Folla e Vallazza. *B.*
8. Pieve con Viquarterio con Fizzonasco, Pizzabrasa e Tolcinasco. *B.*
9. Ponte Sesto, Gambarone e Cassina Zavattera con Quinto de' Stampi, Brandezzate e Taverna della Roggia. *B.*
10. Quinto Sole, Salvanesco e Castellazzo con Macconago, Guarda e Guinzana. *B.*
11. Rozzano e Ferrabue con Cassino Scanasio e Torriggio. *B.*
12. S. Donato con Triulzo. *B.*
13. Vajano con Cassina Ambrogiana e Cassina Pismonte. *B.*
14. Vigentino. *B.*
15. Zelo Foramagno, Brusada e Monastero con Foramagno. *B.*

DISTRETTO XII.

Melègnano.

1. Arcagnago con porzione di Gnignano. *B.*
2. Bustighera con Caluzzano e Borgonovo. *B.*
3. Carpiano con Cassina Muraglia. *B.*
4. Cerro con Gazzera. *B.*
5. Colturano con Cabbiano e Balbiano. *B.*
6. Mediglia, Triginto e Melegnanello con Robbiano, Bruzzano e Strepate. *B.*

7. Melegnano. *B.*
8. Mercugnano e Villa Zurli con Vigliano e Seresano con Canobbio, Mombretto e Bettola Vercelli con Gavazzo. *B.*
9. Pedriano con Mezzano e S. Brera con Rocca Brivia. *B.*
10. Riozzo con Cassina de' Lassi. *B.*
11. S. Giuliano con Sesto Gallo e Bettolino. *B.*
12. Sesto Ulteriano con Cologno. *B.*
13. Viboldone, Montone e Vigloè con Civesio con Rancate e Borghetto e con Videserto, Guasoldo, Cantalupo e Cassinazza. *B.*
14. Vizzolo con Calvenzano e Sarmazzano. *B.*
15. Zivido e Cassina Rovida con Carpianello. *B.*
16. Zunico con Faino, Ortigherio e Ca Matta. *B.*

DISTRETTO XIII.

Gallarate.

1. Albizzate. *B.*
2. Arnate. *B.*
3. Besnate. *B.*
4. Bolladello. *B.*
5. Cajello. *B.*
6. Cardano. *A.*
7. Cassano Magnago. *A.*
8. Cassina Verghera. *B.*
9. Cedrate. *B.*
10. Crenna. *B.*
11. Ferno. *B.*
12. Gallarate. *A.*
13. Jerago. *B.*
14. Oggionna e S. Stefano. *B.*
15. Orago e Cavaria. *B.*
16. Peveranza. *B.*
17. Premezzo. *B.*
18. Samarate e Costa. *A.*
19. Solbiate sull' Arno. *B.*

DISTRETTO XIV.

Cuggiono.

1. Arconate. *B.*
2. Bienate. *B.*
3. Borsano. *B.*
4. Buscate. *B.*
5. Busto Garolfo. *B.*
6. Castano. *A.*
7. Cuggiono maggiore e minore con Castelletto. *A.*
8. Dairago. *B.*
9. Furato. *B.*
10. Induno con Guado. *B.*
11. Inveruno. *B.*
12. Lonate Pozzuolo. *A.*
13. Magnago. *B.*
14. Malvaglio. *B.*
15. Nosate. *B.*
16. Robecchetto con Cassina Paregnano. *B.*
17. S. Antonino. *B.*
18. Tornavento con Tinella. *B.*
19. Turbigo. *B.*
20. Vanzaghello. *B.*
21. Villa Cortese. *B.*

DISTRETTO XV.

Busto Arsizio.

1. Busto Arsizio. *A.*
2. Cairate. *B.*
3. Castegnate. *B.*
4. Castellanza. *B.*
5. Cislago con Cassina Massina. *B.*
6. Fagnano con Bergoro. *B.*
7. Gorla maggiore. *B.*
8. Gorla minore. *B.*
9. Legnano con Legnanello. *A.*
10. Marnate. *B.*
11. Nizzolina. *B.*
12. Olgiate Olona. *B.*
13. Prospiano. *B.*

14. Rescalda. *B.*
15. Rescaldina con Ravello. *B.*
16. Sacconago con Cassina Borghetto. *B.*
17. Solbiate Olona. *B.*

DISTRETTO XVI.

SOMMA.

1. Albusciago. *B.*
2. Arzago. *A.*
3. Caidate. *B.*
4. Casale con Bernate, Inarzo e Tordera. *B.*
5. Casorate. *B.*
6. Castel Novate. *B.*
7. Cimbro. *B.*
8. Corgeno. *B.*
9. Crugnola. *B.*
10. Cuvirone. *B.*
11. Gola Secca. *A.*
12. Menzago. *B.*
13. Mezzana. *B.*
14. Montonate. *B.*
15. Mornago. *B.*
16. Oriano con Oneda. *B.*
17. Quinzano. *B.*
18. S. Pancrazio. *B.*
19. Sesona. *B.*
20. Sesto Calende con Cogno. *B.*
21. Somma con Cassina Coarezza. *A.*
22. Sumirago. *B.*
23. Vergiate. *B.*
24. Villa Dosia. *B.*
25. Vinago. *B.*
26. Vizzola. *B.*

PROVINCIA DI MANTOVA.

DISTRETTI.

I. MANTOVA.
II. OSTIGLIA.
III. ROVERBELLA.
IV. VOLTA.
V. CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.
VI. CASTEL GOFFREDO.
VII. CANNETO.
VIII. MARCARIA.
IX. BORGOFORTE.
X. BOZZOLO.
XI. SABBIONETA.
XII. VIADANA.
XIII. SUZZARA.
XIV. GONZAGA.
XV. REVERE.
XVI. SERMIDE.
XVII. ASOLA.

DISTRETTO I.

MANTOVA.

1. Mantova. *A.*
2. Castellaro con Villagrossa e Suzzaro. *B.*
3. Cittadella di Porto con Montada, Soave e parte della Corte Orsina, S. Antonio, S. Maddalena, Bancole e Castelbarco. *B.*
4. Curtatone con Levata, Grazie,

Montanara, Buscoldo, S. Silvestro, parte di Romanera ed Angeli. *A*.
5. Quattro Ville, cioè Cerese, Pietole, Parenza e Bellaguarda. *B*.
6. Roncoferraro con Palazzetto, Formigosa, Barbasso, Cadè, Garzedole, S. Martino, Barbassola, Quadre, Garolda, Poletto, Nosedole, Casale, Casaletto, porzione di Governolo di là del Mincio, tra il confine di Sacchetta e Roncoferraro. *A*.
7. S. Giorgio con Casaletto, Tenca, Ghisiolo, Montella, Casselle e Fossamana, Frusina, Villanuova, Majardina e Villanuova di Bellis. *B*.

DISTRETTO II.

OSTIGLIA.

1. Ostiglia con Correggioli, Arnarolo, Ponte Mulino, Isola Nonio, Isola Magnagutti e Polesine. *A*.
2. Serravalle con Libiola. *A*.
3. Sustinente con Sacchetta. *A*.
4. Villimpenta con Pradella. *B*.

DISTRETTO III.

ROVERBELLA.

1. Bigarello con Stradella e Bazza. *B*.
2. Castel Belforte con Castel Bonafisso. *A*.
3. Marmirolo con Campagnola, Marengo, Rotta, S. Brizio e Selva Tezzoli. *B*.
4. Roverbella con Castiglione Mantovano, Canedole, Pellaloco, Parelara e Boccarone, Malavicina, Prestinarà, Belvedere e Taroni. *A*.

DISTRETTO IV.

VOLTA.

1. Goito con Torre, Merlesco, S. Lorenzo, Cagliara, Sacca, S. Maria, Caigole, Cerlongo, Vasto, Solarolo, Massimbona e parte di Corte Orsina. *A*.
2. Monzambano con Castellaro Lagusello. *A*.
3. Peschiera. *B*.
4. Ponti. *B*.
5. Pozzolo. *B*.
6. Volta con Cereta e parte di Castel Grimaldi. *A*.

DISTRETTO V.

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.

1. Castiglione delle Stiviere con Grole, Goslini, Fontana, S. Vigilio, Prede Barche, Astorre e S. Maria. *A*.
2. Cavriana con Castel Grimaldo, S. Giacomo, Campagnola, Bande e S. Cassiano. *A*.
3. Guidizzolo con Birbisi, Robecco e Salvarizzo. *A*.
4. Medole con Colle Pieve e S. Damaso. *A*.
5. Solferino con Barche. *A*.

DISTRETTO VI.

CASTEL GOFFREDO.

1. Castel Goffredo con Bocchere. *A*.
2. Ceresara con S. Martino Gusnago e Villa Capella. *A*.
3. Piubega con S. Cassiano e porzione di S. Fermo. *B*.

DISTRETTO VII.

CANNETO.

1. Acqua Negra con Beverara, Valli, Mosio, Gelmina, Campagnola, Scurre, Molino, Folle Osino, Tartarello, Mulino, Carbonara, Sorne, S. Salvatore, Cava de' Motti, Salvato, Montecucco, Casella e Picenarda. *A.*
2. Canneto con Garzaghetto, Bizzolano, Colombara, Palazzina, Rinate, Giara, Gavazzi, Gamboli, Feniletto, Ca de' Pinci, Ca de' Carotti, Colombara, Campagna Lecchi, Castagna, Valle Pieve, Bocchetti, Casella, Medolfe, Laghetto e Ponte del Lupo. *A.*
3. Casal Romano con Fontanella, S. Antonio, S. Apollonia, Boscone, Breda e Feniletto. *A.*
4. Isola Dovarese, Cadellore e Ca dell' Oro. *A.*
5. Marianna, Campi Bonelli e Bologne. *A.*
6. Ostiano, Ponte del Lupo, Melli, Colombarone, Cicolara, Sovatti, Campagnola, Romagnani, Fornace, Torricello, Boschetto, S. Faustino, Motta, Mazzuli e Maglia. *A.*
7. Redondesco con Pioppino, Tartarello, Bologne, S. Fermo, Coelle, Fenili, S. Pietro Cassatelle, Belacqua, Canova, Giacolo, Pagadetto, Capello, Rosica Curate, Barchette, S. Cassiano, Caccialupi e Beghetto. *A.*
8. Volongo e Consortina. *A.*

DISTRETTO VIII.

MARCARIA.

1. Castellucchio con Sarginesco, porzione dell' Ospedaletto e di Gabbiana. *A.*
2. Gazzoldo con porzione di S. Fermo. *B.*
3. Marcaria con Casatico, S. Michele in Bosco, Campitello, Canicossa, Cesole, parte di Ospitaletto e Gabbiana. *A.*
4. Rodigo con Rivalta. *B.*

DISTRETTO IX.

BORGOFORTE.

1. Bagnolo S. Vito con Governolo, Mincio, Correggio, Micheli, Correggio Cremaschi, S. Giacomo a Po, Correggioli Gazzo, Campione, S. Biagio, parte di S. Nicolò a Po e Zaita. *A.*
2. Borgoforte alla sinistra del Po con Scorzarolo, Bocca di Ganda, Romanore, S. Gattaldo e S. Nicolò a Po. *B.*

DISTRETTO X.

BOZZOLO.

1. Bozzolo. *A.*
2. Gazzuolo con Noce Grossa, Pomara e Belforte. *A.*
3. Rivarolo con Cividale. *A.*
4. S. Martino dell' Argine. *A.*

DISTRETTO XI.

SABBIONETA.

1. Commessaggio. *A.*
2. Sabbioneta con Ponteterra, Villa Pasquali, Breda Cisoni e Commessaggio di là. *A.*

DISTRETTO XII.

VIADANA.

1. Dosolo con Correggio Verde, Panguaneta e Villa Strada. *A*.
2. Pomponesco con porzione di Banzolo. *A*.
3. Viadana con Bergagnina, Cicognara e Cogozzo, Buzzoletto, Banzolo, Salina, Cavallara, Cizzolo, S. Matteo, Bellaguarda, Casaletto e Marinello. *A*.

DISTRETTO XIII.

SUZZARA.

1. Borgoforte a diritta del Po con Saviola, Ricorlando, Gonfo, Cantone, Sacca, Montecchiana, Torricella e Sailetto al di là del Po. *B*.
2. Suzzara con Tabellano, Riva, Sailetto al di quà del Po, Brusatasso, Villa inferiore e superiore, Ronco Bonoldo e S. Prospero. *A*.

DISTRETTO XIV.

GONZAGA.

1. Gonzaga con Ronchi, Polesine, Fornace Pegognaga, Dosso, Zovo, Sacca, Bondeno, Moglia, Coazze, Cesare, Bondanello e Pelledano. *A*.
2. Rolo. *B*.
3. S. Benedetto con Portiolo, Zottole, Zovo, Gorgo, Bardelle, S. Siro a Po, S. Siro a Secchia, Mirasole e Brede. *A*.

DISTRETTO XV.

REVERE.

1. Mulo. *B*.
2. Pieve. *B*.
3. Quingentole con Sabbioncello. *B*.
4. Quistello con Nuvolato, S. Giovanni del Dosso, Segnate, Segnatine, Gaidella, S. Lucia e Gabbiana. *A*.
5. Revere con Ronchi. *A*.
6. Schinevoglia. *B*.

DISTRETTO XVI.

SERMIDE.

1. Borgofranco con Bonizzo. *A*.
2. Carbonara con Carbonarola. *B*.
3. Fellonica con Quatrelle. *A*.
4. Magnocavallo. *B*.
5. Poggio con Quattro Case. *A*.
6. Sermide con Moglia. *A*.

DISTRETTO XVII.

ASOLA.

1. Acqua Fredda. *B*.
2. Asola con Castelnovo, Barchi, Forbara e Gugnoli. *A*.
3. Casalmoro. *A*.
4. Casaloldo. *A*.
5. Casalpoglio. *B*.

PROVINCIA DI BRESCIA.

DISTRETTI.

I. BRESCIA.
II. OSPITALETTO.
III. BAGNOLO.
IV. MONTECHIARI.
V. LONATO.
VI. GARDONE.
VII. BOVEGNO.
VIII. CHIARI.
IX. ADRO.
X. ISEO.
XI. VEROLANUOVA.
XII. ORZINUOVI.
XIII. LENO.
XIV. SALO'.
XV. GARGNANO.
XVI. PRESEGLIE.
XVII. VESTONE.

DISTRETTO I.

BRESCIA.

1. Brescia. *A.*
2. Borgosatollo. *B.*
3. Botticino mattina. *B.*
4. Botticino sera. *A.*
5. Bovezzo. *B.*
6. Brione. *B.*
7. Caino. *B.*
8. Cajonvico. *B.*
9. Castenedolo. *A.*
10. Cellatica. *B.*
11. Ciliverghe. *B.*
12. Collebeato con Campiani. *B.*
13. Concesio con tutta la parte della Stocchetta superiore alla Macina. *B.*
14. Fiumicello. *B.*
15. Folzano *B.*
16. Gussago con Ronco. *A.*
17. Mazzano. *B.*
18. Mompiano con Costalunga. *B.*
19. Nave con Cortine. *A.*
20. Nuvolento. *B.*
21. Nuvolera. *B.*
22. Rezzato. *A.*
23. Roncadelle. *B.*
24. S. Alessandro. *B.*
25. S. Bartolomeo con tutta l'altra parte della Stocchetta inferiore alla Macina. *B.*
26. S. Eufemia. *B.*
27. S. Nazzaro. *B.*
28. S. Vigilio. *B.*
29. S. Zeno con Aspes. *B.*
30. Serle. *A.*
31. Urago Mella. *B.*
32. Virle. *B.*

DISTRETTO II.

OSPITALETTO.

1. Berlingo con Berlinghetto. *B.*
2. Camignone con Valenzano. *B.*
3. Castegnato. *B.*
4. Cizzago con Marocchina. *B.*
5. Comezzano con Breda Franca. *B.*
6. Corzano con Bargnano, Meano e Monte Giardino. *B.*
7. Cossirano. *B.*

8. Lograto. *B.*
9. Maclodio. *B.*
10. Ome. *A.*
11. Ospitaletto. *A.*
12. Paderno. *B.*
13. Rodengo con Borbone. *B.*
14. Sajano. *B.*
15. Torbole con Casaglio. *B.*
16. Travagliato con Pianera. *A.*
17. Trenzano. *B.*

DISTRETTO III.

BAGNOLO.

1. Bagnolo. *A.*
2. Azzano con Ponte Gattello. *B.*
3. Barbariga. *B.*
4. Brandico con Ognato e Castelgonelle. *B.*
5. Capriano con Morico. *B.*
6. Castelnuovo con Colorne ed Onzato. *B.*
7. Corticelle. *B.*
8. Dello. *B.*
9. Flero con Coller. *B.*
10. Frontignano. *B.*
11. Ghedi. *A.*
12. Longhena. *B.*
13. Mairano con Pievedizio. *B.*
14. Montirone. *B.*
15. Poncarale con Borgo Poncarale. *B.*
16. Quinzanello con Boldeniga. *B.*

DISTRETTO IV.

MONTECHIARI.

1. Calcinato. *A.*
2. Calvisano con Mezzano e Malpaga. *A.*
3. Carpenedolo. *A.*
4. Montechiari. *A.*
5. Remedello di sopra. *A.*
6. Remedello di sotto. *B.*
7. Visano. *B.*

DISTRETTO V.

LONATO.

1. Bedizzole. *A.*
2. Calvagese con Mocasina. *B.*
3. Carzago con Arzaga. *B.*
4. Desenzano. *A.*
5. Lonato con Esenta, Venzago, Drugolo e Maguzzano. *A.*
6. Moniga del Lago. *B.*
7. Padenghe. *A.*
8. Pozzolengo. *A.*
9. Rivoltella. *A.*
10. Sermione. *B.*

DISTRETTO VI.

GARDONE.

1. Carcina con Pregno. *B.*
2. Gardone Valtrompia. *A.*
3. Inzino. *B.*
4. Lumezzane Pieve. *A.*
5. Lumezzane S. Apollonio. *A.*
6. Magno. *B.*
7. Marcheno. *B.*
8. Polaveno. *A.*
9. Sarezzo. *B.*
10. Villa di Cogozzo Valtrompia. *B.*

DISTRETTO VII.

BOVEGNO.

1. Bovegno con Magno e S. Lorenzo. *A.*
2. Brozzo con Cesovo. *B.*
3. Cimmo con Tavernole. *B.*
4. Collio. *A.*
5. Lodrino. *B.*
6. Marmentino. *B.*

7. Irma. *B.*
8. Pezzaze. *A.*
9. Pezzoro. *B.*

DISTRETTO VIII.

CHIARI.

1. Castelcovati. *B.*
2. Castrezzato. *B.*
3. Chiari. *A.*
4. Coccaglio. *B.*
5. Cologne. *B.*
6. Palazzolo. *A.*
7. Pontoglio. *A.*
8. Rovato. *A.*
9. Rudiano. *A.*
10. Urago d'Oglio. *B.*

DISTRETTO IX.

ADRO.

1. Adro. *A.*
2. Borgonato con Monte Rotondo. *B.*
3. Bornato. *A.*
4. Calino. *B.*
5. Capriolo. *A.*
6. Cazzago. *A.*
7. Clusane. *B.*
8. Colombaro. *B.*
9. Erbusco. *A.*
10. Nigoline. *B.*
11. Paratico con Rivatica. *B.*
12. Passirano. *A.*
13. Timoline. *B.*
14. Torbiato. *B.*

DISTRETTO X.

ISEO.

1. Iseo. *A.*
2. Marone. *A.*
3. Monticello Brusati. *A.*
4. Peschiera d'Iseo. *B.*
5. Pilzone. *B.*
6. Provezze con Fantecolo. *B.*
7. Provaglio. *A.*
8. Sale con Marazzino. *A.*
9. Siviano con Carzano, Novale e Monte d'Isola. *B.*
10. Sulzano con Martignano. *B.*
11. Vello. *B.*
12. Zone. *B.*

DISTRETTO XI.

VEROLANUOVA.

1. Alfianello. *A.*
2. Bassano. *B.*
3. Cadignano. *B.*
4. Cignano. *B.*
5. Faverzano. *B.*
6. Milzano. *B.*
7. Offlaga. *A.*
8. Pontevico. *A.*
9. Quinzano con Mezzullo. *A.*
10. S. Gervasio. *A.*
11. Seniga. *A.*
12. Verola nuova con Breda Libera. *A.*
13. Verola vecchia e Scorzarolo con Monticelli d'Oglio e Villa Nuova. *A.*

DISTRETTO XII.

ORZINUOVI.

1. Acqualunga. *B.*
2. Barco. *B.*
3. Cremezzano. *B.*
4. Farfengo. *B.*
5. Gabbiano. *A.*
6. Gerola con Zurlengo. *B.*
7. Ludriano. *B.*
8. Oriano. *B.*

9. **Orzinuovi con Coniolo, Rossa, Ovanengo e Pudiano.** *A.*
10. Orzivecchi. *B.*
11. **Padernello con Mottella.** *B.*
12. Pedergnaga con **Trignano.** *B.*
13. Pompiano. *B.*
14. **Roccafranca.** *B.*
15. Scarpizzolo. *B.*
16. **Villachiara.** *B.*

DISTRETTO XIII.

LENO.

1. Cigole. *A.*
2. Fiesse. *A.*
3. Gambara con **Corvione.** *A.*
4. Gottolengo. *A.*
5. Isorella con S. **Nazzaro.** *A.*
6. Leno con **Castelletto.** *A.*
7. Manerbio. *A.*
8. Milzanello. *B.*
9. Pavone. *A.*
10. Porzano. *B.*
11. **Pralboino.** *A.*

DISTRETTO XIV.

SALÒ.

1. Burago. *B.*
2. Cacavero. *B.*
3. Castrazzone. *B.*
4. Degagna. *A.*
5. Gardone Riviera. *A.*
6. Gavardo. *A.*
7. Goglione di sopra. *A.*
8. Goglione di sotto. *A.*
9. Manerba. *A.*
10. Moscoline. *B.*
11. Paitone. *B.*
12. Polpenazze. *A.*
13. Portese. *B.*
14. Prandaglio. *B.*
15. Puegnago. *A.*
16. **Raffa.** *B.*
17. **Salò.** *A.*
18. S. Felice. *A.*
19. Sojano del Lago. *B.*
20. Sopraponte. *B.*
21. Soprazocco. *B.*
22. Vallio. *A.*
23. Villanuova. *A.*
24. Vobarno con Teglie. *A.*
25. Volciano. *B.*

DISTRETTO XV.

GARGNANO.

1. Gargnano con Bogliaco e Muslone. *A.*
2. Limone. *B.*
3. Maderno. *A.*
4. Tignale. *A.*
5. Toscolano. *A.*
6. Tremosine. *A.*

DISTRETTO XVI.

PRESEGLIE.

1. Agnosine. *A.*
2. Barghe. *B.*
3. Bione. *A.*
4. Odolo. *A.*
5. Preseglie. *A.*
6. Provaglio di sopra. *B.*
7. Provaglio di sotto. *B.*
8. Sabbio con Clibbio e Pavone. *B.*

DISTRETTO XVII.

VESTONE.

1. Alone. *B.*
2. Anfo con Rocca. *A.*
3. Avenone. *B.*
4. Bagolino. *A.*
5. Casto con Malpaga. *B.*

6. Comero. *B.*
7. Hano. *B.*
8. Idro. *B.*
9. Lavenone. *A.*
10. Levrange. *B.*
11. Livemmo. *B.*
12. Mura con Posico. *B.*
13. Navono con Odeno e Lavino. *B.*
14. Nozza. *A.*
15. Ono con Forno d'Ono. *B.*
16. Prato. *B.*
17. Presegno. *B.*
18. Treviso. *B.*
19. Vestone. *A.*

PROVINCIA DI CREMONA.

DISTRETTI.

I. CREMONA.
II. SONCINO.
III. SORESINA.
IV. PIZZIGHETTONE.
V. ROBECCO.
VI. SOSPIRO.
VII. CASALMAGGIORE.
VIII. PIADENA.
IX. PESCAROLO.

DISTRETTO I.

Cremona.

1. Cremona coi Corpi Santi. *A.*
2. Due Miglia della città di Cremona, ossia Quartiere Boschetto, Battaglione, Picengo, S. Ambrogio, S. Bernardo e S. Felice. *A.*
3. Ardole S. Marino. *B.*
4. Bagnarolo. *B.*
5. Ca de' Bonavoglj con Ca de' Cervi. *B.*
6. Ca de' Quinzani. *B.*
7. Ca de' Sfondrati con Ca dei Sprezzagni. *B.*
8. Ca de' Stefani con Bacanello e Ca de' Mainardi. *B.*
9. Cicognolo con Castel Manfredi e Dosso Pallavicino. *B.*
10. Gadesco con Ca de' Mari. *B.*
11. Gazzo con Compagni. *B.*
12. Malagnino con Ronco Malagnino, S. Ambrogio, Malongola, S. Lucia Lama, Vigolo, Cervellara ,, Ca de' Marozzi con Ca degli Alemani, S. Giacomo Lovera con Visnadello, Sette Pozzi con Casal Malombra. *B.*
13. Montanara con Redondesco. *B.*
14. Pieve Delmona con Torre Nuova. *B.*
15. Pieve S. Giacomo con Torre de' Berteri. *B.*
16. S. Savino. *B.*
17. Silvella con Ca de' Vairani ed Ognissanti. *B.*
18. Vighizzolo con Mottajola de' Padri. *B.*
19. Vescovato. *A.*

DISTRETTO II.

Soncino.

1. Albera con Salvirola de' Patti, Salvirola de' Vassalli e Ronco Todeschino. *B.*
2. Casaletto di sopra con Romanengo del Rio e Melotta. *B.*
3. Cumignano con Castelletto Barbò. *B.*
4. Fiesco con S. Marta. *B.*
5. Romanengo. *B.*
6. Soncino. *A.*
7. Ticengo. *B.*
8. Trigolo con Moscona. *A.*

DISTRETTO III.

Soresina.

1. Acqualunga Badona. *B.*
2. Azzanello. *B.*
3. Barzaniga con Cassina Barbova. *B.*
4. Bordolano con Crotta Nuova di Bordolano. *B.*
5. Ca Nuova con Olzano. *B.*
6. Casal Morano. *B.*
7. Castel Leone. *B.*
8. Castel Visconti. *B.*
9. Corte Madama. *B.*
10. Formigara con Cornaletto. *B.*
11. Genivolta con Dosso Stellazzo. *B.*
12. Gombito con Vinzasca. *B.*
13. Grontorto. *B.*
14. Mirabello. *B.*
15. Oscasale e Cappella Cantone con S. Maria del Sabbione. *B.*
16. S. Bassano. *B.*
17. Soresina. *A.*
18. Zanengo. *B.*

DISTRETTO IV.

Pizzighettone.

1. Acquanegra. *B.*
2. Annicco. *A.*
3. Breda de' Bugni con Castagnino Secco. *B.*
4. Ca Nuova del Morbasco. *B.*
5. Castelnuovo del Zappa Corrado. *B.*
6. Cavatigozzi con Passirano. *B.*
7. Cortetano con Valcarengo. *B.*
8. Costa S. Abramo con Cura d'Affaitati. *B.*
9. Crotta d'Adda. *B.*
10. Fengo. *B.*
11. Grumello con Farfengo. *A.*
12. Licengo con Castelletto Anghinore. *B.*
13. Luignano. *B.*
14. Ossolaro. *B.*
15. Paderno con S. Gervaso. *B.*
16. Pizzighettone con Gera e Regona. *A.*
17. Polengo con Casarosio. *B.*
18. Sesto con Bredalunga. *B.*
19. Spinadesco ed Isola Marongola. *B.*

DISTRETTO V.

Robecco.

1. Alfiano con Gremone ed Aspice. *B.*
2. Barbiselle. *B.*
3. Bettenesco con Bertana Bocida. *B.*
4. Carpaneda con Dosimo e Villasco. *B.*
5. Casalbuttano. *B.*
6. Casalsigone. *B.*
7. Castelnuovo Gherardi con Villa Nuova e Brazzoli. *B.*

8. Cavalera con Mancapane. *B.*
9. Cignone. *B.*
10. Corte de' Cortesi con Cantonada e Campagnola. *B.*
11. Corte de' Frati con Noce Garione. *B.*
12. Dosso Baroardo. *B.*
13. Gambina con Barchetti. *B.*
14. Grontardo. *B.*
15. Levata. *B.*
16. Marzalengo. *B.*
17. Olmeneta con Trechina, S. Martino delle Ferrate e Ca del Botto. *B.*
18. Ossolengo con Livrasco e Ca de' Stirpi. *B.*
19. Persico con Persichello, Acqualunga S. Abbondio. *B.*
20. Pozzaglio. *B.*
21. Prato con S. Pietro Delmona. *B.*
22. Quistro. *B.*
23. Robecco con Monastirolo e Gallarano. *B.*
24. S. Martino in Belliseto con Borgo Nuovo Cappello. *B.*
25. S. Sillo. *B.*
26. S. Vito. *B.*
27. Scandolara Ripa d'Oglio. *B.*
28. Solarolo del Persico. *B.*

DISTRETTO VI.

Sospiro.

1. Bonemerse con Farisengo e Carettolo con Casazza. *B.*
2. Branciere. *B.*
3. Ca de' Corti con Ca de' Cagliani. *B.*
4. Ca de' Staoli. *B.*
5. Ca Nuova d' Offredi. *B.*
6. Casalorzo Geroldi con Casalorzo Boldori e Ca de' Pedroni. *B.*
7. Cella con Campagna ed Alfeo con Castel Celana e Reboana. *B.*
8. Cingia de' Botti con Pieve Gurata, Mottajola de' Coppini e Castelletto di sotto. *B.*
9. De Rovere con Ca de' Novelli. *B.*
10. Dosso de' Frati. *B.*
11. Forcello con Lagoscuro. *B.*
12. Gere de' Caprioli con Bosco *ex*-Parmigiano. *B.*
13. Gere del Pesce con Gere dei Zaneboni e Gere *ex*-Parmigiano. *B.*
14. Isola de' Pescaroli con Solarolo Paganino. *B.*
15. Longardore con Casaletto Nadalino. *B.*
16. Motta Baluffi con Bellozza. *B.*
17. Pieve d'Olmi con Borlenga, Bardella, Capellana, Gambina, Ca de' Gatti, Pieve d'Olmi *ex*-Parmigiano e S. Fiorano. *B.*
18. Pugnolo con Fontana. *B.*
19. S. Daniele con S. Margherita e S. Margherita *ex*-Parmigiano, Porto con Sommo e Porto con Sommo *ex*-Parmigiano. *B.*
20. S. Lorenzo Mondinari. *B.*
21. S. Salvatore. *B.*
22. Solarolo Monasterolo con Stagno Pallavicino. *B.*
23. Sospiro con Tidolo. *B.*
24. Stagno Pagliaro. *B.*
25. Straconcolo con Straconcolo *ex*-Parmigiano. *B.*
26. Vidiceto con Gurata. *B.*

DISTRETTO VII.

Casalmaggiore.

1. Casalmaggiore con vicinanze di Casalmaggiore, Agojolo,

Brugnolo, Caminata, Cappella e Gambalone, Casal Bellotto, Fossa Caprara, Quattro Case, Rivarolo del Re, Roncadello, Staffolo, Vico Belignano, Vico Bonghisio, Vico Moscano e Villa Nuova. *A.*
2. Caruberto con S. Faustino. *B.*
3. Castel Ponzone. *A.*
4. Gussola con Bellena e Caprile. *A.*
5. Martignana. *A.*
6. S. Lorenzo Aroldo con Cornale. *A.*
7. S. Martino del Lago. *B.*
8. Scandolara Ravara. *A.*
9. Solarolo Rainerio. *A.*
10. Spineda. *B.*
11. Torricella del Pizzo con Torricella *ex*-Parmigiano. *A.*

DISTRETTO VIII.

Piadena.

1. Breda Guazzona con Gattarolo Bonserio e Gattarolo Cappellino. *B.*
2. Calvatone. *A.*
3. Ca de' Soresini con Villa dei Talamazzi. *B.*
4. Casteldidone. *A.*
5. Castelfranco con Carzago. *B.*
6. Colombarolo. *B.*
7. Drizzona. *B.*
8. Piadena. *B.*
9. Pontirolo. *B.*
10. Romprezzagno. *B.*
11. Recorfano con Cascina dei Grossi. *B.*
12. S. Giovanni in Croce. *A.*
13. S. Lorenzo Guazzone. *B.*
14. S. Paolo Ripa d'Oglio. *B.*
15. Tornada. *B.*
16. Vhò. *B.*
17. Voltido. *B.*

DISTRETTO IX.

Pescarolo.

1. Bina Nuova. *B.*
2. Brolpasino. *B.*
3. Ca d'Andrea con S. Pietro Medegallo. *B.*
4. Ca de' Gaggi. *B.*
5. Cansero. *B.*
6. Cappella de' Picenardi. *B.*
7. Castelnuovo del Vescovo. *B.*
8. Fossa Guazzona. *B.*
9. Gabbioneta. *B.*
10. Isolello. *B.*
11. Monticelli Ripa d'Oglio con Ca de' Ferrari. *B.*
12. Pescarolo. *A.*
13. Pessina con S. Antonio d'Anniata. *B.*
14. Pieve S. Maurizio. *B.*
15. Pieve Terzagno. *B.*
16. Pozzo Baronzio. *B.*
17. Ronca de' Golferami. *B.*
18. S. Lorenzo de' Picenardi con Ca Nuova de' Biazzi. *B.*
19. Stilo de' Mariani. *B.*
20. Torre d'Angiolini. *B.*
21. Torre Malamberti. *B.*
22. Villa Rocca con Quadri. *B.*

PROVINCIA DI BERGAMO.

DISTRETTI.

I. BERGAMO.
II. ZOGNO.
III. TRESCORRE.
IV. ALMENNO S. SALVATORE.
V. PONTE S. PIETRO.
VI. ALZANO MAGGIORE.
VII. CAPRINO.
VIII. PIAZZA.
IX. SARNICO.
X. TREVIGLIO.
XI. MARTINENGO.
XII. ROMANO.
XIII. VERDELLO.
XIV. CLUSONE.
XV. GANDINO.
XVI. LOVERE.
XVII. BRENO.
XVIII. EDOLO.

DISTRETTO I.

BERGAMO.

1. Bergamo e Corpi Santi. *A.*
2. Albegno. *B.*
3. Almè. *B.*
4. Azzano. *B.*
5. Breno. *B.*
6. Bruntino. *B.*
7. Colognola. *B.*
8. Curnasco. *B.*
9. Curno. *B.*
10. Gorle. *B.*
11. Grumello del Piano. *B.*
12. Lallio. *B.*
13. Mozzo. *B.*
14. Orio. *B.*
15. Ossanesga. *B.*
16. Palladine. *B.*
17. Pedrengo. *B.*
18. Ponteranica con Rosciano. *A.*
19. Ranica. *B.*
20. Redona. *B.*
21. Rosciate con Castello di Gavarno. *B.*
22. Scano. *B.*
23. Scanzo. *B.*
24. Seriate. *B.*
25. Sforzatica. *B.*
26. Sorisole. *A.*
27. Stezzano. *B.*
28. Torre Boldone. *B.*
29. Treviolo. *B.*
30. Valtezze. *B.*
31. Villa di Serio. *B.*

DISTRETTO II.

ZOGNO.

1. Blello. *B.*
2. Bracca con Truchel, Brugia, Cornotta. *B.*
3. Brembilla con Catrimerio e Ca del Foglia. *A.*
4. Cornalba. *B.*
5. Costa di Serine con Tagliata. *A.*
6. Dossena. *A.*
7. Endenna. *B.*
8. Frerola e Pagliaro. *B.*
9. Fuipiano. *B.*
10. Gerosa. *B.*
11. Grumello de' Zanchi. *B.*

12. Oltre il Colle. *A.*
13. Piazzo alto. *B.*
14. Piazzo basso. *B.*
15. Poscante con Olera, Piazza Martino e Monte di Nese. *A.*
16. Rigosa e Sambusito. *B.*
17. S. Gallo. *B.*
18. S. Giovanni Bianco. *A.*
19. S. Pellegrino. *B.*
20. S. Pietro d'Orzio. *B.*
21. Sedrina. *B.*
22. Serina con Lepreno e Bagnella. *A.*
23. Somendenna. *B.*
24. Spino. *B.*
25. Stabello. *B.*
26. Taleggio con Pizzino, Sottochiesa, Olda e Pighera. *A.*
27. Vedeseta. *B.*
28. Zogno. *A.*

DISTRETTO III.

Trescorre.

1. Albano. *B.*
2. Berzo. *A.*
3. Borgo di Terzo. *A.*
4. Buzzone o S. Paolo d'Argon. *B.*
5. Carobbio e Tresolzio. *B.*
6. Cenate di sopra. *A.*
7. Cenate di sotto o S. Martino. *B.*
8. Chiuduno. *A.*
9. Costa di Mezzate. *B.*
10. Entratico. *B.*
11. Gaverina con Piano. *A.*
12. Gorlago. *B.*
13. Grone. *A.*
14. Luzzana. *B.*
15. Molini di Colognola. *B.*
16. Mologno. *A.*
17. Monticelli. *B.*
18. S. Stefano. *B.*
19. Torre de' Roveri. *B.*
20. Trescorre. *A.*
21. Vigano. *A.*
22. Zandobbio. *B.*

DISTRETTO IV.

Almenno S. Salvatore.

1. Almenno S. Bartolomeo. *A.*
2. Almenno S. Salvatore. *A.*
3. Barzana. *B.*
4. Bedulita. *B.*
5. Berbenno. *B.*
6. Brumano con Forensi. *B.*
7. Capizzone. *B.*
8. Cepino. *B.*
9. Clenesso ed Ubbiale. *B.*
10. Corna. *B.*
11. Costa. *B.*
12. Fuipiano. *B.*
13. Locatello. *B.*
14. Mazzoleni e Falghera. *B.*
15. Palazzago. *A.*
16. Roncole. *B.*
17. Rota dentro. *B.*
18. Rota fuori. *B.*
19. Selino. *B.*
20. Strozza. *B.*
21. Valsecca. *B.*
22. Villa d'Almè. *B.*

DISTRETTO V.

Ponte S. Pietro.

1. Ambivere. *B.*
2. Bonate di sopra. *B.*
3. Bonate di sotto. *B.*
4. Bottanuco. *A.*
5. Brembate di sopra. *B.*
6. Brembate di sotto. *B.*
7. Calusco. *A.*
8. Capriate. *B.*
9. Carvico. *B.*
10. Chignolo. *B.*
11. Filago. *B.*

12. Grignano. *B.*
13. Locate. *B.*
14. Madone. *B.*
15. Mapello. *A.*
16. Marne. *B.*
17. Medolago. *B.*
18. Ponte S. Pietro. *B.*
19. Presezzo. *B.*
20. S. Gervasio. *B.*
21. Solza. *B.*
22. Sotto il Monte. *B.*
23. Suisio. *B.*
24. Terno con Castegnate. *B.*

DISTRETTO VI.

Alzano maggiore.

1. Albino con Fiobbio e Casale. *A.*
2. Alzano di sopra. *B.*
3. Alzano di sotto. *B.*
4. Aviatico con Amora, Ama e Ganda. *B.*
5. Bondo Petello con Bruseto. *B.*
6. Desenzano con Comenduno. *B.*
7. Nembro con Lonno. *A.*
8. Nese. *B.*
9. Prada Lunga con Cornale. *B.*
10. Selvino. *B.*
11. Vall' Alta. *B.*

DISTRETTO VII.

Caprino.

1. Calolzio. *B.*
2. Caprino con Celana, Celanella e Formorone. *B.*
3. Carenno. *A.*
4. Cisano, Sozzo e S. Gregorio. *B.*
5. Corte con Foppenico e Sala. *A.*
6. Erve. *A.*
7. Lorentino con Mojola e sopra Cornola. *B.*
8. Monte Marenzo. *B.*
9. Pontita, Valmore, Gromtaleggio, Gandorla e Canto. *A.*
10. Rossino. *A.*
11. S. Antonio con Opreno e Perluparo. *B.*
12. Torre de' Busi, Ca Martinone e Cornello e Roncaglia con Favirano e Zanelli. *A.*
13. Vercurago e Somasca. *B.*
14. Villa d'Adda. *A.*

DISTRETTO VIII.

Piazza.

1. Averara. *B.*
2. Baressi. *B.*
3. Bordogna de' Ronchi. *B.*
4. Branzi con Rivione, Redorata e Monaci con Cagnolo dei Branzi. *B.*
5. Camerata e Cornello. *A.*
6. Carona. *B.*
7. Cassiglio. *B.*
8. Cusio. *B.*
9. Fondra. *B.*
10. Foppolo. *B.*
11. Lenna con Coltura, Cantone e Pioda. *B.*
12. Mezzoldo. *B.*
13. Mojo. *B.*
14. Olmo. *B.*
15. Ornica. *B.*
16. Piazza. *B.*
17. Piazza Torre. *B.*
18. Piazzolo. *B.*
19. Ronco. *B.*
20. S. Brigida. *B.*
21. Trabuchello. *B.*
22. Valleve con Cambrembo. *B.*
23. Valnegra. *B.*
24. Valtorta e Cinque Contrade. *A.*

DISTRETTO IX.

SARNICO.

1. Adrara S. Martino. *A.*
2. Adrara S. Rocco. *A.*
3. Caleppio. *B.*
4. Credaro. *B.*
5. Foresto. *A.*
6. Gandozzo. *B.*
7. Grumello del Monte. *A.*
8. Parzanica. *B.*
9. Predore. *B.*
10. Sarnico. *A.*
11. Tagliuno. *A.*
12. Tavernola. *B.*
13. Telgate. *B.*
14. Viadanica. *B.*
15. Vigolo. *B.*
16. Villongo S. Alessandro. *B.*
17. Villongo S. Filastro. *B.*

DISTRETTO X.

TREVIGLIO.

1. Arsago. *B.*
2. Brignano. *B.*
3. Calvenzano. *B.*
4. Canonica. *B.*
5. Caravaggio. *A.*
6. Casirate. *B.*
7. Castello Rozzone. *B.*
8. Fara. *B.*
9. Fornovo. *A.*
10. Massari de' Melzi. *B.*
11. Misano. *B.*
12. Pagazzano. *B.*
13. Pontirolo. *A.*
14. Treviglio. *A.*

DISTRETTO XI.

MARTINENGO.

1. Bagnatica con Castello di Mezzate. *B.*
2. Bolgare. *B.*
3. Brusaporto. *B.*
4. Calcinate. *A.*
5. Cavernago con Malpaga. *B.*
6. Cividate. *A.*
7. Corte Nuova. *B.*
8. Ghisalba. *B.*
9. Martinengo. *A.*
10. Mornico. *B.*
11. Palosco. *A.*

DISTRETTO XII.

ROMANO.

1. Antignate. *A.*
2. Barbata con Zuccarola e Mirandola. *B.*
3. Bariano. *B.*
4. Calcio. *A.*
5. Covo. *A.*
6. Fara con Sola. *B.*
7. Fontanella. *A.*
8. Isso con Caselle, Cassina Bronzona, Cassina Famosa, Cassina de' Pecchj e Cassina Ferrabeno. *B.*
9. Morengo. *B.*
10. Mozzanica. *B.*
11. Pumenengo. *B.*
12. Romano. *A.*
13. Torre Pallavicina con Villa Nuova. *B.*

DISTRETTO XIII.

Verdello.

1. Arcene. *B.*
2. Boltiere. *B.*
3. Ciserano. *B.*
4. Cologno con Liteggio. *A.*
5. Comune Nuovo. *B.*
6. Dalmine e Sabbio. *B.*
7. Grassobbio. *B.*
8. Levate. *B.*
9. Lurano. *B.*
10. Mariano. *B.*
11. Osio di sopra. *B.*
12. Osio di sotto. *B.*
13. Pognano. *B.*
14. Spirano. *A.*
15. Urgnano. *A.*
16. Verdellino. *B.*
17. Verdello maggiore. *A.*
18. Zanica. *B.*

DISTRETTO XIV.

Clusone.

1. Ardese. *A.*
2. Azzone ed uniti. *A.*
3. Bondione con Barbellino. *B.*
4. Castione. *A.*
5. Cerete alto e basso. *A.*
6. Clusone. *A.*
7. Colere. *B.*
8. Fino. *B.*
9. Fiumenero. *B.*
10. Gandellino. *A.*
11. Gorno. *B.*
12. Gromo con Bovario. *A.*
13. Lizzola. *B.*
14. Oltrepovo. *A.*
15. Oltressenda alta. *A.*
16. Oltressenda bassa. *A.*
17. Oneta. *B.*
18. Onore. *B.*
19. Parre. *A.*
20. Piario. *B.*
21. Ponte di Nozza. *B.*
22. Premolo. *B.*
23. Rovetta. *A.*
24. Schilpario. *A.*
25. Songavazzo. *B.*
26. Valgoglio. *A.*
27. Vilminore ed uniti. *A.*

DISTRETTO XV.

Gandino.

1. Barzizza. *B.*
2. Casnigo. *A.*
3. Cazzano. *B.*
4. Cene. *A.*
5. Colzate con Bondo e Barbata. *B.*
6. Fiorano. *B.*
7. Gandino. *A.*
8. Gazzaniga. *A.*
9. Leffe. *A.*
10. Orezzo. *B.*
11. Peja. *A.*
12. Vertova. *A.*

DISTRETTO XVI.

Lovere.

1. Bianzano. *B.*
2. Bossico. *A.*
3. Castro. *B.*
4. Endine. *B.*
5. Esmate. *B.*
6. Fonteno. *B.*
7. Lovere. *A.*
8. Monasterolo. *B.*
9. Pian Gajano. *B.*
10. Pianico. *B.*
11. Ranzanico. *B.*
12. Riva di sotto. *B.*
13. Rogno. *A.*
14. Sellere. *B.*

15. Solto. *A.*
16. Sovere. *A.*
17. Spinone. *B.*
18. Volpino. *A.*
19. Zorzino. *B.*

DISTRETTO XVII.

Breno.

1. Anfurro. *B.*
2. Angolo con Bessino superiore. *A.*
3. Artogne. *A.*
4. Berzo inferiore. *B.*
5. Borno. *A.*
6. Braone. *B.*
7. Brenno. *A.*
8. Breno. *A.*
9. Capo di Ponte e Cemmo. *A.*
10. Cerveno. *A.*
11. Ceto con Nadro. *A.*
12. Cimbergo. *A.*
13. Cividate. *A.*
14. Darfo. *A.*
15. Erbanno con Angone. *A.*
16. Esine. *A.*
17. Gianico. *B.*
18. Gorgone con Sciano. *B.*
19. Losine. *B.*
20. Lozio. *A.*
21. Malegno. *A.*
22. Mazzuno. *B.*
23. Niardo. *A.*
24. Ono. *B.*
25. Ossimo. *A.*
26. Paspardo. *B.*
27. Piano con Beata, Solato e Vissone. *A.*
28. Pisogne. *A.*
29. Prestine. *B.*
30. Terzano. *B.*

DISTRETTO XVIII.

Edolo.

1. Berzo Demo. *A.*
2. Cevo. *A.*
3. Cortenedolo. *A.*
4. Corteno. *A.*
5. Edolo. *A.*
6. Grevo con Cedegolo. *A.*
7. Incudine. *A.*
8. Loveno. *B.*
9. Malonno. *A.*
10. Monno. *A.*
11. Mù. *A.*
12. Paisco. *B.*
13. Ponte di Legno. *A.*
14. Pontagna. *B.*
15. Santicolo. *B.*
16. Saviore con Valli di Saviore. *A.*
17. Sellero. *A.*
18. Sonico. *A.*
19. Temù. *A.*
20. Vezza. *A.*
21. Vione. *A.*
22. Villa d'Allegno. *B.*

PROVINCIA DI COMO.

DISTRETTI.

I. COMO.
II. COMO.
III. BELLAGGIO.
IV. MENAGGIO.
V. S. FEDELE.
VI. PORLEZZA.
VII. DONGO.
VIII. GRAVEDONA.
IX. BELLANO.
X. INTROBBIO.
XI. LECCO.
XII. OGGIONO.
XIII. CANZO.
XIV. ERBA.
XV. ANGERA.
XVI. GAVIRATE.
XVII. VARESE.
XVIII. CUVIO.
XIX. ARCISATE.
XX. MACCAGNO.
XXI. LUVINO.
XXII. TRADATE.
XXIII. APPIANO.
XXIV. BRIVIO.
XXV. MISSAGLIA.
XXVI. CANTU'.

DISTRETTO I.

Como.

1. Como. *A.*
2. Albiolo. *B.*
3. Asnago. *B.*
4. Bizzarone. *B.*
5. Bregnano con Puginate e Cassina Manegardi. *B.*
6. Bulgorello. *B.*
7. Cadorago. *B.*
8. Cagno. *B.*
9. Camnago con Bernasca. *B.*
10. Casa Nuova. *B.*
11. Caslino. *B.*
12. Casnate con Baragiola. *B.*
13. Cassina Rizzardi con Boffalora, Monticello e Ronco. *B.*
14. Caversaccio. *B.*
15. Cermenate con Montesordo, Cassina S. Croce e Cassina Lavezzara. *B.*
16. Civello con Brugo. *B.*
17. Drezzo. *B.*
18. Fino con Bricoletta, Fiorenzuola, Molino Rionca, Mornasco e Socco. *B.*
19. Gagino. *B.*
20. Geronico al piano con Geronico al monte. *B.*
21. Luisago con Bricola. *B.*
22. Maccio con Macciasca e Brusada. *B.*
23. Minoprio. *B.*
24. Parè. *B.*
25. Rodero. *B.*
26. Ronago superiore ed inferiore. *B.*
27. Rovellasca. *B.*
28. Trevano superiore ed inferiore. *B.*
29. Vertemate con Ronca e Banone. *B.*
30. Uggiate. *B.*

DISTRETTO II.

Como.

1. Albate con Trecallo, Baraggia, Muggiò ed Acqua Negra. *B.*
2. Bernate con Guzza. *B.*
3. Blevio. *A.*
4. Breccia con Lazzago. *B.*
5. Brunate. *B.*
6. Camerlata. *B.*
7. Camnago. *B.*
8. Capiago con Cassina Amata. *B.*
9. Cavallasca. *B.*
10. Cernobbio. *B.*
11. Civiglio con S. Tomaso e Visigna. *B.*
12. Grandate. *B.*
13. Lipomo. *B.*
14. Lucino. *B.*
15. Lurate Abate con Caccivio. *A.*
16. Maslianico. *B.*
17. Moltrasio. *A.*
18. Montano con Casarico. *B.*
19. Monte Olimpino. *B.*
20. Montorfano. *B.*
21. Piazza. *B.*
22. Ponzate. *B.*
23. Rebbio. *B.*
24. Rovena. *A.*
25. Solzago. *B.*
26. Tavernerio con Urago. *B.*
27. Torno. *A.*
28. Urio. *B.*
29. Vergosa. *B.*

DISTRETTO III.

Bellaggio.

1. Bellaggio. *A.*
2. Brienno. *A.*
3. Carate. *B.*
4. Careno. *B.*
5. Civenna. *B.*
6. Laglio. *A.*
7. Lemna. *B.*
8. Lezzeno. *A.*
9. Limonta. *B.*
10. Molina. *B.*
11. Nesso. *A.*
12. Palanzo. *A.*
13. Pognana con Canzaga e Quarzano. *B.*
14. Veleso con Erno. *B.*
15. Zelbio. *B.*

DISTRETTO IV.

Menaggio.

1. Argegno. *B.*
2. Bene. *B.*
3. Breglia. *B.*
4. Colonno. *B.*
5. Croce. *B.*
6. Grandola con Naggio, Velzo, Codogna, Conte e Cardano. *A.*
7. Griante. *B.*
8. Grona. *B.*
9. Lenno. *B.*
10. Loveno con Nobiallo. *B.*
11. Menaggio. *B.*
12. Mezzegra. *B.*
13. Ossuccio con Spurano. *B.*
14. Pigra. *B.*
15. Plesio con Barna, Calviseglio, Ligomna e Logo. *A.*
16. Sala. *B.*
17. Tremezzo. *B.*

DISTRETTO V.

S. Fedele

con residenza a Castiglione.

1. Blessagno con Lura. *B.*
2. Campione. *B.*
3. Casasco. *B.*

4. Castiglione. *A.*
5. Cerano. *A.*
6. Dizasco con Muronico, Bovasco e Biazeno. *B.*
7. Laino. *B.*
8. Lanzo. *A.*
9. Pellio di sopra e di sotto. *A.*
10. Ponna. *B.*
11. Ramponio. *B.*
12. Scaria. *B.*
13. Schignano. *A.*
14. S. Fedele. *A.*
15. Verna. *B.*

DISTRETTO VI.

Porlezza.

1. Albogasio con Oria. *B.*
2. Bugiolo con Pramarcio. *B.*
3. Carlazzo con Castello. *A.*
4. Castello. *B.*
5. Cavargna. *B.*
6. Cima. *B.*
7. Claino con Osteno. *A.*
8. Cresogno superiore ed inferiore. *B.*
9. Corrido. *A.*
10. Cusino. *B.*
11. Dasio. *B.*
12. Drano con Loggio. *B.*
13. Gottro. *B.*
14. Piano. *B.*
15. Porlezza. *A.*
16. Puria. *B.*
17. S. Bartolomeo. *A.*
18. S. Nazzaro. *B.*
19. Seghebbia. *B.*
20. Tavordo con Agria. *B.*

DISTRETTO VII.

Dongo.

1. Consiglio di Rumo. *A.*
2. Cremia. *A.*
3. Dongo. *A.*
4. Garzeno. *A.*
5. Germaseno. *A.*
6. Musso. *B.*
7. Pianello. *A.*
8. Rezzonico. *B.*
9. S. Abbondio. *B.*
10. S. Siro. *A.*
11. Stazzona. *A.*

DISTRETTO VIII.

Gravedona.

1. Bugiallo. *A.*
2. Domaso. *A.*
3. Dosso del Liro. *A.*
4. Gera. *B.*
5. Gravedona. *A.*
6. Livo. *A.*
7. Monte Mezzo. *B.*
8. Pellio. *A.*
9. Sorico. *A.*
10. Traversa con Naro. *A.*
11. Trezzone. *B.*
12. Vercana. *A.*

DISTRETTO IX.

Bellano.

1. Bellano con Linzanico, Ombriago, Ronzano, Biosio, Pradello, Gorio, Pendaglio e Verginate. *A.*
2. Colico con Forte di Fuentes, Olgiasca e Piona. *A.*
3. Coreno. *B.*
4. Dervio. *B.*
5. Dorio. *A.*
6. Introzzo. *B.*
7. Sveglio. *B.*
8. Tremenico con Aveno. *B.*
9. Varenna con Fiume Latte. *A.*
10. Vestreno. *B.*

DISTRETTO X.

Introbbio.

1. Bajedo. *B.*
2. Barcone con Gerro. *B.*
3. Barzio. *B.*
4. Bindo. *B.*
5. Casargo con Sommadino e Codesino. *B.*
6. Cassina. *B.*
7. Concenedo. *B.*
8. Cortabbio. *B.*
9. Corte Nuova con Prato S. Pietro. *B.*
10. Crandola con Vegno. *B.*
11. Cremeno. *B.*
12. Esino inferiore. *B.*
13. Esino superiore. *B.*
14. Introbbio. *B.*
15. Margno con Bagnola. *B.*
16. Moggio. *B.*
17. Narro con Indovero. *B.*
18. Pagnona. *B.*
19. Parlasco. *B.*
20. Pasturo. *A.*
21. Perledo con Bologna, Ghesazio, Regoledo, Gittana, Cestaglia, Tondello, Regolo e Vezio. *A.*
22. Pessina. *B.*
23. Premana. *B.*
24. Primaluna. *A.*
25. Taceno. *B.*
26. Vendrogno con Bruga, Mosnico, Mornico, Noceno, Comasira, Inesio e Sanico. *A.*
27. Vimogno. *B.*

DISTRETTO XI.

Lecco.

1. Abbadia con Borbino. *A.*
2. Acquate. *A.*
3. Ballabio inferiore. *B.*
4. Ballabio superiore. *B.*
5. Belledo con Maggianico e Barco. *B.*
6. Castello. *B.*
7. Chiuso. *B.*
8. Germanedo. *B.*
9. Laorca con Malvero. *A.*
10. Lecco con Pescarenico. *A.*
11. Lierna. *A.*
12. Linzanico con Grebbio e Lombrino. *A.*
13. Mandello con Maggiana e Molini. *A.*
14. Morterone. *B.*
15. Olate con Bonacina. *B.*
16. Olcio. *B.*
17. Rancio con Castiglione. *B.*
18. Rongio con Molina, Tonzanico e Motteno. *A.*
19. S. Giovanni alla Castagna. *B.*
20. Somana. *B.*
21. Vassena. *B.*

DISTRETTO XII.

Oggiono.

1. Annone. *B.*
2. Bartesate con Mozzana. *B.*
3. Biglio. *B.*
4. Bosisio con Garbagnate Rotta. *B.*
5. Capiate. *B.*
6. Cesana. *B.*
7. Civate. *B.*
8. Consonno. *B.*
9. Dolzago con Gogoredo. *B.*
10. Dozio. *B.*
11. Ello con Marconaga. *B.*
12. Galbiate. *B.*
13. Garbagnate Monastero con Brongio. *B.*
14. Garlate. *B.*
15. Imberido con Baravico. *B.*

16. Malgrate. *B.*
17. Molteno con Luzzana e Ceroldo. *B.*
18. Oggiono. *A.*
19. Olginate. *B.*
20. Pescate con Pescalina. *B.*
21. Pusiano. *B.*
22. Sala. *B.*
23. Sirone. *B.*
24. Suello con Borima. *B.*
25. Valgreghentino con Villa di Valgreghentino, Parziano, Melianico e Cassina Tajella. *B.*
26. Valmadrera. *A.*
27. Vergano con Villa Vergano e Figino. *B.*

DISTRETTO XIII.

Canzo.

1. Asso. *B.*
2. Barni. *B.*
3. Caglio. *B.*
4. Canzo. *B.*
5. Carella con Mariaga. *B.*
6. Caslino. *B.*
7. Cassina Mariaga, Boffalora, Molino della Rete, Morchiuso, Campolungo, Bindella e Caccarati. *B.*
8. Castelmarte. *B.*
9. Lasnigo. *B.*
10. Longone. *B.*
11. Magreglio. *B.*
12. Onno. *B.*
13. Pagnano con Gemù, Gallegno, Modrone, Brazzova, Fraino e Megna. *B.*
14. Penzano con Vignarca, Corneno e Galliano. *B.*
15. Proserpio. *B.*
16. Rezzago. *B.*
17. Scarenna. *B.*
18. Sormanno con Decinisio. *B.*
19. Valbrona. *A.*
20. Visino. *B.*

DISTRETTO XIV.

Erba.

1. Albese. *B.*
2. Alserio. *B.*
3. Anzano con Fabbrica, Cassina Pugnaga e Monticello. *B.*
4. Arcellasco con Torricella, Carpesino, Brugora e Cassina Torchiera. *B.*
5. Brenno con Camisasca. *B.*
6. Buccinigo con Molena. *B.*
7. Carcano con Corogna. *B.*
8. Casletto. *B.*
9. Cassano con Sirtolo. *B.*
10. Centemero con Musico. *B.*
11. Colciago con Cassina Careggia, Cassina Longure e Cassina Nuova. *B.*
12. Crevenna con Mornigo. *B.*
13. Erba. *B.*
14. Incino con Villincino, Rogora e Ferrera. *B.*
15. Lambrugo. *B.*
16. Lezza. *B.*
17. Lurago con porzione di Calpuno. *B.*
18. Merone. *B.*
19. Mojana. *B.*
20. Monguzzo con Nobile. *B.*
21. Nibbionno con Tabiago e Cibrone. *B.*
22. Orsenigo con Parzano. *B.*
23. Paravicino con Pomerio e Caseglio. *B.*
24. Ponte con Cassina Busnigallo. *B.*
25. Rogeno con Calvenzana, Molino del Leone, Maggiolino e Molino del Maglio. *B.*
26. Tregolo con Costa di Masnaga, Sommarino e Pettana. *B.*
27. Vill'Albese con Saruggia. *A.*

DISTRETTO XV.

Angera.

1. Angera. *B.*
2. Barza con Monteggia. *B.*
3. Barzola. *B.*
4. Cadrezzate. *B.*
5. Capronno. *B.*
6. Comabbio. *B.*
7. Ispra con Cassina d'Inquassi. *B.*
8. Lentate con Osmate. *B.*
9. Lisanza. *B.*
10. Mercallo. *B.*
11. Ranco con Uppone. *B.*
12. Taino con Cheglio. *B.*
13. Ternate con S. Sepolcro. *B.*
14. Varano. *B.*

DISTRETTO XVI.

Gavirate.

1. Arolo. *B.*
2. Bardello. *B.*
3. Besozzo. *B.*
4. Biandrono. *B.*
5. Bogno. *B.*
6. Bosco con Marzano, Chirate e Ballarate. *B.*
7. Brebbia. *B.*
8. Bregano. *B.*
9. Cardana. *B.*
10. Cazzago. *B.*
11. Celina. *B.*
12. Cerro con Ceresolo. *B.*
13. Cocquio con S. Andrea. *B.*
14. Comerio. *B.*
15. Gavirate con Fignano. *B.*
16. Laveno. *B.*
17. Leggiuno. *B.*
18. Malgesso. *B.*
19. Mombello. *A.*
20. Monate. *B.*
21. Monvalle con Turro. *A.*
22. Olginasio. *B.*
23. S. Giano. *B.*
24. Travedona. *B.*
25. Trevisago. *B.*
26. Valtorre. *B.*

DISTRETTO XVII.

Varese.

1. Azzate. *B.*
2. Barasso. *B.*
3. Bizzozero. *B.*
4. Bobbiate. *B.*
5. Bodio. *B.*
6. Brunello. *B.*
7. Buguggiate. *B.*
8. Capolago. *B.*
9. Casciago. *B.*
10. Crosio. *B.*
11. Daverio con Dobbiate. *B.*
12. Gagliate. *B.*
13. Gazzada. *B.*
14. Gurone. *B.*
15. Lissago con Calcinate degli Origoni. *B.*
16. Lomnago. *B.*
17. Luvinate. *B.*
18. Malnate con S. Salvatore e Monte Morone. *A.*
19. Masnago. *B.*
20. Morosolo con Mastonate e Calcinate del Pesce. *B.*
21. Oltrona con Groppello. *B.*
22. S. Ambrogio. *B.*
23. S. Maria del Monte. *B.*
24. Schiano. *B.*
25. Varese con sue Castellanze di Biumo superiore ed inferiore, Casbeno, Cartabia, Gubbiano e Bosto, e con la Cassina Mentasti. *A.*
26. Velate con la Cassina Rasa e Fogliaro. *A.*

DISTRETTO XVIII.

Cuvio.

1. Arcumeggia. *B.*
2. Azzio. *A.*
3. Bedero. *B.*
4. Brenta. *B.*
5. Brinzio. *B.*
6. Cabiaglio. *B.*
7. Caravate con Ronco. *B.*
8. Casalzuigno. *A.*
9. Cassano. *B.*
10. Cavona. *B.*
11. Cittiglio. *A.*
12. Cuveglio. *B.*
13. Cuvio con Comaccio. *A.*
14. Duno. *B.*
15. Ferrera. *B.*
16. Gemonio. *A.*
17. Masciago. *B.*
18. Orino. *A.*
19. Rancio con Cantevra. *B.*
20. Vararo. *B.*
21. Vergobbio. *B.*

DISTRETTO XIX.

Arcisate.

1. Arcisate. *B.*
2. Ardena. *B.*
3. Besano. *A.*
4. Bisuschio. *A.*
5. Brenno. *B.*
6. Brusimpiano. *B.*
7. Cazzone con Ligurno. *B.*
8. Clivio. *B.*
9. Cuasso al monte ed al piano. *A.*
10. Induno con Frascarolo. *A.*
11. Lavena. *B.*
12. Marzio. *B.*
13. Porto. *B.*
14. Saltrio. *B.*
15. Valgana. *A.*
16. Viggiù. *A.*

DISTRETTO XX.

Maccagno.

1. Agra con Colmegna e Cassina Casneda. *A.*
2. Armio. *B.*
3. Biegno. *B.*
4. Campagnano. *B.*
5. Cossano. *B.*
6. Curiglia. *B.*
7. Dumenza. *A.*
8. Garabbiolo. *B.*
9. Graglio con Cadero. *A.*
10. Lozzo. *B.*
11. Maccagno inferiore. *B.*
12. Maccagno superiore. *B.*
13. Monteviasco. *B.*
14. Musignano. *B.*
15. Pino. *B.*
16. Runo con Stivigliano. *B.*
17. Tronzano con Bassano. *B.*

DISTRETTO XXI.

Luvino.

1. Arbizio. *B.*
2. Bedero con Brezzo. *A.*
3. Bosco. *A.*
4. Brisciago. *B.*
5. Castello con Caldè. *B.*
6. Cremenaga. *B.*
7. Cugliate. *B.*
8. Cunardo. *A.*
9. Fabbiasco. *B.*
10. Germignaga. *A.*
11. Grantola. *B.*
12. Luvino. *A.*
13. Marchirolo. *B.*
14. Mesenzana. *B.*
15. Montegrino. *A.*
16. Muceno con Ticinallo. *B.*
17. Musadino con Ligurno. *B.*
18. Porto. *B.*

19. Roggiano. *B.*
20. Valdomino con Biviglione. *B.*
21. Veccana. *A.*
22. Viconago. *A.*

DISTRETTO XXII.

Tradate.

1. Abbiate Guazzone. *A.*
2. Carnago. *A.*
3. Caronno Corbellaro. *B.*
4. Caronno Ghiringhello. *A.*
5. Castel Seprio con Vico Seprio. *B.*
6. Castiglione. *A.*
7. Castronno. *A.*
8. Gornate inferiore. *B.*
9. Gornate superiore. *B.*
10. Lonate Ceppino. *B.*
11. Lozza. *B.*
12. Morazzone. *A.*
13. Rovate. *B.*
14. Torba. *B.*
15. Tradate. *A.*
16. Vedano. *B.*
17. Venegono inferiore. *B.*
18. Venegono superiore. *B.*

DISTRETTO XXIII.

Appiano.

1. Appiano. *B.*
2. Beregazzo con Figliaro. *B.*
3. Binago. *B.*
4. Bulgaro grasso. *B.*
5. Carbonate. *B.*
6. Castelnuovo. *B.*
7. Cirimido. *B.*
8. Fenegrò. *B.*
9. Guanzate. *A.*
10. Limido con Cassina Restelli. *B.*
11. Locate. *B.*
12. Lomazzo e Lomazzo con Manera e Bisago. *A.*
13. Lurago Marinone. *B.*
14. Mozzate. *B.*
15. Olgiate con Cassine Baraggiola e Somaino. *B.*
16. Oltrona. *B.*
17. Rovello. *B.*
18. Solbiate. *B.*
19. S. Bartolomeo con Cassina Fontana. *B.*
20. Turate. *B.*
21. Veniano inferiore e superiore. *B.*

DISTRETTO XXIV.

Brivio.

1. Airuno. *B.*
2. Aizuro con Veglio. *B.*
3. Bagagiera con Galbusera, Monte Spiazzo, Malnino, Ospedaletto e Castemago. *B.*
4. Brianzola con Boffalora ed Insiraga. *B.*
5. Brivio con Beverate. *B.*
6. Cagliano con Giovenzana e Campsirago. *B.*
7. Calco con Arlate. *B.*
8. Cologno con Prestabbio e Cassina Taveggia. *B.*
9. Imbersago. *B.*
10. Merate. *B.*
11. Mondonico con Porchera, Olchiesera, Borlengo e Vallicelli. *B.*
12. Nava con Brianza, Piè Castello, Sarizza e Cassina Fumagalli. *B.*
13. Novate. *B.*
14. Olgiate con Beolco, Monticello, Cassina Pilata, Cassina Nuova, Brugo, Buon Martino e Cassina Pianezzo. *B.*
15. Paderno. *B.*
16. Robbiate. *B.*
17. Rovagnate con Crescenzago, Albareda minore e Sala. *B.*

18. Sabbioncello con Pagnano, Cir-cognola e Carsaniga. *B.*
19. Sartirana con Cassina Fra Martino. *B.*
20. S. Maria Hoè con Tremonte, Bosco, Cornera ed Alduno. *B.*
21. Tegnone con Bestetto. *B.*
22. Verderio inferiore. *B.*
23. Verderio superiore. *B.*

DISTRETTO XXV.

MISSAGLIA.

1. Barzago con Bevera e Merdago. *B.*
2. Barzanò. *B.*
3. Bernaga con Lissolo. *B.*
4. Bulciago. *B.*
5. Casate nuovo con Campo Fiorenzo e Rogoredo. *B.*
6. Casirago con Molinata. *B.*
7. Cassago. *B.*
8. Cassina de' Bracchi e Galgiana. *B.*
9. Cereda con Galbusera, Perego porzione e Roncaria porzione. *B.*
10. Cernusco Lombardone con Ca Franca e Cassina Fontanella. *B.*
11. Contra con Maresso e Tignoso. *B.*
12. Cremella. *B.*
13. Lomagna. *B.*
14. Lomaniga con Albareda maggiore. *B.*
15. Missaglia. *B.*
16. Montavecchia. *B.*
17. Monticello con Corte Nuova, Casate vecchio con Torre Villa e Prebone. *B.*
18. Oriano con Zizarone. *B.*
19. Osnago. *B.*
20. Perego con porzione di Roncaria. *B.*
21. Sirtori con Crippa e Ceregallo. *B.*
22. Viganò di sopra e di sotto. *B.*

DISTRETTO XXVI.

CANTÙ.

1. Alzate con Verzago. *B.*
2. Arosio. *B.*
3. Brenna con Olgelasca e Pozzolo. *B.*
4. Cabiate. *B.*
5. Cantù. *A.*
6. Carimate. *B.*
7. Carugo con Incasate e Gua-da. *B.*
8. Cremnago. *B.*
9. Cucciago. *B.*
10. Figino con Rozzago. *B.*
11. Intimiano. *B.*
12. Inverigo con Pomelasca. *B.*
13. Mariano. *A.*
14. Novedrate. *B.*
15. Romanò con Guiano. *B.*
16. Senna con Navedano e Bassone. *B.*
17. Villa Romanò. *B.*

PROVINCIA DI SONDRIO.

DISTRETTI.

I. SONDRIO.
II. PONTE.
III. TIRANO.
IV. MORBEGNO.
V. TRAONA.
VI. BORMIO.
VII. CHIAVENNA.

DISTRETTO I.

SONDRIO.

1. Sondrio con Colda, Poncera e Sassella. *A.*
2. Albosaggia con S. Salvatore. *A.*
3. Berbenno e Pedemonte con Monastero e Polaggia. *A.*
4. Cajolo con Cantone e Tranzera. *A.*
5. Caspoggio. *B.*
6. Castione. *A.*
7. Cedrasco. *B.*
8. Chiesa con Chiareggio e Senevedo. *A.*
9. Colorina con Valle. *A.*
10. Faido. *B.*
11. Fusine con Valmadre. *B.*
12. Lanzada. *A.*
13. Montagna. *A.*
14. Pendolasco. *A.*
15. Postalesio. *A.*
16. Spriana. *B.*
17. Torre con Bondaledo, Melirolo e Campo. *A.*

DISTRETTO II.

PONTE.

1. Acqua. *A.*
2. Boffetto. *A.*
3. Chiuro con Castione e Castello dell'Acqua. *A.*
4. Piateda con Ambria. *A.*
5. Ponte con Arigna e Sasso. *A.*
6. Teglio con Boalzo, Carona con Aprica, S. Giacomo, Tresenda e Motta. *A.*
7. Tresivio. *A.*

DISTRETTO III.

TIRANO.

1. Bianzone. *A.*
2. Grosio con Tiolo. *A.*
3. Grosotto. *A.*
4. Lovero. *A.*
5. Mazzo. *A.*
6. Sernio. *A.*
7. Sondalo con Mondadizza, Le Prese, Frontale, Fumoro e Boladore. *A.*
8. Tirano. *A.*
9. Tovo. *A.*
10. Vervio. *A.*
11. Villa di Tirano e Stazzona con S. Cristina e Motta. *A.*

DISTRETTO IV.

MORBEGNO.

1. Albaredo. *B.*
2. Andalo. *B.*

3. Ardenno, Biolo con Piazzalunga, Pioda e Schenedo. *A.*
4. Bema con Faino. *B.*
5. Buglio con Villapinta. *A.*
6. Campo e Tartano. *B.*
7. Cosio con Rogaledo e Sacco. *A.*
8. Delebio. *A.*
9. Forcola con Faedo e S. Gregorio. *B.*
10. Girola con Castellaveggiolo, Piazza con Fenile e Nasuccio. *B.*
11. Morbegno con Valle ed Arso. *A.*
12. Pedesina. *B.*
13. Piantedo. *A.*
14. Rasura. *B.*
15. Rogolo. *B.*
16. Talamona con Prati delle Gere. *A.*

DISTRETTO V.

Traona.

1. Campovico. *A.*
2. Cercino con Piazzogno. *B.*
3. Cino. *B.*
4. Civo con S. Croce, Roncaglia e Caspano. *A.*
5. Dazio. *A.*
6. Dubino con Monastero. *B.*
7. Mantello. *B.*
8. Mello. *A.*
9. Traona con Bioggio. *A.*
10. Valle del Masino composta de' comuni *B.*
    1. S. Martino con Bagni, Rassica con Cassina Piana;
    2. Cattaeggio con Filolera e Visido.

DISTRETTO VI.

Bormio.

1. Bormio. *A.*
2. Livigno con Trepalle. *A.*
3. Valle di dentro composta dei comuni *A.*
    1. Isolaccia con Semogo e S. Carlo;
    2. Premoglio con Pedenosso e Fraele.
4. Valle di sotto composta de' comuni *A.*
    1. Ceppina con Oga, Fumerogo e S. Lucia;
    2. Piazza con Piatta;
    3. S. Antonio Morignone con S. Maria Maddalena.
5. Valfurva composta de' comuni *A.*
    1. S. Gottardo con S. Caterina;
    2. S. Nicolò con Uzza e Teregna.

DISTRETTO VII.

Chiavenna.

1. Chiavenna con Campedello, Campello, Bette, Pianazzola ed Uschione. *A.*
2. Campodolcino con Starleggia, Portarezza, Squadra de' Fini, Metta e Prestone. *A.*
3. Gordona con Badengo. *A.*
4. Isola con Pianazzo e Madesimo. *A.*
5. Menarola. *B.*
6. Mese. *A.*
7. Novate con Campo e Codera. *A.*
8. Piuro con S. Croce e S. Abbondio. *A.*
9. Prata con Malaguardia e S. Cassano. *A.*
10. Samolaco con Somaggia. *A.*
11. S. Giacomo con Gallivaggio con Livone, Uhò, Cimaguarda e Sommaruina con Albareda. *A.*
12. Verceja. *A.*
13. Villa di Chiavenna. *A.*

PROVINCIA DI PAVIA.

DISTRETTI.

I. PAVIA.	V. ROSATE.
II. BEREGUARDO.	VI. BINASCO.
III. BELGIOJOSO.	VII. LANDRIANO.
IV. CORTE OLONA.	VIII. ABBIATEGRASSO.

DISTRETTO I.

PAVIA.

1. Pavia. *A.*
2. Borgarello con Cassina de'Sacchi e Porta di Agosto. *B.*
3. Bornasco. *B.*
4. Cassina Calderara con Cassina Tribigliana e Comune del Trono. *B.*
5. Cassina de' Serigari. *B.*
6. Cassina de' Tolentini. *B.*
7. Comairano con Gualterzano e Cassina Campagna. *B.*
8. Corbesate con Settimo e Cassina dei Ragni. *B.*
9. Corpi Santi di Pavia. *A.*
10. Gualdrasco. *B.*
11. Mirabello con Cantugno, Porta Pescarina, Torre del Gallo, Cornajano Restellone e le Due Porte. *B.*
12. Misano. *B.*
13. Ponte Carate con Cassina Pasturina. *B.*
14. S. Genesio. *B.*
15. S. Varese con Cassina Tentori in due porzioni. *B.*
16. Torre del Mangano. *B.*
17. Torre d'Isola con S. Sofia. *B.*
18. Villalunga con Molinazzo e Montebello, Cittadella e S. Sofia per Salto. *B.*
19. Villareggio. *B.*
20. Zenone. *B.*

DISTRETTO II.

BEREGUARDO.

1. Baselica Bologna. *B.*
2. Battuda. *B.*
3. Bereguardo. *B.*
4. Carpignago con Villanuova de' Beretti. *B.*
5. Casadico. *B.*
6. Casorate. *A.*
7. Giovenzano. *B.*
8. Giussago con Cassina Maggiore e Nivolto. *B.*
9. Guinzano con Molino de' Perotti. *B.*
10. Liconasco con Novelo, Moirago e S. Colombanino. *B.*
11. Marcignago con Brusada, Cassina di Mezzo, Calignago, Molino vecchio e Divisa. *B.*
12. Origioso. *B.*
13. Papiago. *B.*
14. Pissarello con Pilastro. *B.*
15. Rognano con Soncino, Cassina Cavagnate e Villarasca. *B.*
16. Ronchetto con Cassina Scaccabarozzi e Cosnasco. *B.*

17. S. Perone. *B.*
18. Torradello. *B.*
19. Torriano con Tirbgnò. *B.*
20. Torrino con Cerro. *B.*
21. Trivolzio. *B.*
22. Trovo. *B.*
23. Turago Bordone. *B.*
24. Vellezzo con Robecchino. *B.*
25. Zelada. *B.*

DISTRETTO III.

Belgiojoso.

1. Albuzzano con Alperolo e Torre d'Astari. *B.*
2. Barona con Cassina de'Mensi. *B.*
3. Belgiojoso con porzione di Pissarello. *A.*
4. Belvedere con Ca Scarpona, Moncucco e Cassina Oltrona. *B.*
5. Buttirago con Colombina. *B.*
6. Ca della Terra con Ca de' Levrieri. *B.*
7. Ca de' Tedioli con S. Croce e Pelizzera. *B.*
8. Calignano. *B.*
9. Carpignano con Strazzago. *B.*
10. Cera Nuova. *B.*
11. Filighera con Beatico. *B.*
12. Fossarmato con Bompiumazzo. *B.*
13. Lardirago. *B.*
14. Linarolo. *B.*
15. Marzano. *B.*
16. Montesano con Canlepre. *B.*
17. Motta S. Damiano con S. Damiano. *B.*
18. Prado. *B.*
19. Roncaro. *B.*
20. S. Alessio con Vialone, Lossano e Guardabiate. *B.*
21. S. Margherita con S. Giacomo della Cereda e porzione di Albaredo. *B.*
22. Spirago con Cassina del Broglio, Cassina Schiaffinata e Malpaga. *B.*
23. Vaccarizza con S. Leonardo ed Ospedaletto. *B.*
24. Valle Salimbina con Cassina Taccona. *B.*
25. Vigalfo. *B.*
26. Vimanone con Torre Bianca e Cassina Pescarona. *B.*
27. Vistarino. *B.*
28. Vivente. *B.*

DISTRETTO IV.

Corte Olona.

1. Badia con Caselle e Cassina del Mezzano. *B.*
2. Campo Rinaldo. *B.*
3. Chignolo con Albarone. *A.*
4. Copiano. *B.*
5. Corte Olona. *B.*
6. Costa S. Zenone. *B.*
7. Genzone. *B.*
8. Gerenzago. *B.*
9. Inverno. *B.*
10. Magherno. *B.*
11. Mezzano di Parpanese. *B.*
12. Miradolo e Ca de' Rhò. *A.*
13. Monte con Bologhola. *B.*
14. Monte Leone con Cantelma e Gatta. *B.*
15. Monticelli con Nizzolaro e Gabbiane. *B.*
16. Pieve Porto Morone con Casone del Mezzano. *A.*
17. S. Cristina con Bissone. *B.*
18. Spessa con Spessetta Balbiani, Spessetta Speziani e porzione di Pissarello. *B.*
19. S. Zenone. *B.*
20. Torre d'Arese. *B.*
21. Torre de' Negri. *B.*
22. Villanterio. *A.*
23. Zerbo con Torre Selvatica. *B.*

DISTRETTO V.

Rosate.

1. Barate. *B.*
2. Basate. *B.*
3. Bonirola. *B.*
4. Caselle. *B.*
5. Cassina di Donato del Conte con Barbatola. *B.*
6. Castelletto Mendosio con Brusada. *B.*
7. Coarzano con Cassina Scaccabarozzi. *B.*
8. Coronate con Marimondo, Cassina Prato Ronco e Cassina Fiorentina, Bassiano, Fallavecchia e Ticinello. *B.*
9. Fagnano. *B.*
10. Gaggiano con Gaggianello, Cassina d'Anzino, Cusano e Baitana. *B.*
11. Gudo Visconti con Longolo e Cassina d'Anzino Corio. *B.*
12. Motta Visconti. *B.*
13. Noviglio con Mairano. Domenegasco, Tavernasco e Conigo. *B.*
14. Rosate. *B.*
15. Tainate con Copiago e Doresano. *B.*
16. Vermezzo. *B.*
17. Vigano con Carbonizza, Montano e Sporzano. *B.*
18. Zelo Surigone. *B.*

DISTRETTO VI.

Binasco.

1. Binasco. *B.*
2. Bubbiano. *B.*
3. Calvignasco con Bettola S. Salvatore, Torretta e Bettola di Calvignasco. *B.*
4. Casirate con Birolo. *B.*
5. Lacchiarella con Villa Maggiore. *B.*
6. Mettone. *B.*
7. Moncucco con Morivione e Molino vecchio. *B.*
8. Pasturago con Monte Rosso. *B.*
9. S. Novo. *B.*
10. S. Pietro Cusico con Bosco e Torretta. *B.*
11. Vernate con Merlata e Cassina Valmischia. *B.*
12. Vigonzino con Badile, Cassina Pelucca, Moirago e Pioltino. *B.*
13. Zavanasco con Casarile, Melone, Porchera e Cassina Colombara. *B.*
14. Zibido S. Giacomo con Casiglio e S. Giacomo Zibido, Viano e Mandrugno con Femegro. *B.*

DISTRETTO VII.

Landriano.

1. Bescapè con Casadeo e Beccalzù e Villarzino. *B.*
2. Campo Morto con Casalico, S. Vitale e Bettola. *B.*
3. Castel Lambro. *B.*
4. Cavagnera. *B.*
5. Gnignano con Granzetta, Sisiano e Cantalupo. *B.*
6. Landriano. *B.*
7. Mandrino. *B.*
8. Mangialupo. *B.*
9. Pairana. *B.*
10. S. Zeno e Foppa. *B.*
11. Torre vecchia. *B.*
12. Trognano. *B.*
13. Vairano con Longuria, Longurietta e Bazzana. *B.*
14. Vidigulfo con Pontelungo. *B.*

15. Vigonzone. *B.*
16. Zibido al Lambro con Cassina Bianca. *B.*

DISTRETTO VIII.

ABBIATEGRASSO.

1. Abbiategrasso con Castelletto. *A.*
2. Albairate con Cassina Pianca, Ravello con Osteria del Castelletto. *B.*
3. Bareggio. *B.*
4. Bernate con Casale e Rubone. *B.*
5. Bestazzo. *B.*
6. Boffalora. *B.*
7. Cassina Pobbia con Castellazzo de' Stampi. *B.*
8. Castellazzo de' Barzi. *B.*
9. Cisliano. *B.*
10. Corbetta con Cassina Battuella e Cassina Giongola. *B.*
11. Lugagnano con Cassine Bardena, Biraga e Piatta. *B.*
12. Magenta. *B.*
13. Marcallo. *B.*
14. Menedrago con Asmonte, Barco, Casone e Cassina Nuova. *B.*
15. Mesero. *B.*
16. Ossona. *B.*
17. Ozero con Bugo. *B.*
18. Robecco con Casterno. *B.*
19. S. Pietro Bestazzo. *B.*
20. S. Stefano con Ripoldo, Ranteghetta e Barera. *B.*
21. S. Vito. *B.*
22. Sedriano. *B.*
23. Vittuone. *B.*

PROVINCIA DI LODI E CREMA.

DISTRETTI.

I. LODI.
II. PAULLO.
III. S. ANGELO.
IV. BORGHETTO.
V. CASAL PUSTERLENGO.
VI. CODOGNO.
VII. PANDINO.
VIII. CREMA.
IX. CREMA.

DISTRETTO I.

LODI.

1. Lodi. *A.*
2. Bottedo. *B.*
3. Ca de' Zecchi con Ca Cesarea, Zelasca e Ca Nuova. *B.*
4. Campolungo con Ca di Madonna Taddea Vistarini, S. Giovanni in Boldone e Muzza S. Angelo con Andreola e Maguzzana. *B.*
5. Casaletto. *B.*
6. Chiosi di Porta d'Adda. *B.*
7. Chiosi di Porta Cremonese. *B.*
8. Chiosi di Porta Regale con Torre dei Dardanoni. *B.*
9. Cornegliano con Ca del Papa,

Ca de' Squintani e Belvedere. *B.*
10. Gugnano con Ca del Fontana. *B.*
11. Lodi vecchio con S. Stefano Gallinazzo, Gualdane e S. Maria di Lodi vecchio con S. Marco, S. Bassano, S. Michele, Lavagna, Ca dei Racchi, Malgorata, Dorada, Comasna e Tajetta. *A.*
12. Pezzolo de' Codazzi con Mascarina, Cassina Ladina e Cassinetta. *B.*
13. Pezzolo di Tavazzano Mignone, Bergorato con Bagnolo, Nibbiolo e Cassinetta. *B.*
14. Salerano. *B.*
15. S. Maria in Prato con Codazza e Cassina Porra. *B.*
16. S. Zenone con Ceregallo. *B.*
17. Vigadore con Riolo e Portadore. *B.*
18. Villa Rossa con Mairano. *B.*

DISTRETTO II.

PAULLO.

1. Arcagna con Pantanesco. *B.*
2. Cassino d'Alberi. *B.*
3. Casolate. *B.*
4. Cervignano. *B.*
5. Cologno con Casalmajocco e Cassina Buttintrocca. *B.*
6. Comazzo con Gardino, Massina, Rossate e Lavagna. *B.*
7. Dresano. *B.*
8. Galgagnano con Cagnola e Vercellona. *B.*
9. Isola Balba con Ronco Marzo. *B.*
10. Merlino con Marzano, Cazzano e Vajano. *B.*
11. Mignette con Muzzano, Molinazzo e Molinetto. *B.*
12. Modignano con Polerano, Bollanzano, Vbò e Villalesco. *B.*
13. Montanaso con S. Grato. *B.*
14. Mulazzano con Virolo. *B.*
15. Paullo con Conterino, Villa Ambreta e Cossago. *B.*
16. Quartiano con Casolta e Mongattino. *B.*
17. Sordio con Roncolo. *B.*
18. Tavazzano con Campanatico ed Antignatica. *B.*
19. Tribiano con Lanzano e Zovatte. *B.*
20. Villa Pompeana. *B.*
21. Zelo Buon Persico con Bisnate. *B.*

DISTRETTO III.

S. ANGELO.

1. Bargano con S. Leone e porzione di Galeotta. *B.*
2. Ca dell'Acqua con Colombara, Fratta, Trivulza, Ca de'Cerri, Malcoada e Dossolina. *B.*
3. Caselle con Calvenzano e Beni de' Lurani. *B.*
4. Castiraga da Reggio con Polerano. *B.*
5. Cazzimano con Ca Nuova, Frandellona, Lavagna e porzione di Sacchelle. *B.*
6. Guazzina con porzione di Sacchelle. *B.*
7. Marudo con Marudino. *B.*
8. Massalengo con Paderno Issimbardo. *B.*
9. Mongiardino con Aggugera e Monticel Silero. *B.*
10. Orgnaga con Castagna, Bonbora con Gervasina e Fissiraga con Piè de' Guazzi. *B.*
11. S. Angelo con porzione di Galeotta. *A.*

12. Trivulzina con Brazzalengo. *B.*
13. Valera Fratta con Valera Zucca. *B.*
14. Vidardo. *B.*
15. Villa Nuova con S. Tomaso. *B.*

DISTRETTO IV.

Borghetto.

1. Borghetto con Barbavara, Casello di Campagna, Consorzio, Vigarolo, Fossadolto, Pantiara, Cassinetta, Ca de' Tavazzi, Cassina de' Longhi, Panigada, Monasterolo, Cassina Baila, Viganone, Ravarolo, S. Antonio, Vallazza, Propio, Ca de' Boselli, Cassina Baruffi, Fornace de' Granati, Cassina Nicola, Cassina di Prevede, Cassina Regona, Ca de' Brodi, La Saresana, Barazzina, I Casoni, Monteguzzo, Cassina Grossa ed Ognissanti. *A.*
2. Ca de' Bolli con Ca del Conte e Mairana con Pompola, Pompolina e Ca de' Quinte. *B.*
3. Cavanago con Persia. *B.*
4. Caviaga con Muzza Piacentina e Muzza Corrada. *B.*
5. Cepeda con Pizzolano e Veschetta. *B.*
6. Graffignana. *B.*
7. Grazzanello con Codazza e Griona. *B.*
8. Mairago con Rometta, Tajana, Belvignate, Gudio e Basiasco. *B.*
9. Motta Vigana con Lanfroja e Priora. *B.*
10. Ossago con Birga, Bordonazza e Pescino con Brusada e Grazzano. *B.*
11. S. Colombano. *A.*
12. S. Martino in Strada con Vesca e Ca Nuova de' Villani. *B.*
13. Sesto con Pelgora. *B.*
14. Soltarico. *B.*

DISTRETTO V.

Casal Pusterlengo.

1. Bertonico con Monticello. *B.*
2. Brembio con Monasterolo, Folenzone e Ca del Bosco con Ca del Porto, Sabbiona e Ca de' Tacchini. *B.*
3. Ca de' Mazzi con Pontigliate. *B.*
4. Camairago con Cassina del Bosco, Cassina Manna, Mulazzana, Leccama e S. Vito. *B.*
5. Cantonale. *B.*
6. Casal Pusterlengo con Ca del Tesoro. *A.*
7. Castiglione con Baratera. *B.*
8. Livraga con Ca de' Mazzoli e Cassina de' Granati. *B.*
9. Melegnanello con Terenzano. *B.*
10. Orio. *B.*
11. Ospedaletto. *B.*
12. Pizzolano con S. Martino del Pizzolano. *B.*
13. Robecco con Cassina Ramelli e Cassina delle Donne. *B.*
14. Secugnago con Ca de' Brugazzi. *B.*
15. Terra Nuova con Biraga S. Alberto e Campagna, Cassina de' Passerini e Rovedara. *B.*
16. Turano. *B.*
17. Vittadone con Muzzano e Buongodere. *B.*
18. Zorlesco con Olza. *B.*

DISTRETTO VI.

Codogno.

1. Caselle Landi. *A.*
2. Castelnuovo Bocca d'Adda con Mezzano Martello e Bonissima ex-Piacentino. *A.*
3. Cavacurta. *B.*
4. Codogno con Sigola. *A.*
5. Corno giovine con Aimivilla. *B.*
6. Corno vecchio. *B.*
7. Corte S. Andrea con Rotterone. *B.*
8. Fombio con Retegno. *B.*
9. Gattera con Majocca. *B.*
10. Guardamiglio con Minuta e Valloria. *A.*
11. Lardera con Cassina Campagnola. *B.*
12. Maccastorna con Cavo. *B.*
13. Maleo con Cazzaniga, Moraro e Trecchi. *A.*
14. Meletto. *B.*
15. Mezzana con Noceto. *B.*
16. Mezzano Passone. *A.*
17. Mirabello con Campagna, Beleguarda e Dosso Springali. *B.*
18. Regina Fittarezza con Ca Bianca. *B.*
19. S. Fiorano. *B.*
20. S. Rocco al Porto. *A.*
21. S. Stefano con Regona e Villafranca. *A.*
22. Senna con Botto ex-Piacentino. *B.*
23. Somaglia con Carreggio, Cassina Cantonale, S. Martino Dario e Bosco. *B.*
24. Trivulza con Cucca, Mirandola e Trivulzina. *B.*

DISTRETTO VII.

Pandino.

1. Abbadia di Cerredo con S. Cipriano. *B.*
2. Agnadello. *A.*
3. Boffalora. *B.*
4. Corte del Palasio. *B.*
5. Crespiatica. *B.*
6. Dovera con Postino e Barbusera. *A.*
7. Fracchia. *B.*
8. Gardella. *B.*
9. Nosadello. *B.*
10. Pandino con Nosadello e Gardella. *A.*
11. Rivolta. *A.*
12. Roncadello. *B.*
13. Spino. *B.*
14. Tormo. *B.*
15. Vailate con Cassine de' Grassi. *B.*

DISTRETTO VIII.

Crema.

1. Crema. *A.*
2. Capergnanica. *B.*
3. Casaletto Ceredano con Ca de' Vagni. *B.*
4. Castelnuovo. *B.*
5. Chieve. *B.*
6. Credera con Cassina S. Carlo. *B.*
7. Izzano. *B.*
8. Modignano. *B.*
9. Montodine con Bruge. *A.*
10. Moscazzano. *B.*
11. Ombriano. *B.*
12. Passarera. *B.*
13. Porta Ombriano. *B.*
14. Ripalta Arpina con Saragosa. *B.*
15. Ripalta Guerrina. *B.*
16. Ripalta nuova. *B.*

17. Ripalta vecchia. *B.*
18. Roveretto. *B.*
19. Rubbiano. *B.*
20. Salvirola Cremasca. *B.*
21. S. Bernardino con Vergonzana. *B.*
22. S. Maria della Croce. *B.*
23. S. Michele con S. Bartolomeo de' Morti. *B.*
24. Vairano con S. Stefano. *B.*
25. Zappello con Bolzone. *B.*

DISTRETTO IX.

CREMA.

1. Bagnolo. *B.*
2. Bottajano. *B.*
3. Camisano. *B.*
4. Campagnola. *B.*
5. Capralba con Campisico. *B.*
6. Casale. *B.*
7. Casaletto Vaprio. *B.*
8. Cassine Gandine con Cassine Capre con Ronchi. *B.*
9. Cremosano. *B.*
10. Farinate. *B.*
11. Gabbiano. *B.*
12. Monte. *B.*
13. Offanengo. *B.*
14. Palazzo. *B.*
15. Pianengo. *B.*
16. Pieranica. *B.*
17. Quintano. *B.*
18. Ricengo. *B.*
19. Scannabue. *B.*
20. Sergnano. *B.*
21. Torlino con Azzano. *B.*
22. Trescorre. *B.*
23. Trezzolasco. *B.*
24. Vajano. *B.*
25. Vidolasco. *B.*

(N.° 21.) *Cambiamento nei dazj d'entrata e di uscita rispetto ad alcune merci contemplate dalla tariffa daziaria 1.° novembre 1838.*

1.° luglio 1844.

NOTIFICAZIONE.

A tenore del dispaccio 4 giugno 1844, n.° 22337-756, dell'imp. regia camera aulica generale S. M. I. R. A. si è degnata di ordinare un cambiamento dei dazj di entrata e di uscita per alcune mercanzie nel commercio dei territorj dell'impero austriaco compresi nel comune nesso doganale coll'estero e colle parti della monarchia escluse dalla linea doganale, ed il contemporaneo toglimento delle restrizioni cui nell'importazione erano finora assoggettate alcune di quelle merci essendo poste fuori di commercio.

Le nuove disposizioni daziarie per gli accennati articoli sono contenute nell'annessa tariffa, la cui attività, eccettuate le posizioni per le quali in essa viene diversamente disposto, comincerà col sotto indicato giorno della presente notificazione, e col medesimo giorno cessano di aver vigore le disposizioni contenute nelle rubriche 63, 64, 183, 184, 377, 379, 380, 399, 512, 520, 522, 523, e

quelle per gli oriuoli comprese nella rubrica 113 della vigente tariffa daziaria 1.° novembre 1838, come pure i relativi divieti d'importazione e le annotazioni aggiunte, mentre le disposizioni in quella tariffa contenute alle rubriche 230, 231 e 516 pei filati e pel refe di cotone restano ancora in attività fino alla fine di agosto dell'anno corrente, e soltanto allora saranno rimpiazzate dalle relative nuove determinazioni.

Riguardo al commercio coll'Ungheria e colla Transilvania i principj generali in proposito vigenti saranno applicabili alle posizioni della presente nuova tariffa in quanto nella medesima non sono espresse delle particolari prescrizioni.

Numero progressivo.	DENOMINAZIONE DELL[I]
7	SURROGATI di caffè, come caffè di cicoria barbabietole macinate e simili, inoltre sega o polverizzati ....
8	CAPSOLE chimiche ad uso delle armi da fu[oco]
	—— dall' Ungheria ....
9	NATRONE nitroso (nitrato di soda) ....
10	NITRO o salnitro greggio e cristallizzato ...
11	—— fuso ....
	Annotazioni. 1. *Tanto l'importazione, quan[to] effettuarsi che verso una licenza particolare [lom]bardo-veneto dai magistrati camerali, e ne[gli] dall' imp. regia direzione generale d'artiglier[ia]*
	2. *Quanto alla tassa di licenza da pagar[si] [...]tro, nell'importo di cui essa eccede il dazi[o] particolari prescrizioni.*
12	SALI, acidi e spiriti, cioè
	Acido solforico bianco e bruno, detto a[...]
13	—— —— Sale di saturno, acido boracico, [...] calce, acido muriatico ed acqua forte ...
14	—— —— Sale di acetosella, di succino o di a[...] sali, acidi e spiriti o sostanze mordenti o qualunque uso, qualora non siano sottopost[i]
15	ORIUOLI di ogni sorta, eccettuati quelli metallo o di legno, cioè
	a) Oriuoli da tasca con e senza cassa ....
	b) Oriuoli da muro, da tavolino, a pend[olo] e senza cassa ....
16	PARTI componenti gli oriuoli senza distinzi[one] greggi (*mouvemens bruts*), che non sono dorati, e sono composti in istato non fin[iti] acciajo per le chiavi d'orologio ....

ENTRATA.				USCITA.			
[Mi]sura [o] dato [rego]latore [del] dazio.	Dazio		Ufficj autorizzati al daziato.	Misura o dato regolatore del dazio.	Dazio		Ufficj autorizzati al daziato.
	Lire.	*Cent.*			*Lire.*	*Cent.*	
[quinta]le netto	66	95	*Dogana*	*quintale sporco*	—	45	*Ricev. sussid.*
[libbr]a sporca	5	35	*detta*	*libbra sporca*	—	02	*detta*
[de]tta	1	34	....	*detta*	—	02	....
[quinta]le sporco	—	45	*detta*	*quintale sporco*	—	45	*detta*
[quinta]le netto	17	85	*detta*	*detto*	—	45	*detta*
[de]tto	26	80	*detta*	*detto*	—	45	*detta*
[quintal]e sporco	8	[illegible]	*detta*	*detto*	—	45	*detta*
[de]tto	26	80	*detta*	*detto*	—	45	*detta*
[de]tto	53	55	*detta*	*detto*	—	45	*detta*
[ciasc]uno	3	—	*detta*	*ciascuno*	—	—	*detta*
[de]tto	9	—	*detta*	*detto*	—	50	*detta*
[ogni dieci] lire [di va]lore	—	05	*detta*	*10 lire di valore*	—	04	*detta*

(N.° 22.) *Nei contratti d'appalto per le esattorie è da inserirsi la clausola per la quale il deliberatario e suo fidejussore rimangono obbligati dal momento della sottoscrizione del processo verbale d'asta.*

2 luglio 1844.

NOTIFICAZIONE.

Prendendo motivo dalle trattative in corso sull'ammissibilità del foro civile per quelle controversie che si riferiscono ai contratti d'appalto dell'esazione delle imposte nel regno lombardo-veneto, S. M. con sovrano rescritto di gabinetto 30 aprile prossimo passato si è intanto degnata di ordinare che sia da inserirsi in avvenire nei processi verbali d'asta pel suddetto appalto la clausola, che il contratto è obbligatorio tanto pel deliberatario, quanto pel fidejussore dal momento che viene sottoscritto, per cui quest' ultimo non ha il diritto di rivocare in pendenza della decisione della congregazione provinciale la fatta dichiarazione di sicurtà.

Tanto si deduce a pubblica notizia in adempimento di rispettato dispaccio 17 maggio p.° p.°, n.° 14232-1441 dell'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita e per la corrispondente esecuzione.

(N.° 231). *Sul trattamento delle obbligazioni erariali degli stati della Boemia al 3 $\frac{1}{2}$, al 4 ed al 5 per 100 estratte a sorte il 1.° giugno 1844 nella serie 428.*

5 luglio 1844.

NOTIFICAZIONE

In seguito al decreto 1.° giugno p.° p.° dell'imp. regia camera aulica generale ed in relazione alla governativa notificazione 4 dicembre 1829, n.° 7762 si reca a pubblica notizia quanto segue:

§ 1.° Delle obbligazioni erariali degli stati della Boemia che sono comprese nella serie 428, estratte a sorte il 1.° giugno 1844, cioè n.° 140,383 con un quinto della somma capitale, poi dal n.° 142,703 fino al n.° 143,416 coll'intero importo capitale, vengono rifuse ai creditori in contanti in moneta di convenzione nel valor nominale del capitale le obbligazioni al 5 per 100, mentre le obbligazioni al 3 $\frac{1}{2}$ ed al 4 per 100, giusta le disposizioni della sovrana patente 21 marzo 1818, vengono concambiate con nuove obbligazioni portanti il 3 $\frac{1}{2}$ ed il 4 per 100 in moneta di convenzione.

§ 2.° Il pagamento dei capitali al 5 per 100 estratti a sorte incomincia col 1.° agosto 1844

e viene eseguito dalla cassa dei crediti erariali degli stati della Boemia in Praga, dalla quale devono essere presentate le obbligazioni estratte a sorte.

§ 3.° All'atto della rifusione del capitale vengono pure pagati gl'inerentivi interessi, cioè fino al 1.° giugno 1844 al 2 $\frac{1}{2}$ per 100 in valuta di Vienna, all'incontro pei mesi di giugno e luglio 1844 nell'interesse primitivo del 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° In quanto ad obbligazioni colpite da sequestro, divieto o da altra prenotazione si deve prima del pagamento del capitale conseguirne lo svincolo dall'autorità che ha ordinato il sequestro, il divieto o la prenotazione.

§ 5.° Nel pagamento del capitale di obbligazioni intestate a fondi, chiese, conventi, fondazioni, pubblici istituti od altre corporazioni si avrà riguardo alle massime che devono essere osservate nella voltura di tali obbligazioni.

§ 6.° Il concambio delle obbligazioni erariali degli stati della Boemia al 3 $\frac{1}{2}$ ed al 4 per 100 estratte a sorte in questa serie con nuove obbligazioni dello stato ha pur luogo presso la cassa dei crediti erariali degli stati della Boemia in Praga.

§ 7.° Gl'interessi delle nuove obbligazioni in moneta di convenzione decorrono dal 1.°

giugno 1844, e gl' interessi in valuta di Vienna sulle anteriori obbligazioni, arretrati fino a quell' epoca, vengono soddisfatti all' atto del concambio.

§ 8.° Ai possessori di quelle obbligazioni, i cui interessi vengono pagati da altre casse di credito, è libero di conseguire il pagamento del capitale o rispettivamente il concambio delle obbligazioni o presso la cassa dei crediti erariali degli stati della Boemia, o presso quella cassa di credito dalla quale hanno finora ritirato gl' interessi.

In quest'ultimo caso le obbligazioni estratte a sorte dovranno venir presentate a quella cassa di credito dalla quale finora furono ritirati gl' interessi.

(N.° 24.) *Inammissibile, giusta la vigente legge sul bollo e sulle tasse, l'unione di copie di più documenti sopra un solo foglio di carta bollata.*

6 luglio 1844.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I.' R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 20 febbrajo p.° p.° si è degnata di determinare che non sia ammissibile a termini della legge sul bollo 27 gennajo 1840

l'unione di copie di più documenti sopra un solo foglio di carta bollata; ma che debba applicarsi in vece a simili copie il disposto dal § 78 di detta legge, secondo il quale è vietato in genere di erigere più di un unico documento o scritto col bollo medesimo.

Lo che si porta a pubblica notizia in seguito a rispettato dispaccio 24 maggio anno corrente, n.° 15602-1162 dell'eccelsa imperiale regia camera aulica generale.

(N.° 25.) *Bollo cui soggiacciono i decreti ed attestati degli esami subiti avanti le diverse autorità politiche, camerali e giudiziarie.*

17 luglio 1844.

NOTIFICAZIONE.

In aggiunta al rispettato decreto 3 settembre 1842 pubblicato con la governativa notificazione 1.° novembre detto anno, n.i 33243-2314 e 36023-2498, col quale venne resa nota la veneratissima sovrana risoluzione 27 agosto 1842 prescrivente che i decreti sugli esami sostenuti nelle materie di giustizia civile e criminale, sistema d'intavolazione e giurisdizione in affari non contenziosi siano assoggettati a senso del § 21 della legge sul bollo e

sulle tasse al bollo di 30 carantani, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale ha comunicato con riverito suo decreto 4 maggio anno corrente, dietro i concerti presi coi rispettivi dicasteri aulici, che a senso della sullodata sovrana risoluzione e del citato decreto aulico 3 settembre 1842 tutti i decreti e documenti emessi da autorità ed uffici sopra esami subiti innanzi ad essi, servibili per ottenere un impiego od ammissione ad un'occupazione od altra qualunque abilitazione in quanto che in tali documenti è confermato il fatto del subito esame e dimostrata la capacità dell'esaminato, siano assoggettati al bollo di lire una, centesimi cinquanta prescritto per gli attestati in generale dal § 21 della legge sul bollo e sulle tasse.

Così soggiacciono a questo bollo, oltre ai documenti accennati nel suddetto decreto, particolarmente anche i decreti e relativi attestati

1.° Sugli esami fatti presso i giudizj superiori di finanza;

2.° Sugli esami che si subiscono presso le autorità finanziarie sui regolamenti doganali e di conteggio per ottenere un posto di praticante d'ufficio;

3.° Sugli esami nella teoria per la cognizione delle merci cui si deve sottoporsi presso gli uffici doganali superiori per ottenere un posto d'ufficiale;

4.° Sugli esami che devono subire gli alunni di concetto dei governi nelle leggi politiche;

5.° Sugli esami degli aspiranti ad un posto di giudice sulla seconda parte del codice penale universale;

6.° Sugli esami degli aspiranti a posti di aggiunto fiscale;

7.° Sugli esami dei petenti concessioni a divenire pubblici incaricati d'affari od agenti;

8.° Sugli esami degli aspiranti a posti di alunni presso le direzioni provinciali delle pubbliche costruzioni;

9.° Sugli esami che devono subire presso queste ultime coloro che s'insinuano per ottenere il diritto di capomastro muratore;

10.° Sugli esami cui devono sottoporsi presso il competente ufficio della rispettiva comunità israelitica sulle cognizioni nella lettura, scrittura e nel conteggio in quanto che non possano produrre alcun attestato legale scolastico coloro che chiedono il permesso di accasarsi in una comunità israelitica;

11.° Sugli esami degli aspiranti ad impieghi presso le casse camerali;

12.° Sugli esami che si tengono presso l'imp. regio direttorio generale dei conti per gli aspiranti alla pratica di concetto presso il medesimo;

13.° Sugli esami che sono da farsi presso gli uffici di controlleria a fine d'essere assunti

alla pratica di contabilità con aspettativa o senza ad un posto di alunno di concetto presso l'imperiale regio direttorio generale dei conti od a fine d'ottenere un posto di diurnista;

14.° Sugli esami che si tengono presso le contabilità provinciali dello stato con impiegati privati sulle loro cognizioni contabili e loro idoneità ad essere adoperati in affari pupillari.

Queste superiori prescrizioni si recano a pubblica notizia per conveniente norma di chiunque può avervi interesse.

(N.° 26.) *Imposizioni dirette da esigersi nel territorio di Lombardia nell' anno camerale 1845, ed epoca del relativo pagamento.*

26 luglio 1844.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con venerata sovrana risoluzione del 25 giugno anno corrente partecipata al governo dall' imp. regia cancelleria aulica riunita con rispettato dispaccio 5 corrente luglio, n.° 20607–2392 si è compiaciuta di ordinare che le imposizioni dirette pel prossimo venturo anno camerale 1845 abbiansi a riscuotere nelle provincie lombarde nell'eguale misura di quelle stabilite per l'andante anno.

In conseguenza si reca a pubblica notizia quanto segue:

1.° L'*imposizione prediale* per l'anno camerale 1845 si pagherà dai censiti nel territorio lombardo per ogni scudo d'estimo nelle prime tre rate con centesimi 4 e millesimi 4, e nella quarta rata con centesimi 4 e millesimi 5.

Nelle provincie di Milano e Mantova la prima rata verrà pagata nel giorno 20 novembre prossimo venturo; la seconda nel giorno 20 febbrajo 1845; la terza nel giorno 20 del successivo maggio, e la quarta nel giorno 20 agosto.

Nelle provincie di Brescia, Lodi e Crema e Como la prima rata verrà pagata nel giorno 20 dicembre prossimo venturo; la seconda nel giorno 20 marzo 1845; la terza nel giorno 20 giugno, e la quarta nel giorno 20 del susseguente settembre.

Finalmente nelle provincie di Cremona, Bergamo, Pavia e Sondrio la prima rata verrà pagata nel giorno 10 gennajo; la seconda nel giorno 10 aprile; la terza nel giorno 10 luglio, e la quarta nel giorno 10 ottobre 1845.

2.° La *tassa personale* spettante al regio erario pel suddetto anno camerale 1845 è stabilita in lire 3. 68 per ciascun individuo collettabile, e si pagherà nelle provincie di Brescia, Como, Cremona, Lodi con Crema e Pavia

entro il mese di agosto 1845; nelle provincie di Milano, Mantova e Bergamo, non compresi i distretti di Clusone, Sarnico, Zogno, Trescorre, Breno ed Edolo, si pagherà nel successivo mese di settembre, e nei mentovati distretti, come pure nella provincia di Sondrio si pagherà nel giorno 10 del mese di ottobre detto anno.

3.° Il pagamento delle tasse per l'esercizio *delle arti e del commercio* si effettuerà nelle medesime epoche come sopra prescritte pel pagamento della tassa personale.

Le imp. regie delegazioni provinciali sono rispettivamente incaricate di disporre per la corrispondente esecuzione.

(N.° 37.) *Trattamento stabilito dal governo imperiale russo per gl' individui che viaggiano in quel territorio.*

1.° agosto 1844.

NOTIFICAZIONE.

A tenore d'ossequiato dispaccio 8 giugno p.° p.° n.° 16840-963 dell'eccelsa imp. regia aulica cancelleria riunita si sono ottenute dal governo imperiale russo le seguenti modificazioni nel trattamento dei sudditi austriaci che viaggiano in Russia.

Ai viaggiatori stranieri che in avvenire si renderanno in Russia non saranno levati d'ora innanzi i loro passaporti o libretti di scorta, ma allorquando essi li renderanno ostensibili, come per lo passato, al governatore della prima città circolare che incontreranno verrà loro consegnata una carta di sicurezza od un foglio di via, e si farà nello stesso tempo sul loro passaporto e libretto di scorta l'osservazione ufficiale che questi ultimi documenti non servono per la Russia, e che sui medesimi è stato accordato un foglio di via russo.

La stessa osservazione si farà dalle autorità dei porti sui passaporti degli stranieri che arrivano per mare. Lo stesso valerà in Pietroburgo per quelli che vi arrivano da Tauroggen coi battelli a vapore o col corriere malle-poste. Nel rimanente restano ferme le vigenti norme dei passaporti, ed il trattamento fin quì usitato degli stranieri che arrivano a Cronstadt col battello a vapore od a Pietroburgo col corriere malle-poste di Tauroggen, così pure le norme sui corrieri stranieri, le quali prescrivono che il passaporto rilasciato ad uno straniero da una missione russa o da un consolato russo per rendersi in Russia gli viene levato come prima, che lo straniero per rendersi in Russia abbisogna del visto di una missione russa o d'un consolato russo, e che

finalmente i corrieri stranieri debbano consegnare i loro passaporti al confine. Per l'esecuzione di questa misura sono già stati dati gli ordini opportuni dal governo imperiale russo.

Ciò si deduce a comune notizia e norma in aggiunta alla precedente governativa notificazione 15 settembre 1843, n.° 35744-3076 relativa ai passaporti russi, dei quali vengono muniti i sudditi austriaci viaggianti in Russia.

(N.° 128.) *Imposizioni dirette da esigersi nel territorio veneto nell'anno camerale 1845 ed epoca del loro pagamento.*

14 agosto 1844.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI VENEZIA.

NOTIFICAZIONE.

Con veneratissima sovrana risoluzione 25 giugno p.° p.°, abbassata dall'eccelsa imp. regia aulica cancelleria riunita mediante l'ossequiato dispaccio 5 luglio p.° p.°, n.° 20687-2392, venne determinato che nel venturo anno amministrativo 1845 si debbano riscuotere in queste venete provincie le stesse imposte dirette che furono attivate per l'anno corrente, cioè l'imposta prediale d'ital. lir. 12,000,000, eguali ad austriache lir. 13,793,103. 45; la

sovrimposta ridotta ad ital. lir. 1,900,000, eguali ad austr. lir. 2,183,908. 05; il contributo arti e commercio, e la tassa personale.

Dovendo il governo dare piena esecuzione a quanto sopra, rende pubblico colla presente il prospetto di quanto colle due prime maniere di contribuzione è dovuto in lire austriache da ciascuna provincia e per ogni trimestre, e commette contemporaneamente alle imp. regie delegazioni provinciali di determinare, in appoggio di tale prospetto e dietro la comunicazione che ne riceveranno dall' imp. regia direzione del censo in ordine al quantitativo dell' estimo locale operante nell' anno suddetto, la cifra di carico, secondo la quale i regj commissariati distrettuali dovranno calcolare e ripartire nei quinternetti di scossa le quote incumbenti a ciascun censito; cifra questa che le imp. regie delegazioni provinciali dovranno far conoscere ai censiti all' approssimarsi della scadenza del pagamento mediante la pubblicazione dei consueti avvisi giusta il prescritto dall' art. XXXVII della sovrana patente 18 aprile 1816.

La tassa personale stabilita per ciò che riguarda la quota spettante al regio tesoro nelle misure stesse del corrente anno 1844, cioè in lire 3. 68 per ogni collettabile, si riscuoterà nel venturo anno 1845 in due eguali rate e nelle scadenze prescritte dalla governativa

circolare 31 marzo 1837, n.° 10938-737, cioè nel 31 luglio e nel 30 settembre; avvertendosi però che dovrà essere posticipato d'un mese rispettivamente alle prestabilite scadenze il pagamento della *prima rata* di tassa personale nelle sole provincie di Padova e di Verona, ed egualmente di un mese quello della *seconda rata* del medesimo tributo nelle sole provincie di Venezia, Vicenza e Belluno.

Il contributo arti e commercio da applicarsi agli esercenti dietro le ispezioni e verificazioni volute dal decreto italico 13 giugno 1811 e secondo la tariffa annessa alla notificazione primo novembre 1823 dovrà pagarsi dai contribuenti in una sola rata prediale col 31 agosto, avvertendo, giusta la precitata governativa circolare 31 marzo 1837, n.° 10938-737, che tale scadenza verrà posticipata di un mese nelle sole provincie di Udine, Treviso e Rovigo.

La quota poi della tassa personale appartenente ai comuni dovrà essere riscossa contemporaneamente a quella dovuta al regio tesoro, e ciò nella misura che verrà stabilita nei rispettivi conti preventivi comunali, ben inteso però che questa non dovrà mai eccedere il limite di lir. 2. 98.

Le regie delegazioni provinciali e l'imp. regia direzione del censo sono incaricate, per quanto loro concerne, della piena esecuzione della presente.

TABELLA dimostrante la quota d' imposta ... amministrativo 1845, l' epoca in cui ne sca...

Rate dell' anno.	Mesi in cui scad...		
I.	Novembre	1844	ROVIGO TREVISO UDINE..
II.	Febbrajo	1845	
III.	Maggio	1845	
IV.	Agosto	1845	
I.	Dicembre	1844	VENEZIA VICENZA BELLUNO
II.	Marzo	1845	
III.	Giugno	1845	
IV.	Settembre	1845	
I.	Gennajo	1845	PADOVA VERONA
II.	Aprile	1845	
III.	Luglio	1845	
IV.	Ottobre	1845	

inaria incumbente a ciascheduna delle venete provincie nell' anno rateale di ciascuna provincia.

Imposta ordinaria … milioni a moneta italiana, …alenti a lir. 13,793,103. 45 della moneta austriaca				Imposta straordinaria di lir. 1,900,000 a moneta italiana, equivalenti a lir. 2,183,908. 05 della moneta austriaca			
per …o intiero		per ciascuna rata trimestrale		per l'anno intiero		per ciascuna rata trimestrale	
…e.	Cent.	Lire.	Cent.	Lire.	Cent.	Lire.	Cent.
,096	19	221,024	05	139,981	90	34,995	47
,322	98	523,580	74	331,601	14	82,900	29
,994	16	441,498	54	279,615	74	69,903	94
,449	45	463,112	36	293,304	48	73,326	12
7,896	11	544,474	03	344,833	57	86,208	39
7,615	22	96,903	81	61,372	41	15,343	10
2,952	34	643,238	08	407,384	12	101,846	03
7,777	03	514,444	26	325,814	69	81,453	67
93,103	48	3,448,276	87	2,183,908	05	545,977	01

(N.° 29.) *Convenzione stipulata fra l'Austria ed il regno delle Due Sicilie per la reciproca abolizione delle tasse d'esportazione delle sostanze.*

26 agosto 1844.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione degli ordini abbassati dall'imp. regia cancelleria aulica coll' ossequiato dispaccio 3 luglio prossimo passato, n.° 13192-1346 si deduce a pubblica notizia la convenzione stipulata tra l'Austria ed il regno delle Due Sicilie per l'abolizione delle tasse di esportazione sulle sostanze dei sudditi nei rispettivi stati del tenor seguente:

« S. M. l'imperatore d'Austria, re d'Unghe-
» ria e di Boemia e S. M. il re del regno
» delle Due Sicilie desiderando stabilire con
» stipulazioni formali la reciproca abolizione
» del *diritto di detrazione* (gabella ereditaria)
» e della tassa d'emigrazione fra i loro stati
» e sudditi rispettivi, hanno nominato dei
» plenipotenziarj per concludere e firmare le
» dette stipulazioni, cioè

» S. M. l'imperatore d'Austria, re d'Unghe-
» ria e di Boemia il principe Clemente Ven-
» ceslao Lotario di Metternich-Winneburg,
» duca di Portella, conte di Königswart,

» grande di Spagna di prima classe, cavaliere
» del toson d'oro, gran croce dell'ordine di
» S. Stefano d'Ungheria in diamanti e della
» decorazione del merito civile, gran croce
» dell'ordine di S. Giovanni di Gerusalemme,
» cavaliere dell'ordine di S. Gennaro e gran
» croce dell'ordine di S. Ferdinando e del
» merito di Sicilia, ciambellano, consigliere
» intimo attuale di S. M. I. e R. A., suo mi-
» nistro di stato e delle conferenze e cancel-
» liere di corte e stato e della casa imperiale, e

» S. M. il re del regno delle Due Sicilie il
» cavaliere di Ramirez, cavaliere gran croce
» dell'ordine di Francesco I.° di Napoli e di
» Cristo del Brasile, decorato del gran cor-
» done dell'ordine militare dei SS. Maurizio
» e Lazzaro di Sardegna, cavaliere di numero
» dell'ordine di Carlo III di Spagna, inviato
» straordinario e ministro plenipotenziario di
» S. M. siciliana a Vienna,

» I quali si sono convenuti sui seguenti
» articoli:

» Art. I. All'atto dell'esportazione dei beni,
» danaro contante od effetti di qualunque
» genere dagli stati di S. M. il re del regno
» delle Due Sicilie negli stati di S. M. l'im-
» peratore d'Austria, o da questi ultimi negli
» stati siciliani, sia che questa esportazione ab-
» bia luogo a titolo di successione, di legato,

» di dote, donazione od altro, non sarà
» prelevato nessun *diritto di detrazione* (ga-
» bella ereditaria), nè tassa di esportazione
» od emigrazione. I beni e gli effetti così espor-
» tati, non verranno sottomessi ad altre impo-
» sizioni o tasse a profitto del fisco, se non
» a quelle che in ragione del diritto di suc-
» cessione, di vendita o cambiamento di pro-
» prietà qualunque dovranno essere pagate
» dagli stessi sudditi siciliani nel regno delle
» Due Sicilie e dai sudditi austriaci in Austria
» secondo le leggi, i regolamenti e le ordi-
» nanze esistenti o da emanarsi in seguito nei
» rispettivi stati.

» Art. II. Questa esenzione s'intende non
» solamente del *diritto di detrazione* e della
» tassa d'emigrazione summentovate da ver-
» sarsi nelle casse dello stato, ma anche di
» quelle da versarsi nelle casse delle città,
» borghi, comunità, giurisdizioni patrimoniali
» o corporazioni qualunque, ad eccezione non-
» dimeno del regno d'Ungheria e di Transil-
» vania, a riguardo dei quali paesi, vista la
» particolare legislazione ora colà in vigore,
» la presente convenzione non deve cambiar
» niente dei diritti che le città, signorie, cor-
» porazioni o comunità potessero avere legal-
» mente acquistati a delle percezioni a titolo
» *di detrazione* all' atto dell' esportazione dei

» beni, danaro contante ed effetti sottomessi
» alla loro giurisdizione.

» Sarà prelevato reciprocamente sui beni
» che degli abitanti delle località, dove questo
» *diritto di detrazione* è mantenuto, fossero
» chiamati a raccogliere nel regno delle Due
» Sicilie una parte eguale al valore dello stesso
» diritto che sarà devoluta alla cassa della
» comunità dove ha luogo l'esportazione.

» Art. III. Le regole stabilite negli articoli
» precedenti a favore dei particolari dei due
» stati saranno egualmente osservate a ri-
» guardo degli stabilimenti di beneficenza e
» delle corporazioni che fossero chiamati al-
» l'acquisto dei beni tanto in un paese che
» nell'altro per testamento, per donazione
» fra vivi, colla riserva tuttavia che le leggi
» e ordinanze che esistono o che potessero
» emanarsi nei due stati in dipendenza del
» diritto di suprema tutela da esercitarsi dal
» governo sulle corporazioni o stabilimenti di
» questa natura avranno sempre il loro pieno
» effetto.

» Art. IV. L'esenzione dei diritti suddetti, di
» cui si parla negli articoli I e II, si riferisce
» ai beni, al danaro contante ed agli effetti di
» qualunque genere che fossero esportati; ma
» le leggi rispettive negli stati di S. M. l'im-
» peratore d'Austria da una parte, e dall'altra

» in quelli di S. M. il re del regno delle Due
» Sicilie, concernenti la persona che emigra,
» i suoi doveri personali e particolarmente
» quelli che si riferiscono al servizio militare,
» sono mantenute in pieno vigore non ostante
» la presente convenzione. Nemmeno riguardo
» al servizio militare ed agli altri doveri per-
» sonali dell'individuo che emigra nessuno
» dei due governi sarà vincolato dalla pre-
» sente convenzione relativamente alla legis-
» lazione futura sopra questi oggetti.

» Art. V. La presente convenzione avrà
» forza e valore cominciando col giorno dello
» scambio delle ratifiche, che avrà luogo nel
» termine di sei settimane o più presto se
» si potrà.

» In fede di che noi plenipotenziarj di S. M.
» l'imperatore d'Austria e di S. M. siciliana ab-
» biamo firmato la presente convenzione e vi
» abbiamo apposto il sigillo delle nostre armi.

» Fatto a Vienna il 19 aprile 1844. »

Firmat. METTERNICH.

(L. S.)

V. RAMIREZ.

(L. S.)

(N.° 30.) *Permessa l'affrancatura intiera delle lettere spedite dall' interno della monarchia austriaca nei territorj dei granducati di Lussemburgo, di Meklemburg-Schwerin e Strelitz e del ducato di Brunswick.*

28 agosto 1844.

NOTIFICAZIONE.

In forza dei decreti 26 giugno e 12 luglio prossimi passati, n.[i] $\frac{5010}{P.}$ e $\frac{5446}{P.}$ dell'eccelsa presidenza dell'imp. regia camera aulica generale le lettere provenienti dagli stati austriaci a destinazione dei paesi dei granducati di Lussemburgo, di Meklemburg-Schwerin e Strelitz, e così pure di quelli del ducato di Brunswick potranno dal 1.° settembre prossimo venturo in poi essere francate per intiero quando i mittenti le vogliano far pervenire franche alla loro destinazione.

Si ottiene questa intiera francatura col pagamento della comune tassa di porto austro-prussiana, del porto intiero prussiano o di transito e del porto stabilito nei suddetti quattro stati, il quale è fissato pei paesi nel granducato di Lussemburgo per una lettera semplice in carantani *tre,* per quelli nel ducato di Brunswick e nel granducato di Meklemburg-Strelitz in carantani *quattro,* e per quelli nel

granducato di Meklemburg-Schwerin in carantani *sei*.

Per le spedizioni che oltrepassano il peso della lettera semplice si aumenterà la tassa di porto nella medesima proporzione che è stabilita per la comune tassa di porto austro-prussiana.

Tanto si deduce a pubblica notizia in adempimento del decreto 12 corrente, n.° $\frac{6389}{P.}$ della prefata presidenza dell'imperiale regia camera aulica generale ed in relazione alla governativa notificazione 28 aprile prossimo passato, n.° 13232-1512.

(N.° 31.) *Trattamento delle obbligazioni della camera aulica generale al 4 ed al 5 per 100 estratte a sorte il 1.° agosto 1844 nella serie 281.*

9 settembre 1844.

NOTIFICAZIONE.

In seguito a dispaccio dell'imperiale regia camera aulica generale 1.° agosto pross.° pass.° ed in relazione alla governativa notificazione 4 dicembre 1829, n.° 7762 si deduce a pubblica notizia quanto segue:

§ 1.° Delle obbligazioni dell'imperiale regia camera aulica generale suddivise nella serie

281, estratte a sorte il 1.° agosto 1844 (cioè le obbligazioni della camera aulica n.° 4206 sino inclusivamente il n.° 4301, risultate dal prestito assunto in Milano colle intiere somme di capitale al 4 per 100, poi n.° 1 *a* colla metà della somma di capitale, e n.° 1 sino inclusivamente il n.° 1267 colle intiere somme di capitale al 5 per 100, finalmente l'ordinaria obbligazione della camera aulica n.° 84022 al 4 per 100 coll' intiera somma di capitale.) saranno rimborsate ai creditori le obbligazioni al 5 per 100 nel valore nominale del capitale in contanti moneta di convenzione; in vece le obbligazioni al 4 per 100 saranno concambiate con nuove obbligazioni fruttanti il 4 per 100 in moneta di convenzione secondo il disposto dalla sovrana patente 21 marzo 1818.

§ 2.° Il pagamento dei capitali al 5 per 100 estratti a sorte incomincia col 1.° settembre 1844 e verrà effettuato dall' imp. regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco, alla quale sono da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte.

§ 3.° Colla restituzione del capitale verranno nello stesso tempo pagati gl' inerentivi interessi, cioè sino al 1.° agosto 1844 al 2 ½ per 100 in valuta di Vienna; pel mese di agosto 1844 all' incontro gl' interessi originarj al 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Per le obbligazioni colpite da sequestro, divieto o da qualsiasi altra prenotazione si dovrà prima di pagare il capitale riportarne lo svincolo da quell' autorità che ha ordinato il sequestro, il divieto o la prenotazione.

§ 5.° Nel pagamento del capitale di obbligazioni che sono intestate a fondi, chiese, conventi, fondazioni, istituti pubblici od altre corporazioni sono applicabili quelle disposizioni che devono essere osservate all'atto della voltura di simili obbligazioni.

§ 6.° Il concambio delle obbligazioni della camera aulica estratte a sorte in questa serie al 4 per 100 verso nuove obbligazioni dello stato avrà luogo parimente presso l' imperiale regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco.

§ 7.° Gl' interessi delle nuove obbligazioni in moneta di convenzione decorrono dal 1.° agosto 1844, e gl' interessi arretrati sino a quell' epoca in valuta di Vienna delle anteriori obbligazioni saranno pagati all'atto del concambio delle obbligazioni.

§ 8.° Ai possessori di quelle obbligazioni, il di cui pagamento degl' interessi è assegnato ad un' altra cassa di credito, resta libero di ottenere il pagamento del capitale e relativamente il concambio delle obbligazioni presso l' imp. regia cassa universale dei debiti dello

stato e del banco, oppure da quella cassa di credito dalla quale hanno finora riscossi gli interessi.

In quest' ultimo caso essi devono presentare le obbligazioni estratte a sorte presso quella cassa presso la quale essi hanno finora esatti gl' interessi.

(N.° 32.) *Abolita l'affrancatura obbligatoria per alcuna delle corrispondenze epistolari che vengono inoltrate con piroscafi del Lloyd austriaco, e diminuita la tassa di porto marittimo per l'inoltro delle lettere fra Trieste, Costantinopoli, Smirne ed i Dardanelli.*

28 settembre 1844.

NOTIFICAZIONE.

L'eccelsa presidenza dell'imp. regia camera aulica generale con ossequiato decreto in data 26 giugno p.° p.°, n.° $\frac{4315}{P.P.}$ si è degnata di approvare l'abolizione dell' affrancatura obbligatoria riguardo ad alcune delle corrispondenze che vengono inoltrate con piroscafi del Lloyd austriaco, come pure il ribasso del porto marittimo per l'inoltro delle lettere fra Trieste, Costantinopoli, Smirne ed i Dardanelli da 36 a 24 carantani.

In seguito a ciò ed in adempimento degli ordini abbassati dalla prelodata eccelsa presidenza dell'imp. regia camera aulica generale con altro dispaccio 10 corrente, n.° $\frac{6099}{E.P.}$ si deduce a pubblica notizia quanto segue:

1.° L'obbligo di affrancazione dovrà cessare a riguardo delle corrispondenze fra tutti gli stati della monarchia austriaca e le isole Jonie, i Dardanelli, Smirne, Costantinopoli ed Alessandria col giorno 1.° ottobre p.° v.°, e le medesime dovranno perciò essere impostate senza pagamento di porto oppure essere affrançate per intero, ciò che dovrà aver luogo a riguardo dei campioni e delle stampe sotto fascia o che sono chiuse in modo da renderne visibile il contenuto, non meno che a riguardo delle spedizioni dirette ad autorità o persone esenti da porto.

2.° L'inoltro delle corrispondenze da e per le isole Jonie, Dardanelli ed Alessandria deve aver luogo esclusivamente coi battelli a vapore; quelle all'incontro da e per Costantinopoli a Smirne sono da spedirsi fra Trieste e le summentovate due città a mezzo degl' indicati battelli solo nel caso che sull'indirizzo siavi l'annotazione « coi piroscafi del Lloyd »; in difetto di questa si spediranno col corso di terra per la via di Belgrado.

3.° I diritti di porto marittimo, avuto riguardo a questo modo d'inoltro, vengono fissati per la lettera semplice del peso di mezzo lotto come segue, cioè per l'inoltro

a) fra Trieste ed Alessandria come fin quì a 30 carantani;

b) fra Trieste, Costantinopoli, Smirne e i Dardanelli a 24 carantani;

c) fra Trieste e le isole Jonie a 18 carant.;

d) fra Costantinopoli e Smirne a 12 carant.

4.° Per le lettere che sono da spedirsi franche per la via di Trieste o che per la stessa via e collo stesso mezzo arrivano non affrancate è da pagarsi, oltre il diritto di porto marittimo nella misura indicata al n.° 3.°, anche la tassa interna di 6 o 12 carantani a norma che i luoghi d'impostazione e rispettivamente di destinazione nella monarchia austriaca distano da Trieste 20 leghe o più.

Per le lettere da e per Costantinopoli che sono da spedirsi per la via di Belgrado rimangono ferme le competenze che attualmente sono da pagarsi in forza del decreto dell'eccelsa presidenza dell'imperiale regia camera aulica generale 20 gennajo p.° p.°, n.° $\frac{371}{P.P.}$; per quelle da e per Smirne, quando vengono spedite per la via di Belgrado, è da pagarsi, oltre al diritto marittimo di cui al n.° 3.° lettera *d*, anche la competenza d'inoltro per la

Turchia, che è di 12 carantani, ed il porto interno austriaco con 6 o 12 carantani a seconda che i luoghi d'impostazione e di destinazione nella monarchia austriaca distano dal confine presso Belgrado 20 o più leghe.

5.° Relativamente alle lettere di un peso maggiore di mezzo lotto il diritto di porto marittimo menzionato al n.° 3.° aumenta ogni mezzo lotto della metà dell'importo stabilito per la lettera semplice, come è indicato nella tariffa di porto del Lloyd pubblicata il 7 luglio 1837; le tasse interne austriache o la competenza di porto per l'inoltro fra Belgrado e Costantinopoli aumentano nella progressione portata dal regolamento generale sulle competenze di porto.

6.° Per le stampe sotto fascia è da pagarsi per ogni lotto soltanto la sesta parte dei diritti di porto di cui al n.° 3.°; pei campioni di merci all'incontro la terza parte della stessa tariffa; rispetto a questi ultimi però la relativa tassa non dev'essere minore di quella di una lettera semplice; relativamente alle tasse interne austriache ed al porto per l'inoltro fra Belgrado e Costantinopoli sono applicabili le disposizioni riferibili a siffatte spedizioni, contenute nel regolamento generale sulle competenze di porto.

7.° Le lettere dell'Austria per Ancona, il regno di Grecia, l'isola di Malta e per tutti i luoghi della Turchia e dell'Egitto (ad eccezione d'Alessandria, Smirne, Costantinopoli e dei Dardanelli) da spedirsi coi battelli a vapore soggiacciono per ora ad affrancatura obbligatoria, ed è a pagarsi il diritto marittimo per una lettera semplice per la Grecia e l'isola di Malta con 18 carantani; pei luoghi della Turchia con 24 carantani, e per quelli dell'Egitto con 30 carantani, oltre la tassa di porto interno in ragione della distanza del luogo d'impostazione da Trieste.

Per le lettere da Ancona e dalla Grecia che arrivano affrancate fino a Trieste è da esigersi soltanto il porto interno austriaco.

(N.° 33.) *Distacco della frazione di Pampuro dal comune di Castellaro nella provincia di Mantova, e sua aggregazione a Sorga, provincia di Verona.*

1.° ottobre 1844.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. e R. con veneratissima sovrana risoluzione del 10 aprile p.° p.° si è graziosamente degnata di approvare il proposto distacco della frazione di *Pampuro* dal comune

mantovano di *Castellaro*, e la sua aggregazione al comune veronese di *Sorga*.

Mentre si porta a pubblica notizia la premessa ossequiatissima risoluzione sovrana recata da rispettato dispaccio dell' eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita in data 15 aprile suddetto, n.° 11969-1209, si deve soggiungere che l' indicato cangiamento avrà effetto col giorno 1.° dell' entrante ottobre per tutti gli oggetti dell' amministrazione politica e giudiziaria; avvertendo però che non viene fatta per ora alcuna innovazione circa al circondario dell' ufficio delle ipoteche; giacchè al pari degli altri non è ancora sistemato, ma resta provvisoriamente conservato nelle attribuzioni e col circondario fissato dall' originario decreto italico 19 aprile 1806.

(N.° 34.) *Declaratoria del* § 700 *del codice civile generale austriaco.*

10 ottobre 1844.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. e R. con sovrana risoluzione 4 maggio 1844, sopra proposta dell' imperiale regia commissione aulica di legislazione giudiziaria di concerto coll' imp. regio supremo tribunale

di giustizia, si è graziosamente degnata di approvare la seguente declaratoria sui dubbj insorti nell'applicazione del § 700 del vigente codice civile generale.

« Il § 700 del codice civile generale non » è applicabile a quelle disposizioni di ultima » volontà con cui un testatore assegna alla » propria moglie il godimento (*) dell'intiera » eredità o di una parte di essa in relazione » al tutto, oppure anche di un legato limita- » tamente al tempo di sua vedovanza: tanto » meno è poi applicabile a quelle disposizioni » con cui esso provvede per simile guisa a » terza persona fino all'epoca in cui questa » passi allo stato di matrimonio. »

Questa veneratissima sovrana risoluzione comunicata con rispettato dispaccio 2 settembre prossimo passato, n.° 28006-1871 dell'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita viene portata a pubblica notizia per la relativa osservanza.

(*) La parola *godimento* fu nella presente edizione surrogata a quella di *usufrutto* adoperata nel testo originale di questa notificazione, e ciò a termini dell'emenda ordinata nell'altra successiva notificazione 29 marzo 1845.

(N.° 35.) *Abolito il limite minimo e massimo di età che era stato fissato per l'ammissione agli studj ginnasiali.*

14 ottobre 1844.

NOTIFICAZIONE.

In virtù di veneratissime sovrane risoluzioni 5 settembre 1843 e 18 maggio corrente anno cessarono di aver effetto le norme che stabilivano un minimo ed un massimo limite di età per l'ammissione agli studj ginnasiali, e che erano state portate a pubblica conoscenza con le notificazioni governative 24 agosto 1827 per la Lombardia (10 luglio 1827 per le provincie venete) e 22 maggio 1833.

È però dovere delle autorità in generale e dei direttori dei ginnasj in particolare di vegliare rigorosamente affinchè non sia accordato il passaggio dalle scuole elementari alle ginnasiali se non agl'individui che nel prescritto preventivo esame saranno riconosciuti pienamente idonei per isviluppo fisico ed intellettuale alle medesime scuole ginnasiali.

Lo che si deduce a pubblica notizia dietro consentimento dell'eccelsa imp. regia commissione aulica degli studj recato da ossequiato dispaccio 29 agosto prossimo passato, n.° 5506.

(N.° 36.) *Bollo cui devono soggiacere le istanze giudiziali che richiedono la pubblicazione di un editto.*

15 ottobre 1844.

NOTIFICAZIONE.

Dacchè più volte già si presentarono delle istanze, l'esaurimento regolare delle quali richiedeva necessariamente la spedizione d'un editto, senza che nelle istanze stesse si facesse una domanda esplicita per la spedizione di tale editto, estendendole perciò sopra carta munita del bollo prescritto per le semplici istanze, eludendo così le prescrizioni contenute nella legge sul bollo e sulle tasse, § 28 n.° 3, edizione italiana, l'imp. regio supremo tribunale di giustizia con decreto aulico 4 maggio 1844, n.° 3620 rilasciato agl'imp. regj tribunali d'appello di Milano e di Venezia, e di concerto coll'imp. regia Camera aulica generale ha trovato di disporre quanto segue:

1 Quelle istanze giudiziali, l'esaurimento regolare delle quali richiede necessariamente la spedizione d'un editto, e le quali sono munite d'un bollo minore di quello prescritto dalla citata legge nei §§ 28 n.° 3, 41 n.° 2, edizione italiana (§§ 27 n.° 8, 40 n.° 3, 50 n.° 2 e 61 n.° 2, edizione tedesca), sono da-

considerarsi e da trattarsi in contravvenzione alla legge sul bollo se anche le dette istanze non contengano un'espressa domanda per la spedizione d'un editto.

Nel caso di dubbio, se sia o meno a spedirsi un editto, deve richiamarsi la parte a farne sul proposito una domanda precisa.

Tanto si reca a pubblica notizia in obbedienza agli ordini abbassati dall'imp. regia camera aulica per le zecche e per le miniere con venerato dispaccio 31 agosto prossimo passato, n.° 19409-1469.

(N.° 37.) *Istituzione nell'imperiale regia scuola veterinaria in Milano di un corso di studj pei così detti veterinarj comunali.*

15 ottobre 1844.

NOTIFICAZIONE.

Colla notificazione 23 ottobre 1834, n.° 33051-1859 del governo lombardo si portò a pubblica notizia lo stabile riordinamento dell'imp. regia scuola veterinaria di Milano per le provincie venete e lombarde, e come in forza dei sovrani voleri gli scolari ordinarj ammessi a questo istituto si dividessero in

Maniscalchi ferratori;

Maniscalchi operatori, ossia ippiatri;

Medici chirurghi veterinarj laureati, ossia dottori in zoojatria.

Oltre a queste tre categorie di studenti di veterinaria, S. M. con sovrana risoluzione 21 settembre 1841 si è degnata di graziosamente accordare che pel Tirolo si educhino negl'istituti veterinarj di Vienna e di Milano dei veterinarj comunali, i quali non siano a un tempo anche chirurghi, e che a questo corso di studj vengano ammessi soltanto individui i quali abbiano compiuta con buon successo la terza classe di una scuola elementare maggiore, e colla successiva venerata risoluzione 6 giugno 1843 si è compiaciuta di permettere che le seguenti discipline, sancite pel Tirolo intorno all'istruzione pratica e teorica di veterinaria, vengano applicate anche al regno lombardo-veneto.

Gli aspiranti ad essere accettati presso la scuola veterinaria onde divenire veterinarj comunali devono provare di avere percorso con buon successo le prime tre classi in una scuola elementare maggiore. Il corso della loro istruzione è di anni due e consta come segue:

Primo anno.

Storia naturale ed igiene del bue, della pecora, della capra e dei suini.

Anatomia e zoofisiologia dei nominati animali domestici.

Teoria della ferratura dei bovini.

Elementi di fisica e chimica.

Patologia e terapia generale.

Dottrina dei foraggi e dei medicamenti, compresa l'istruzione sul modo di ricettare.

Secondo anno.

Clinica medica e

Clinica chirurgica.

Patologia e terapia speciale.

Anatomia e fisiologia da ripetersi.

Chirurgia generale e speciale dottrina delle razze, ed elementi d'ostetricia.

Dottrina delle operazioni chirurgiche con dimostrazioni pratiche.

Veterinaria legale.

Dottrina delle epizoozie e polizia veterinaria.

Questo nuovo corso d'istruzione colla contemporanea ammissione di allievi ebbe già incominciamento col mese di novembre 1843 e continuerà per ora per un solo decennio.

Oltre ai mezzi già apprestati nell'imp. regio istituto veterinario per questo ramo di pubblico insegnamento, all'oggetto di meglio promuovere l'istruzione pratica dei veterinarj comunali nel trattamento e nella cura delle malattie dei *bovini*, *pecorini e suini* la direzione del suindicato istituto è abilitata

1.° A mantenere gratuitamente nell' istituto due animali di ciascuna delle anzidette specie appartenenti a proprietarj poveri e disgraziati;

2.° A ridurre alla metà la tassa giornaliera fissata o da fissarsi colle norme del § 69 del regolamento per l' istituto veterinario sancito colla sovrana determinazione 18 gennajo 1834 per tutti gli altri animali delle dette specie che si volessero far curare nell' istituto; e

3.° A permettere che i professori dell' istituto accompagnati per turno dai proprj scolari di pratica si rechino alle stalle di quei proprietarj che abitano nel raggio di quattro miglia all' intorno della città, e che desiderando di far curare le *proprie bestie delle specie sopra indicate* dal personale dell' istituto medesimo somministrano i mezzi di trasporto.

Tutte queste graziose concessioni vengono portate a pubblica cognizione per opportuna intelligenza e norma comune ed in seguito ad autorizzazione avutane con venerato dispaccio di S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè del 25 agosto prossimo passato, n.° $\frac{9381}{V.R.}$

(N.° 38.) *Esenti da bollo i fogli addizionali per le sentenze e pei decreti giudiziali ed altre autorizzazioni in genere.*

16 ottobre 1844.

NOTIFICAZIONE.

Sopra un quesito proposto l'eccelsa imp. regia camera aulica di concerto coll'eccelso imp. regio tribunale supremo di giustizia ha trovato mediante aulico decreto 8 giugno p.° p.°, n.° 15979 di dichiarare che i fogli addizionali per le sentenze (*Einlagsbögen*), pei decreti giudiziali concernenti aggiudicazioni di eredità e rilascio di beni pupillari, e d'individui sottoposti a curatela per le decisioni finali in punto a separazione di beni allodiali da quelli affetti da fedecommesso, sostituzione o livello, finalmente per le autorizzazioni di permutare, trasmutare, gravare di debiti un fedecommesso e di sciogliere il vincolo fedecommissario non soggiacciono ad alcun bollo a termini dei §§ 35, 36, 55 e 57 della legge sul bollo e sulle tasse, e quindi il bollo stabilito dalla legge per le sentenze e per gli accennati decreti dev'essere adoperato una sola volta quand'anche le dette sentenze e i detti decreti dovessero consistere di più fogli.

Lo che si deduce a pubblica notizia in esecuzione del rispettato dispaccio 2 settembre p.° p.°, n.° 27338-2040 della prefata imperiale regia camera aulica generale.

(N.° 39.) *Le commende dell' ordine di S. Giovanni di Gerusalemme fondate nel ducato di Parma sono incorporate al priorato del regno lombardo-veneto.*

20 ottobre 1844.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. avendo con sovrana risoluzione 13 giugno 1840 annuito al desiderio esternato dalla reggenza del ducato di Parma che le commende dell' ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, le quali sono o venissero fondate in quello stato, siano riunite al priorato lombardo-veneto del detto ordine, si è pure degnata colla successiva sovrana risoluzione 19 settembre 1843 di approvare il relativo statuto umiliatole dall' imperiale regia cancelleria intima di corte e di stato di concerto colla suprema corte di giustizia e coll' eccelsa cancelleria aulica riunita.

Lo statuto approvato è del seguente tenore:

§ 1.° Le commende già instituite, non che quelle in avvenire potessero venire instituite nel ducato di Parma saranno incorporate nel priorato lombardo-veneto secondo la forma degli statuti gerosolimitani, come lo erano nel priorato di Lombardia, colla differenza che le commende saranno esclusivamente conferite ai proprj sudditi, e che la dignità di priore o gran priore non potrà mai essere conferita se non ad un cavaliere del priorato lombardo-veneto, suddito di S. M. l'imperatore e re.

§ 2.° La giurisdizione del priorato lombardo-veneto, già fissata per gli stati lombardo-veneti mediante il decreto sovrano di S. M. I. R. A. del 7 giugno 1842, si estenderà ugualmente nello stato di Parma per ciò che riguarda gli statuti gerosolimitani pe' suoi cavalieri e beni.

Dovendo però l'esercizio della giurisdizione del detto priorato concordare colle leggi veglianti nel ducato, siccome lo prescrive il decreto di S. M. l'arciduchessa, duchessa di Parma del 4 agosto 1840, il luogotenente del gran magistero dell'ordine si riserva di sollecitare a quest'uopo un decreto speciale.

§ 3.° I sudditi parmensi saranno ricevuti nel priorato lombardo-veneto come cavalieri ed in altro grado, ed interverranno nel capitolo

e nelle assemblee con voce attiva e passiva, facendo parte della veneranda lingua d'Italia, e seguiranno le sue leggi.

§ 4.° L'amministrazione delle commende parmensi in tempo di vacanza dipenderà dal priorato lombardo-veneto, e per esso dalla ricetta di Milano a norma degli statuti gerosolimitani.

Tale statuto si reca a pubblica notizia, in obbedienza al rispettato dispaccio dell'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita 26 agosto p.° p.°, n.° 26005-1734, ove la prelodata aulica cancelleria ha pure osservato che per ciò che concerne le commende dell'ordine di S. Giovanni di Gerusalemme fondate da S. A. R. l'arciduca, duca di Modena, le quali per grazioso consentimento di S. M. I. R. A. sono pure da incorporarsi al priorato lombardo-veneto, l'altefata M. S. con sovrana risoluzione 6 marzo anno corrente si è degnata di stabilire che tale riunione debba aver luogo sotto le stesse modalità le quali vennero sanzionate per l'incorporazione delle commende fondate nello stato di Parma.

(N.° 40.) *Norme da seguirsi nel caso di temporario chiudimento di una farmacia.*

8 novembre 1844.

NOTIFICAZIONE.

Sul dubbio elevatosi, se il proprietario di un' officina farmaceutica possa arbitrariamente chiuderla e conservare la facoltà di riaprirla in qualunque tempo, o se chiudendola senza autorizzazione debbasi considerare siccome implicita la rinunzia al relativo diritto, il governo a ciò autorizzato da S. A. I. e R. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 5 corrente, n.° $\frac{10100}{V.R.}$, dietro a concerti presi coll' imp. regia cancelleria aulica riunita, dichiara quanto segue:

In nessun caso può essere lecito all' esercente farmacia di chiudere senza permesso dell' autorità politica e di riaprire a di lui beneplacito un' officina farmaceutica. Siffatta limitazione deriva dalla natura stessa dell' esercizio pel pubblico interesse che vi è associato, e dalla natura anche della concessione, giacchè col diritto di esercitare una pubblica farmacia è necessariamente connesso l' obbligo di tenerla aperta a servizio pubblico.

Per il che ove particolari circostanze rendano necessario il temporario chiudimento di

una spezieria, è negli obblighi dell' esercente di produrre analoga istanza all' autorità politica, la quale aderendo alla domanda determina il congruo termine entro il quale dovrà essere riaperta.

Non potendosi poi dal non autorizzato chiudimento di una spezieria indurre in generale la troppo grave conseguenza di una implicita rinunzia al diritto, sarà di caso in caso e secondo le circostanze da provvedersi con opportune comminatorie o pene congrue per l'avvenuto arbitrario chiudimento o per la trascensione del termine entro il quale avrebbe dovuto riaprirsi la spezieria.

Ciò si reca a pubblica notizia per la comune osservanza.

(N.° 41.) *Schiarimento del § 55 degli statuti della banca nazionale austriaca.*

14 novembre 1844.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. con veneratissima sovrana risoluzione 13 luglio anno corrente a maggiore dilucidazione del § 55 degli statuti della banca nazionale austriaca sanciti colla patente 1.° luglio 1841 si è degnata di dichiarare,

1.° Che il diritto di prelazione per conseguire le proprie pretese concesse alla banca nazionale dal § 55 compete alla medesima non solo sugli effetti e danari che dal debitore le fossero consegnati a garanzia del di lei credito, ma eziandio su tutta la sostanza mobile del debitore, in cui possesso la medesima si trovasse per qualunque titolo della propria gestione;

2.° Che il suddetto di lei diritto di prelazione sugli effetti e danari che a termini del disposto dal regolamento della banca medesima avesse ella ricevuto come un patrimonio del debitore non può essere scemato nè da pretesa di proprietà, nè da altro diritto in precedenza acquistato da terze persone, a meno che tali titoli non fossero chiaramente stati manifestati all'atto della consegna fattasi alla banca nazionale.

Tanto si deduce a pubblica notizia per la corrispondente esecuzione ed in adempimento di quanto venne ingiunto d'ordine sovrano dall'imp. regia cancelleria aulica mediante dispaccio del 7 p.° p.° ottobre, n.° 31933-2116.

(N.° 42.) *Sul bollo cui devono soggiacere i ricapiti coi quali viene costituito il diritto di pegno.*

16 novembre 1844.

NOTIFICAZIONE.

Con veneratissima sovrana risoluzione 22 luglio corrente anno S. M. I. R. si è degnata di determinare che il bollo dei documenti coi quali vien concesso un diritto di pegno in quanto i medesimi cadano sotto al disposto dal § 7 della legge sul bollo e sulle tasse debba regolarsi non già sul valore del pegno, ma in vece sulla somma per la quale fu costituito il pegno, sia che questa vi si trovi indicata espressamente o in relazione ad altro documento.

Tanto si reca a pubblica notizia in obbedienza ad ossequiato dispaccio 28 settembre prossimo passato dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale.

(N.° 43.) *Estese anche al trasporto delle merci da un naviglio all' altro le discipline finanziarie stabilite dalla governativa notificazione* 28 *marzo* 1843 *per la navigazione sul lago Maggiore, sul Po e sul Ticino in vicinanza alla sponda austriaca.*

25 novembre 1844.

NOTIFICAZIONE.

L'imperiale regia camera aulica generale di concerto coll' imp. regia cancelleria intima di casa, corte e stato e coll' imperiale regia cancelleria aulica riunita ha trovato di ordinare coll' ossequiato suo dispaccio 1.° settembre p.° p.°, n.° 32998-3300 che il divieto di gettar l'ancora e di bordeggiare a certa distanza dalla spiaggia austriaca del lago Maggiore e nella parte austriaca dei fiumi Po e Ticino, portato dalla governativa notificazione 28 marzo 1843 in seguito al rispettato aulico dispaccio 25 gennajo 1843, n.° 3347-320, viene esteso anche al trasbordo delle merci da un naviglio ad un altro durante la navigazione, sotto le condizioni stabilite nella detta governativa notificazione colle medesime facoltà ivi accordate agl' impiegati e funzionarj di finanza e sotto la comminatoria delle stesse pene.

Tanto si deduce a pubblica notizia in esecuzione del prefato aulico dispaccio ed in appendice alla succitata governativa notificazione 28 marzo 1843, osservandosi che l'enunciata disposizione andrà in vigore col giorno della pubblicazione della presente notificazione."

(N.° 44.) *Schiarimento al § 211 del regolamento generale del processo civile.*

28 novembre 1844.

NOTIFICAZIONE.

Sul quesito, se nel caso in cui prima dell'esame vengano a morte testimonj ammessi da una sentenza interlocutoria, il numero dei testimonj, da sostituirsi, sia vincolato al numero dei testimonj frattanto mancati ai vivi, od altrimenti, S. M. I. R. con veneratissima sovrana risoluzione 6 settembre a. c. si è compiaciuta di approvare, ad illustrazione del § 221 del regolamento galiziano e del § 211 del regolamento generale italiano, la seguente declaratoria:

« A colui che sarà stato ammesso alla prova
» per testimonj può essere concesso d'intro-
» durre anche due, ovvero un numero mag-
» giore di altri testimonj in luogo di un

» testimonio morto prima dell'esame nel caso
» che la prova mancata al producente in
» conseguenza di tale morte possa soltanto in
» questo modo essere supplita, oppure quando
» concorrono delle circostanze che danno di-
» ritto al producente a domandare la restitu-
» zione in intiero onde far uso di nuovi mezzi
» probatorj. »

Tanto si deduce a pubblica notizia in esecuzione degli ordini abbassati dall'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita coll'ossequiato dispaccio 25 ottobre p.° p.°, n.° 84141–2245.

(N.° 45.) *Pubblicazione del regolamento per l'organizzazione e sorveglianza delle casse di risparmio.*

1.° dicembre 1844.

NOTIFICAZIONE.

Con venerata risoluzione del 2 passato settembre comunicata dall'imp. regia aulica cancelleria unita mediante dispaccio 26 detto mese, n.° 29304–2813 S. M. I. R. A. si è degnata di approvare il regolamento quì annesso per l'istituzione, l'organizzazione e la sorveglianza delle casse di risparmio.

Tanto si deduce a pubblica notizia per comune intelligenza ed opportuna norma.

REGOLAMENTO

per l'istituzione, l'organizzazione e la sorveglianza delle casse di risparmio.

Affinchè l'erezione delle casse di risparmio, che l'esperienza dimostrò essere una istituzione di comune utilità, venga convenientemente adattata allo scopo di esse, diretto al successivo miglioramento della condizione delle classi povere, e vengano pure agevolati e preservati da eventuali abusi gl'importanti interessi pubblici e privati che hanno parte in tali stabilimenti, S. M. con sovrana risoluzione 2 settembre 1844 si è degnata di tracciare per norma legale rispetto alla istituzione, all'organizzazione ed alla sorveglianza delle casse di risparmio le seguenti massime generali:

§ 1. Lo scopo delle casse di risparmio si è quello di porgere alle classi meno agiate un'opportunità per la sicura custodia, l'impiego fruttifero ed il successivo aumento di piccoli risparmj, e così di avvivare in esse lo spirito di operosità e di economia.

§ 2. Alla erezione di casse di risparmio sono principalmente chiamate le unioni di filantropi, col patto che per coprire le spese d'amministrazione e le eventuali perdite dell'istituto nella prima epoca di sua esistenza

sino alla formazione di un proprio abbondante fondo di riserva facciano il versamento d'un fondo di garanzia, ed offrano malleveria per la regolare gestione.

§ 3. Anche ai comuni può concedersi sotto la loro garanzia l'erezione di casse di risparmio; a ciò si rende necessaria però una determinazione presa validamente secondo le vigenti norme ed obbligatoria per l'intiero comune.

§ 4. Il permesso per l'erezione di casse di risparmio e l'approvazione degli statuti si dovrà ricercare nella via delle autorità politiche; la concessione di un tale permesso è riservata a S. M.

§ 5. All'istanza pel permesso di erigere una cassa di risparmio si dovrà unire il progetto degli statuti e la giustificazione d'un corrispondente fondo di garanzia; qualora la cassa di risparmio si voglia erigere per parte d'un comune, occorrerà di unire un prospetto del patrimonio comunale ed inoltre di provare che un fondo sufficiente a coprire le prime spese di cancelleria, cassa ed altri requisiti è stato assicurato mediante offerte spontanee od in qualche altro modo.

§ 6. I progetti per gli statuti si dovranno combinare a senso delle generali determinazioni di legge contenute nel presente regolamento, senza che perciò sia tolto alle unioni

od ai comuni che fanno la relativa istanza di proporre anche altre disposizioni comandate dalle circostanze locali od altrimenti confacenti allo scopo, purchè non in contraddizione col presente regolamento.

§ 7. Il minore importo ammissibile pel versamento nella cassa di risparmio è da stabilirsi più tenue che sia possibile, onde procurare anche alla classe più povera l'opportunità d'una sicura — quantunque da principio non fruttifera — custodia di piccoli risparmj.

§ 8. Negli statuti si dovrà determinare, a seconda delle circostanze locali ed avuto riguardo al fondo di garanzia, il *maximum* della somma che di volta in volta si potrà versare nella cassa, per il che servirà di norma il consueto guadagno delle classi infime nel distretto ove si vuole erigere la cassa di risparmio, e la mira di togliere alle persone facoltose che possono da sè provvedere all' impiego fruttifero dei loro danari l'agio di valersi a tal uopo delle casse di risparmio.

Così pure si dovrà determinare il *maximum* dell'importo complessivo che mediante successivi versamenti viene ammesso all' impiego fruttifero a pro d'una stessa parte. È però riservato all' autorità governativa di promuovere dalla superiorità una modificazione della relativa determinazione degli statuti,

quando l' esperienza ne facesse temere un discapito per l' istituto o per gl' interessi generali.

In ogni modo riguardo ai versamenti gli statuti dovranno dichiarare espressamente che l' istituto si riserva di respingere que' versamenti che portassero al di là dello stabilito *maximum* l' *avere* di una sola parte.

§ 9. Avuto riguardo alle determinazioni da stabilirsi a tenore del § 8 rispetto all' entità dei versamenti, dovrassi pure negli statuti provvedere ad un limite pei rimborsi, cioè fino a quale importo si possano fare dietro semplice insinuazione della parte o per quale somma debba aver luogo una preventiva disdetta e con quali gradazioni, affinchè le casse di risparmio col dover tener pronte in contanti somme troppo vistose non vengano pregiudicate nel ricavo dei frutti, oppure esposte a trovarsi imbarazzate pel rimborso dei versamenti di maggiore importo.

§ 10. La corrisponsione d' un interesse pei versamenti deve principiare dall' importo più tenue che sia possibile senza troppa complicazione della gestione dei conti, ed avuto riguardo alla misura adottata dalla cassa di risparmio.

Gl' interessi non prelevati si aggiungeranno al capitale versato, e gl' interessi del capitale in tal guisa accresciuto si calcoleranno all' atto del rimborso a favore dei depositanti.

Negli statuti delle singole casse di risparmio si dovrà d'altronde far luogo alle opportune determinazioni sul principio e sul termine della decorrenza degl' interessi pei versamenti, come pure sull' epoca in cui avrà principio il cumulo degl' interessi.

§ 11. Negli statuti si dovrà pure stabilire la misura dell' interesse pei versamenti: la medesima dovrà essere al di sotto di quella generalmente in uso, affinchè dall' impiego fruttifero delle somme versate nella cassa risulti per questa un avanzo per la formazione d' un fondo di riserva (§ 12).

Là d' altronde ove si ammette il versamento di somme maggiori da una stessa parte, la misura dell' interesse dovrà stabilirsi in gradazione discendente in ragione diretta dell' entità del capitale versato.

§ 12. L' avanzo che risulta dall' impiego fruttifero dei capitali dopo la corrisponsione degl' interessi ed interessi-d' interessi che competono ai depositanti, e dopo dedotte le spese d' amministrazione, si conteggerà separatamente qual fondo di riserva dell' istituto, il quale servirà a coprire le eventuali perdite del fondo della cassa di risparmio.

Se il fondo di riserva salisse ad una somma maggiore di quello che possa occorrere per tale scopo, si potrà, qualora negli statuti

non siasi già provveduto per simile evenienza, impiegare una congrua porzione del medesimo, previa l'approvazione della cancelleria aulica, in oggetti di beneficenza o di pubblica utilità locale.

E questi oggetti da stabilirsi di concerto colle autorità locali dovranno innanzi tutto essere sempre confacenti agl' interessi di quelli tra i socj dell' istituto i quali sono sprovveduti di beni di fortuna.

§ 13. I libretti che le casse di risparmio rilasciano ai depositanti pei versamenti da essi fatti dovranno del pari come i libri delle casse medesime, nei quali vengono tenuti in evidenza i crediti degl' interessati, essere intestati a precisi nomi, da indicarsi dai creditori stessi; i detti libretti si rilasceranno con numeri progressivi e vi si annoterà la data d' ogni singolo versamento o rimborso che si sarà eseguito, ed in ispecie il numero dell'articolo del giornale di cassa, affinchè i giornali di cassa, che accuratamente si custodiranno, servano alla controlleria della regolare gestione dell' istituto, e così ad impedire eventuali falsificazioni dei libri dell' istituto o dei libretti di credito.

§ 14. Quantunque i libretti delle casse di risparmio abbiano ad essere intestati a precisi nomi, pure si dovrà stabilire negli statuti che

ogni detentore o presentatore d'un tal libretto verrà, senza che occorra di giustificare l'identità della persona, ritenuto legittimo possessore, e gli verrà fatto il chiesto rimborso, a meno che non osti al pagamento l'ammortizzazione del libretto incamminata a termini del § 17, od un sequestro giudiziario, oppure che il proprietario inscritto nei libri della cassa non vi abbia coll' apposizione della propria firma espressa la riserva che il pagamento debba farsi soltanto a lui personalmente od al di lui cessionario o mandatario.

Per tale riserva, che resta in facoltà d'ogni depositante di fare, dovrà nei libri della cassa tenersi aperta un' apposita finca.

§ 15. Quando vengono ceduti od alienati libretti della cassa di risparmio, ne' quali è espressa la riserva che il pagamento dovrà farsi soltanto personalmente al depositante, il presentatore d'un tal libretto ceduto, insinuandosi pel rimborso, dovrà giustificare l'identità della sua persona.

La cessione di simili libretti, come pure la procura per la riscossione della somma in essi espressa si dovrà fare sui libretti medesimi, con apposizione della firma così del cedente, come del cessionario, ed in concorso di due testimonj che pure vi si sottoscriveranno.

§ 16. Ad ogni libretto della cassa di risparmio si unirà lo statuto ed una tabella stampata, dalla quale si desuma quale frutto dovrà dare in ciascuno dei successivi venti anni ogni versamento, cominciando dal più tenue importo fruttifero fino alla somma di fiorini 100 m. di c. col cumulo degl' interessi ed interessi d' interessi.

§ 17. Qualora venga smarrito un libretto della cassa di risparmio, deve aver luogo la procedura d'ammortizzazione, come dalla legge viene prescritta pei documenti privati; il termine per l' ammortizzazione è però stabilito a sei mesi.

§ 18. Il § 1480 del codice civile generale, relativo alla prescrizione dei crediti per interessi arretrati da tre anni, non è applicabile agl' interessi delle somme versate nelle casse di risparmio.

Queste ultime però, nel caso che gl' interessi non riscossi avessero raggiunto l' ammontare del versamento primitivo, senza che nel frattempo la parte interessata si fosse mai insinuata presso la cassa, sono autorizzate a sospendere l' ulteriore decorrenza degl' interessi (cod. civ. gen. § 1335).

Riguardo alla prescrizione dei versamenti nella cassa di risparmio hanno luogo le generali determinazioni di legge; *il termine per la*

prescrizione, il quale si calcola dall' epoca dell' ultimo versamento e viene interrotto da ogni versamento nuovo, è però stabilito a quarant' anni.

I crediti prescritti si devolvono al fondo di riserva della cassa di risparmio.

§ 29. L' impiego fruttifero delle somme depositate presso le casse di risparmio avrà luogo, a seconda delle circostanze locali, sempre però in modo che offra la maggior possibile sicurezza, e pertanto si limiterà alle seguenti specie d' impiego:

a) Mutui con ipoteche di stabili, contro sicurezza pupillare e colla condizione che i fabbricati sopra i quali si fa il prestito siano assicurati da un' azienda assicuratrice contro gl' incendj. Per tali mutui si dovrà inoltre osservare che il rimborso abbia luogo in seguito a denunzia dell' intiero prestito data sei mesi prima dall' una od altra delle parti contraenti, e che in pari tempo vengano stabilite delle rate fisse pel rimborso, affinchè dal complesso delle somme date a mutuo ne ritorni regolarmente una porzione alla cassa di risparmio, onde sopperire ai rimborsi correnti dei versamenti.

b) Sovvenzioni sopra carte di credito pubblico austriache ed azioni della banca nazionale privilegiata, però tutt' al più pel termine di sei mesi e fino all' ammontare di

tutt' al più tre quarti del valor di borsa nel giorno del fatto deposito.

c) Anticipazioni a favore di comuni per pagamenti che i medesimi hanno a fare per oggetti di pubblica utilità, approvati dalla competente autorità politica e mediante il concorso di tutti i membri del commune, verso rimborso da effettuarsi rateatamente cogl' interessi.

d) Sconto di assegni sulla cassa centrale dello stato o di altre carte di credito pubblico qualificate per l' acquisto mediante sconto, od anche di cambiali, che però sieno non solo tratte, ma anche pagabili nel luogo dove esiste la cassa di risparmio, e munite di almeno tre firme riconosciute sicure, una delle quali inoltre dev' essere registrata presso il tribunale cambiario della provincia.

Questa specie d' impiego non è però ammissibile che nelle ragguardevoli piazze di commercio, ed in quanto gli statuti speciali d' una data cassa di risparmio contengano delle determinazioni in proposito.

e) Sovvenzioni ai monti di pietà ed

f) ad altri stabilimenti di utilità pubblica, che sieno fondati sul principio della reciprocanza, ed ai quali si potrà presso quelle casse di risparmio, i di cui statuti un tale impiego espressamente concedano, tenere aperto un credito fino ad un determinato importo proporzionato al giro del danaro.

g) Acquisto di fruttifere obbligazioni austriache sia erariali, sia degli stati, e di lettere di pegno (*Pfandbriefe*).

Le specie d'impiego indicate ad *c*, *e*, *f*, e *g* possono aver luogo solo in quanto vengano concesse dall'autorità governativa nel cui territorio trovasi la cassa di risparmio.

§ 20. Le casse di risparmio di minore entità potranno, previa intelligenza con un qualche simile istituto più rilevante, passare a quest'ultimo una porzione de' loro fondi di deposito, onde impiegarli in modo fruttifero *mobile*, semprechè tale specie d'impiego sia stata preveduta nel progetto degli statuti per entrambi quest'istituti in tal guisa connessi, ed abbia ottenuta la regolare approvazione.

§ 21. *Le casse di risparmio soggiacciono al pari degli altri stabilimenti privati all'obbligo del bollo per tutti i documenti e scritti che presso le medesime occorrono; S. M. si è però graziosamente degnata con sovrana risoluzione 10 agosto 1841 di concedere che i libretti delle casse di risparmio restino affatto esenti da bollo, e che dei documenti e scritti che presso le casse di risparmio occorrono in affari di mutuo, quel solo documento che tiene luogo del certificato di pegno* (Pfandschein), *qualunque sia la sua forma o denominazione, venga assoggettato al bollo proporzionale secondo l'entità del prestito.*

§ 22. Nelle proposizioni per l' erezione di casse di risparmio e nel progetto dei relativi statuti si dovranno comprendere tutte le determinazioni che provvedano a coprire le spese richieste dalla fondazione e dal mantenimento dell' istituto, come pure quelle per una regolare gestione ed una sufficiente sorveglianza e controlleria di quest' ultima.

Quando la fondazione della cassa di risparmio abbia luogo per parte d' una unione di privati appositamente formata, gli statuti per la formazione, la rinnovazione e lo scioglimento di questa dovranno essere separati da quelli per l' erezione e l' amministrazione della cassa di risparmio.

Per la formazione di simili unioni di privati si dovranno osservare quelle norme che in generale valgono per la formazione di unioni per oggetti di utilità pubblica.

In ispecie però si dovranno dalle medesime proporre inoltre determinazioni convenienti che, a tenore del § 2, offrano malleverie per le spese ed eventuali perdite nei primordj dell' istituto; indi che contemplino la formazione d' un fondo di riserva, e poscia il quesito se ed in qual modo possa aver luogo l' assunzione di nuovi socj nell' unione fondatrice, e finalmente la maniera di adempiere agli obblighi dell' unione in caso di scioglimento

della medesima, e quali misure preparatorie si debbano prendere all' uopo.

Si dovrà tracciare con precisione la sfera d' azione dell' unione fondatrice rispetto alla sorveglianza e controlleria dell'amministrazione della cassa di risparmio, ed indicare in ispecie quale ingerenza l'unione abbia a prendere nella scelta degli organi amministrativi, nell' andamento degli affari e nella gestione di cassa, e come debba essere affatto gratuita l' opera che prestasse taluno dei socj assumendosi una parte nell'amministrazione, senza portare pregiudizio all' indipendenza della sorveglianza e controlleria per parte dell' unione come tale. Quì dovrà servir di regola generale che tutti i membri dell' unione, come pure gli organi amministrativi restino esclusi da qualunque partecipazione all' impiego fruttifero dei capitali della cassa di risparmio, e non possano mai col ricevere un prestito entrare nella condizione di debitori dell' istituto.

Essendosi eretta una cassa di risparmio per parte di un comune, incumbe a quest' ultimo di provvedere all' amministrazione per mezzo degli organi che si trovano a sua disposizione o che appositamente nominerà, e per la garanzia che tocca al comune si applicheranno le norme generali vigenti per l' amministrazione del patrimonio comunale. Le casse di risparmio dovranno

però sempre formare un fondo distinto, che per la custodia ed il conteggio si terrà separato dalle casse dell'amministrazione comunale.

§ 23. Verrà espresso negli statuti che, cambiandosi le circostanze o per altri motivi essenziali, potranno aver luogo, nelle vie tracciate al § 4 per l'approvazione degli statuti primitivi, delle modificazioni di questi ultimi, e che in tal caso quelle modificazioni che colpissero i diritti dei privati saranno portate a pubblica notizia, coll'avvertenza che rimarrà in facoltà delle parti di ritirare entro un congruo termine i proprj versamenti.

§ 24. Ogni singolo statuto verrà redatto in modo che le presenti disposizioni, in quanto si applicano alla cassa di risparmio di cui si tratta, vi formino un complesso; lo statuto medesimo, munito dell'approvazione da impetrarsi a tenore del § 4, verrà unito a ciascun libretto della cassa di risparmio.

§ 25. Qualora per circostanze particolari si rendesse necessaria presso una qualche cassa di risparmio una misura contraria alle presenti determinazioni generali, si dovrà per adottare la medesima invocare il sovrano permesso di S. M., ed una tale eccezione dalla norma generale verrà appositamente indicata negli statuti e nei libretti accennando il relativo sovrano permesso.

§ 26. I reclami di singoli depositanti contro un trattamento contrario agli statuti verranno presentati all'autorità politica chiamata alla sorveglianza delle casse di risparmio, la quale deciderà in proposito e darà le necessarie disposizioni, salvo sempre il ricorso alla superiorità.

In tutti gli altri casi ove le casse di risparmio figurano come attori o rei convenuti, esse sono soggette al foro giudiziario stabilito dalla legge ed indicato negli statuti.

§ 27. Tutte le casse di risparmio sono soggette alla vigilanza della pubblica amministrazione, la qual vigilanza deve tendere in ispecie a sorvegliare indefessamente e con tutta l'accuratezza la gestione del patrimonio e l'esatto adempimento delle norme generali contenute nel presente regolamento, e di quelle particolari tracciate negli statuti delle singole casse di risparmio.

A tal uopo incumbe alle rispettive autorità governative di mantenersi in esatta cognizione dell'andamento delle casse di risparmio, e qualora insorgesse un dubbio che non fossero pienamente coperti ed assicurati i versamenti, di dare tosto le opportune disposizioni a scanso di eventuali danni.

Inoltre l'autorità governativa dovrà principalmente aver di mira che l'azienda amministrativa delle casse di risparmio non sia

sproporzionatamente dispendiosa, che vengano attivate efficaci misure di controlleria sui versamenti e rimborsi, e che siano sicuramente custoditi i danari depositati nella cassa.

Le casse di risparmio sono d'altronde tenute a presentare alle ispezioni del governo i preventivi delle spese d' amministrazione ed i rendiconti finali.

Presso ciascuna cassa di risparmio verrà destinato un apposito commissario governativo che si manterrà in cognizione dell'andamento degli affari, dello stato delle casse e della complessiva gestione dell' istituto, veglierà all' esatto adempimento degli statuti, verificandosi un inconveniente od una irregolarità promoverà nelle vie opportune le disposizioni occorrenti pel ripristinamento del buon ordine e per la sicurezza dell' istituto, ed a senso delle proprie istruzioni farà rapporto al governo sullo stato dell' istituto e sulle pratiche d' ufficio da lui tenute.

§ 28. *Possono bensì essere istituite in connessione fra loro casse di risparmio e monti di pietà; l' amministrazione di tali stabilimenti deve essere però distinta l' una dall' altra.*

§ 29. L' unire alle casse di risparmio, come tali, altre intraprese fruttanti guadagno ai socj non è concesso.

§ 30. Le casse di risparmio dovranno ogni anno portare a pubblica notizia i prospetti

della loro gestione, e nello stesso tempo presentare i medesimi al governo. In tali prospetti si farà constare chiaramente del numero dei depositanti, della somma dei capitali versati, del modo d'impiego di questi ultimi, dell'*avere* degl'interessati, tra capitali ed interessi, dell'avanzo che risulta a favore dell'istituto per la formazione del fondo di riserva, delle spese d'amministrazione, e per ultimo del confronto di tutti questi dati con quelli dell'anno precedente.

§ 31. Le autorità governative avranno cura che le casse di risparmio già esistenti vengano entro il termine d'un anno sistemate a norma delle presenti determinazioni. Se una qualche eccezione si rendesse necessaria, questa s'invocherà dalla superiorità.

§ 32. I libretti delle casse di risparmio già esistenti conservano, anche dopo la rinnovazione degli statuti ordinata dal § 31, la loro validità rispetto ai diritti competenti ai depositanti.

In quanto però versamenti già fatti non corrispondessero, sia pel loro importo, sia per la qualità, alle determinazioni del presente regolamento, le amministrazioni delle casse di risparmio, dopo eseguita la rinnovazione degli statuti, sono tenute a dar di mano in mano la denunzia di tali versamenti ed a rimborsarli.

§ 33. All' atto della redazione degli statuti si dichiarerà se si voglia formare un' unione permanente per una cassa di risparmio, o soltanto temporaria, e se collo scioglimento dell' unione abbia a sciogliersi ovvero sia a continuare anche la cassa di risparmio. Quando poi si proceda effettivamente allo scioglimento dell' unione, il commissario governativo dovrà tutelare i diritti dei depositanti. Del rimanente nello scioglimento di casse di rispamio e di unioni per casse di risparmio si applicheranno le relative determinazioni del diritto privato e le direttive generali sulle società private.

Una misura di tal genere, come pure il piano per l' esecuzione della medesima verranno preventivamente sottoposti alla sovrana sanzione, nel far che si giustificherà dei mezzi pel compiuto adempimento degli obblighi assunti dall' unione verso gl' interessati. Colle stesse modalità anche i comuni, quando in forza d' una determinazione conforme al disposto dal § 3 vogliano procedere allo scioglimento d' una cassa di risparmio da essi istituita, dovranno a tal uopo invocare la sovrana approvazione.

Il fondo di riserva d' una cassa di risparmio che venga sciolta si dovrà destinare per oggetti locali di beneficenza o pubblica utilità a termini del § 12.

Vienna, il 26 settembre 1844.

(N.° 46.) *Trattamento delle obbligazioni erariali degli stati della Boemia al 3 ½, al 4 ½ ed al 5 per 100 che furono estratte a sorte il 2 novembre 1844 nella serie 421.*

4 dicembre 1844.

NOTIFICAZIONE.

In seguito al decreto 2 novembre prossimo passato dell' imp. regia camera aulica generale ed in relazione alla governativa notificazione 4 dicembre 1829, n.° 7762 si deduce quanto segue a pubblica notizia:

§ 1.° Delle obbligazioni erariali degli stati della Boemia che sono comprese nella serie 421, estratte a sorte il 2 novembre 1844, cioè n.° 97,529 fino al n.° 114,061 inclusivo, verranno pagate ai creditori in contanti in moneta di convenzione e nel valor nominale del capitale quelle al 4 ½ ed al 5 per 100, mentre, a termini della sovrana patente 21 marzo 1818, quelle al 3 ½ ed al 4 per 100 verranno concambiate con nuove obbligazioni portanti il 3 ½ ed il 4 per 100 in moneta di convenzione.

§ 2.° Il pagamento dei capitali al 4 ½ ed al 5 per 100 estratti a sorte incomincerà col 1.° gennajo 1845 e verrà eseguito dalla cassa

del credito erariale degli stati della Boemia in Praga, alla quale si dovranno presentare le obbligazioni estratte a sorte.

§ 3.° All'atto del pagamento del capitale verranno soddisfatti anche gl' inerentivi interessi, cioè sino al 1.° novembre 1844 al 2 $\frac{1}{4}$ e rispettivamente al 2 $\frac{1}{2}$ per 100 in valuta di Vienna; all'incontro pei mesi di novembre e dicembre 1844 nella misura originale del 4 $\frac{1}{2}$ e rispettivamente del 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° In quanto ad obbligazioni colpite da sequestro, divieto od altra prenotazione si deve prima del pagamento del capitale conseguirne lo svincolo per parte dell' autorità che ha disposto il sequestro, il divieto o la prenotazione.

§ 5.° Al pagamento del capitale di obbligazioni intestate a fondi, chiese, conventi, fondazioni, pubblici istituti ed altre corporazioni si dovranno applicare quelle massime che sono prescritte per la voltura di tali obbligazioni.

§ 6.° Il concambio delle obbligazioni erariali degli stati della Boemia al 5 $\frac{1}{2}$ ed al 4 per 100 estratte a sorte in questa serie con nuove obbligazioni dello stato ha pure luogo presso la cassa del credito erariale degli stati della Boemia in Praga.

§ 7.° Gl'interessi delle nuove obbligazioni in moneta di convenzione decorrono dal 1.° novembre 1844, e gl'interessi in valuta di Vienna delle anteriori obbligazioni arretrati fino a quell'epoca vengono soddisfatti all'atto del concambio delle obbligazioni.

§ 8.° Ai possessori di quelle obbligazioni, i cui interessi decorrono sopra altra cassa di credito, è libero di esigere il pagamento del capitale e rispettivamente il concambio delle obbligazioni presso la cassa del credito erariale degli stati della Boemia, o presso quella cassa di credito dalla quale hanno finora ritirati gl'interessi.

In quest' ultimo caso devono essi presentare le obbligazioni estratte a sorte presso quella cassa di credito dalla quale hanno finora ritirati gl' interessi.

(N.° 47.) *Pubblicazione del regolamento diretto a prevenire i pericoli di esplosione delle caldaje a vapore.*

16 dicembre 1844.

NOTIFICAZIONE.

Inerentemente ad osservato dispaccio 31 agosto p.° p.°, n.° 37871–3477 dell' eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita si deduce a pubblica notizia il nuovo regolamento approvato da S. M. onde prevenire i pericoli d' esplosione delle caldaje a vapore d' ogni specie in un alle istruzioni concernenti gli esperimenti prescritti dal regolamento medesimo, raccomandandosi la scrupolosa osservanza delle superiori prescrizioni.

REGOLAMENTO (*)

sulle misure di sicurezza da adottarsi a fine di prevenire i pericoli d' esplosione delle caldaje a vapore d' ogni specie.

§ 1. Il meccanico, il costruttore o il proprietario d' una caldaja a vapore, sia che questa debba servire per macchine fisse ad alta o bassa pressione, o venga applicata ad un battello a vapore o ad una macchina locomotiva per istrade ferrate, o sia in fine destinata ad altro scopo qualunque, prima di farne uso e prima ancora di murarla, o di rivestirla con qualsiasi fodera o inviluppo, è tenuto di chiedere all'imp. regio governo che venga sottoposta al prescritto esperimento, della di cui esecuzione sono incaricati nella città capitale e nel circuito di sei leghe intorno alla stessa l' imp. regio istituto politecnico; oltre il detto circuito e in quelle città ove ancora non esiste un imp. regio istituto politecnico, l' imp. regia direzione locale delle pubbliche costruzioni in unione ai competenti istituti scientifici o di pubblica istruzione.

(*) *NB.* Nel presente testo del regolamento, delle istruzioni e relative tabelle sonosi introdotte le correzioni prescritte dall' eccelsa aulica cancelleria riunita con rispettato dispaccio 24 novembre 1845, n.° 33693-3370 e riportate nella governativa circolare 9 gennajo 1846, n.° 825-75.

§ 2. L'esperimento delle caldaje di qualsiasi forma e sistema, ad eccezione però di quelle delle macchine locomotive per istrade ferrate, si eseguisce coll'injezione dell'acqua mediante tromba premente fino a raggiungere una pressione tripla di quella cui nel massimo bisogno dovranno essere sottoposte le caldaje stesse durante il loro impiego, la quale corrisponde all'eccesso della tensione del vapore sulla pressione atmosferica.

La pressione di un'atmosfera sarà calcolata a libbre 12 $\frac{3}{4}$ per ogni pollice quadrato (misura e peso di Vienna) (chilogr. 1,033 per ogni centimetro quadrato).

§ 3. Le caldaje delle macchine locomotive per le strade ferrate vengono esperimentate nell'istessa guisa, limitandosi però al doppio la pressione di prova stabilita nel paragrafo antecedente.

Le annesse istruzioni contengono ulteriori dilucidazioni in merito all'oggetto di questi due paragrafi.

§ 4. Le valvole di sicurezza non potranno quindi, durante l'uso della caldaja, essere aggravate d'un peso che sia maggiore del terzo, e per le caldaje delle locomotive, della metà di quello col quale fu fatto l'esperimento (compreso nell'uno e nell'altro caso il proprio peso), e qualora la valvola non fosse

caricata immediatamente col peso, ma questo fosse in vece applicato ad una leva, dovrà esso calcolarsi in relazione al punto estremo della leva cui possa essere spinto.

Nelle caldaje di locomotive e in quelle alle quali in luogo di un peso è applicata una molla (*Federwage*), questa sarà disposta in modo che la sua tensione non possa oltrepassare il limite che servì di base nell'esperimento.

§ 5. Ogni caldaja a vapore sarà munita di due valvole di sicurezza di convenienti dimensioni. Una di esse sarà rinchiusa in apposita custodia, l'altra rimarrà facilmente accessibile al macchinista o all'individuo al quale è affidata la sorveglianza della caldaja. Sarà inoltre applicato a ciascuna caldaja a vapore un manometro ad aria libera.

Le annesse istruzioni contengono una tabella dinotante le dimensioni da assegnarsi nei singoli casi alle valvole di sicurezza, e danno inoltre un'idea della forma conveniente tanto per esse valvole, quanto pel manometro.

§ 6. Ogni caldaja a vapore sarà parimente munita del noto livello di vetro (*Wasserglas*), cioè di un tubo di vetro posto in comunicazione coll'interno della caldaja nel modo usato per quelle delle macchine locomotive, affinchè si possa in ogni momento riconoscere con

facilità e sicurezza il vero livello dell'acqua nella caldaja stessa, e ciò quand' anche vi fossero già il galleggiante usuale o i tubi di prova con robinetto (*Probirhähne*).

§ 7. La tabella n.° 1 annessa alle summenzionate istruzioni indica la grossezza che devono avere le pareti delle caldaje cilindriche di ferro o rame laminato, in relazione al loro diametro ed alla tensione del vapore che vi dev' essere generato, acciò siano ammesse all' esperimento.

§ 8. Terminato l' esperimento (§§ 2 e 3), la commissione incaricata di riconoscere le caldaje fa segnare con un punzone le valvole di sicurezza e le leve, ove ne esistano, e notifica al governo le dimensioni delle medesime, non che il peso massimo del quale possono esser gravate durante la loro azione, e tutti quegli altri contrassegni che valessero a far constare in ogni tempo l'identità della caldaja.

§ 9. L' autorizzazione a far uso delle caldaje a vapore rilasciata alla parte dal governo, nella quale pure saranno specificate le dimensioni delle valvole e delle leve di cui sopra, non che il carico massimo delle medesime, dovrà essere esposta nell'originale decreto o in copia autentica, sotto vetro, in un luogo facile a vedersi vicino alla caldaja, acciò si possano con comodità rilevare il carico

e le dimensioni surripetute, o secondo i casi, la tensione della molla.

§ 10. Con questo esperimento preliminare della caldaja a vapore il proprietario o secondo le circostanze il capo dello stabilimento, o l'imprenditore non viene sciolto dalla risponsabilità che ad ognun d'essi incumbe dipendentemente dall' obbligo di mantenerla continuamente in istato di buon servizio, mentre quel primo esperimento tende unicamente a scoprire i difetti che potrebbero occasionare l'esplosione della caldaja al primo usarne, e non concerne in nessun modo la successiva durata della stessa.

Il proprietario o il capo dello stabilimento, o il dirigente rimane quindi strettamente risponsabile per qualsiasi danno derivar possa dall' ulteriore impiego della caldaja a vapore. A lui spetta la cura ulteriore, come a cagione d'esempio l'obbligo di farla di tempo in tempo ripulire dalle incrostazioni che vi forma l'acqua. A lui parimente incumbe di tenersi continuamente informato dello stato di solidità e buon servizio della caldaja, a misura del deterioramento che dall' uso ne consegue, acciò sia allontanato ogni pericolo. A lui spetta finalmente di metterla a tempo debito fuori d'uso, o di farvi praticare quei ristauri che l'uso stesso vi avesse resi necessarj, non senza

sottoporla, ove questi fossero rilevanti, ad un nuovo esperimento per parte dell' autorità a ciò delegata.

§ 11. La commissione tecnica incaricata per le viste di pubblica sicurezza di assistere allo stabilimento e posizione in opera di una caldaja a vapore avrà inoltre cura che i condotti laterali entro cui passano i prodotti della combustione non sormontino il livello ordinario dell' acqua nella caldaja, ma siano in vece applicati alcuni pollici al di sotto di esso.

§ 12. Sono esentati dall' esperimento prescritto al § 2 e dalle ulteriori relative disposizioni soltanto i più piccoli apparati a vapore ad uso dei laboratorj chimici e farmaceutici, i quali sono muniti di una valvola di sicurezza, come le pentole papiniane, e furono già convenientemente esperimentati dal costruttore per propria sicurezza.

§ 13. È assolutamente vietato l' uso delle caldaje a vapore e dei tubi bollitori (*Siederöhre*) di ghisa, qualunque sia la loro forma.

§ 14. Ogni macchinista, conduttore di locomotive, ajutante o guardafuoco, al quale sia stato specialmente affidato il servizio o la sorveglianza d' una macchina o d' una caldaja a vapore, deve aver appreso in un' officina di costruzione il metodo di fabbricare le macchine, specialmente quelle a vapore, in modo

da esserne perfettamente impossessato; esso deve inoltre aver servito per un congruo tempo nella qualità di guardafuoco in una fabbrica di costruzione d'una determinata strada ferrata, o sovra un battello a vapore, ed aver quivi apprese le cognizioni pratiche necessarie per assumere la direzione di una macchina a vapore; finalmente deve aver subito a questo riguardo un esame rigoroso presso qualche pubblico istituto tecnico dello stato, ed averne riportato un attestato sotto ogni aspetto soddisfacente.

§ 15. Colui il quale

a) trascura di fare l'ordinata notificazione per la preventiva visita della macchina a vapore prima di farne uso,

b) adopera la caldaja (anche notificata) prima che ne sia seguita la visita,

c) impiega una caldaja dichiarata pericolosa all'atto della visita,

d) affida il servizio d'una macchina a vapore, o anche soltanto d'una caldaja non congiunta ad una macchina a tale macchinista, conduttore o sorvegliante che non giustifichi colla produzione del relativo certificato di possedere i requisiti richiesti al § 14,

e) aumenta la pressione della valvola determinata all'atto dell'esperimento, ed indicata nel decreto dell'ottenuta permissione,

f) allunga o altera in qualunque altro modo la leva di cui la valvola di sicurezza fosse munita, senza prima farne l'occorrente notificazione all'autorità, e finalmente

g) commette in generale qualche azione, od omette l'adempimento di qualche prescrizione, per cui derivi pericolo alla sicurezza personale usando della caldaja, si rende colpevole di una grave trasgressione di polizia punibile a norma del disposto dalla seconda parte del codice penale.

ISTRUZIONI

intorno all'esecuzione dell'esperimento prescritto col presente regolamento per le caldaje a vapore di qualunque specie.

1. Sì tosto che il costruttore, o secondo le circostanze il proprietario della caldaja a vapore da sottoporsi all'esperimento avrà dichiarato alla commissione competente o all'impiegato incaricatone la tensione massima alla quale deve giungervi il vapore, e la commissione o l'impiegato anzidetto avrà riconosciuto la grossezza delle pareti (ritenuto che le caldaje siano di forma cilindrica) e le dimensioni delle due valvole di sicurezza, le quali potranno bensì essere più grandi, ma non più piccole

di quelle indicate nelle annesse tabelle, si procederà all' esperimento della caldaja nel modo seguente:

2. Si prende a misurare per una delle due valvole di sicurezza la superficie circolare che viene a contatto col vapore; trovatane la precisa misura, si determina il carico immediato della valvola in relazione alla dichiarata tensione del vapore, o se questa si riscontrasse eccessiva in relazione a quella tensione che può comportare la grossezza delle pareti.

3. Ciò premesso, si prende il triplo del carico così determinato, avuto riguardo al peso della valvola, e si aggrava quest' ultima del peso corrispondente, sopraccaricando in pari tempo o rendendo fissa l' altra valvola; indi si otturano i rimanenti orifizj della caldaja meno uno, si riempie questa d' acqua, ed applicata all' orifizio tuttora aperto una tromba premente, come sarebbero quelle per gl' incendj, si spinge in essa nuova acqua fino a tanto che ne venga sollevata la valvola e formisi tutto all' ingiro un getto a foggia di velo.

Il premesso procedimento vale per qualunque specie di caldaja, avvertendo solo che per quelle di macchine locomotive basterà che la pressione di prova corrisponda al doppio del carico immediato, essendo una tale eccezione richiesta dalla particolare loro costruzione.

4. Ogni qual volta la valvola non chiuda perfettamente può avvenire che in qualche parte s'innalzi un solo getto d'acqua, e che questo continui per lungo tempo prima che la valvola stessa si sollevi. È quindi mestieri attender sempre che si verifichi il fenomeno suavvertito del getto in forma di velo circolare per non essere indotti in errore.

5. La terza parte del carico applicato alla valvola durante l'esperimento, e ove trattisi di caldaje per macchine locomotive di strade ferrate la metà di detto carico (avuto sempre riguardo al peso proprio della valvola) costituisce il carico normale, ossia la pressione massima alla quale dovrà sottoporsi la valvola durante l'uso della caldaja. Pel manometro a mercurio, del quale dovranno essere fornite tutte le caldaje a vapore, meno quelle delle macchine locomotive per istrade ferrate, si praticherà analogo esperimento in base al detto carico normale. Questo esperimento sarà fatto immediatamente dopo quello della caldaja, avendo esso per iscopo di verificare il giusto compartimento della scala applicata al manometro, o più propriamente di segnare sulla medesima il punto della massima elevazione del mercurio corrispondente alla tensione presa per base nell'esperimento della caldaja.

6. Ove il peso non venga direttamente sovrapposto alla valvola in discorso, ma vi sia

applicato col mezzo di una leva, il carico normale, ossia la pressione massima che la valvola stessa deve sopportare durante l'uso della caldaja, sarà calcolato, giusta le regole statiche, pel punto estremo della leva che dev'essere considerato siccome il punto d'applicazione del carico. E riguardo al peso proprio della leva e all'attrito che ha luogo nel punto d'appoggio od ipomoclio, dei quali pure deve tenersi calcolo, si dovrà seguire il metodo ad un tempo semplice e sicuro, di disporre cioè la leva come in atto d'azione in direzione orizzontale, e di rilevare col mezzo di una bilancia la gravità che su questa esercita il punto estremo della leva stessa, che come si accennò superiormente dev'essere considerato qual punto d'applicazione del carico.

7. Se per es. la caldaja che dev'essere esperimentata è destinata a sopportare una tale tensione di vapore che faccia equilibrio a due atmosfere, oltre la naturale, o in altri termini a sopportare una pressione di due volte libbre 12 $\frac{3}{4}$, cioè libbre 25 $\frac{1}{2}$ sopra ogni pollice quadrato di superficie (a peso e misura di Vienna), e la valvola di sicurezza misurata accuratamente presenta il diametro di trè pollici, e quindi la superficie di pollici quadrati 7,07, questa nell'ordinario impiego della caldaja sarà caricata di un peso di libbre 7,07

$\times$ 25 $\frac{1}{2}$, cioè di libbre 180 $\frac{3}{10}$, oppure di libbre 180, nel caso che la valvola per sè stessa pesasse appunto $\frac{3}{10}$ di libbra.

8. Che se la valvola fosse caricata mediante una leva AC col punto d'appoggio (ipomoclio) in C, il punto medio della valvola, ossia la projezione di esso sulla linea AC, in B, e il

punto d'applicazione del carico in A, e se questo punto A fosse ad una distanza dal punto C sestupla di quella che vi ha fra l'ultimo ed il punto B, vale a dire

se $CB : CA = 1 : 6$, oppure $\frac{CA}{CB} = 6$, in questo caso, fatta astrazione dal peso proprio della leva al punto A, dovrebbe applicarsi un carico di libbre $\frac{180}{6}$, cioè di libbre 30; e nel caso che la leva al punto A esercitasse per sè stessa sulla bilancia un peso di libbre 1 $\frac{1}{2}$, dovrebbe applicarsi ivi un carico di libbre 30 — 1 $\frac{1}{2}$, cioè di libbre 28 $\frac{1}{2}$, che servirebbe anche di base per l'esperimento del manometro a mercurio cui tosto dopo si procederebbe.

9. Ora nell'esperimento la valvola di sicurezza in discorso dovrebb'essere caricata o immediatamente col triplo di libbre 180 $\frac{3}{10}$, cioè con un peso di libbre 540 $\frac{9}{10}$, oppure mediante

una leva avente le dimentioni della suddescritta, con un peso di libbre $\frac{540.9}{6} = 90.1$ applicato al punto A. Avuto poi riguardo al peso proprio della valvola, supposto come sopra di $\frac{3}{10}$ di libbra, il carico si ridurrebbe nel primo caso a libbre $540\frac{9}{10} - \frac{3}{10}$, ossia a libbre $540\frac{6}{10}$; e nel secondo caso a libbre $90.1 - 1\frac{1}{2}$, cioè a libbre $88\frac{6}{10}$ (essendo del resto a trascurarsi all'atto pratico alcuni lotti in più od in meno). Si dovrà quindi in tal supposto od applicare al punto A della leva questo peso da ultimo determinato, od apporre immediatamente sulla valvola di sicurezza il suindicato carico di libbre $540\frac{6}{10}$, procedendo in seguito nel modo superiormente indicato.

10. La commissione incaricata dell'esperimento, dopo aver riconosciuto anche il carico della seconda valvola di sicurezza, e dopo averlo rettificato o determinato se occorra, farà marcare con un punzone le valvole o le leve che vi fossero. Notificherà all'autorità competente le relative dimensioni, non che il carico da applicarsi o direttamente o col mezzo della leva, il quale non dovrà mai essere aumentato. Indicherà pure la lunghezza del braccio di leva, oltre il quale il detto carico non possa essere appeso, nulla ostando del resto che lo sia in minore distanza dal punto d'appoggio ossia dall'ipomoclio.

11. Potrà aver luogo un'eccezione da questa prescrizione riguardo a quelle leve soltanto che si applicano talora per alleggerire la pressione delle valvole di sicurezza, quando non siano applicate o in attività durante l'esperimento della caldaja.

12. Se a caricare una valvola di sicurezza saranno applicate non una sola, ma più leve costituenti un sistema composto, il calcolo e la riduzione del carico in relazione all'asse della valvola ed al peso proprio della leva saranno eseguiti con metodo analogo a quello di sopra indicato pel caso che vi fosse un'unica leva semplice.

13. Per lo contrario ove la leva in luogo d'essere aggravata d'un peso, fosse caricata con una molla (*Springbalance*), come si usa colle caldaje di locomotive, sarà a determinarsi, finito l'esperimento, la tensione massima cui deve sottoporsi questa molla durante l'impiego della caldaja, e tale tensione massima verrà pure registrata nel rapporto e nel processo verbale succitati.

14. Da ultimo la commissione incaricata dell'esperimento della caldaja si assicurerà che tutte le condizioni richieste nel regolamento relativo siano adempite, e indicherà contemporaneamente le variazioni o le aggiunte che fossero state per avventura prescritte a farsi

prima di mettere in attività la caldaja, non senza farle anche direttamente eseguire secondo le circostanze. E riguardo alle valvole di sicurezza, la commissione si assicurerà in particolar modo che desse si aprano facilmente e quanto occorre per lasciare libero sfogo al vapore, e avvertirà inoltre che la superficie di contatto colle rispettive imposte (*Ventilsitze*) sia possibilmente stretta per iscemare così l'aderenza che potrebbe aver luogo, ed egualmente avvertirà che la valvola rinchiusa nella custodia, *per la quale sarà molto opportuno attenersi all'unito disegno che ne rende impossibile il sopraccarico,* venga disposta in modo da poter essere di tempo in tempo sollevata pel di fuori, all'oggetto di così assicurarsi della libertà de' suoi movimenti.

TABELLA* n.° 2. — *Diametro da assegnarsi agli orifizj delle valvole di sicurezza in relazione alla massima tensione del vapore nella caldaja espressi, il primo in pollici viennesi e decimi di pollice, la seconda in atmosfere (libbre 12 $^3/_4$ per ogni pollice quadrato parimente di Vienna), non che in relazione alla superficie riscaldata espressa in piedi quadrati pure di Vienna.

Superficie riscaldata in piedi quadrati viennesi.	Tensione assoluta del vapore espressa in atmosfere										
	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	2.	$2\frac{1}{2}$	3.	$3\frac{1}{2}$	4.	$4\frac{1}{2}$	5.	$5\frac{1}{2}$	6.
	Diametro degli orifizj delle valvole in pollici viennesi										
10	1,1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
20	1,5	1,3	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6
30	1,9	1,6	1,4	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7
40	2,2	1,9	1,6	1,4	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8
50	2,4	2,1	1,8	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9
60	2,7	2,3	1,9	1,7	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0
70	2,9	2,5	2,1	1,8	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,2	1,1
80	3,1	2,7	2,2	1,9	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,2
90	3,2	2,8	2,4	2,1	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,3
100	3,4	3,0	2,5	2,2	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5	1,4	1,3
110	3,6	3,1	2,6	2,3	2,0	1,9	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4
120	3,8	3,2	2,7	2,4	2,1	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,5
130	3,9	3,4	2,8	2,5	2,2	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5
140	4,1	3,5	2,9	2,6	2,3	2,1	2,0	1,9	1,7	1,6	1,6
150	4,2	3,7	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6
160	4,3	3,8	3,1	2,7	2,5	2,3	2,1	2,0	1,8	1,8	1,7
170	4,5	3,9	3,2	2,8	2,5	2,3	2,2	2,0	1,9	1,8	1,7
180	4,6	4,0	3,3	2,9	2,6	2,4	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8
190	4,7	4,1	3,4	3,0	2,7	2,5	2,3	2,1	2,0	1,9	1,8
200	4,8	4,2	3,5	3,1	2,7	2,5	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9
210	5,0	4,3	3,6	3,1	2,8	2,6	2,4	2,3	2,1	2,0	1,9
220	5,1	4,4	3,7	3,2	2,9	2,6	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0
230	5,2	4,5	3,8	3,3	2,9	2,7	2,5	2,3	2,2	2,1	2,0
240	5,3	4,6	3,8	3,4	3,0	2,8	2,6	2,4	2,3	2,1	2,1
250	5,4	4,7	3,9	3,4	3,1	2,8	2,6	2,4	2,3	2,2	2,1
260	5,5	4,8	4,0	3,5	3,1	2,9	2,7	2,5	2,4	2,2	2,1
270	5,6	4,9	4,1	3,6	3,2	3,0	2,7	2,5	2,4	2,3	2,2
280	5,7	5,0	4,1	8.6	3,3	3,0	2,8	2,6	2,4	2,3	2,2
290	5,8	5,1	4,2	3,7	3,3	3,0	2,8	2,6	2,5	2,3	2,3
300	5,9	5,2	4,3	3,7	3,4	3,1	2,9	2,7	2,5	2,4	2,3

NB. **Le valvole di sicurezza possono bensì essere più grandi, ma non più piccole della dimensione loro** *assegnata in questa* **tabella. La tabella incomincia con una** *pressione effettiva di* $^1/_4$ *di atmosfera.*

TABELLA n.° 1 in misura metrica per regolare la grossezza delle caldaje.

Diametro della caldaja.	Tensione assoluta del vapore in atmosfere corrispondenti alla pressione di chilogrammi 1,033 sopra un centimetro quadrato.						
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Metri.	Millim.	Millim.	Millim.	Millim.	Millim.	Millim.	Millim.
0.50	3.90	4.80	5.70	6.60	7,50	8.40	9.30
0,55	3.99	4.98	5.97	6.96	7.95	8.94	9.93
0,60	4.08	5.16	6,24	7.32	8.40	9.48	10.56
0,65	4.17	5,34	6,51	7,68	8,85	10.02	11,19
0,70	4.26	5,52	6,78	8,04	9.30	10.56	11,82
0,75	4.35	5,70	7,05	8,40	9.75	11.10	12.45
0,80	4.44	5.88	7.32	8.76	10.20	11.64	13,08
0,85	4.53	6.06	7.59	9.12	10.65	12.18	13.71
0,90	4.62	6.24	7.86	9.48	11.10	12.72	14.34
0,95	4.71	6.42	8.13	9.84	11.55	13.26	14.97
1,00	4.80	6.60	8.40	10.20	12.00	13.80	15.60
1,05	4.89	6.78	8.67	10.56	12.45	14.34	16,23
1,10	4.98	6.96	8.94	10.92	12.90	14.88	16.86
1,15	5.07	7.14	9.21	11.28	13.35	15.42	17.49
1.20	5,16	7.32	9.48	11.64	13.80	15.96	18,12
1,25	5.25	7.50	9.75	12.00	14.25	16.50	18,75
1.30	5.34	7.68	10.02	12.36	14.70	17.04	19,38
1,35	5.43	7.86	10.29	12.72	15.15	17,58	20.01
1.40	5.52	8.04	10.56	13.08	15.60	18.12	20,64
1,45	5.61	8.22	10.83	13.44	16.05	18.66	21.27
1.50	5.70	8.40	11.10	13,80	16.50	19.20	21.90
1,55	5,79	8.58	11.37	14.16	16.95	19.74	22,53
1,60	5,88	8.76	11.64	14.52	17.40	20.28	23.16

ABELLA n.° 2 in misura metrica per regolare il diametro degli orifizj delle valvole di sicurezza.

Superficie riscaldata delle caldaje.	TENSIONE ASSOLUTA DEL VAPORE IN ATMOSFERE										
	1 1/4	1 1/2	2.	2 1/2	3.	3 1/2	4.	4 1/2	5.	5 1/2	6.
	Diametro dell' orifizio della valvola.										
Metri quadrati	Centim.	Centim.	Centim.	Centim.	Centim.	Centim.	Centim.	Centim.	Centim.	Centim.	Centim.
1	2,839	2,493	2,063	1,799	1,616	1,479	1,372	1,286	1,214	1,152	1,100
2	4,017	3,525	2,918	2,544	2,286	2,092	1,941	1,818	1,716	1,630	1,555
3	4,919	4,317	3,573	3,116	2,799	2,563	2,377	2,227	2,102	1,996	1,905
4	5,681	4,985	4,126	3,598	3,232	2,959	2,745	2,572	2,427	2,305	2,200
5	6,349	5,574	4,613	4,023	3,614	3,308	3,069	2,875	2,714	2,578	2,459
6	6,955	6,106	5,054	4,407	3,958	3,624	3,362	3,149	2,973	2,823	2,694
7	7,514	6,595	5,458	4,760	4,276	3,914	3,631	3,402	3,211	3,045	2,910
8	8,031	7,050	5,835	5,089	4,571	4,185	3,882	3,637	3,433	3,260	3,111
9	8,520	7,478	6,189	5,398	4,848	4,438	4,117	3,857	3,641	3,458	3,299
10	8,980	7,882	6,524	5,690	5,110	4,679	4,340	4,066	3,838	3,645	3,478
11	9,420	8,267	6,843	5,967	5,360	4,907	4,552	4,265	4,025	3,823	3,648
12	9,838	8,635	7,147	6,233	5,598	5,125	4,754	4,454	4,204	3,993	3,810
13	10,239	8,987	7,439	6,487	5,827	5,334	4,949	4,636	4,376	4,156	3,965
4	10,626	9,325	7,720	6,732	6,047	5,536	5,138	4,811	4,541	4,312	4,124
5	10,998	9,654	7,990	6,968	6,259	5,730	5,316	4,980	4,701	4,464	4,259
	11,359	9,970	8,253	7,197	6,464	5,918	5,490	5,143	4,854	4,610	4,399
	11,708	10,277	8,506	7,418	6,663	6,100	5,659	5,302	5,004	4,752	4,534
	12,048	10,575	8,753	7,633	6,841	6,277	5,823	5,455	5,149	4,890	4,666
	12,379	10,865	8,993	7,842	7,044	6,449	5,982	5,605	5,290	5,024	4,794
	12,701	11,147	9,227	8,046	7,227	6,616	6,138	5,750	5,428	5,154	4,918
	13,013	11,423	9,454	8,245	7,389	6,780	6,289	5,892	5,561	5,282	5,040
	13,320	11,691	9,677	8,439	7,580	6,939	6,437	6,031	5,692	5,406	5,158
	13,619	11,954	9,894	8,629	7,750	7,095	6,582	6,167	5,820	5,527	5,274
4	13,913	12,211	10,107	8,814	7,917	7,248	6,723	6,299	5,845	5,646	5,388
5	14,199	12,463	10,316	8,996	8,080	7,397	6,862	6,429	6,069	5,763	5,499
6	14,479	12,710	10,520	9,174	8,240	7,544	6,998	6,556	6,188	5,877	5,608
27	14,755	12,952	10,720	9,349	8,397	7,776	7,132	6,681	6,306	5,989	5,715
28	15,025	13,190	10,917	9,520	8,551	7,828	7,262	6,804	6,422	6,099	5,819
29	15,293	13,423	11,110	9,689	8,703	7,967	7,391	6,924	6,535	6,207	5,922
30	15,553	13,653	11,300	9,855	8,851	8,103	7,517	7,043	6,648	6,313	6,024

Valvola di sicurezza rinchiusa in una custodia dietro un modello usato nel Belgio.

(N.° 48.) *Pena da applicarsi a chi si serve del passaporto altrui ed a chi cede il proprio a tale scopo.*

28 dicembre 1844.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. si è degnata di emanare in data 9 novembre pross.° pass.° la seguente veneratissima sovrana risoluzione:

« Chi si serve dell'altrui passaporto o ricapito, o chi cede ad altri i suoi ricapiti per tale scopo rendesi colpevole, quando il passaporto o ricapito non sia stato adoperato come mezzo per commettere un delitto o una grave trasgressione di polizia, dell'altra grave trasgressione di polizia contro le istituzioni pubbliche.

» La pena è l'arresto rigoroso da tre giorni ad un mese, scontata la quale, ove sussistessero speciali motivi riguardo ai rapporti od alla persona del trasgressore, sarà sfrattato, se suddito austriaco, dal sito dove venne colto, e dietro le circostanze, dalle provincie della monarchia, se sarà estero. »

Il governo pertanto eseguendo gli ordini abbassati dall'imperiale regia cancelleria aulica riunita col rispettato dispaccio 20 novembre

suddetto, n.° 37065-3154, porta a pubblica notizia la premessa veneratissima sovrana risoluzione per norma ed osservanza generale.

(N.° 49.) *Pagamento in contante delle obbligazioni della banca al 5 per 100 che furono estratte a sorte il 2 dicembre 1844 nella serie 105.*

30 dicembre 1844.

NOTIFICAZIONE.

In seguito al decreto 2 corrente dell' imp. regia camera aulica generale ed in relazione alla governativa notificazione 4 dicembre 1829, n.° 7762 si deduce quanto segue a pubblica notizia:

§ 1.° Le obbligazioni della banca che sono state estratte a sorte nella serie 105 il 2 dicembre 1844, cioè n.° 97504 fino al n.° 98561 inclusivo, verranno pagate ai creditori in contanti in moneta di convenzione e nel valore nominale del capitale.

§ 2.° Il pagamento dei capitali incomincerà col 1.° gennajo 1845 e verrà eseguito dall' imp. regia cassa universale del debito dello stato e della banca, alla quale si dovranno presentare le obbligazioni estratte a sorte.

§ 3.° All'atto del pagamento del capitale verranno soddisfatti anche gl' inerentivi interessi, cioè fino all'ultimo novembre 1844 al 2 ½ per 100 in valuta di Vienna; all'incontro pel mese di dicembre 1844 nella misura originale del 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° In quanto ad obbligazioni colpite da sequestro, divieto od altra prenotazione si deve prima del pagamento del capitale conseguirne lo svincolo per parte dell'autorità che ha disposto il sequestro, il divieto o la prenotazione.

§ 5.° Al pagamento del capitale di obbligazioni intestate a fondi, chiese, conventi, fondazioni, pubblici istituti ed altre corporazioni si dovranno applicare quelle massime che sono prescritte per la voltura di tali obbligazioni.

§ 6.° Ai possessori di quelle obbligazioni, i cui interessi decorrono sopra altra cassa filiale di credito, è libero di esigere il pagamento del capitale presso l'imp. regia cassa universale del debito dello stato e della banca, o presso quella cassa di credito dalla quale hanno finora ritirati gl' interessi.

In quest'ultimo caso devono essi presentare le obbligazioni estratte a sorte presso la cassa filiale di credito.

(N.° 50.) *Esenti dal bollo gli attestati medici che giustificano l'assenza degli scolari.*

30 dicembre 1844.

NOTIFICAZIONE.

Sopra quesito promosso l'imp. regia camera aulica generale di concerto coll'imp. regia commissione aulica degli studj ha determinato che gli attestati medici destinati a giustificare l'assenza degli scolari dalle scuole elementari a mente del § 64 n.° 1 del regolamento 27 gennajo 1840 non soggiacciono al bollo per essere avvisi ufficiali dei medici alle autorità che dirigono le dette scuole, e servono loro per uso d'ufficio, ossia perchè possano sorvegliare i fanciulli nel debito che loro incumbe di frequentare esse scuole.

Tale superiore decisione viene portata a comune notizia in ordine all'ossequiato dispaccio 20 prossimo passato novembre, n.° 41426-3135 dell'imp. regia camera aulica generale.

(N.° 51.) *L'amministrazione minerale e forestale pel territorio di Salisburgo venne aggregata all'ufficio superiore dei sali in Gmunden.*

30 dicembre 1844.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. con veneratissima sovrana risoluzione 28 prossimo passato agosto si è degnata di ordinare la separazione dell'amministrazione minerale e forestale pel territorio di Salisburgo dalla direzione ai sali e miniere in Hall, eccettuati però gli oggetti di diritto minerale, e la sua aggregazione in vece all'ufficio superiore ai sali in Gmunden.

Tanto si porta a pubblica notizia in seguito ad ossequiato dispaccio 27 novembre p.° p.°, n.° 37489-3572 dell'eccelsa imp. regia aulica cancelleria riunita, avvertendo che la predetta veneratissima risoluzione sovrana comincerà ad aver effetto coll'anno solare 1845.

PARTE SECONDA.

CIRCOLARI

E

DISPOSIZIONI VARIE

DI MASSIMA

PUBBLICATE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1844.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI VARIE

PUBBLICATE

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1844.

PARTE SECONDA.

(N.° 82.) *Obbligo nei candidati alle cattedre di pubblica istruzione di previamente dimostrare la qualità di una buona e chiara esposizione vocale.*

CIRCOLARE.

N.° 20926-2476. G. L.

Milano, 1.° luglio 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. M. I. R. A. con venerata sovrana risoluzione 28 maggio p.° p.° si è degnata di ordinare che i candidati per il permesso di tener straordinarie lezioni negli stabilimenti di pubblica istruzione sopra qualche speciale ramo scientifico dovranno prima dimostrare la qualità di una buona e chiara esposizione vocale per mezzo di una lezione di prova da farsi a guisa di concorso, e secondo le modalità prescritte per gli esami vocali di concorso.

Da questa prova saranno esenti tutti quelli i quali secondo le norme vigenti per i concorsi sono dispensati dai medesimi, come pure

quelli i quali già si fossero assoggettati ad un concorso, ed avessero nel medesimo date prove non dubbie di una chiara esposizione vocale.

In adempimento di ossequiato dispaccio 31 suddetto maggio dell'eccelsa imp. regia commissione aulica degli studj il governo partecipa la premessa sovrana determinazione per conveniente intelligenza e norma, coll'incarico di renderne intesi gl'istituti d'istruzione ginnasiale e filosofica in codesta provincia per conveniente notizia e norma.

(N.° 83.) *Discipline pel trasporto o transito di cadaveri nel territorio dello stato sardo.*

N.° 22925-1874. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 5 luglio 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In seguito ad un permesso di trasporto di cadavere da queste provincie nello stato sardo per essere ivi tumulato, nel qual caso si tenne l'opportuna corrispondenza col regio consolato generale di S. M. il re di Sardegna in Milano, esso regio consolato comunicò al governo di Lombardia « che essendosi dall'altefatta M. S.

» stabilite alcune recenti massime per l'auto-
» rizzazione dei trasporti e delle tumulazioni
» di cadaveri, rendevasi necessario che d'ora
» innanzi non si possa permettere nei reali
» dominj sardi il trasporto e tumulazioni, nè
» tampoco il transito di cadaveri, se prima
» non si avrà ottenuto da quel competente
» dicastero l'indispensabile autorizzazione; ed
» in conseguenza essere bene che le persone,
» alle quali potessero interessare i trasporti e
» tumulazioni di cui trattasi, abbiano ad es-
» sere avvertite che debbano rivolgersi al più
» presto possibile allo stesso regio consolato
» generale sardo in Milano, oppure al com-
» petente dicastero in Torino per attendere
» le decisioni intorno alla loro domanda. »

Tanto si partecipa a codesta imp. regia delegazione provinciale per l'opportuna norma nei contingibili casi, con incarico di farne analoga comunicazione al rispettivo municipio.

(N.° 84.) *Modula di dichiarazione da presentarsi alle autorità del cantone Ticino per chi intende colà contrarre matrimonio.*

N.° 22390-2896. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 5 luglio 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Essendo avvenuto che fosse qualche volta ricusato dalle autorità comunali ad un suddito austriaco il certificato di assenso al matrimonio che intendesse di contrarre con donna appartenente alla repubblica e cantone del Ticino, il governo per togliere di mezzo ogni difficoltà che potesse derivarsi dalla mancanza di alcune condizioni alle quali si debbano le parti assoggettare, ha stimato di segnare queste condizioni nella formola de' certificati da rilasciarsi d'ora in avanti dai commissarj distrettuali dietro le attestazioni delle autorità comunali, della quale formola, che si comunica, sarà distribuito autentico modello a ciascun commissario per sua norma.

Al n.° 22390-2896.

MODELLO.

Il sottoscritto imp. regio commissario distrettuale residente in . . . . . . , provincia di . . . . certifica che N. N. (*nome*, *cognome*, *età*, *condizione*) cui si riferisce il passaporto rilasciatogli da . . . . . in data . . . . . . appartiene al comune di . . . . provincia suddetta, e che niente osta perchè egli possa contrarre matrimonio con una donna del cantone del Ticino, stato elvetico, nel cantone medesimo, semprechè del resto nulla si opponga a tale matrimonio secondo le leggi austriache, a senso specialmente del § 78 del codice civile generale. E certifica pure che il suddetto . . . . (*si ripeta il nome*), la di lui moglie e tutti i di lui figli saranno ricevuti in ogni tempo e circostanza negl' imp. regj stati, purchè abbiano conservata la sudditanza austriaca di cui gode attualmente il nominato N. N., e che acquisterà la di lui moglie col matrimonio.

(N.° 85.) *Prescrizioni per la produzione dei conti preventivi degli stabilimenti di pubblica beneficenza e delle pie fondazioni.*

N.° 19357-1590. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 6 luglio 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Colla circolare governativa 21 ottobre 1843, n.[i] 30203-5094, 32477-5514 si instò per la osservanza delle vigenti disposizioni di massima in punto alle opere di riparazione e di nuova costruzione a carico dei comuni, ed al bisogno per l'approvazione ed esecuzione loro ch'esse trovinsi già contemplate nei preventivi annuali, e siano stati dimostrati e riconosciuti i fondi con cui sono a sostenersi le relative spese, al confronto eziandio delle altre ordinarie e straordinarie spese dell'anno. Essendo espressa volontà dell'eccelsa superiorità richiamata da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 4 settembre 1843, n.° $\frac{8506}{V.R.}$ che con egual metodo si proceda anco riguardo a somiglianti opere di nuova costruzione e di riparazione straordinaria occorrenti per gli istituti di pubblica beneficenza, il governo occupossi della rivista del modo vario con cui

per l'addietro si dimostrarono i mezzi annuali disponibili per lo scopo della beneficenza dei varj istituti di queste provincie, si predisposero i mezzi, e si ottennero le approvazioni per l'eseguimento di opere a carico degli istituti medesimi, e trovò di disporre quanto segue:

I. Di quì innanzi entro il mese di ottobre di ciaschedun anno saranno prodotti dai preposti agl'istituti e stabilimenti di beneficenza in Lombardia alle rispettive regie delegazioni, o col mezzo di queste al governo (secondo che da quelle o da questo si impartisce l'approvazione al rispettivo conto consuntivo) i bilanci preventivi per l'esercizio dell'anno susseguente giusta la *modula quì unita ed in doppio esemplare.*

II. Onde dar a conoscere lo stato attivo di ciaschedun istituto, quando una sola amministrazione patrimoniale o direzione presedessero a più istituti ad un tempo, si avrà cura d'introdurre altrettante divisioni quanti sono gl'istituti *in tutte quelle rubriche dei preventivi delle rendite* le quali ne fossero suscettibili, come p. e. quelle delle = dozzine e compensi = proventi ordinarj e straordinarj e simili.

III. I preventivi delle spese saranno corredati degli allegati spettanti alle = *spese per adattamenti a fabbriche e riparazioni* = *spese*

diverse ordinarie e straordinarie; ed i quali specificheranno con sufficiente dettaglio le relative spese *da tenersi separate e distinte per ciaschedun istituto o stabilimento*; ben inteso che per l'abilitazione ad incontrare così fatte spese saranno a presentarsi alla superiorità le corrispondenti domande abbastanza in tempo colla necessaria sollecitudine e con distinti e separati rapporti debitamente istruiti a base delle deliberazioni delle autorità provinciali, o del governo, o degli eccelsi aulici dicasteri secondo le rispettive competenze.

IV. Per gl'istituti ospitalieri, i cui bisogni possono talora per impreviste circostanze accrescersi fra l'anno in modo straordinario, sarà opportuno introdurre fra le rubriche dei pesi e delle spese quella di un *fondo di riserva*.

V. Per l'indicazione delle *restanze attive e passive* e delle *sopravvenienze attive e passive* si atterrà alle istruzioni per la compilazione dei conti consuntivi delle congregazioni di carità diramate colla circolare 9 novembre 1808, n.° 26581 del ministero dell'interno, le quali istruzioni possono eziandio opportunamente consultarsi per la più esatta compilazione dei quì contemplati preventivi.

La regia delegazione è incaricata di diramare alle autorità subalterne ed ai preposti dei suddetti luoghi pii la presente disposizione insieme alla modula sopraindicata, ed in numero sufficiente di esemplari a stampa, e di vegliarne l'esatta osservanza.

Al N.° $\frac{19357}{1590}$ 6 luglio 1844.

MODULA

di un conto preventivo per gli stabilimenti di beneficenza pubblica e pie fondazioni che a termini della governativa circolare 6 *luglio* 1844, *n.°* 19357-1590 *sono obbligati di rassegnare alle rispettive imp. regie delegazioni provinciali in doppio esemplare entro il mese di ottobre di ciascun anno.*

PROVINCIA DI

CONTO

delle rendite e spese del luogo pio detto

RENDITA.	Allegati.				
Restanze attive dell'anno 18		L.		L.	
Sopravvenienze attive dell'anno 18					
Affitti di terreni, case, logge ne' teatri, acque, ecc.					
Prodotti di terreni in economica amministraz.					
Livelli e decime					
Interessi di capitali					
Censi					
Rendite sull'I. R. monte, obbligazioni di stato.					
Legati, assegni e prestazioni					
Prodotti di fondi riservati al locatore oltre l'affitto					
Dozzine e compensi dell'I. R. erario, comuni e privati					
Ricavo di lavori degli alunni e delle alunne.					
Proventi ordinarj e straordinarj..........					
Contributo del luogo pio = N = ...					
Simile dell'opera pia = M = ...					
Simile dell'istituto limosiniere = O = ...					
Contributo di azioni					
		L.			
				L.	
RICAPITOLAZIONE.					
Rendita 184		L.		L.	
Spesa { per pesi fissi e per l'amministraz.					
Spesa { per oggetti di beneficenza					
		L.		L.	
				L.	

COMUNE DI

EVENTIVO

. . . . . *per l'amministrazione dell'anno* . . . .

PESI FISSI E SPESE D'AMMINISTRAZIONE.	Allegati.				
nze passive dell'anno 18		L.		L.	
avvenienze passive dell'anno 18 ...					
arj d'amministrazione e spese d'ufficio.				L.	
j di campagna....................					
ste prediali e sovrimposte..........					
tamenti a fabbriche e riparazioni					
e di campagna sopra i fondi affittati..					
i sopra fondi amministrati per economia.					
passivi					
li					
essi di capitali..................					
....					
ti, assegni e prestazioni............					
oni e vitalizj...................					
e diverse ordinarie e straordinarie....	2				
		L.			
R OGGETTI DI BENEFICENZA.					
gli spedali d'infermi (Vedi avanti)...	A				
li spedali degli esposti e delle partorienti.	B				
gli spedali de' pazzi................	C				
gli orfanotrofj, conservatorj, ospizj ...	D				
e case di ricovero ed industria......	E				
gli asili d'infanzia................	F				
gl' istituti limosinieri..............	G				
monte di pietà....................	H				
.........il					
		L.			
				L.	

A.

PER GLI SPEDALI DEGL' INFERMI.

	Allegati.		
Riparazioni ai locali per uso dell' istituto ...	1	L.	
Salarj ai medici, chirurghi, infermieri ed altri inservienti nell' interno............			
Trattamento di n.° malati..............			
Simile di n.° cronici ed incurabili......			
Medicinali................................			
Biancheria, manutenzione di n.° letti, rinnovazione di mobili ed utensili......			
Introduzione delle derrate in città, bolli, tasse, spese minute..................			
Lumi, combustibili, carta, libri, penne per l' interno..........................			
Oggetti di culto.........................			
Tumulazione di n.° cadaveri, cioè n.° maschi e n.° femmine..............			
		L.	

B.

PER GLI SPEDALI DEGLI ESPOSTI E DELLE PARTORIENTI.

	Allegati.		
Riparazioni al locale ad uso dell' istituto ...	1	L.	
Salarj ai medici, chirurghi, inservienti ed altri impiegati nel servizio interno......			
Nutrici n.° pei lattanti			
Vitto per n.° esposti nel luogo pio			
Vestiario			
Vitto per n.° partorienti..............			
Medicinali			
Biancheria, manutenzione dei letti, mobili ed utensili.....................			
Introduzione delle derrate in città, bolli, tasse e spese minute.................			
Lumi, combustibili ed oggetti di cancelleria per l' interno			
Trasporto di esposti n.° agli spedali fuori del comune......................			
Spese di culto.......................			
Baliatico, alimenti, vestiario e biancheria per n.° esposti lattanti e slattati fuori d' ospizio.........................			
Doti per collocamento di n.° esposte....			
Sussidj a n.° maschi che sortiranno dall' ospizio			
Pensioni per n.° ricoverati in altri luoghi pii..............................			
Tumulazioni n.°			
		L.	

C.

PER GLI SPEDALI DE' PAZZI.

	Allegati.		
Riparazioni al locale ad uso dell' istituto ...	1	L.	
Salarj ai medici, chirurghi, inservienti ed altri impiegati nel servizio interno......			
Vitto per n.° pazzi			
Vestiario.............................			
Medicinali............................			
Biancheria, manutenzione di letti, mobili ed utensili..........................			
Introduzione delle derrate in città, bolli, tasse e spese minute.................			
Lumi, combustibili ed oggetti di cancelleria per l' interno......................			
Spese di culto........................			
Tumulazioni n.°			
		L.	

D.

PER GLI ORFANOTROFI, CONSERVATORJ, OSPIZJ.

	Allegati.		
Riparazioni ai locali per uso degl' istituti . . .	1	L.	
Salarj ai medici, chirurghi, infermieri ed altri inservienti			
Vitto per n.° alunni ed alunne ricoverati			
Medicinali			
Vestiario per n.°			
Biancheria e manutenzione di letti n.° , rinnovazione di mobili ed utensili			
Introduzione delle derrate in città, bolli, tasse e spese minute			
Materie da manifatturarsi per l'occupazione ed istruzione degli orfani e delle orfane .			
Dozzine per orfani n.° fuori d' ospizio . .			
Lumi, combustibili, carta, libri, penne, ecc. per l'interno dell' orfanotrofio e conservatorio			
Oggetti di culto			
Doti per collocamento di femmine n.° . .			
		L.	

E.

PER LE CASE DI RICOVERO E D'INDUSTRIA.

	Allegati.		
Riparazioni ai locali per uso dell' istituto...	1	L.	
Salarj ai medici, chirurghi, infermieri ed altri inservienti..........................			
Vitto ed assegno in danaro a n.° ricoverati.			
Medicinali..............................			
Vestiario per n.°			
Biancheria, manutenzione di letti n.° , rinnovazione di mobili ed utensili			
Introduzione delle derrate in città, bolli, tasse e spese minute.................			
Lumi, combustibili, carta, penne, ecc. per l' interno della casa.................			
Oggetti di culto.........................			
Doti per collocamento di femmine n.° ...			
		L.	

F.

PER GLI ASILI D'INFANZIA.

	Allegati.		
Riparazioni ai fabbricati e locali in affitto..	1	L.	
Stipendj alle maestre, assistenti ed inservienti..............................			
Assegni di supplenza.....................			
Spese di mantenimento n.°			
Idem di combustibili.......................			
Vestiario e manutenzione relativa..........			
Biancheria e mobili per manutenzione......			
Fitti passivi			
Per oggetti d' istruzione.................			
Spese di culto..............................			
Idem ordinarie e straordinarie............			
		L.	

G.

PER GL' ISTITUTI LIMOSINIERI.

		Allegati.	
Elemosine ..	condizionate..............		L.
	libere......................		
Doti........	condizionate		
	libere		
Medici, chirurghi, levatrici, medicinali, ecc. pei poveri infermi nelle loro case			
Sussidj.....	ai poveri vergognosi		
	per educazione..............		
Oggetti di culto			
			L.

H.

PER L'ESERCIZIO DE' MONTI DI PIETÀ.

	Allegati.		
Riparazioni ai locali ad uso del monte de' pegni	1	L.	
Salarj			
Lumi, combustibili, carta, libri, penne, ecc. e spese diverse.			
		L.	

(N.° 86.) *Discipline da aversi presenti nella redazione delle bollette di assegnamento per entrata o per transito di merci.*

CIRCOLARE.

N.° 13816–2284. M. C. V.

Venezia, 7 luglio 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'imperiale regio presidio dell'eccelsa aulica camera con suo ossequiato decreto 9 giugno p.° p.°, n.° $\frac{3032}{F.P.}$ fece conoscere essergli pervenuto a notizia che nella redazione delle bollette di assegnamento per entrata e di transito viene ommessa per parte delle dogane la denominazione del paese (provincia) dal quale provengono le merci, per cui torna impossibile agli uffici presso cui viene eseguito il daziato per entrata, o si verifica la sortita delle merci di transito, l'indicare i confini pei quali entrarono le merci.

S'incarica quindi per disposizione superiore cotesta regia intendenza provinciale di finanza di ordinare alle dipendenti dogane onde per l'avvenire nelle bollette di assegnamento per consumo e nelle bollette di transito venga ogni volta inserita la denominazione dell'ufficio di confine presso cui la merce oltrepassando la

linea daziaria entrò nel territorio doganale, e dal quale ufficio vennero quindi emesse le originali bollette di assegnamento o di transito, con che si renderà possibile alle dogane presso le quali viene eseguito il daziato, ed agli uffici finanziarj pei quali succede l'uscita delle merci di transito, il registrare ne' fogli d'estratto sul movimento delle merci i confini per cui entrarono, possedendo già tali uffici esecutivi gli elenchi dei punti in cui sono collocate le ricevitorie di confine.

Si raccomanda alla regia intendenza di sorvegliare colla maggior premura onde la presente disposizione sorta pienamente il suo effetto, cioè che tanto gli uffici pei quali una merce penetra nel territorio doganale, quanto gli uffici interni che la daziano per entrata o la manipolano per assegnarne l'uscita di transito, tengano in esatta evidenza la denominazione del primo ufficio per cui entrò nel territorio suddetto, mercè la qual attenzione si dedurranno sempre colla maggior certezza i confini dai quali la merce provenne.

(N.° 87.) *Prescrizioni da osservarsi in occasione di nomine e promozioni ad impieghi per lo sconto della relativa tassa.*

CIRCOLARE.

N.° 22510-4179. G. L.

Milano, 8 luglio 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Si trasmette quì unita a cotest' imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua intelligenza e norma la copia di una circolare colla quale l' imperiale regio magistrato camerale ha richiamato l' obbligo della puntuale osservanza, all' evenienza dei casi, di quanto è prescritto dalla legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840 circa le notificazioni ai competenti uffici tassatorj delle nomine e promozioni ad impieghi.

Copia.

Al n.° 22510-4179 Governo.

N.° 1969-257.

CIRCOLARE.

Essendosi verificato che da parte di alcune autorità ed uffici fu ritardata la comunicazione al competente ufficio tassatorio delle nomine e promozioni ad impieghi prescritta farsi per l'addebitamento e per la riscossione delle relative tasse portate dalla legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840, il magistrato camerale, onde possa aver effetto la disposizione del § 202 della legge medesima, non può dispensarsi dal fare a tutte le autorità ed uffici richiamo all'istruzione circa i doveri imposti dalla legge suddetta, perchè abbiano sollecitamente e puntualmente ad aver luogo da parte loro, all'evenienza dei casi, le notificazioni di cui sotto al § 25 dell'istruzione suaccennata ne' modi e cogli elenchi ivi prescritti, osservandosi che tali notificazioni devono farsi all' imp. regia intendenza delle finanze in Milano, presso la quale è istituita l'apposita sezione per le tasse delle quali si tratta estensivamente per tutta la Lombardia.

Milano, il 18 giugno 1844.

(N.° 88.) *Discipline da osservarsi nei rapporti di garanzia per l'azienda pedaggi quando persone esenti da tale contributo viaggiano con cedola oraria.*

CIRCOLARE.

N.° 10933-1396. M. C. L.

Milano, 8 luglio 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

A conveniente intelligenza di cotest' imperiale regia intendenza, e perchè ne sia data analoga comunicazione a tutti gli uffici di pedaggi e stazioni postali da essa dipendenti, le si comunica copia del dispaccio 29 febbrajo p.° p.°, n.° 2643-494 dell'imperiale regia amministrazione aulica suprema delle poste diretto a questa direzione delle poste in Milano, contenente le discipline da osservarsi nei rapporti di garanzia dell' azienda pedaggi nei viaggi con cedola oraria di persone tenute esenti da que' contributi.

Al n.° 10933-1396 del M. C.

N.° 2643-494 del 1844.

All' imp. regia Direzione delle poste di Lombardia.

Nel riflesso che l' esigua perdita di tempo motivata dal soffermarsi alle stazioni di pedaggio può di leggieri ripararsi dall'istituto postale aumentando di celerità nella corsa, e che i casi in cui persone esenti dal pagamento del pedaggio viaggino con cedola oraria, atteso il poco numero delle medesime, non sono gran fatto frequenti, l' eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato decreto 31 gennajo a. c., n.° 50427-2221 si è degnata di approvare fino ad ulteriore ordine la disposizione presa dalla scrivente con proprio decreto 12 maggio 1844, n.° 4349-516, che cioè a garanzia del ramo pedaggi non debbano gli uffici postali esigere dalle persone, che in forza delle vigenti direttive sono esenti dal pagamento dei pedaggi erariali, alcun diritto di pedaggio nei casi in cui esse viaggiano con cedola oraria, ma che, procacciatasi la convinzione di tale loro qualità, abbiano a notare nella cedola oraria = per la sua qualità esente da pedaggio =, ed inoltre che il postiglione sia incaricato di comunicare all' atto del passaggio delle barriere di pedaggio siffatta circostanza ai rispettivi appaltatori, d' indirizzarli al viaggiatore stesso qualora di questa comunicazione si tenessero mal soddisfatti, e di non pagare nel ritorno alcun pedaggio.

Di ciò si rende edotta l'imp. regia direzione delle poste per sua notizia e per la relativa osservanza.

Dall' imp. regia amministrazione aulica suprema delle poste.

Vienna, il 29 febbrajo 1844.

(N.° 89.) *Tolte le limitazioni relative all' imbarco di famiglie a bordo di navigli che trovansi in contumacia.*

CIRCOLARE.

N.° 25662–2266. G. V.

Venezia, 9 luglio 1844.

Al Magistrato di sanità marittima.
Alla Camera di commercio.
Al Capitanato del porto.

S. M. con sovrana risoluzione 15 giugno p.° p.° si compiacque di permettere che cessino le limitazioni che furono fin quì in vigore circa l' imbarco di famiglie a bordo di navigli in contumacia, con questo però che si osservino scrupolosamente le proposte modalità, che sono le seguenti:

a) Là dove sonvi formali stabilimenti di contumacia si accorderà, dietro istanza in iscritto, dal magistrato di sanità marittima, se si tratta di patente netta o tocca, subito che il guardiano sarà salito sopra il naviglio; se di patente brutta, compiuto che sarà lo sciorino; se di patente brutta aggravata all' incontro, si negherà senza eccezioni.

b) Presso le deputazioni sanitarie, dove i legni di contumacia non possono fare alcuna

operazione, l'imbarco suddetto non può essere accordato che quando la patente è netta o tocca.

c) L'atto dell' imbarco dev' essere sorvegliato, oltrechè dal guardiano sporco che, dove vi sono lazzaretti, deve già trovarsi a bordo del naviglio, da un guardiano netto per avere la certezza che s' imbarchino solo le persone a ciò destinate, e che in questa occasione non passi cosa alcuna da bordo alla libera pratica.

d) Si farà annotazione nella fede sanitaria di questa operazione, coll' indicazione degl' individui imbarcati.

e) Essa non potrà succedere che di giorno.

f) Ed è applicabile alle sole persone che vogliono compiere la contumacia in nave, mentre deve continuare a sussistere il divieto di ricevere nei lazzaretti le famiglie dei contumacianti sbarcati.

Tanto si comunica in esecuzione al dispaccio 19 giugno p.° p.°, n.° 19499-1173 dell' eccelsa imperiale regia aulica cancelleria riunita.

(N.° 90.) *Sul trattamento dei testimonj assunti per inquisizioni criminali o politiche.*

N.° 10067. A. V. CIRCOLARE.

Venezia, 9 luglio 1844.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie delle provincie venete.

Sui dubbj proposti:

a) se i negozianti ed agiati bottegai che esercitano da sè medesimi osterie, locande, macellerie, salsamenterie e simili triviali negozj debbano essere risarciti delle spese di viaggio come i testimonj di civile condizione;

b) se i facoltosi possidenti, ma lavoratori delle loro terre, rozzi e villici, debbano essere parimente indennizzati delle spese di viaggio come testimonj di civile condizione, e così pure i piccoli possidenti, che possono anche essere deputati comunali, ma costretti per vivere a lavorare la loro terra,

L'imp. regio governo delle provincie venete emanò la seguente declaratoria, cioè:

ad a) che i commercianti e capi di bottega non aventi beni fondi, ma negozianti di qualche rilievo, dovranno considerarsi come testimonj possidenti ed essere risarciti delle spese di viaggio a termini della tariffa penale,

e che in questa categoria dovranno essere posti anche quelli che possedono osterie, locande, macellerie, salsamenterie, ecc.; non però i servi di negozio o bottega stipendiati a settimana o mensualmente, i quali cadono nella categoria dei testimonj giornalieri che vengono compensati con lir. 1, 15, o lir. 1, 75, a seconda che percorrono meno di quattro miglia o più.

ad b) Che ai possidenti facoltosi i quali, quantunque coltivino e sorveglino ai lavori delle loro terre, potrebbero per oggetti proprj usare un mezzo di trasporto, dovranno essere compensate le spese di viaggio come ai testimonj di civile condizione; non così agli altri piccoli possidenti che sieno di condizione abbietta, e che dal lavoro di un' intera giornata non ritrarrebbero forse il compenso delle lir. 1, 15, o lir. 1, 75 stabilito dalla tariffa pei testimonj giornalieri.

Tanto si partecipa alle dipendenti prime istanze per loro norma in seguito ad autorizzazione a quest' appello impartita dall' eccelso senato lombardo-veneto dell' imp. regio supremo tribunale di giustizia con ossequiato aulico decreto 22 giugno prossimo decorso, n.° 1163.

(N.° 91.) *Le intendenze provinciali possono rivolgersi direttamente alle autorità estere di rango eguale per l'intimazione di citazioni occorrenti nei processi per contravvenzioni alle leggi di finanza.*

CIRCOLARE.

N.° 14383-2380. M. C. V.

Venezia, 10 luglio 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imp. regia aulica camera con rispettato decreto 15 giugno prossimo passato, n.° 22134-2282 fece conoscere che S. M. I. R. con venerata risoluzione 28 maggio p.° p.° si è degnata di permettere che le imp. regie intendenze provinciali di finanza possano rivolgersi direttamente alle autorità ed uffici esteri di rango eguale per l'intimazione delle citazioni e per la trasmissione delle scritte certificazioni sull'avvenuta intimazione delle medesime nei processi per contravvenzioni di finanza.

Parimente la M. S. si è compiaciuta di dichiarare che qualora fosse in corso in tale argomento un sistema diverso, a motivo di convenzione sussistente con altro governo, non venga il medesimo sistema dall'attuale sovrana risoluzione punto alterato.

Riceve in questa maniera una più precisa specificazione il punto primo dell' aulico decreto 15 novembre 1840, n.° 41063-2550 che partecipava il tenore della sovrana risoluzione 2 ottobre 1840, comunicato alle regie intendenze colla circolare 23 dicembre 1841, n.° 27764-4452.

(N.° 92.) *Sulla falsificazione dello zafferano a danno della salute pubblica.*

N.° 26242-2347. G. V. N.° 19633-1619. G. L.
Venezia, 11 luglio 1844. Milano, 22 giugno 1844.

AVVISO

sulla falsificazione dello zafferano.

In seguito ad indagini state praticate da parte delle autorità, venne a riconoscersi che lo zafferano del commercio adoperato comunemente nell' uso domestico per la preparazione delle vivande come droga, o come mezzo colorante, già da qualche tempo trovasi falsificato per mescolanze colla segatura di legni colorati non solo, ma più di spesso coi fiori rossi della *calendula officinalis* o fiorarancio.

Quest' ultimo miscuglio, riuscendo nocivo all' umana salute, in seguito al rispettato dispaccio 18 maggio p.° p.°, n.° 9433 dell' eccelsa cancelleria aulica riunita si mette in avvertenza il pubblico affinchè si guardi dal far uso dello zafferano così adulterato, essendo d'altronde facile il riconoscerlo con una diligente ispezione.

Dalle autorità verranno prese le necessarie misure acciò sia d'ora innanzi impedita tale falsificazione dannosa anche allo smercio dello zafferano austriaco apprezzato e ricercato nella monarchia e nell' estero per la sua bontà, ed i contravventori saranno puniti a termine del § 160 parte seconda del codice delle gravi trasgressioni di polizia.

(N.° 93.) *Proibito il rilascio di separate quitanze presso le casse pubbliche all' oggetto di risparmiare il maggior bollo.*

N.° 24109-1427. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 14 luglio 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Per intelligenza e norma di cotest' imp. regia delegazione le si comunicano le dichiarazioni

seguenti dell' imperiale regia camera aulica, e partecipate al governo dal magistrato camerale mediante nota 7 corrente, n.° 11034-1407, sulla domanda fatta, se presso le casse pubbliche sia permesso di emettere per maggiori somme diverse separate quitanze all' oggetto di risparmiare il maggior bollo.

La quitanza deve corrispondere col fatto del pagamento di cui viene accusata la ricevuta. Non è quindi ammissibile che per importi, che presso le casse dello stato si riscuotono in una sola volta ed in un solo tratto, abbiano ad emettersi diverse singole quitanze a fine di risparmiare le competenze di bollo, come per esempio che per un importo di fiorini 1020 pagato in una sola volta siano emesse in vece di una quitanza col bollo di fiorini 4 una quitanza per fiorini 1000 col bollo di fiorini 2 ed un' altra per fiorini 20 col bollo di carantani 8. Una tale quitanza fingerebbe una modalità che veramente non è sussistita; e la dichiarazione di ricevuta in più riprese non sarebbe in consonanza col vero fatto del pagamento eseguito in una sola volta.

(N.° 94.) *In quali casi i certificati di collaudo sono esenti dal bollo.*

CIRCOLARE.

N.° 24166-1429. G. L.

Milano, 14 luglio 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In occasione di un caso speciale relativamente al bollo dei protocolli di collaudo e dei certificati di collaudo di opere pubbliche l'eccelsa imp. regia camera aulica generale con decreto 17 giugno prossimo passato, n.° 14648-1081 ha dichiarato che quando gli uffici delle pubbliche costruzioni devono persuadersi d'ufficio essere condotta la fabbrica a buon termine, e che essi ne devono fare oggetto di rapporto all'autorità dalla quale dipendono, siffatti rapporti ed i protocolli eretti all'atto dell'eseguita visita sono esenti da bollo, essendo essi atti d'ufficio destinati per l'ufficio.

All'incontro quando si rilasciano agl'intraprenditori di fabbriche certificati di collaudo di opere, attestati e simili, ovvero in vece di essi copie di protocolli eretti all'atto del collaudo di opere, all'oggetto di poter chiedere il pagamento del prezzo stipulato, tali certificati ovvero copie saranno soggetti ai bolli voluti dalla legge.

Le premesse superiori dichiarazioni si comunicano a cotesta imp. regia delegazione per sua intelligenza e norma e per quelle ulteriori partecipazioni che reputasse opportune.

(N.° 95.) *Permesso agl' impiegati del ramo stradale di vestire l' uniforme semplice così detto di campagna.*

CIRCOLARE.

N.° 24240–2628. G. L.	N.° 26850–3872. G. V.
Milano, 15 luglio 1844.	Venezia, 19 luglio 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed alla Direz. gen. delle pubbliche costruzioni.

L' imp. regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 28 giugno prossimo passato, n.° 19112-1309 ha ordinato quanto segue:

« La concessione finora accordata a varj » impiegati di vestire, oltre l' uniforme pre» scritto per la loro classe, anche l' uniforme » semplice senza ricamo così detto di cam» pagna, viene estesa anche agl' impiegati nel » ramo stradale, coll' aggiunta però che in» torno all' uso di tale uniforme non sia da » introdursi verun obbligo. »

Codest' imp. regia . . . . . . ne darà conforme partecipazione agl' impiegati dell' ufficio tecnico da lei dipendenti.

(N.° 96.) *In quali casi la dichiarazione del nome del cessionario od acquirente di un diritto non soggiace che al bollo fisso di lir. 1. 50.*

N.° 24451–1452. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 16 luglio 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'imp. regio magistrato camerale con sua nota 8 corrente, n.° 10940–1397 ha partecipato che sulla domanda fatta, a quale importo di bollo debbansi assoggettare quelle dichiarazioni in cui, giusta la pratica vigente nel regno lombardo-veneto, viene indicato successivamente il nome del cessionario od acquirente di un diritto, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale, dopo i concerti presi col senato di giustizia lombardo-veneto in Verona, coll'ossequiato dispaccio 12 giugno prossimo passato, n.° 9027-639 ha trovato di partecipare che una tale dichiarazione non soggiace al bollo di classe, ma al solo bollo fisso di lire 1. 50 per foglio, come è prescritto dal § 21 della legge sul bollo e sulle tasse, qualora però

a) nel contratto venga fatta espressamente la riserva d'indicare in seguito il nome del vero acquirente dei diritti;

b) si faccia la dichiarazione sotto le condizioni stabilite nel contratto, e finalmente

c) l'indicazione del nome del vero acquirente abbia luogo entro 24 ore dalla stipulazione del contratto.

Negli altri casi, non subentrando queste condizioni, la dichiarazione dovrà essere munita del bollo di classe.

Tanto si porta a cognizione di cotesta imp. regia delegazione a sua intelligenza e norma.

(N.° 97.) *Norme sulla facoltà di accordare esenzione o moderazione di dazio sugli oggetti provenienti in dono o per eredità dall' Ungheria o dalla Transilvania.*

CIRCOLARE.

N.° 15013-2512. M. C. V.

Venezia, 16 luglio 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imp. regia aulica camera con suo ossequiato decreto 22 maggio prossimo passato, n.° 20001-2089 ebbe a comunicare copia dell' altro suo decreto pari data e numero diretto alla regia amministrazione camerale pel Tirolo e Vorarlberg, e che si unisce alla

presente circolare per opportuna notizia, ed in seguito alla precedente circolare del magistrato camerale 2 settembre 1842, n.° 19198-2867 che versava sulla competenza delle autorità facoltizzate ad accordare esenzione o moderazione di dazio doganale sugli oggetti che taluno riceve in dono o per eredità.

Al n.° 15013-2512 III. Dogane.

Copia di un decreto dell' eccelsa imp. regia aulica Camera generale n.° 20001-2089 diretto all' imp. regia Amministrazione camerale pel Tirolo e Vorarlberg.

In seguito al quesito promosso col rapporto 9 maggio 1844, n.° 4170-896 viene significato a codest' amministrazione camerale che in base alla sovrana risoluzione 25 giugno 1842 partecipata coll' aulico decreto 20 luglio 1842, n.° 27441 spetta a codesta regia amministrazione la facoltà di accordare la moderazione o l' esenzione dal dazio per gli oggetti che alcuno riceve in dono o per eredità provenienti dall' Ungheria o dalla Transilvania passando la linea daziaria intermedia, o dai territorj estradoganali, ma però sotto l' osservanza dei limiti fissati nelle citate prescrizioni.

(N.° 98.) *Ulteriori disposizioni riguardo ai daziati della terraglia, majolica* o fayence *di cui tratta la governativa notificazione* 23 *luglio* 1842.

CIRCOLARE.

N.° 15010-2509. M. C. V.

Venezia, 16 luglio 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In seguito a quanto si fece noto colla circolare del magistrato camerale 22 novembre 1843, n.° 25767-4348 si comunica che l'eccelsa imperiale regia aulica camera generale coll'ossequiato suo decreto 16 giugno pross.° pass.°, n.° 21125-705 ebbe a dichiarare quanto segue:

Secondo il chiaro senso della circolare tedesca 26 aprile 1842, n.° 12871-421 (pubblicata colla governativa notificazione 23 luglio 1842, n.° 26396-880) le disposizioni ivi contenute sotto i numeri I e II si riferiscono per le bestie setolose e la *fayence* soltanto al commercio intermedio con l'Ungheria e la Transilvania; all'incontro le disposizioni contenute sotto il numero III pel ribasso del dazio d'uscita ridotto a centesimi 20 per quintal metrico di *fayence* o majolica si estendono

non solo al commercio intermedio coll'Ungheria e Transilvania, ma ben anco all'esportazione di tal genere dal territorio doganale all'estero: l'inesatta italiana traduzione poteva solo far sorgere il dubbio elevatosi. Quindi ne deriva che per la terraglia, majolica o *fayence* fino dal giorno della pubblicazione della suddetta governativa notificazione era vigente il solo dazio di centesimi 20 per l'uscita anco all'estero, e per ciò dovranno venir restituiti alle parti, *sopra loro ricerca* e verso le cautele stabilite, gl'importi di dazio in più percetti, cessando, ben s'intende, dal chiedere ai contribuenti, che dall'epoca accennata (30 luglio 1842) avessero pagato per uscita di partite della merce accennata solo il dazio di centesimi 20 per quintale metrico, l'erogazione di somma maggiore.

(N.° 99.) *Norme pel bollo delle quitanze degli individui della guardia di finanza relative ad anticipazioni o crediti dopo la loro sortita dal corpo.*

CIRCOLARE.

N.° 15018–2717. M. C. V.
Venezia, 16 luglio 1844.

N.° 10554–1349. M. C. L.
Milano, 1.° luglio 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In seguito ai quesiti se le quitanze della truppa della guardia di finanza per anticipazioni sulle somme assegnate per il vestiario, e se le quitanze d'individui della guardia medesima, i quali cessano dal servizio, per crediti sui loro assegni (emolumenti) sieno soggette al bollo, l'eccelsa imperiale regia aulica camera generale, in relazione al proprio decreto 26 settembre 1843, n.° 33742 fatto conoscere mediante la circolare n.° 24640 del 1.° novembre successivo, ebbe a dichiarare che le quitanze della truppa della guardia di finanza per anticipazioni sugli assegni per il vestiario, dovendo questi riguardarsi come assegni spettanti alla truppa della guardia di finanza in

tale sua qualità, sono esenti dal bollo in forza del § 70 della legge 27 gennajo 1840.

Per ciò poi che risguarda le quitanze degl'individui della truppa, che sortono, per crediti sui loro assegni (emolumenti), esse sono soggette o no al bollo a seconda che le quitanze per gli assegni (emolumenti) da cui dipendono i crediti stessi godano o no della esenzione dal bollo nel senso del § 70 della legge suddetta e dell'aulico decreto 9 febbrajo 1842, n.° 48453 reso noto colla circolare 8 marzo 1842, n.° 4766; e quindi le quitanze per crediti sulle paghe, sugli aumenti di paga, sulle addizionali, ecc. sono esenti dal bollo; laddove le quitanze per crediti derivanti da quote invenzionali, da spontanei depositi di compagnia, ecc. sono obbligate al bollo.

Tali superiori dichiarazioni, contenute nell'ossequiato dispaccio 8 giugno prossimo decorso, n.° 19355-1465 dell'eccelsa imperiale regia aulica camera, si comunicano in appendice alle circolari succitate per opportuna conoscenza e norma, venendo incaricate le regie intendenze di finanza di notificarle pure alla dipendente guardia.

(N.° 100.) *È tenuta ferma la pratica di bollare le cambiali a tergo.*

Circolare.

N.° 15129–2755. M. C. V.

Venezia, 16 luglio 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Si trasmette a cotest' imperiale regio ufficio per sua opportuna conoscenza e norma copia del dispaccio 5 giugno p.° d.°, n.° 17206–1274, che l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale ebbe a rilasciare all' imperiale regia amministrazione camerale centrale della Galizia riferibilmente alla bollatura delle cambiali.

Copia di decreto dell' imp. regia Camera aulica generale in data 5 *giugno* 1844, *n.°* 17206-1274 *rilasciato all' imp. regia Amministrazione centrale camerale della Galizia.*

In evasione del rapporto 4 novembre 1842, n.° 31359 si trova di accordare che si desista dalla procedura penale incoata in confronto del negoziante Pongratz di Biala per la cambiale in data Bielitz, 6 gennajo 1841, accettata da esso, e portante il bollo a tergo, e così pure che l'attuale pratica di bollare le cambiali al tergo possa continuare.

(N.° 101.) *Sul vero significato della parola* libidine *usata nel* § 115, *art. III del codice penale, parte prima.*

Circolare.

N.° 9443. A. L.	N.° 10699. A. V.
Milano, 18 luglio 1844.	Venezia, 17 luglio 1844.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

S. M. I. R. A. mediante sovrana veneratissima risoluzione 22 giugno 1844, emanata sopra umilissimo rapporto del supremo senato lombardo-veneto, si è degnata di dichiarare che la parola *libidine* usata nel § 115 n.° 3 del codice penale parte prima si debba prendere nel suo significato ordinario e non limitarla al *commercio carnale.*

Ciò si partecipa alle prime istanze giudiziarie dipendenti da quest'appello per loro norma in esecuzione del rispettato aulico decreto 12 luglio corrente, n.° 1892 del prefato supremo senato.

(N.° 102.) *Rettificazione di alcune voci della rubrica 77 dell' attuale tariffa di transito.*

N.° 12021–1850. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 18 luglio 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa presidenza dell'imperiale regia camera aulica generale con ossequiato decreto 2 corrente, n.° $\frac{5235}{P.}$ si è degnata di dichiarare che nel prospetto abbassato coll'aulico dispaccio 4 febbrajo p.° p.°, n.° $\frac{976}{P. P.}$ e stato diramato colla circolare 4 maggio p.° p.°, n.° 2912–468, dove la rubrica 77 dell'attuale tariffa di transito venne separata nelle voci

a) Grafite o piombaggine,

b) Lavori fini da falegname,

alla preaccennata separazione si abbia a sostituire

a) Grafite o piombaggine,

b) Rosso, ossia matita rossa in pezzi,

essendo che i lavori da falegname sono già indicati sotto la lettera *b* della rubrica 64 della predetta tariffa.

Tale superiore determinazione si comunica a cotest'imperiale regia intendenza provinciale per sua norma ed onde [illegible] sieno informati i dipendenti uffici daziarj.

(N.° 103.) *Non vi ha distinzione tra i ricevitori e controllori degli uffici daziarj superiori e quelli degli uffici subalterni circa gli esami per la conoscenza delle merci.*

CIRCOLARE.

N.° 15014-2513. M. C. V.

Venezia, 19 luglio 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In seguito a quesito proposto dallo scrivente magistrato sopra il decreto 27 dicembre p.° p.°, n.° 45158-4720 dell' eccelsa imperiale regia aulica camera generale, comunicato a cotesta regia intendenza provinciale di finanza colla circolare 24 gennajo p.° p.°, n.° 1661-269, il sullodato aulico dicastero con ossequiato suo decreto 29 maggio p.° p.°, n.° 15234-1644 si è compiaciuto di far conoscere:

« Non aver la decisione menzionata 27 di-
» cembre 1843, n.° 45158-4720 fatta alcuna
» distinzione tra i ricevitori degli uffici da-
» ziarj superiori e principali da quelli degli
» uffici daziarj subalterni (per la dispensa da-
» gli esami sulla conoscenza delle merci);
» doversi quindi l'emessa prescrizione esten-
» dere del pari ai ricevitori e controllori di

» tutti gli uffici daziarj sieno subalterni, sieno
» principali o superiori; rimaner facoltativo
» però al magistrato camerale di provocare
» la dispensa dalla prova legale della cono-
» scenza delle merci a favore di quell'impie-
» gato che al tempo dell'ultima sistemazione
» del personale e degli stipendj degli uffici
» doganali copriva impiego diverso da quello
» d'ufficiale d'ufficio, e ciò nel solo caso
» che non insorga alcun dubbio sul possesso
» della relativa conoscenza delle merci per
» parte del ridetto impiegato ».

Ciò servirà a norma di cotesta regia intendenza che renderà correlativamente istrutti gli uffici dipendenti.

(N.° 104.) *Sul daziato in entrata ed uscita dell'indaco liquido, disciolto e dell'estratto d'indaco.*

CIRCOLARE.

N.° 11515–1778. M. C. L.
Milano, 19 luglio 1844.

N.° 20104–3481. M. C. V.
Venezia, 10 settembre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 24 giugno a. c.,

n.° 18867-650 ha in seguito ad una occorsa trattazione trovato di ordinare che gli articoli coloranti che nel commercio si presentano sotto la denominazione d'*indaco liquido*, *indaco disciolto o solubile*, *estratto d' indaco* ed altri simili articoli preparati con indaco abbiano a daziarsi per entrata e per uscita giusta la rubrica 13a (136 ital.) della tariffa doganale.

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia intendenza per propria norma e comunicazione ai dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 105.) *Statuti da servire di norma al gran priorato lombardo-veneto dell' ordine di S. Giovanni di Gerusalemme nel caso di ammissione d' individui all' ordine medesimo.*

N.° 24241-1436. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 21 luglio 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed altri Uffici.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 11 giugno p.° p.° si è graziosamente degnata di approvare l' umiliatole progetto degli statuti che servir debbono di norma al gran priorato lombardo-veneto dell' ordine

di S. Giovanni di Gerusalemme nei casi di ammissione d' individui all' ordine medesimo.

Si trasmette pertanto a cotest' ufficio un esemplare di dette norme, come fu comunicato dall' eccelsa cancelleria aulica riunita con rispettato dispaccio 28 giugno p.° p.°, per opportuna sua intelligenza e direzione nei contingibili casi in ciò che lo concerne.

Norme apposite pel gran priorato lombardo-veneto del sacro ordine cavalleresco di S. Giovanni di Gerusalemme relative all' ammissione nello stesso.

§ 1.° L' istituzione di un apposito priorato lombardo-veneto del sacro ordine cavalleresco di san Giovanni di Gerusalemme, fondata da S. M. I. R. con graziosissima sovrana patente 15 gennajo 1839, deve ritenersi attuata col relativo istromento di fondazione in data 5 gennajo 1841 segnato da S. M.

Gl' individui attenenti all' ordine soggetti al gran priorato lombardo-veneto si dividono in tre classi.

La prima classe comprende gl' individui formanti parte essenziale dell' ordine, e sono *cavalieri di giustizia* professi e non professi, e *cappellani conventuali.*

Alla seconda spettano tutti i cavalieri onorarj ed i commendatori titolari, cioè con commende di famiglia.

Nella terza cadono tutti i sudditi esteri attenenti all' ordine, aggregati al gran priorato lombardo-veneto per accordo fra S. M. I. R. A. ed il rispettivo loro sovrano.

§ 2.° I soli cavalieri professi del priorato lombardo-veneto sudditi austriaci possono venire scelti a gran priore del priorato lombardo-veneto, ed è riservato a S. M. I. R. A. il diritto di approvare o rigettare la fatta scelta, nel qual ultimo caso ogni nuova elezione dovrà sempre dipendere dalla sovrana sanzione.

§ 3.° Sono soggetti al gran priorato lombardo-veneto e da esso dipendono tutti gl' individui attenenti all' ordine che sono sudditi austriaci o spettanti al regno lombardo-veneto, od aggregati specialmente a questo priorato, e tutti quei sudditi esteri attenenti all' ordine che per grazioso consentimento di S. M. I. R. A. sono stati dal rispettivo loro sovrano posti sotto la dipendenza del priorato stesso.

§ 4.° Nessun suddito austriaco del regno lombardo-veneto può domandare al magistero dell' ordine d' essere accettato, nè essere da esso ricevuto cavaliere di giustizia, cappellano conventuale, cavaliere di divozione o di onore, commendatore titolare od attenente all' ordine con qualsiasi grado o titolo, nè portarne le insegne, senza il previo sovrano assenso da essere invocato col mezzo del governo della Lombardia o delle provincie venete, a seconda che questo o quello sarà competente per ragione del domicilio del candidato.

§ 5.° Il ricorrente, per ottenere il succitato sovrano assenso, dovrà corredare la sua supplica delle prove = *a*) di essere *suddito austriaco* e di essere *stabilmente domiciliato* nel circondario giurisdizionale del gran priorato lombardo-veneto, e = *b*) ove trattasi dell'ammissione in qualità di cavaliere, di *essere in possesso della nobiltà.*

§ 6.° Qualunque suddito austriaco del regno lombardo-veneto che aspira di *essere ricevuto* nell' ordine dei Giovanniti come vero *cavaliere di*

giustizia deve sottoporre al gran priorato lombardo-veneto le prove prescritte dagli statuti dell' ordine stesso, previo sempre il sovrano assenso da invocarsi da esso aspirante, come venne stabilito al § 4.°, per mezzo dell' imp. regio governo da cui dipende.

§ 7.° Si può entrare nell' ordine come *cavaliere di giustizia* a qualunque età; ma pel candidato ricevuto prima dell' età di 15 anni compiuti la tassa di passaggio è di 2700 fiorini di convenzione, e per quello che ha oltrepassato la detta età, la tassa di passaggio è di 562 fiorini di convenzione e carantani 30. Il cavaliere di *divozione* paga la tassa suddetta con 937 fiorini di convenzione e carantani 33.

§ 8.° L' ammissione nell' ordine in qualità di cappellano conventuale non può aver luogo che dopo essersi sottoposte al gran priorato le prove dei requisiti prescritti dagli statuti dell' ordine, non che l' ottenuto sovrano assenso, come venne stabilito al § 4.° = La tassa di passaggio pei cappellani conventuali che non avranno compiuti gli anni 15 è di fiorini di convenzione 2160, e per quelli che avranno più di 15 anni compiuti è di fiorini 750.

§ 9.° Non è permesso nè ai cavalieri, nè ai cappellani ricevuti nell' ordine per giustizia di fare la professione religiosa prima dell' età di 24 anni compiuti.

§ 10.° Il numero dei cavalieri di divozione od insigniti della croce dell' ordine dei commendatori di juspatronato di famiglia e dei cappellani conventuali è indeterminato. = Il numero dei cavalieri professi (senza commenda) *resta fissato per ora a due*. Aumentandosi però col tempo il numero delle commende, la proporzione de' cavalieri

professi sprovvisti di commende nôn potrà mai oltrepassare la terza parte del numero totale delle commende del priorato.

§ 11.° Alla fine di ciascun anno il gran priore comunicherà alla presidenza del governo delle provincie venete un elenco nominale dei cavalieri di giustizia provvisti o non provvisti di commende, dei commendatori e dei cappellani conventuali onde venga dalla stessa rassegnato all' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita. = Di caso in caso poi che verrà conferita qualche commenda, il gran priore trasmetterà alla presidenza del governo subito dopo tenuto il capitolo il relativo recesso d' assemblea per l' inoltro al suddetto aulico dicastero.

§ 12.° Per l' ammissione dei cavalieri di divozione o d' onore e per la fondazione di commende di famiglia sono prescritti gli stessi requisiti come pei cavalieri di giustizia (§ 6.°) = Se l' ordine volesse per singoli individui in via di eccezione, e per ispeciali valevoli motivi usare qualche indulgenza rispetto alle prove, dovrà ricercarsi previamente l' assenso sovrano.

§ 13.° È permesso a quelle famiglie nobili del regno lombardo-veneto che sono disposte a fondare commende nell' ordine dei Giovanniti di mettersi in corrispondenza coi preposti dell' ordine stesso per tutti quei patti che venissero ad esso richiesti, e S. M. I. R. A. si è dichiarata benignamente inclinata a non ricusare senza speciali motivi la sovrana sua approvazione a quelle convenzioni preparate per essere stipulate. In queste dovrà essere stabilita con chiarezza la serie delle successioni nell' juspatronato della commenda, e dovrà esservi ben identificata con tutta precisione la dotazione, che potrà costituirsi solo in beni stabili situati nel regno lombardo-veneto di piena ed assoluta

proprietà, o di dominio diretto del fondatore, indicandone il valore in danaro od in una rendita pubblica perpetua inscritta sul monte del regno lombardo-veneto.

§ 14.° La domanda per ottenere da S. M. il permesso di fondare una commenda di famiglia e l'approvazione delle relative convenzioni preparate da stipularsi coll'ordine saranno presentate al governo del supplicante. La domanda dev'essere corredata dei documenti e certificati comprovanti a termini delle leggi e massime analoghe normali vigenti nel regno lombardo-veneto = *a*) i requisiti prescritti dal § 5.° delle presenti norme; *b*) la proprietà, il possesso e la libertà da ogni vincolo e peso dei beni assegnati in dote della commenda ed il loro valore in danaro, avvertendo che la descrizione degli stabili ed il loro valore dovranno risultare da una relazione di perizia con cubreo annesso, firmati da due ingegneri patentati = *c*) che con la fondazione della commenda non viene punto intaccata la legittima dovuta ai figli, ed in mancanza di questi ai genitori del fondatore in forza dei §§ 764.° e 765.° del codice civile austriaco. Il governo, sentito l'ufficio fiscale, ed assicuratosi se vi abbiano, e quali siano gli ostacoli conosciuti derivanti da circostanze personali o famigliari dell'istante che si opponessero al permesso invocato, subordina con analogo rapporto e col suo parere l'affare all'imp. regia cancelleria aulica unita. = Venendo da S. M. impartita l'approvazione al progetto di fondazione della commenda, sarà data comunicazione della graziosa sovrana concessione al supplicante col mezzo dell'imp. regio governo dal quale dipende.

Il supplicante procederà poscia, d'accordo ed in concorso del gran priore o di un cavaliere

dell'ordine da esso appositamente a ciò delegato, alla stipulazione dell' atto formale di fondazione della commenda per brevetto notarile, da essere previamente riveduto dall'ufficio fiscale. Tale atto sarà poi trasmesso dal gran priore al capo del magistero dell' ordine onde vi apponga la propria segnatura in prova della definitiva sua approvazione, indi verrà dalle parti consegnato in deposito presso un pubblico notajo mediante un solenne istromento. Di questo saranno levate tre copie autentiche, delle quali una sarà rilasciata al fondatore, una sarà ritenuta presso il gran priorato e l' altra sarà inoltrata dal governo alla sullodata cancelleria aulica col corredo dei documenti e certificati da prodursi all' uopo dal fondatore comprovanti che i beni costituenti la dotazione della commenda sono stati trasportati nei libri pubblici competenti al nome della commenda eretta, e che non sono avvenute variazioni intorno alla proprietà, al possesso ed alla libertà da vincoli e pesi dei beni medesimi dalla data delle ultime prove rassegnate fino al giorno successivo ai detti trasporti. Solo dopo tutto ciò, e dietro la giustificazione che siano state pagate tutte le spese e le tasse incumbenti al fondatore della commenda, sarà permesso al nuovo cavaliere commendatore di vestire l'abito dell'ordine, di portarne la croce, e potrà goderne tutte le prerogative.

§ 15.° Le modalità sotto le quali avrà luogo l'aggregazione dei sudditi parmensi, o di altri stati esteri italiani attinenti all' ordine dei Giovanniti, al priorato lombardo-veneto (§ 1.°), restano determinate in separate norme.

Nel restante dovranno gli stessi attenersi agli statuti dell' ordine.

Di volta in volta che succederà una variazione nel numero dei cavalieri esteri dell' ordine, il gran

priore ne darà notizia al governo veneto onde ne sia ragguagliata l'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita.

§ 16.° In tutto ciò che non è contemplato dalle presenti norme si dovranno osservare dal gran priorato lombardo-veneto tutte le disposizioni degli statuti dell'ordine per la lingua d'Italia, ben inteso purchè non vi si oppongano le leggi del regno lombardo-veneto, ovvero particolari disposizioni superiori emanate o che venissero in seguito ad emanarsi.

(N.° 106.) *I favori contemplati dalla sovrana risoluzione 23 febbrajo 1836 verso gl' individui dell' antico corpo di forz' armata di finanza sono estesi anche agl' impiegati dei cessati corpi di sorveglianza.*

CIRCOLARE.

N.° 14364-1315. M. C. V.

Venezia, 21 luglio 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

La meno esatta versione del testo tedesco dell'aulico dispaccio 9 marzo 1843, n.° 353-32 nella parte cui ha relazione l'articolo 27 del decreto di questo magistrato camerale 3 maggio detto anno, n.° 8590-893 ha dato luogo che la disposizione contenuta nell' articolo

medesimo fosse espresso in senso più lato di quello che in fatto determinava la sovrana risoluzione 22 dicembre 1842, comunicata coll'aulico dispaccio suaccennato.

Viene perciò dichiarato ad emenda di quell'articolo che i favori contemplati dall'altra risoluzione sovrana 23 febbrajo 1836, verso gl'individui dell'antico corpo di forz'armata di finanza sono accordati anche agl'impiegati delle cessate due guardie di confine e di finanza, cioè ai commissarj superiori e commissarj della guardia di confine, ispettori e sottispettori della guardia di finanza, i quali per effetto dell'avvenuta concentrazione dei corpi anzidetti nell'attuale nuova guardia di finanza fossero senza loro colpa rimasti fuori d'impiego o collocati in un posto di rango e stipendio minore.

Sono quindi esclusi da tale beneficio gl'individui della truppa dei preaccennati due corpi di sorveglianza, sebbene ne fossero compresi quelli dell'antico corpo di forz'armata di finanza, giusta la sullodata risoluzione sovrana 23 febbrajo 1836.

In conseguenza di ciò dovrà tosto sospendersi ogni pratica per la concessione del contemplato favore ai detti individui della truppa, verso i quali non fosse ancora stato liquidato ed attivato il competente trattamento.

E rispetto a quelli cui in relazione al disposto dall' articolo 27 del predetto circolare decreto 3 maggio a. p., n.° 8590-893 fosse già stato accordato il favore di cui si tratta, che consiste nella continuazione di un trimestre della paga, l' eccelsa camera aulica generale con suo dispaccio 5 giugno p.° p.°, n.° 21805-1430 si è tenuta in riserva di deliberare dopo che avrà conosciuto l' importanza delle somme per tal titolo pagate, al qual effetto dovrà cotesta intendenza indicare con apposito rapporto se ed a quali individui sia stato per sua parte corrisposto il trimestre di favore.

(N.° 107.) *Interpretazione da darsi al § 343 del regolamento organico per la guardia di finanza nei casi di grave sospetto di una mancanza, che provata porterebbe seco la dimissione.*

CIRCOLARE.

N.° 12476-1086. M. C. V.

Venezia, 22 luglio 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In occasione dello scioglimento di alcuni quesiti proposti da un' autorità camerale centrale

circa al trattamento di un individuo della truppa della guardia di finanza che si sottrasse all' arresto d' inquisizione disciplinare e fu poi nuovamente arrestato e posto sotto inquisizione dal tribunale criminale per sospetto di furto, l'eccelsa imperiale regia aulica camera con ossequiato dispaccio 24 aprile p.° d.°, n.° 7955–538 si compiacque di dare le comunicazioni che seguono:

Accennando essere il disposto dal § 343 del regolamento organico e di servizio della guardia di finanza una mitigazione del § 112 del regolamento organico della cessata guardia di confine nel senso, che *non deve* più venir inflitta la *dimissione* dal servigio nei casi di *grave sospetto* di una mancanza che regolarmente provata porterebbe con sè la dimissione medesima, ma che *si possa* soltanto in tal caso pronunciare il *sollevamento* dal servigio, indica il senso nel quale si deve intendere il § 343 sopraccitato, in cui corse un errore di traduzione da regolarsi di conformità al fin quì detto.

Discendendo poi l' eccelsa camera a più concretamente determinare quali sieno i casi di grave sospetto nei quali si abbia a far luogo al sollevamento dal servizio, ebbe a soggiungere, che non basta *per sè solo* il grave sospetto a servire di base onde pronunciare il

sollevamento medesimo, ma occorrere l'adempimento della condizione imposta dallo stesso § 343, che cioè l'incolpato non si trovi in grado di scolparsene assolutamente. Quindi negli altri casi l'individuo che ne fosse colpito non può essere trattato diversamente dagli altri funzionarj dello stato.

In quanto alla forma dell'atto di sollevamento dal servizio significò che, non essendo applicabili le disposizioni del § 396 del regolamento organico e di servizio, si deve procedere secondo l'analogia del successivo § 397, e secondo la pratica anteriore nei casi dei quali tratta il § 112 del cessato regolamento di confine, e quindi i relativi *decreti di sollevamento* si devono estendere nella forma dei *decreti di dimissione*, facendo del resto menzione in essi del § 343 surripetuto.

In pari tempo osservò che la disposizione del § 396 del regolamento organico, di esprimere cioè *negli ordinarj documenti di congedo* il motivo della cessazione dal servizio, contempla che venga fatta l'indicazione, o che l'individuo cessò per essersi spontaneamente sciolto dal vincolo del servigio, ovvero che egli cessò per non aver ottenuta la sua definitiva ammissione. Il motivo poi di quest'ultima determinazione, che può consistere o in

una condotta non soddisfacente, che già ha la sua rubrica apposita per essere indicata, o in un difetto fisico o morale, o in una misura amministrativa, od anche in un sospetto, benchè semplice, di delitto o di una grave contravvenzione di polizia che forse non fu tolto nel corso della procedura presso i tribunali, non deve esprimersi mai.

A cognizione delle intendenze e dei comandi di sezioni si recano le superiori dichiarazioni per loro notizia e norma.

(N.° 108.) *Obbligo di richiamare la lista di condotta dei militari congedati e che vengono assunti in servizio civile.*

CIRCOLARE.

N.° 15085–1023. M. C. V.

Venezia, 25 luglio 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imp. regia aulica camera con ossequiato dispaccio 4 giugno prossimo decorso, n.° 7993–1380 comunicò il caso avvenuto, che un militare assunto in servizio delle miniere dopo aver terminata la sua capitolazione andava munito di un congedo che venne poi

riconosciuto in contraddizione colla lista successivamente estesa sulla di lui condotta.

Prescrive pertanto l'eccelsa camera che trattandosi di assumere in servizio civile un militare congedato, d'ora in avanti debbasi acquistar la certezza della di lui condotta nel militare servizio, interpellando, ove sia di mestieri, il corpo militare rispettivo per la trasmissione della *lista* di cui si tratta.

Si comunica a cotesto ufficio per notizia e norma.

(N.° 109.) *Obbligo di assoggettare al bollo i documenti che vengono prodotti come allegati.*

CIRCOLARE.

N.° 29363-1184. G.V. N.° 27856-1685. G.L.
Venezia, 1.° agosto 1844. Milano, 8 agosto 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Quei documenti o scritti, i quali per sè stessi non andrebbero soggetti all'obbligo del bollo, devono però assoggettarvisi nel caso che di loro si facesse uso come allegati.

L'applicazione del bollo ai medesimi avrà luogo nel modo prescritto dal § 75 della

sovrana patente 27 gennajo 1840 pei documenti accennati dall'antecedente § 65, oppure vi si unirà il prescritto foglio di carta bollata presso l'autorità od ufficio, avanti a cui si fa uso degli allegati, nelle forme stabilite dal § 88 della prefata sovrana patente.

Tanto si comunica per opportuna norma in seguito ad ossequiato dispaccio 17 giugno p.° p.°, n.° 9437-675 dell'eccelsa imperiale regia aulica camera generale, fatto conoscere con nota 8 luglio p.° p.°, n.° 14348-2611 di quest' imperiale regio magistrato camerale.

(N.° 110.) *Bollo cui soggiacciono i certificati ed allegati delle specifiche insinuate da persone che viaggiano per affari dello stato.*

N.° 15031-2720. M. C. V. CIRCOLARE.
Venezia, 2 agosto 1844.

N.° 11033-1406. M. C. L.
Milano, 30 luglio 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Si comunica in copia a cotesto imperiale regio ufficio per sua notizia e norma il dispaccio 9 agosto 1842, n.° 24751 che l'eccelsa imperiale regia aulica camera generale

ebbe a rilasciare all'imperiale regia amministrazione camerale centrale dell'Austria inferiore circa l'esenzione dal bollo degli attestati sull'uso della propria carrozza nei viaggi che hanno luogo *per oggetti d'ufficio*, non che dei così detti certificati di viaggio, in quanto servano ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio incontrate.

Accompagnasi pure copia dell'altro illustrativo dispaccio 11 giugno p.° d.°, n.° 15319 che la prelodata aulica camera abbassò all'imperiale regia amministrazione camerale centrale della Galizia, da cui rileverà come per contrario soggiacciano al bollo in senso di legge i certificati di viaggio, del pari che le quitanze sul rimborso delle spese di viaggio, qualora si tratti di viaggi verificati *per affari che non sieno dello stato.*

Copia di un decreto dell' imp. regia Camera aulica generale diretto all' imp. regia Amministrazione camerale centrale dell' Austria inferiore in data 9 agosto 1842, n.° 24751-2309.

Le attestazioni che diedero argomento al quesito del 2 giugno a. c. sull'uso della propria carrozza nei viaggi per oggetto d'ufficio, ed i così detti certificati di viaggio, cioè le attestazioni sul viaggio effettivamente verificato, sul tempo impiegato, ecc.,

solo per altro in quanto esse servano ad ottenere l'indennizzo delle spese di viaggio, sono esenti dal bollo a senso del § 81 n.° 25 della legge sul bollo e sulle tasse (testo tedesco) e del § 64 n.° 20 (testo italiano).

Siccome in forza del § 81 n.° 25 (testo tedesco) e § 64 n.° 20 (testo italiano) le quitanze sul rimborso delle spese di viaggio sono esenti dal bollo, così nemmeno può stare a carico degl' impiegati il bollo per gli attestati, i quali sono necessarj onde ottenere l' indennizzo delle spese medesime.

Del rimanente resta in pieno vigore l' aulico dispaccio 5 febbrajo a. c., n.° 4110-412 con cui viene dichiarato che gli allegati de' particolari di viaggio (specifiche di viaggio) seguono in generale la regola data dalla legge, dappoichè in senso appunto della legge, e precisamente in senso del citato paragrafo, sono esenti dal bollo le attestazioni di cui si tratta, come pure a senso della legge stessa possono essere soggetti al bollo gli altri allegati annessi alle specifiche di viaggio (ai particolari di viaggio), come per esempio le quitanze per quelle spese che l' impiegato ha sostenuto, nel qual caso il bollo non sta a carico dell' impiegato, ma di quello a cui l'impiegato stesso per qualche servizio od altro deve pagare un compenso.

Anche i decreti aulici 23 agosto 1841, n.ⁱ 27025-2978 e 2 febbrajo 1842, n.° 117-12, come fu avvertito espressamente nell' ultimo decreto stesso, valgono soltanto pei casi concreti, senza in generale stabilire la massima che tutti gli attestati e tutte le certificazioni d' ufficio devono essere esenti dal bollo.

Copia di un decreto dell' imp. regia Aulica camera generale rilasciato all' imp. regia Amministrazione camerale centrale per la Galizia in data 11 giugno 1844, n.° 15319-1137.

Il dispaccio aulico 9 agosto 1842, n.° 24751 rilasciato all' imperiale regia amministrazione centrale camerale per l'Austria inferiore si riferisce soltanto all' esenzione dal bollo di quei certificati di viaggio che vengono emessi a favore delle persone che viaggiano *per affari dello stato*, come del pari soltanto le quitanze che vengono rilasciate dalle persone le quali viaggiano *per affari di stato* sull' indennizzo (rimborso) delle spese di viaggio da essi sostenute godono dell' assoluta esenzione dal bollo in forza del § 81 n.° 25 della legge sul bollo e sulle tasse (testo tedesco), e § 64 n.° 20 (testo italiano).

Quindi i certificati che vengono rilasciati dal giudizio provinciale di Lemberg agl' impiegati comunali pel conseguimento del rimborso delle spese di viaggio, per essere i medesimi comparsi alle aule verbali *in affari giudiziarj appartenenti alla città*, come pure le quitanze dei medesimi sull' indennizzo delle spese di viaggio, secondo la regola stabilita dalla legge soggiacciono al bollo.

Con ciò si evadono i rapporti 25 agosto e 19 gennajo anno corrente, n.[i] 25065 e 40724.

(N.° 111.) Casi nei quali dev' essere sentito in via politica un impiegato, sul cui conto devesi discutere per la dimissione dal servizio pubblico in seguito a sofferta procedura criminale.

N.° 26818-1611. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 3 agosto 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul quesito se la veneratissima sovrana risoluzione 23 agosto 1842 comunicata col rispettato dispaccio aulico 25 settembre 1843, n.° 22809-2716 dell'eccelsa cancelleria aulica riunita sia da applicarsi anche a quei casi dove debbesi discutere in via disciplinare sulla dimissione di un individuo dal pubblico servizio per gli stessi fatti, sui quali fu già sentito nella preceduta inquisizione criminale, e dietro i di cui risultati fu riconosciuto o mancare il fatto del criterio legale di delitto, oppure fu pronunciata sentenza dubitativa, il prelodato eccelso aulico dicastero con rispettato dispaccio 12 p.° p.° luglio ha dichiarato:

1.° Nel caso in cui l'inquisito ha consegnato in iscritto o ha dettato le sue giustificazioni all'autorità criminale non sarà necessario di sentirlo nuovamente in via politica.

2.° Nel caso poi di riconosciuta innocenza sarà da sentirsi in via politica allora soltanto che all' atto della discussione amministrativa sulla riammissione di un tale individuo al pubblico servizio insorgessero de' dubbj sopra singole circostanze.

(N.° 112.) *Gl' individui arrolati forzatamente al servizio militare, ed appartenenti per età alla leva dell' anno in cui seguì il loro assento, devono correre la sorte coscrizionaria nell' anno medesimo.*

CIRCOLARE.

N.° 26248-2391. G. L.

Milano, 4 agosto 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Le vigenti prescrizioni per le quali gl' individui arrolati forzatamente debbono essere bonificati ai comuni cui appartengono nella leva dell' anno successivo a quello in cui avvenne l' arrolamento forzato presuppongono evidentemente il caso in cui l' arrolato non sia esso medesimo coscritto, altrimenti sarebbe leso con troppo grave incongruenza l' interesse degli altri coscritti, potendo essi pretendere che tutti quelli i quali per età sono chiamati alle leve ne corrano le sorti.

Quindi prendendo mossa da un caso speciale S. A. I. il serenissimo arciduca viceré con ossequiato decreto 19 luglio p.° p.° n.° 6127 si è degnata dichiarare che l'arrolato forzatamente che appartiene per età alla leva dell'anno in cui seguì il suo assento al militare servizio abbia a correre le sorti mediante estrazione suppletoria.

La premessa disposizione si comunica a cotest'imperiale regia delegazione provinciale per sua norma nei contingibili casi.

(N.° 113.) *Escluso qualsiasi indennizzo agl' impiegati ed alla truppa della nuova guardia di finanza sentiti come testimonj in oggetti risguardanti le leggi penali.*

CIRCOLARE.

N.° 15017—1289. M. C. V.

Venezia, 6 agosto 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imp. regia aulica camera generale con ossequiato dispaccio 8 giugno prossimo decorso, n.° 11220-840 dichiarò sussistente ed applicabile tanto agl' impiegati, quanto alla

truppa della nuova guardia di finanza il disposto dall' art. 9 dell' aulico dispaccio 29 gennajo 1833, n.° 3151-314 inserito al progressivo n.° 33 dell'appendice ai regolamenti per la cessata guardia di confine. In conseguenza da parte dell' erario camerale viene loro negato ogni indennizzo di spese di viaggio e di alimentazione quando fossero chiamati a far testimonianza in oggetti che interessano le leggi penali generali.

Soggiunge quindi l'eccelsa camera che quand'anche a taluno fosse per derivarne senza sua colpa un significante pregiudizio, egli non dovrebbe attribuirne la causa che alle circostanze eventuali che ve lo avvilupparono; e tutto al più in via amministrativa siffatto pregiudizio non potrebbe che dargli titolo alla domanda di una sovvenzione, qualora ne concorressero le condizioni.

La negata compensazione dal lato dell'erario camerale non esclude per altro che dal lato delle rispettive autorità giudiziarie o politiche possano fruire di altri indennizzi. Così nei processi per gravi trasgressioni di polizia viene lasciato sussistere il trattamento di analogia al § 446 della seconda parte del codice penale sull' indennizzo che loro si corrisponde nel caso che provenissero da un luogo non situato nella giurisdizione della rispettiva

autorità da cui sono chiamati. Egualmente nei processi criminali sono ammessi a godere di quel trattamento che loro spetta a senso delle massime e costumanze veglianti, e la decisione se e quale compenso è loro devoluto, è tutta di attribuzione della rispettiva autorità giudiziaria.

Comunicandosi tale dichiarazione dell' eccelsa camera per notizia di cotest' imp. regia intendenza, le viene anche dinotato a sua norma che per le comparse in qualità di testimonj nei processi invenzionali per le contravvenzioni di finanza, ai funzionarj della guardia resta devoluto il trattamento cui venne loro fatto diritto colla circolare 26 aprile 1844, n.° 8126-750 per gli oggetti di straordinario servizio.

(N.° 114.) *Sul bollo delle cambiali mancanti delle forme esterne di legge ed emesse da persone non aventi la capacità di rilasciarle.*

N.° 16879-3071. M. C. V. CIRCOLARE.
Venezia, 5 agosto 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Si rimette in copia a cotesto imp. regio ufficio per sua notizia e norma il dispaccio 30

giugno anno corrente, n.° 21192 che l'eccelsa imp. regia aulica camera generale trovò di abbassare all'Amministrazione camerale della Galizia riguardo al bollo delle cambiali mancanti nelle forme esterne di legge, che sieno state emesse da persone le quali non abbiano la capacità di rilasciarle.

Al n.° 16879-3071 V. B.

Copia di un decreto aulico rilasciato all' imp. regia Amministrazione camerale per la Galizia in data 30 giugno 1844, n.° 21192-1595.

Per l'essenza di una cambiale è necessario, oltre che la sussistenza delle forme esterne di legge, anche la capacità dell' emittente al rilascio di un tale documento. Se quindi è provato che una cambiale mancante nelle forme sia stata rilasciata da una persona la quale non ha la capacità a rilasciarla, essa non può più venir considerata come una cambiale, e non può ad essa venir applicato il privilegio del bollo inferiore contenuto nel § 19 della legge sul bollo e sulle tasse, ma dessa si deve risguardare e trattare riguardo al bollo come un' ordinaria dichiarazione di debito. Secondo tale principio si dovrà evadere il ricorso dell' avvocato Tarnawiecki.

(N.° 115.) *Norme per la compilazione di progetti di nuove fabbriche o di ristauri che devono essere rassegnati alle superiori autorità aulische.*

N.° 16180-1094. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 7 agosto 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Dietro la presentazione fatta dal governo di Venezia all' imp. regio aulico consiglio delle fabbriche di un progetto per l' esecuzione di lavori, ebbe il medesimo ad osservare all' eccelsa aulica cancelleria riunita che tali progetti che gli pervengono dalle autorità delle provincie venete, particolarmente da qualche tempo, mancano per la maggior parte della necessaria perfezione, in guisa che viene resa impossibile al prefato imp. regio consiglio aulico delle fabbriche di procedere a quanto in proposito gl' incumbe.

Ha trovato pertanto la sullodata eccelsa aulica cancelleria riunita di ricordare al governo di Venezia le vigenti relative disposizioni, prescrivendogli inoltre quanto segue:

1.° di dover richiamare tanto la direzione quanto gli uffici provinciali delle pubbliche costruzioni, e così pure le delegazioni, non che

gl'ingegneri dirigenti, a procedere nella compilazione dei progetti per nuove fabbriche o per lavori di ristauro secondo il disposto dai regolamenti;

2.° che specialmente nei progetti per lavori di ristauro debbano separarsi, previo fondato esame locale dei difetti delle fabbriche, quelli che sono assolutamente necessarj ed urgenti, da quelli dei quali può senza pericolo differirsi l'esecuzione;

3.° che i relativi elaborati sieno sempre corredati tanto dei piani dettagliatamente contrassegnati e descritti, quanto dei fabbisogni ratificati dal dipartimento fabbriche di governo giusta i prezzi unitarj in corso;

4.° che il detto dipartimento fabbriche di governo sia all'incontro tenuto sotto sua responsabilità a dichiarare non qualificati per essere avanzati all'autorità superiore quei progetti che non fossero compilati e corredati secondo le premesse norme, e che non fossero stati riveduti nei rapporti tecnici dalla direzione delle pubbliche costruzioni.

Mentre il magistrato camerale partecipa a cotest' ufficio il tenore delle suesposte prescrizioni ad opportuna sua norma, lo incarica eziandio in esecuzione a dispaccio 18 giugno p.° p.°, n.° 20971-539 dell'eccelsa imp. regia aulica camera generale dell'esatta e costante loro osservanza nella parte che lo riguarda.

(N.° 116.) *Disposizioni in merito alle notificazioni da farsi alle autorità di finanza di sentenze contumaciali o di decisioni in carta non bollata.*

CIRCOLARE.

N.° 11443-1443. M. C. L.

Milano, 10 agosto 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Si accompagna per intelligenza e norma all'imperiale regia . . . . . l'unita copia di dispaccio 19 giugno 1844 dell'imperiale regia camera aulica generale in oggetto di applicazione della legge sul bollo e sulle tasse.

Al n.° 11443-1443 del M. C.

Copia di aulico dispaccio 19 *giugno* 1844, *n.°* 9030-642 *diretto all' imp. regio Magistrato camerale per la Lombardia.*

In seguito a domande occorse sull'adempimento del prescritto dal § 83 n.° 2 della legge sul bollo e sulle tasse (§ 100 n.° 2 testo tedesco) in merito alle notificazioni da farsi alle autorità di finanza nei casi in cui vengono spedite sentenze contumaciali o decisioni non bollate, ma soggette però all' obbligo del bollo, si comunica all' imp. regio magistrato camerale la seguente istruzione.

La disposizione del § 83 n.° 2 della legge sul bollo e sulle tasse (§ 100 n.° 2 testo tedesco) ha per iscopo tanto la sicurezza della finanza, quanto il toglimento di viziose scritturazioni e prenotamenti per le autorità giudiziarie: il metodo è anche semplice per gli uffici di finanza, qualora si proceda opportunamente ed in senso del riferito paragrafo.

Se l'autorità giudiziaria nel caso previsto dal § 83 n.° 2 (§ 100 n.° 2) spedisce una sentenza o decisione in carta non bollata, deve la medesima precisamente secondo questo paragrafo farne la notificazione all'autorità distrettuale tosto all'atto della spedizione della sentenza o decisione.

S'intende da sè che l'autorità giudiziaria oltre gli altri dati dalla legge prescritti deve indicare all'autorità di finanza anche il bollo di cui la decisione aveva dovuto essere munita, dappoichè soltanto dall'esame degli atti e della decisione stessa si può desumere la determinazione della competenza di bollo.

Qualora però l'autorità giudiziaria abbia fatta questa notificazione, non si può esigere ulteriormente dalla medesima di tenere in evidenza lo spiro del termine di 14 giorni, oppure ulteriori notizie sulla scadenza del termine stesso, sulla seguita o non seguita bollatura od indossazione, oppure sul giorno dell'intimazione, ma in vece ogni altra operazione o trattazione d'ufficio deve stare poscia nelle attribuzioni delle autorità di finanza.

La legge determina che la notificazione sulla spedizione di sentenze o decisioni in carta senza bollo deve aver luogo contemporaneamente colla spedizione della decisione stessa; perchè in tal guisa la notificazione non è di nessunissimo aggravio per le autorità giudiziarie, ed anche perchè

la notificazione non può facilmente sfuggire od essere dimenticata.

Il giorno in cui la notificazione dell'autorità giudiziaria perviene all' autorità distrettuale dirigente gli affari di finanza può senza alcuna difficoltà supporsi qual giorno dell' intimazione della decisione alla parte, senza però escluderne la prova del contrario, avvegnachè, secondo la legge, la notificazione deve aver luogo contemporaneamente colla spedizione, e quindi almeno come regola si può benanco ammettere una contemporanea intimazione. Egli è perciò che le autorità distrettuali devono da questo giorno incominciando calcolare e tenere in evidenza il tempo utile di 14 giorni. Se incominciando dal detto tempo questi 14 giorni sono trascorsi senza che la parte abbia fatta all' autorità di finanza la notificazione della seguita bollatura od indossazione, la parte verrà assoggettata a procedura, vale a dire chiamata a risponsabilità giusta quanto dispone la legge.

Ma se la parte asserisce che il tempo utile non è per anco trascorso perchè la sentenza o decisione le pervenne dopo la succennata notificazione all' autorità di finanza, la medesima dovrà produrne la prova; e questo fatto potrà di leggieri venire constatato dalle prenotazioni delle autorità giudiziarie sull' intimazione delle sentenze o decisioni. Asserisce all' incontro essersi effettuata la bollatura od indossazione ancora entro i 14 giorni che le sono concessi come *tempo utile* e di avere per avventura dimenticato od esserle sfuggito di fare la notificazione, le sarà pur facile di provare tali asserzioni colla produzione della sentenza bollata, oppure munita del corrispondente foglio di carta bollata in forma d' indossazione. S' intende da sè che in ambidue i detti casi non deve aver luogo la procedura qualora ne sia stata prodotta la prova.

Ogni eccitamento della parte col mezzo dell' autorità giudiziaria ad effettuare la bollatura od indossazione entro 14 giorni allo scopo di evitare la procedura non sembra necessario, dappoichè ciò è contenuto nella legge stata generalmente pubblicata.

Gli allegati del rapporto 18 marzo 1842, n.° 7011-1307 (5449-V. R.) si restituiscono quindi, coll'avvertenza che la camera aulica non trova necessario di portare una modificazione nel § 83 n.° 2 (§ 100 n.° 2).

(N.° 117.) *Esenti da bollo le quitanze per assegni agl' ispettori scolastici.*

CIRCOLARE.

N.° 13501-1676. M. C. L.

Milano, 10 agosto 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sul dubbio promosso se debbano o meno essere tenute esenti da bollo le quitanze per gli assegni che si corrispondono agl' ispettori scolastici distrettuali di Lombardia a titolo di indennità per le visite che fanno alle scuole elementari del rispettivo distretto, questo magistrato camerale in relazione al decreto aulico 29 marzo 1843, n.° 10168, cui allude la circolare di questo magistrato camerale 22 luglio 1843, n.° 11175-1627, ed essendosi verificato

che identico è il sistema ed il regolamento ed eguali le norme che regolano l'istruzione elementare nelle provincie venete e nelle lombarde, dichiara doversi esse quitanze ritenere esenti da bollo come che riferibili a semplici bonifici delle spese di viaggio.

Tanto si partecipa a cotest'ufficio a sua norma.

(N.° 118.) *In quali casi soggiacciono a bollo i reclami ed altri atti che si producono per ottenere l'esenzione o modificazione della tassa personale o della tassa arti e commercio.*

N.° 27857-1686. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 12 agosto 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'imperiale regio magistrato camerale con nota 29 luglio scorso, n.° 12358-1559 ha partecipato al governo che riguardo agli schiarimenti invocati pel bollo delle fedi di nascita, reclami ed altri atti che si producono dalle parti per ottenere l'esenzione o modificazione della tassa personale o di quella di commercio e d'industria, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale coll'ossequiato

suo dispaccio 5 detto mese, n.° 12547-916 ha osservato che coll'aulico decreto 10 gennajo 1843, n.° 42178-3815, pubblicato colla governativa circolare 10 marzo detto anno (*), n.° 6041-343, vennero esattamente specificati quei documenti e scritti che secondo la vigente legge sul bollo e sulle tasse godono dell'esenzione dal bollo, in quanto i medesimi vengono prodotti dalle parti all'oggetto della compilazione dei *ruoli della tassa personale;* soggiungendo che qualora i medesimi venissero presentati in via di ricorso o dopo la definitiva compilazione di questi ruoli sono essi soggetti al bollo prescritto dalla legge.

Tanto si comunica a cotest' imperiale regia delegazione per sua norma nei casi avvenire.

(*) Veggasi la circolare 5 febbrajo 1843, n.° 2706-448 dell' imp. regio magistrato camerale veneto inserita nel volume I, parte II, pag. 31 della raccolta di quell'anno.

(N.° 119.) *Nelle pratiche doganali per lo zucchero raffinato devono considerarsi la carta e lo spago che servono d' involto come concorrenti a formare il peso netto.*

CIRCOLARE.

N.° 17416-2983. M. C. V.

Venezia, 12 agosto 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L' eccelsa imperiale regia aulica camera generale con suo ossequiato dispaccio 3 luglio p.° p.°, n.° 21876-2258 ha trovato di dichiarare che trattandosi di fissare il peso dei pezzi di zucchero raffinato, così per le pratiche di controlleria, come pel daziato d' entrata, si dee considerare l'invoglio di carta e lo spago che serve a legarlo come concorrenti a formare il peso netto, e quindi non doversi questi detrarre come tara tanto nel ridurre e notificare il peso netto medesimo ad oggetto di conseguire ricapiti ufficiosi, quanto pel rilascio dei medesimi per le pratiche di controlleria, ed aversi pure all'atto delle visite perquisizionali a calcolare il peso dello zucchero secondo lo stato in cui veramente si troverà con o senza l' immediato invoglio di carta e spago o fettuccia.

Il che servirà a norma delle intendenze ed uffici dipendenti.

(N.° 1291.) *Disposizioni varie per semplificare il carteggio d'ufficio negli affari di pubblica amministrazione.*

CIRCOLARE.

N.i 8387-1540 = 11260-2105. G. L.

Milano, 13 agosto 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Occupandosi il governo delle disposizioni da adottarsi o da promuovere per semplificare il carteggio d'ufficio negli affari di pubblica amministrazione, in adempimento della veneratissima sovrana risoluzione 28 giugno 1843, ha preso ad esame le moltiplici proposizioni che gli furono inoltrate sull'argomento ad esito della sua circolare 4 novembre detto anno, n.° 23281-3938 ed è devenuto alle seguenti determinazioni:

1.° Le regie delegazioni, come hanno facoltà d'autorizzare gli affitti dei beni stabili appartenenti agl'istituti di culto ed ai comuni in forza delle governative circolari 19 maggio 1819, n.° 10284-1800 e 9 febbrajo 1827, n.° 4859-781, autorizzeranno pur anche gli affitti degli stabili di ragione degl'istituti di pubblica beneficenza, o degl'istituti di pubblica istruzione soggetti alla loro tutela per locazioni di una durata non superiore ai nove

anni, colle facilitazioni accordate dalla circolare 23 settembre 1830, n.° 24264-3807 pei fondi asciutti.

2.° Sarà loro cura di farsi rassegnare dalle rappresentanze degli accennati istituti a tempo opportuno le stime dei beni da affittarsi, le quali sino all'importare di lire 15,000 verranno sottoposte ad esame per parte degli uffici provinciali delle pubbliche costruzioni; indi in seguito al loro voto, e sentita la congregazione provinciale per gli stabilimenti di pubblica beneficenza, saranno retrocedute coll'abilitazione, ove non emergano eccezioni, ai regolari esperimenti d'incanto secondo le vigenti discipline e sotto la riserva della successiva approvazione della delibera, che sarà pure impartita dalle stesse delegazioni a termini del § 8 della circolare governativa 14 aprile 1839, n.° 13153-2020.

3.° Le stime d'affitto che portassero un canone superiore alle lire 15,000 saranno accompagnate dalle regie delegazioni direttamente all'imperiale regio ufficio delle fabbriche per la sua revisione; e qualora non gli emergano rilievi da esaurire, sarà poscia proceduto come è prescritto nel paragrafo precedente.

4.° Per la prima metà di gennajo d'ogni anno le regie delegazioni rassegneranno al governo un quadro riassuntivo degli affitti da

esse approvati durante l'anno antecedente pei beni dei menzionati luoghi pii, da compilarsi secondo la modula che per uniformità verrà diramata; e con separato rapporto inoltreranno pure un altro simile quadro per gl'istituti di pubblica istruzione.

5.° Rispetto ai boschi stanno ferme le istruzioni a stampa 9 novembre 1830: restano però dispensate le regie delegazioni dal trasmettere alla contabilità centrale una copia delle perizie ch'esse approvano per affitto di boschi o vendita di legne giusta il prescritto dal § 1 di dette istruzioni. Così pure, giusta la modificazione introdotta al § 2 col circolare decreto 7 maggio 1838, n.° 2600–162, avrà luogo ogni trimestre, in vece che essere bimestrale, la trasmissione alla stessa contabilità del prospetto degli affitti dei boschi o delle vendite delle legne da esse delegazioni approvati.

6.° Sono parimente abilitate le regie delegazioni ad autorizzare la vendita mediante asta delle piante d'alto fusto *mature* e *deperenti* che allignano nei poderi di ragione dei comuni, degli stabilimenti di pubblica beneficenza e degl'istituti di culto o di pubblica istruzione soggetti alla loro tutela sino all'importare di lire 400 di stima, previa revisione degli atti peritali da parte dell'ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni, approvando

poi anche le successive delibere, ugualmente a termini del citato § 8. della circolare 14 aprile 1839.

7.° Per ciascheduna classe dei menzionati corpi morali le regie delegazioni accompagneranno alla contabilità centrale ogni semestre una tabella riassuntiva di così fatte approvazioni, comprendendovi anche le vendite che fossero state previamente autorizzate dal governo, in quanto che il valor peritale delle piante che si dovevano alienare avesse superato la somma di lire 400. Anche della tabella poc'anzi indicata il governo si riserva di diramarne la modula per uniformità di procedimento.

8.° È demandata alle regie delegazioni la nomina, sotto l'osservanza delle discipline in corso, di tutti i fabbricieri delle chiese parrocchiali, esclusi quelli soltanto delle cattedrali, delle collegiate, ecc. e dei santuarj e tempj *insigni* aventi patrimonio distinto e indipendente dalla parrocchia.

9.° Approveranno esse l'erogazione degl' intercalari dei beneficj vacanti in causa utile al beneficio sino all'importare di lire 1000.

10.° Accorderanno la proroga fino a due mesi, dopo scaduto il termine fissato dalle edittali, ai patroni richiedenti per l' esercizio dei loro diritti sul conferimento dei beneficj vacanti.

11.° Autorizzeranno pur anche i corpi tutelati all' esercizio dei loro diritti di padronato attivo secondo gli atti di fondazione.

12.° È nelle facoltà delle regie delegazioni d'abilitare le rappresentanze degl'istituti di culto, di beneficenza e d'istruzione pubblica soggetti alla loro tutela a stare in giudizio tanto attivamente, quanto passivamente, previo esperimento di conciliazione, restando poi libero il riclamo al governo contro le relative loro determinazioni.

13.° Nomineranno le regie delegazioni, premesse le convenienti pratiche regolari, gli amministratori e direttori gratuiti degl'istituti di pubblica beneficenza, i di cui bilanci si approvano da esse, giusta le vigenti norme; notificando però tali nomine al governo.

14.° Accetteranno le rinuncie a posti gratuiti, e decideranno sul passaggio allo stato di riposo per tutti gl'impiegati degli stabilimenti di pubblica beneficenza la di cui nomina sia stata dalle medesime delegazioni approvata, come venne prescritto per il passaggio allo stato di riposo degl' impiegati comunali col circolare dispaccio 19 agosto 1842, n.° 27800-4900.

15.° Potranno ammettere un farmacista alla direzione di una determinata spezieria, quando l'individuo sia già stato riconosciuto idoneo dal governo alla direzione in massima d'una

spezieria, e l'officina a cui verrebbe preposto fosse di sua proprietà, o per ottenuta superiore abilitazione potesse essere condotta mediante institore.

16.° Richiamandosi la circolare 4 novembre 1843, n.° 23281–3938 nella parte che risguarda la trasmissione alla contabilità centrale dei diversi affari ivi specificati, si prescrive che debbano pure accompagnarsi alla medesima contabilità centrale per la presentazione al governo, dopo l'esaurimento dei relativi suoi incumbenti,

a) le domande di pagamento delle supplenze ad impieghi politici già autorizzate regolarmente e terminate;

b) le domande di pagamento delle diete per missioni già dal governo autorizzate;

c) le domande di pagamento per traduzioni dall'idioma tedesco eseguite in servizio delle delegazioni provinciali;

d) tutti i conti consuntivi degli amministratori di stabilimenti e dotazioni che debbono essere approvati dal governo, sia che si tratti di gestione di fondi erariali, sia che trattisi d'amministrazione di fondi particolari, compresi gl'istituti di culto sotto qualunque denominazione.

17.° Si faranno pervenire direttamente alla casa di pena in Mantova i preavvisi per la

spedizione dei condannati che debbono in essa rinchiudersi, in vece di mandarli a quella regia delegazione.

18.° Sono dispensate le regie delegazioni dal rassegnare col mezzo della direzione generale di polizia le informazioni sulla condotta politico-morale degli aspiranti ad impiego od a promozione, quando coprano già un pubblico ufficio, e non sia trascorso peranco un triennio dalle informazioni che avessero già inoltrate sul loro conto. In questo caso le delegazioni nell' accompagnare al governo le istanze di concorso dei detti candidati vi uniranno le consuete tabelle di qualificazione, registrandovi le notizie ivi richieste, e riportandosi rispetto alla condotta politico-morale alle informazioni precedenti di cui sarà precisata l' epoca.

S' intende del resto che laddove si fossero cangiate le circostanze rispetto alla condotta politico-morale di taluno dei candidati stessi, sarebbe assoluto dovere delle regie delegazioni di ragguagliarne il governo col canale della direzione generale di polizia, come si pratica attualmente.

19.° Le premesse disposizioni sono estensibili, nella parte in cui può aver luogo la loro applicazione, anche alle persone che invocano beneficj o favori non accordabili se non

dietro la conoscenza della loro buona condotta politico-morale.

20.° Nel caso in cui le regie delegazioni abbiano a rassegnare le informazioni sulla condotta politico-morale di più individui, in quanto non risultino ad essi applicabili le prescrizioni dei §§ 18 e 19, procureranno di raccoglierle tutte in un sol quadro complessivo, ch' esse accompagneranno alla direzione generale di polizia pei successivi suoi incumbenti.

21.° Le semplici notizie locali che le autorità giudiziarie, camerali e militari avessero a richiedere alle delegazioni provinciali, e che dovessero somministrarsi esclusivamente dalle congregazioni municipali, senza che le stesse delegazioni dovessero aggiungervi null' altro che fosse di loro spettanza, dovranno comunicarsi direttamente dai municipj all' autorità richiedente; ed anzi il governo va ad interessare l' imperiale regio tribunale d' appello generale, l' imperiale regio magistrato camerale e l' imperiale regio comando generale militare a voler disporre che le indicate ricerche siano rivolte direttamente alle congregazioni municipali senza il canale delle regie delegazioni, con che, oltre all' evitare un maggiore carteggio non necessario, si otterrà eziandio un sensibile risparmio di tempo nelle corrispondenti risposte.

22.° Si prolungherà a semestre la produzione delle tabelle trimestrali degli espulsi dagl'imperiali regj stati austriaci.

23.° Saranno rassegnati ad anno

a) i prospetti semestrali delle guardie comunali;

b) i conti delle spese sostenute dagl'ispettori delle guardie comunali e dai sottispettori sugli assegni annui che vengono loro fatti;

c) il prospetto trimestrale del personale addetto agl'ispettori provinciali ed alle scuole elementari maggiori.

24.° Le regie delegazioni potranno dispensare i commissariati distrettuali dal rapporto annuale di cui tratta il § 238 delle istruzioni organiche 12 aprile 1816, quando le informazioni che vi debbono essere contenute siano già state pienamente raccolte sopra luogo dal regio delegato nel processo verbale della visita annuale alle commissarie distrettuali che esso è in obbligo d'eseguire, cosicchè dopo i risultamenti di quel protocollo il predetto rapporto non avesse che a formare un superfluo duplicato.

25.° Restano interamente soppressi

a) i conti preventivi *parziali* per gl'istituti dei pazzi, esposti e partorienti che sogliono presentarsi nel mese di maggio d'ogni anno;

b) i prospetti mensuali delle variazioni avvenute fra i ricoverati nelle pie case d'industria e di ricovero e nello stabilimento degli incurabili, tenendosi però ferma la produzione del quadro annuale che deve corredare il conto consuntivo dei menzionati luoghi pii;

c) i conti preventivi trimestrali che si rassegnano dagli stabilimenti di beneficenza aventi la cura degli esposti e dei pazzi per conseguire in via d'urgenza qualche assegno sull'annua dotazione erariale di lire 1700,000.

Rispetto alla compilazione dei conti preventivi annuali delle rendite e spese per gl'istituti di pubblica beneficenza, di cui tratta la circolare governativa 6 luglio scorso, n.° 19357-1590, stanno ferme integralmente le disposizioni con essa diramate.

26.° Avendo chiesto qualche regia delegazione d'essere autorizzata ad approvare l'affrancazione di livelli e censi fino a lire 100 di canone, si dichiara che qualora si fosse pattuito nell'originaria investitura il diritto d'affrancazione a favore del debitore del censo o del livello, in tal caso non sarebbe mestieri di veruna determinazione del governo per mandarla ad effetto nei modi e termini stabiliti dalla convenzione. Se in vece l'affrancazione non è stipulata, questa non può aver luogo senza la superiore approvazione.

Il governo si riserba di comunicare in seguito altre disposizioni tendenti esse pure a semplificare la trattazione degli affari d'ufficio. Frattanto però dovrà continuare quanto ora si trova in corso in tutto ciò che non è stato variato o modificato dalla presente circolare.

Ma ad assicurare vie meglio il conseguimento dello scopo divisato dalla rammentata veneratissima risoluzione di S. M. riesce di tutta importanza lo studio accurato degli affari, sia per rassegnarli ben maturati ed istruiti all'autorità superiore, che debbe decidere sopra di essi, sia per evitare sin da principio i giri viziosi e le interpellazioni non necessarie degli uffici sussidiarj o subalterni.

Si richiamano in proposito

a) il circolare dispaccio 18 aprile 1818, n.° 10122–1699 inserito nella raccolta degli atti ufficiali e diretto ad ottenere che dalle delegazioni provinciali pervengano al governo atti compiutamente istruiti, cosicchè non sia mestieri di ritornarli per notizie o schiarimenti, o per unione di allegati di cui le stesse regie delegazioni dovevano conoscere il bisogno;

b) l'altro circolare dispaccio 19 marzo 1838, n.° 7123–431 che prescrive dietro ordine superiore di tralasciare ogni superflua

interpellazione alle ragionerie provinciali; avvertendo che per identità di ragione si vuol ritenere applicata la medesima disposizione anche per gli uffici provinciali delle pubbliche costruzioni, che non debbono essere ugualmente aggravati di lavori i quali non siano di stretto loro obbligo. Il governo raccomanda caldamente ai regj delegati di tener rivolta sul premesso oggetto la speciale loro attenzione e d'impedire con perseverante energia ogni abuso che in questa parte si verificasse nei rispettivi loro uffici.

(N.° 121.) *Nelle proposizioni ai posti di procuratore o viceprocuratore della camera deve aversi un precipuo riguardo ai ricorrenti che hanno riportato il grado di dottore in legge.*

N.° 12437. A. V. CIRCOLARE.

Venezia, 13 agosto 1844.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

S. M. I. R. A. si è degnata, sopra umilissimo rapporto della camera aulica generale, previ i concerti cogli aulici dicasteri, con veneratissima sovrana risoluzione 15 giugno 1844 di determinare = che nelle proposizioni a

posti di procuratore, e di viceprocuratore della camera in pari qualificazioni debbasi avere un precipuo riguardo a quei ricorrenti che hanno riportato il grado di dottore delle leggi.

Tanto si deduce a notizia e norma delle dipendenti prime istanze in obbedienza al venerato aulico decreto del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia 8 agosto 1844, n.° 2208.

(N.° 122.) *Sull' esatta osservanza del § 32 degli statuti vigenti per l' istituto del credito degli stati della Galizia.*

CIRCOLARE.

N.° 12647. A. V.

Venezia, 17 agosto 1844.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie delle provincie venete.

L' eccelso senato lombardo-veneto dell' imperiale regio supremo tribunale di giustizia mediante aulico decreto 8 agosto corrente, n.° 939 ebbe a partecipare a questo appello che negli statuti pubblicati con sovrana patente 3 novembre 1841 dell' istituto pel credito degli stati della Galizia trovasi prescritto al § 32:

« I documenti coi quali il debitore rico-
» nosce la liquidità del debito ed accede
» all'associazione, e coi quali i creditori ce-
» dono al suddetto istituto il credito e la
» sua priorità, o solamente quest'ultima, co-
» me pure i relativi mandati di procura *de-
» vono erigersi in giudizio*; ed ottengono con ciò
» la forza d'una giudiziale convenzione. »

Essendo avvenuto che un giudizio di prima istanza appose ad un simile documento soltanto la clausola non sufficiente, che il medesimo venne dinanzi il giudizio sottoscritto di propria mano dall'autore e dai testimonj, in seguito al precitato aulico decreto s'ingiunge a cotesto tribunale di dover nei casi avvenibili esattamente osservare la sopra menzionata prescrizione, e di confermare espressamente sul documento che questo venne eretto in giudizio.

(N.° 123.) *Sono precisati i casi in cui soggiacciono a bollo le quitanze dei depositi interinali fatti dagli assuntori d'opere pubbliche, dai comuni o dai subeconomi per interesse di beneficj.*

CIRCOLARE.

N.° 29339-1789. G. L.

Milano, 20 agosto 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'imperiale regio magistrato camerale con nota 10 corrente, n.° 12197-1531 ha partecipato al governo che si abbiano a ritenere esenti da bollo quelle quitanze che si riferiscono a restituzioni di depositi interinali fatti dagli assuntori di opere pubbliche o somministrazioni per conto del governo per essere ammessi alle aste relative, ed in pendenza che sia dai medesimi offerta ed approvata la prescritta cauzione, trovando una tale esenzione appoggio nella superiore declaratoria portata dall'ossequiato dispaccio dell'eccelsa imperiale regia camera aulica generale in data 24 aprile 1841, n.° 10455-1214 contenuto nella circolare governativa 7 giugno detto anno, n.° 18844-126.

In quanto poi alle quitanze per quelle somme provenienti dalla vendita di fondi o da

capitali ritirati dai comuni, e che per ordine della magistratura tutoria sono versate nella cassa provinciale sino a che si offre un cauto e sicuro impiego di esse, e così pure riguardo a quelle ricevute di avanzi delle rendite beneficiarie depositate dai subeconomi sulle stesse casse provinciali in attesa delle superiori determinazioni sulla loro erogazione, la prefata magistratura ha dichiarato che tali versamenti si abbiano a considerare quali depositi assunti in custodia dalle casse suddette, parificabili a quelli che in sede non contenziosa vengono passati nella cassa dei depositi giudiziali, per ritenere quindi obbligate al bollo le relative quitanze o ricevute di restituzione dei depositi stessi in analogia a quanto per le quitanze dei depositi giudiziali fu dichiarato dal sullodato aulico dicastero coll'ossequiato dispaccio 8 gennajo 1842, n.° 8017–928, contenuto nella governativa circolare 30 settembre detto anno, n.° 28582–1984 al n.° 12, che venne in seguito modificata colla posteriore circolare 7 marzo 1843, n.° 6243–356.

Tanto si comunica a cotest' imperiale regia delegazione per opportuna sua norma e direzione.

(N.° 124.) *Dispensate dalla reversale di rinuncia le mogli dei conservatori delle ipoteche nel regno lombardo-veneto.*

CIRCOLARE.

N.° 12610. A. V.

Venezia, 21 agosto 1844.

All' imp. regia Conservazione delle ipoteche.

Poste ora come sono le conservazioni delle ipoteche sotto la dipendenza dell' autorità giudiziaria, l' inclito imperiale regio magistrato camerale mediante nota 31 luglio prossimo decorso, n.° 10836-711 VI ebbe a partecipare a quest' appello che l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con suo dispaccio 31 marzo a. c., n.° 7163-964 si è degnata di dichiarare non doversi ritenere obbligate le mogli dei conservatori delle ipoteche in questo regno lombardo-veneto a dar la reversale di rinuncia prescritta dall'aulica normale 6 ottobre 1828, n.° 41529-2264 pubblicata colla governativa notificazione . . novembre detto anno, n.° 20899 (*).

Di tale comunicazione se ne rendono intese le dipendenti conservazioni delle ipoteche per loro notizia e norma.

(*) Veggasi pel territorio lombardo la governativa notificazione 20 dicembre 1830 inserita nel vol. II, parte I, pag. 209 della raccolta di quell' anno.

(N.° 125.) *Sull' obbligo del bollo delle cambiali tratte all' estero.*

CIRCOLARE.

N.° 14454-1796. M. C. L.

Milano, 22 agosto 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Si accompagna per intelligenza e norma a codesto imp. regio ufficio l'unita copia di dispaccio 4 agosto 1844 dell'imp. regia camera aulica generale sul bollo delle cambiali tratte all' estero.

Copia dell' ossequiato dispaccio dell' eccelsa imp. regia Camera aulica generale 4 *agosto* 1844, *n.°* 23460-1750 *diretto all' imp. regio Magistrato camerale della Lombardia.*

In esito del rapporto 27 maggio a. s., n.° 7734-1190 si dichiara all'imp. regio magistrato camerale col ritorno degli allegati che una cambiale tratta all' estero, la quale, giusta il § 65 n.° 1 della legge sul bollo e sulle tasse dell'anno 1840, gode la condizionata esenzione dal bollo, deve sottoporsi alla corrispondente bollatura secondo il § 66, qualora si voglia far uso della medesima avanti una autorità od un ufficio compreso negl' imp. regj stati soggetti all' obbligo del bollo, ove non devesi fare alcuna distinzione se la cambiale è munita del bollo estero, oppure tratta in carta non bollata.

(N.° 126.) *Sul bollo da applicarsi al rotolo degli atti nelle cause.*

CIRCOLARE.

N.° 18690-3403. M. C. V.
Venezia, 24 agosto 1844.

N.° 13202-1648. M. C. L.
Milano, 10 agosto 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In seguito a quesito promosso, e ad iscanso di male intelligenze, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale ebbe a dichiarare che il *rotolo degli atti* (indice) contemplato dal § 310 del regolamento del processo civile deve portare il bollo stabilito per gli allegati solo in quanto abbia luogo presso le autorità giudiziarie come allegato del protocollo o processo verbale d' inrotulazione o di qualsiasi altra ventilazione d' ufficio. Ma se presso le autorità giudiziarie secondo il metodo vigente il *rotolo degli atti* non consista in un separato allegato di un protocollo o di altro atto diverso, ma lo stesso *rotolo* sia esteso in forma di un protocollo giudiziale, oppure l' elenco degli atti venga inserito nel protocollo giudiziale esteso sull' atto dell' inrotulazione, o di altra ventilazione d' ufficio, non può esservi in tal caso

discorso di applicare il bollo fissato per gli allegati, bensì deve però il protocollo che viene assunto sul *rotolo degli atti*, od in cui viene inserito l'elenco degli atti, essere munito del bollo prescritto dalla legge pei processi verbali e protocolli.

Il che si comunica a cotesto imp. regio ufficio per opportuna conoscenza in relazione agli ossequiati dispacci 6 luglio 1843, n.° 20595 e 9 luglio anno corrente, n.° 16122 dell'eccelsa imp. regia camera aulica sullodata.

(N.° 127.) *Sul trasporto dei pagamenti di assegni erariali a favore d'individui appartenenti al militare.*

CIRCOLARE.

N.° 29524-2701. G. L.

Milano, 30 agosto 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, ecc.

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale, prendendo argomento da un caso speciale di un pagamento effettuato indebitamente, con ossequiato dispaccio 16 prossimo passato luglio, n.° 26229-2612 ha richiamato alla memoria le vigenti norme per l'assegno delle pensioni, provvigioni, soldi di grazia, ecc., e

particolarmente i decreti della stessa camera aulica generale 17 giugno 1819, n.° 30842–1139 e 31 ottobre 1836, n.° 47051–2638, ed ha nello stesso tempo ordinato di non disporre dei trasporti di pagamento di assegni erariali per individui appartenenti al militare, nè per orfani d'impiegati dello stato che servono nelle imp. regie truppe muniti d'un soldo di grazia, anche sopra casse camerali o di finanza della medesima provincia, senza che le autorità militari locali ne facciano la richiesta, le quali del resto quando si tratti di un trasporto di pagamento di simili assegni sulla cassa camerale universale o su altra cassa distrettuale di finanza nell'Austria sotto l'Enns rassegneranno le dette domande ogni qual volta al consiglio aulico di guerra per la comunicazione alla camera aulica, affine di renderne edotta la cassa camerale universale, perchè dalla medesima vengano effettivamente pagati gli assegni di cui godono tutti gl'individui della suddetta categoria stabiliti nell'Austria inferiore.

Tanto si partecipa anche a cotest' ufficio per opportuna sua norma e direzione.

(N.° 128.) *Devono essere munite del competente bollo le fedi di battesimo e di matrimonio che trovansi custodite negli archivj dei reggimenti o corpi militari.*

CIRCOLARE.

N.° 30678–1862. G. L.

Milano, 1.° settembre 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' imp. regio magistrato camerale con nota 22 agosto p.° p.°, n.° 14455-1797 ha comunicato al governo la seguente copia del decreto circolare del consiglio aulico di guerra in data 28 maggio 1844.

« Col circolare rescritto 20 agosto 1815, » n.° 4560 era ordinato che nell'avvenire tutti » i reggimenti, corpi e rami militari avessero » a custodire nei proprj archivj le fedi di » battesimo e di matrimonio di tutt'i dipen» denti individui militari e loro figli, ed in » caso di traslocamento di taluno di questi » individui, di trasmettere simili documenti » per la custodia al reggimento, corpo o ramo » presso cui l'individuo venne traslocato, e » trattandosi di pensioni, al comando generale » nel cui territorio il pensionato scelse il pro» prio domicilio.

» Secondo la patente sul bollo vigente in
» quell' epoca la custodia di queste fedi di
» battesimo e di matrimonio poteva aver luogo
» ancorchè le medesime non fossero munite
» di bollo; era permesso di farle bollare in
» allora soltanto se volevasi farne uso d' uffi-
» cio. Siccome però la nuova legge più non
» permette tale metodo, e conseguentemente
» ogni fede di battesimo e di matrimonio se
» dev' essere valida fa d' uopo che sia emessa
» direttamente sopra foglio di carta munito
» del prescritto bollo, non potendo più aver
» luogo la posteriore bollatura di simili atti
» emessi anteriormente alla nuova legge, il
» consiglio aulico di guerra a motivo di un
» caso occorso in cui una tal fede di matri-
» monio custodita d' ufficio venne rilasciata
» ad un individuo militare in carta non mu-
» nita di bollo ed in tal guisa anche prodotta
» dal medesimo, ed a fine di evitare le con-
» seguenze penali cui si anderebbe soggetto
» in caso di contravvenzione, trova di ren-
» dere avvertite le autorità militari, anche per-
» chè ne siano rese edotte le rispettive truppe,
» che nell' avvenire le fedi di battesimo e di
» matrimonio, che in conseguenza del succitato
» rescritto trovansi custodite, presso i reggi-
» menti, corpi e rami, non potranno più ri-
» lasciarsi alle parti, e che all' incontro un

» simile documento deve sempre emettersi di
» nuovo e direttamente sopra carta munita
» del competente bollo. »

Tanto si comunica a cotesta delegazione provinciale per opportuna intelligenza.

(N.° 129.) *Esenti dall' obbligo del bollo i certificati di vita che si producono da donzelle povere per conseguire una delle grazie del regio lotto.*

CIRCOLARE.

N.° 19696-3577. M. C. V.
Venezia, 7 settembre 1844.

N.° 14348-1776. M. C. L.
Milano, 21 agosto 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sul quesito stato proposto dall' imp. regio magistrato camerale lombardo, se sieno soggetti al bollo *i certificati di vita* che sono tenute a produrre le donzelle povere state ammesse alle grazie del lotto ad oggetto che venga loro dappoi corrisposta effettivamente la grazia del lotto rispettiva, l' eccelsa aulica camera generale con ossequiato suo dispaccio n.° 22684 del 30 luglio prossimo decorso

dichiarò al magistrato suddetto di concedere che questi certificati debbano trattarsi a senso del § 64 n.° 25 della legge sul bollo, e quindi godano di assoluta esenzione dal bollo.

Tale superiore dichiarazione pervenuta anche a questo magistrato si comunica all' imp. regia . . . . per sua notizia e norma in aggiunta alla circolare 15 marzo 1842, n.° 5443-921.

(N.° 130.) *Obbligati i monti di pietà a produrre in carta da bollo le copie dei loro registri che occorre di esibire in giudizio.*

N.° 31736–1921. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 7 settembre 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' imp. regio magistrato camerale con nota 29 agosto prossimo passato, n.° 14943-1846 ha portato alla cognizione del governo il seguente venerato dispaccio di S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè in data 23 agosto detto, n.° 9271.

« Le veglianti prescrizioni e lo stesso mio » decreto 17 febbrajo 1842, n.° 1516 ostano » all' esaudimento dell' istanza della direzione

» di cotesto monte di pietà di Venezia ten-
» dente ad ottenere di poter produrre in giu-
» dizio esenti da bollo le copie de' suoi qua-
» derni, registri e simili.

» I monti di pietà sono stabilimenti pri-
» vati, i quali godono perciò l'esenzione dal
» bollo pei proprj registri, ma quando essi
» debbono o intendono esibirne in giudizio
» le copie per la tutela o l'esercizio dei pro-
» prj diritti non possono sottrarle al bollo
» prescritto dalla legge. »

Tanto si comunica a cotest' imp. regia de-
legazione per sua norma e per l'esatta osser-
vanza nei casi avvenire.

(N.° 131.) *Sul soldo da applicarsi ai maestri ed agli assistenti nelle scuole comunali.*

N.° 32010–3784. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 8 settembre 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa imperiale regia commissione aulica
degli studj con ossequiato dispaccio 24 p.° p.°
agosto, n.° 4975–1054 ha ingiunto di sor-
vegliare che i maestri delle scuole minori
percepiscano dai rispettivi comuni, se non

un maggiore, almeno il minimo soldo loro fissato col decreto aulico 28 ottobre 1818, n.° 2776, il quale è del seguente tenore: « Appartiene » ai comuni, giusta l'articolo 59 del regolamento per le scuole elementari del regno » lombardo-veneto, di determinare la quantità dello stipendio dei maestri delle scuole » elementari minori, salva la superiore approvazione. Si ritiene però ch' esso non » debba oltrepassare nella città di residenza » del governo la somma di lir, 1200, nei capiluoghi di provincia o nelle città regie » lir. 800, negli altri comuni lir. 600.

» All'incontro di regola generale l'onorario » non potrà essere minore di lire 800 pei » maestri nella città di residenza del governo, e di lire 400 per gli assistenti; di lire » 600 pei maestri nei capiluoghi di provincia, e di lire 300 per gli assistenti; di lire » 350 pei maestri negli altri comuni, e di » lire 200 per gli assistenti, salve però le » particolari convenzioni coi comuni e le persone che, o per essere altronde provviste » o per altre circostanze, si prestassero a far » il maestro per una rimunerazione annuale » al di sotto della misura minima qui sopra » stabilita, la quale in ogni caso non è applicabile allo stipendio delle maestre, che » può essere molto più limitato specialmente » nelle campagne. »

Il governo dee quindi raccomandare alle delegazioni provinciali di vigilare che le autorità, le quali hanno ingerenza nella compilazione dei preventivi comunali, curino che i comuni non preferiscano a tali utili spese altre di minore importanza, onde eseguire esattamente le vigenti prescrizioni normali.

(N.° 132.) *Schiarimenti sul dazio d'entrata da attribuirsi alle merci destinate a servire di campione.*

CIRCOLARE.

N.° 15744-2442. M. C. L.
Milano, 10 settembre 1844.

N.° 20057-3475. M. C. V.
Venezia, 12 settembre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Si comunica a cotesta imperiale regia intendenza per sua norma e dei dipendenti uffici una copia dell'aulico ossequiato decreto 8 agosto p.° p.°, n.° 24957-827 relativo al modo di calcolare il dazio d'entrata del 20 per 100 da corrispondersi nell'introduzione, come campioni, d'interi pezzi di merci poste fuori di commercio suscettibili a qualche uso.

Copia di decreto dell' imp. regia Camera aulica generale all' imp. regia Amministrazione superiore camerale per l'Austria sopra e sotto l' Enns, in data 8 agosto 1844, n.° 24957-827.

In esito del rapporto 8 giugno a. c., n.° 3730-176, di cui si restituiscono gli allegati, si dichiara all' imp. regia amministrazione superiore camerale quanto segue:

Siccome per tutte le merci estere poste fuori di commercio mediante la tariffa generale daziaria, le quali non possono importarsi che dietro speciale concessione, e per cui nella tariffa il dazio d'importazione è basato su di un determinato importo non dipendentemente da ogni valore delle merci, ma bensì regolato secondo un' altra misura daziaria, tale dazio di conformità ai principj del nostro sistema doganale rappresenta il 20 per 100 dell' adequato valore delle merci comprese fra gli articoli della tariffa, così nei casi in cui l' introduzione di queste merci come campioni all' oggetto dell' imitazione per arti ed esercizj è stata permessa verso il pagamento del 20 per 100, od in generale di un per cento minore di quello stabilito dalla tariffa, tale per cento si calcolerà in ragione del proporzionato importo del dazio d'entrata stabilito dalla tariffa col 60 per 100, e conseguentemente il dazio del 20 per 100, colla terza parte della competenza portata dalla tariffa stessa, e d' ora innanzi, in quanto ciò non sia di già seguito, si esigerà sempre il dazio in questo modo calcolato.

Tanto si partecipa all' imp. regia amministrazione superiore camerale per sua norma ed istruzione delle rispettive autorità ed uffici da essa dipendenti, coll' avvertenza che le determinazioni dell' aulico decreto 5 aprile 1837, n.° 9811-435 riferite nel

rapporto in merito al permesso d'introduzione di campioni, in quanto le medesime non hanno subita una modificazione mediante il § 15 delle avvertenze preliminari alla tariffa daziaria dell'anno 1838, e con riguardo anche del presente schiarimento, dovranno considerarsi come tuttora in vigore.

(N.° 133.) *A carico di chi debbano stare le spese occasionate dall' arresto e detenzione dei contravventori di finanza nel caso che i medesimi siano impotenti al rimborso, nè altri vi sia tenuto.*

CIRCOLARE.

N.° 20608-3581. M. C. V.

Venezia, 23 settembre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sul quesito proposto, se debbano stare a carico dei sopravanzi delle pene pecuniarie le spese occasionate dalla detenzione e dall'arresto dei contravventori di finanza, nei casi in cui non possono queste venir fatte rimborsare nè dai contravventori medesimi, nè per legge o contratto da altri, e quando vengono sostenute senza diritto a compenso da un'autorità locale politica o giudiziaria, l'eccelsa imp. regia aulica camera generale con

suo ossequiato dispaccio 2 novembre 1842, n.° 39667-3940 ha dichiarato quanto segue:

1.° Le spese della detenzione durante l'inquisizione dovranno nei casi suaccennati sostenersi sempre coi civanzi delle pene pecuniarie per contravvenzioni di finanza; in vece le spese per l'esecuzione della pena d'arresto, e quindi anco le spese del mantenimento del contravventore durante la pena di arresto, compresi il necessario vestito e la cura in caso di malattia, dovranno sempre andare a carico dell'imperiale regio erario.

2.° Il soddisfacimento di queste spese dovrà però aver luogo verso regolare rendiconto da parte di quell'autorità o di quel luogo di pena che immediatamente ebbero a sostenere le spese della detenzione o dell'arresto, e da queste spese dovrà sempre dedursi l'importo corrispondente al prezzo del lavoro che fosse stato eseguito dal contravventore durante il tempo del suo arresto.

3.° I relativi conti da tenersi e presentarsi sempre separatamente per la detenzione durante l'inquisizione e per la pena d'arresto dovranno, quando il bonifico sta a carico del regio erario o dei sopravanzi delle pene pecuniarie, e prima di ordinare il pagamento degl'importi ivi esposti, liquidarsi dall'imperiale regia contabilità centrale con riguardo

alle disposizioni dei §§ 908, 909, 911, sino al 915 della legge penale sulle contravvenzioni di finanza.

4.° Aggiunse l'eccelsa aulica camera che si dovrà curare onde i contravventori che scontano la pena d'arresto vengano adoperati in congrui lavori, i quali non dovranno essere pubblici, se non quando la sentenza porti l'inasprimento dell'arresto con lavoro pubblico, e

5.° Che se la pena dell'arresto è mandata ad esecuzione in una casa di pena, che riceve la propria dotazione dal regio erario, non avrà luogo il bonifico delle spese sostenute dalla detta casa per l'esecuzione dell'arresto (§ 930 della legge sulle contravvenzioni di finanza).

Tali disposizioni soddisfano alla riserva del § 5.° della circolare 23 novembre 1839, n.° 29400-4911, e ricordata nel proemio della successiva 30 maggio 1842, n.° 10880-1594. Le disposizioni medesime non alterano poi minimamente la pratica vigente in queste provincie tanto relativamente alla spesa del mantenimento de' contravventori condannati, pei quali si verifica il caso che l'arresto venga espiato in carcere, od in uno stabilimento dotato dall'erario, e precisamente a carico del titolo *giustizia punitiva*, quanto rispetto al lavoro che fosse istituito nei diversi luoghi di espiazione, e pel quale vanno osservate le norme del rispettivo stabilimento.

Ma le ripetute disposizioni superiori portando un cambiamento al metodo fino ad ora in corso circa alla spesa pel mantenimento dei contravventori detenuti durante l'inquisizione, e dovendo questa spesa essere sostenuta a partire dal 1.° novembre prossimo dal fondo dei sopravanzi delle pene pecuniarie, si determina quanto segue, dopo di aver presi i necessarj concerti coll' imperiale regio governo.

a) Indipendentemente da ciò che prescrivono le istruzioni per le autorità ed uffici incaricati dell' applicazione della legge penale di finanza, e dalle norme successive per la registrazione dei contravventori di finanza, per tenere in evidenza l'andamento delle procedure e per l'esecuzione delle relative condanne, i consessi inquirenti presso di ogni intendenza terranno un' apposita tabella per serie cronologica di tutti gl'individui detenuti in pendenza dell'inquisizione, e di quelli che dallo stato di detenzione come sopra passassero a quello di arrestati per espiazione della condanna loro inflitta.

Questa tabella sarà attuata col giorno 1.° di novembre prossimo, e la si aprirà col riportare in essa quale rimanenza tutti gl' individui che in quel giorno si trovassero detenuti in causa di pendenti inquisizioni e non fossero definitivamente condannati.

b) Pel ricevimento in carcere e pel rilascio dal medesimo di contravventori inquisiti le regie intendenze potranno usare della formola che si annette, indirizzandola con un semplice *veduto* all'autorità sotto l'immediata dipendenza della quale si trova il luogo di detenzione.

c) Ogni qual volta un detenuto di finanza passando dallo stato di detenzione a quello di arresto dovesse subire la pena nelle carceri medesime in cui era stato racchiuso come inquisito, l'imperiale regia intendenza di finanza, alla quale spetta il predisporre gli atti per l'esecuzione delle decisioni (§ 886 L. P. F.), si rivolgerà alla regia delegazione provinciale od al regio commissariato distrettuale da cui dipendesse la casa di pena in cui deve scontare la sua condanna il prevenuto, per l'effetto che abbia corso l'ordine di rilascio dallo stato di custodia o detenzione precauzionale, e l'emissione di quello di ricevimento qual condannato che deve espiare la pena.

Quando in vece la condanna dovesse venir sostenuta in altro luogo diverso da quello della detenzione precauzionale, l'intendenza di finanza nel modo stabilito in *b*) rilascerà al custode delle carceri, ove stava rinchiuso durante l'inquisizione il prevenuto, l'ordine

di uscita, e provvederà come di metodo per la sua traduzione e consegna al luogo in cui dovrà scontare la pena; ritenuto che ove si trattasse di dar fine o per sempre, o interinalmente, alla detenzione od all' arresto, ovvero sia ordinare questa o quello, nella prima ipotesi non occorre che l' ordine d'incarceramento, nella seconda quello di scarcerazione.

d) Gli economi e custodi carcerarj dovranno tenere separato registro dei detenuti di finanza pel periodo anteriore alla prolazione della sentenza, e scaricheranno da esso non soltanto quelli che verranno posti in libertà o che verranno tradotti in altre carceri o case di pena, ma anco quelli che passando allo stato di condanna fossero abilitati a scontare la pena nelle medesime carceri. Questi ultimi poi li assumeranno contemporaneamente nel registro degli altri racchiusi, il mantenimento dei quali va a carico della *giustizia punitiva*, ed in conformità al regolamento carcerario adottato dall' imperiale regio governo.

Nel nuovo registro da aprirsi il primo novembre p.° v.° verranno riportati prima di tutto quei detenuti di finanza soggetti ad inquisizione i quali alla mattina di quel giorno si trovassero nelle carceri, quindi i sorvegnenti.

e) L'impresa carceraria per quanto concerne il mantenimento dei detenuti di finanza prima

della prolazione della sentenza produrrà trimestralmente, cominciando pel primo trimestre dell'anno camerale 1845, alla rispettiva delegazione, e per Venezia all'imperiale regia direzione generale di polizia, separate contabilità nelle forme e colla documentazione prescritta per gli altri detenuti dal regolamento pel servigio delle carceri e case di pena nelle provincie venete, e la regia delegazione, o l'imperiale regia direzione generale di polizia per Venezia, compiute che saranno da parte dell'economo carcerario le pratiche del proprio istituto, inoltrerà subito tutte le pezze contabili alla rispettiva intendenza.

f) Entro *cinque giorni* dal ricevimento di quel resoconto carcerario la ragioneria dell'intendenza dovrà averlo confrontato colla tabella menzionata in *a*) del rispettivo consesso inquirente, il quale, ove non trovi discordanza colle proprie annotazioni, appone il suo *veduto* al resoconto, che viene inoltrato alla contabilità centrale per la sua finale liquidazione.

g) Emergendo dal confronto della tabella col resoconto delle discordanze, il consesso inquirente esamina i proprj atti ed ove non gli fosse fatto di dilucidarle le rileva a tergo dell'esibito, e dietro a ciò si rimanda il resoconto all'autorità che lo ha trasmesso per

le opportune rettifiche, dopo delle quali viene passato alla contabilità centrale, come fu disposto in *f*).

h) La contabilità centrale, operata la sua liquidazione finale sul separato resoconto di detenuti inquisiti, la fa pervenire all'intendenza onde ne disponga il pagamento e ne dia avviso alla parte. La contabilità centrale non ommette di far conoscere al magistrato i risultamenti di tali liquidazioni ogni qual volta le emergesse o qualche difetto d'ordine od un eccesso nell'annua spesa.

i) Tutte le spese sostenute durante la detenzione del prevenuto pel di lui mantenimento, comprese quelle di cura, ed ogni altra quì compresa nel contratto colla fornitura carceraria, devono caricarsi al fondo delle pene pecuniarie e registrarsi come spese reali alla sezione IV del libro maestro, mod. *M;* all'opposto rispetto alle spese occasionate dall'esecuzione dell'arresto come pena, sia in via di esacerbazione, sia in via di commutazione, nessuna ingerenza dev'esser presa dalle autorità camerali, andando le medesime considerate e trattate quali dispendj caricanti il fondo di *punitiva giustizia*, in parità dei condannati criminali o rei di gravi trasgressioni di polizia.

Al n.° . .

Consesso n.° . .

FORMOLA DEGLI ORDINI DI RICEVIMENTO.

I. R. . . . di . . .

Il custode delle carceri politiche di . . . . riceverà il nominato N. N. di . . . . . inquisito per titolo di contravvenzione di finanza, stato tradotto a questo ufficio da . . . . e proveniente da . . . , ritenendolo a disposizione di quest' ufficio e dell' imp. regia intendenza di finanza . . . .

. . . . . . *il* . . . . . 184 . *alle ore* . . $\frac{anti}{po}$*meridiane.*

L' I. R. . . . .

N. N.

Dichiaro io sottoscritto d' aver ricevuto in custodia il suddetto detenuto questo giorno . . . . 184 . . *alle ore* . . $\frac{anti}{po}$*meridiame.*

N. N.

(A tergo)

Visto, si ha il pregio di accompagnare all' imp. reg. . . . .

FORMOLA DEGLI ORDINI DI RILASCIO.

Il custode delle carceri politiche di . . . . . rilascerà il nominato N. N. di . . . . detenuto per contravvenzione di finanza, ritenendo gli effetti di ragione erariale, restituendogli i suoi proprj, e consegnandolo a . . . . . (ovvero dichiarato libero).

. . . . 184 . . *alle ore* . . . *meridiane.*

L'I. R.

N. N.

Dichiaro io sottoscritto d'aver rilasciato come sopra il suddetto N. N. questo giorno . . . . 184 . alle ore . . . meridiane, ritenuto gli effetti erariali e consegnandogli i suoi proprj.

N. N., *Custode.*

(A tergo)

Visto, si ha il pregio di accompagnare all'imp. reg. . . . .

(N.° 134.) *Bollo cui soggiacciono le istanze giudiziali per la pubblicazione di avvisi nel caso di subasta di mobili.*

CIRCOLARE.

N.° 14877. A. V. — N.° 12493. A. L.
Venezia, 24 settembre 1844. — Milano, 28 settembre 1844.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

Di concerto coll' eccelso senato lombardo-veneto dell' imp. regio supremo tribunale di giustizia l' imp. regia camera aulica generale col suo decreto 27 giugno anno corrente, n.° 19410-1470 ha determinato:

« Che le istanze giudiziali delle parti dirette ad ottenere la pubblicazione di un avviso per la subasta di mobili pignorati debbano trattarsi rispetto al bollo come istanze per la spedizione di editti, e quindi soggiacciono al bollo maggiore prescritto dai §§ 28 n.° 3 e 41 n.° 2 della legge sul bollo e sulle tasse. »

Tanto, in esecuzione di aulico decreto in data 20 settembre corrente, n.° 1898-2372 dello stesso supremo senato, viene comunicato alle dipendenti prime istanze.

(N.° 135.) *Quali atti soggiacciono al bollo nelle ventilazioni delle eredità militari.*

N.° 14595. A. V. **Circolare.**

Venezia, 25 settembre 1844.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie delle provincie venete.

In appendice al decreto 30 novembre 1841, n.° 16185 diramato da quest' imperiale regio tribunale d' appello alle dipendenti imperiali regie prime istanze si comunica alle medesime la nota dell' imp. regio magistrato camerale 9 agosto passato, n.° 17184-3143 relativa ad aulico dispaccio 23 giugno passato, n.° 21857 del seguente tenore:

Con riverito dispaccio 17 ottobre 1841, n.° 36505 l' eccelsa imp. regia aulica camera dichiarava che il decreto di aggiudicazione di un' eredità apertasi prima dell' attivazione della nuova legge sul bollo va eretto in carta col bollo in questa prescritto, quand' anche non fosse il caso di esigere la tassa mortuaria od ereditaria secondo le cessate leggi.

Oggidì comunicando il voto dell' aulica procura camerale sul ricorso di una parte in argomento, la prelodata aulica camera fa sentire che il dispaccio anzidetto fondasi intieramente

nel diritto e nell' equità, e che non può esservi quì punto discorso di retroattività di una legge, giacchè il rilascio del decreto di aggiudicazione è un atto che affatto da sè sussiste, il quale avendo luogo in un tempo in cui la legge sul bollo e sulle tasse era già in vigore, deve perciò trattarsi a norma della legge medesima.

Non havvi dunque, secondo l' aulica procura, menomamente motivo onde concedere l' esenzione dal bollo del decreto di aggiudicazione a quelle persone che per le cessate leggi erano esenti dal pagamento della tassa ereditaria nei casi di eredità apertasi avanti il 1.º novembre 1840, giorno dell' attivazione della nuova legge sul bollo e sulle tasse, se l' aggiudicazione seguì dopo il 1.º novembre 1840, e tanto meno in quanto che il bollo del decreto di aggiudicazione, il cui massimo importo ascende soltanto a lire sessanta, è l' unico e certo mite aggravio a cui soggiacciono le eredità presso le imperiali regie autorità giudiziarie.

(N.° 136.) *Discipline per l'esercizio del traffico girovago nelle provincie tedesche da parte di sudditi italiani.*

CIRCOLARE.

N.° 33904-2637. G. L.

Milano, 28 settembre 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale di concerto coll'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita ha trovato di dichiarare mediante ossequiato dispaccio 3 giugno ultimo scorso, n.° 19155-2003 che il decreto 3 aprile 1818, n.° 21023-4436 dell'imp. regia commissione aulica centrale di organizzazione non vieta in via assoluta ai sudditi italiani di poter esercitare il traffico girovago per le case nelle provincie tedesche, ma che un tale divieto è imposto unicamente a quelli i quali non intendono di sottoporsi alle discipline vigenti per tale traffico in quelle provincie, e che quindi può essere permesso l'esercizio del traffico medesimo agl'italiani che si assoggettano alle prescrizioni nelle dette provincie tedesche vigenti, sia politiche che camerali e finanziarie, nell'istessa guisa nella quale l'esercizio stesso è permesso agli abitanti del reame d'Ungheria nel territorio delle provincie tedesche ereditarie.

Qualora un suddito lombardo-veneto chieda di poter esercitare il commercio girovago di casa in casa in altre provincie, e non emergano fondate eccezioni intorno alla sua buona riputazione, le rispettive delegazioni provinciali dovranno fare nel loro passaporto la dichiarazione, che l'individuo è abilitato a procurarsi la licenza di tale commercio per quel circolo nel quale esso giustificherà di aver pagata la relativa tassa d'arti e commercio, semprechè inoltre il traffico venga esercitato unicamente per quelle merci che sono indicate nella relativa patente, e sieno osservate le prescrizioni daziarie.

I sudditi italiani, che sono provveduti di un tale passaporto, appena passato il confine italiano, dovranno rivolgersi al capitanato di circolo più vicino per ottenere la licenza del traffico, e questo dovrà procedere nell'esaudimento delle domande colle stesse norme che sono vigenti pei sudditi ungheresi i quali vogliono esercitare lo stesso traffico nelle provincie tedesche: quindi dovrà sempre aversi presente il disposto dagli aulici decreti 13 giugno 1838, n.° 15848-1063 e 2 novembre 1842, n.° 26020-248, dei quali si comunicherà copia in seguito, prendendo in particolar modo le opportune intelligenze colle rispettive amministrazioni distrettuali, sia che il traffico girovago di casa

in esso venga esercitato nel distretto di confine con qualsiasi genere di merce, sia che debba essere esercitato nell' interno territorio doganale con merci sottoposte a controlleria.

Del resto quantunque in Dalmazia il traffico girovago per lo caso venga poco esercitato tanto da nazionali, quanto da forastieri, la presente istruzione viene però comunicata anche a quel governo, coll'osservazione che i sudditi lombardo-veneti, i quali si recassero in quelle provincie muniti del regolare passaporto pel traffico girovago, non dovranno essere obbligati a procurarsi un altro speciale documento, atteso che in quelle provincie non fu pubblicata una patente pel traffico in discorso, nè questo è ivi soggetto ad una tassa: che però i rispettivi capitanati di circolo dovranno apporre ai passaporti l'avvertenza che l'individuo viene abilitato al ripetuto traffico soltanto per quelle merci che sono poste in commercio dalle leggi finanziarie, di polizia e censura, e ritenuta l'osservanza delle condizioni in tali leggi stabilite.

Tanto si partecipa a cotest' imp. reg. . . . . analogamente al summemorato dispaccio aulico per propria intelligenza e norma, e perchè, portane notizia agli uffici dipendenti in quanto può esservi interessata la rispettiva cooperazione, curi nella sfera di sue attribuzioni

l'esatta osservanza in avvenire delle discipline contenute nel citato aulico dispaccio, che serve di schiarimento al suavvertito decreto 3 aprile 1818, n.° 21023-4436 dell'imp. regia commissione aulica centrale d'organizzazione, del quale venne già data comunicazione a cotest'ufficio mediante circolare dispaccio 4 maggio 1818, n.° 10866-2816.

(N.° 137.) *Esenzione dal bollo delle quitanze relative al temporaneo rilascio di depositi giudiziali.*

CIRCOLARE.

N.° 16371-2006. M. C. L.

Milano, 28 settembre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Si accompagna all'imperiale regia intendenza per sua intelligenza e norma l'unita copia di dispaccio 25 agosto 1844 dell'imp. regia camera aulica generale in materia di bollo.

Copia.

N.° 28614-2134.

All' imp. regio Magistrato camerale per la Lombardia.

Sul quesito proposto col rapporto 4 maggio anno corrente, n.° 6720-906 ($\frac{5006}{V.R.}$) rispetto all' applicazione del bollo alle quitanze pel temporaneo rilascio di depositi giudiziarj, si dichiara all' imp. regio magistrato camerale che le quitanze pel rilascio di effetti, i quali devono nuovamente depositarsi in natura od in equivalente per intiero od in più termini, nel primo caso rispetto all'intiero importo, e nel secondo rispetto a quell' importo che devesi depositare, sono esenti dall' obbligo del bollo. Nel caso del definitivo rilascio di tali effetti, ove la quitanza deve servire all' ufficio dei depositi a coprimento del seguito definitivo rilascio, s' intende da sè che la quitanza è soggetta all' obbligo del bollo secondo la regola generale.

Si ritornano gli allegati.

Vienna, il 25 agosto 1844.

Firmat. BREYER.

Sott. OTTENFELD.

(N.° 138.) *Norme da osservarsi nella commisurazione delle provvigioni ad individui cessati dal servizio od alle loro vedove.*

N.° 9953-3270. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 30 settembre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Si è compiaciuta l'eccelsa imperiale regia aulica camera di comunicare con riverito suo decreto 19 agosto p.° p.°, n.° 15266-2684 copia di altro suo decreto diramato in data 17 aprile 1830, n.° 966-129 a tutte le amministrazioni camerali, in cui si contengono le seguenti norme da osservarsi quando trattasi di accordare provvigioni:

I. Per gl' individui maschi si dovrà di regola prendere a calcolo gli anni di servigio, ed avere per principio di commisurare la provvigione in modo che la somma non sorpassi la terza parte della paga di attività se il servigio supera il decennio, e non sorpassi la metà se supera i venticinque anni; ritenuto che la massima provvigione dei quindici carantani devesi accordare soltanto allora che il servigio sia tra i trentacinque ed i quaranta anni. — Per le donne la provvigione dovrà

di regola essere stabilita nella terza parte della paga goduta dai mariti.

II. Se nel commisurare le competenze della giornaliera provvigione risultassero delle frazioni, saranno da ritenersi a favore del provvigionando, senza riguardo se l'importo delle medesime sia inferiore o superiore ad un mezzo carantano, dovendosi sempre stabilire il carantano per intero.

III. Quando, seguendo le accennate proporzioni, la provvigione non arrivasse ad otto carantani al giorno per gli uomini ed a sei carantani per le donne, il magistrato camerale è facoltizzato a determinare la provvigione che fosse per trovare conveniente con riguardo alle circostanze famigliari ed in proporzione al soldo d'attività, sempre però entro il limite degli otto o de' sei carantani, e fermo che in nessun caso sarà permesso di sorpassare l'importo del soldo medesimo.

Tutti gli altri casi di un più favorevole trattamento, in vista di speciali motivi degni di riguardo, rimangono riservati alle deliberazioni dell'aulico dicastero.

IV. Quando oltre alle vedove vi fossero pure dei figli, pei quali si dovessero determinare dei sussidj di educazione, si dovrà rispetto ai medesimi procedere secondo le norme generali vigenti.

Le premesse superiori disposizioni vengono recate a conoscenza della regia contabilità centrale e delle regie intendenze pel corrispondente loro esatto adempimento, aggiungendosi che nel determinare la provvigione ad individui dell'imp. regia guardia di finanza i quali godessero l'alta paga (addizionale pei meriti) non ha luogo l'applicazione del suddetto § II nel computare per terzi la detta alta paga, di conformità al § 395 lettera *d* del regolamento organico e di servizio, dovendo rigorosamente servire di base per tali competenze quanto risulta stabilito in questo paragrafo.

(N.° 139.) *Sulle istanze per l'esazione dei depositi giudiziali fatti da stabilimenti di pubblica beneficenza o di culto.*

Circolare.

N.° 36053-1101. G. V.

Milano, 5 ottobre 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Il governo di concerto coll'imp. regio tribunale d'appello dichiara che colla domanda di autorizzazione ad accettare uno o più legati in favore della pia causa di beneficenza,

o di culto, debba essere fatta, ove occorra, pur quella per l'autorizzazione ad esigere i depositi giudiziali appartenenti ai legati stessi; mentre nel decreto di approvazione verrà autorizzata ad un tempo coll'accettazione dei legati anche esplicitamente l'esazione a senso dei paragrafi 233 e 234 del codice civile e per l'effetto dai medesimi contemplato.

(N.° 140.) *Le amministrazioni dei pubblici stabilimenti non possono, se non in via di eccezione, valersi pei loro contratti dell'opera di un notajo.*

CIRCOLARE.

N.° 35549-2470. G. L.

Milano, 8 ottobre 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa imp. regia aulica cancelleria riunita venuta per un caso speciale in cognizione che l'amministrazione dei due orfanotrofj e del pio albergo Trivulzio in Milano si prevale con mercede a carico delle pie cause da essa amministrate dell'opera di un notajo per la redazione degli atti comunemente riservati a questi funzionarj pubblici, ha trovato di osservare che nel riflesso che sotto l'attuale

legislazione non riesce indispensabilmente necessario il concorso di un notajo alla stipulazione dei contratti, questa cancelleria aulica suole ritenere che le amministrazioni dei pubblici stabilimenti si prevarranno soltanto in via di eccezione della cooperazione di questi pubblici funzionarj, e ciò per non aggravare i fondi degli stabilimenti dei relativi onorarj.

Di ciò vengono informate le imp. regie delegazioni provinciali per le relative comunicazioni da darsi alle amministrazioni e direzioni degl' istituti di beneficenza.

(N.° 141.) *Cautele da osservarsi dalle intendenze di finanza per la restituzione dei depositi.*

CIRCOLARE.

N.° 4656-652. M. C. V.

Venezia, 8 ottobre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Allorquando si trattasse di restituire un deposito, del quale sia avvenuto lo smarrimento del confesso di cassa rilasciato alla parte all' atto dell' effettuazione del deposito stesso, le imp. regie intendenze saranno tenute di

chiederne previamente l'autorizzazione al ma-
gistrato [illegible]

Affinchè poi sia da tutte seguito un sistema uniforme nel prodursi il documento che dovrà corredare il relativo loro rapporto, si prevengono che la parte cui deve restituirsi il deposito dovrà formalmente dichiarare alla presenza e con sottoscrizione di due testimonj, che ove il confisco si rinvenisse, non sarà da essa accampata veruna pretesa, e che tiensi obbligata di garantire la regia amministrazione da ogni e qualsiasi molestia per parte di terzi.

Siffatta dichiarazione dovrà essere estesa in carta bollata e contenere la legalizzazione delle firme, a senso dell'art. 62 del regolamento sul notariato 17 gennajo 1806.

(N.° 144.) *Trattamento daziario delle assi di noce.*

CIRCOLARE.

N.° [illegible]

Milano, 9 ottobre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 13 settembre [illegible]

p.° p.° , n.° 32154-1075 sopra proposizione dell'imp. regio magistrato camerale si compiacque di approvare che alle assi di noce sia applicato il trattamento daziario portato dalla rubrica 323 della vigente tariffa.

Mentre si comunica a cotesta intendenza tale superiore dichiarazione per opportuna sua intelligenza, la s'incarica d'istruire di conformità i dipendenti uffici doganali per l'osservanza per l'avvenire.

(N.° 143.) *Bollo da applicarsi agli atti delle amministrazioni ecclesiastiche in oggetti di fondazione.*

CIRCOLARE.

N.° 22346-4068. M. C. V.
Venezia, 10 ottobre 1844.

N.° 16740-2047. M. C. L.
Milano, 24 settembre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato suo dispaccio 5 settembre prossimo decorso, n.° 31180-2337 diretto all'imp. regio governo illirico, ed in copia rimesso pure a questo magistrato, ebbe a dichiarare ciò che segue:

« Tutti gli esibiti dei preposti ecclesiastici » in affari d'istituti (di fondazioni), come » pure tutti gli esemplari originali di que' do- » cumenti in cui è contenuta l'accettazione » di obblighi d'istituti (di fondazioni), siano » essi estesi come un semplice documento di » accettazione o come una formale lettera di » istituto (fondazione) (*Stiftsbrief*) o desti- » nati pel governo, per la prepositura o per » l'ordinariato, soggiacciono al bollo propor- » zionale secondo il valore, e le copie dei me- » desimi, al bollo delle copie, dipendendo del » resto la forma ed il numero degli esemplari » delle lettere d'istituto dalle disposizioni po- » litiche in proposito vigenti. »

Si comunica pertanto tale superiore dichiarazione anche a cotesto imp. regio ufficio per opportuna sua conoscenza.

(N.° 146.) *Sulla misura delle cauzioni da prestarsi dagl'ingegneri civili, periti agrimensori ed architetti.*

CIRCOLARE N.° 37060-5191. G. V.

Venezia, 25 ottobre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sul dubbio proposto, se per la cauzione da prestarsi dagl'ingegneri civili, periti agrimensori ed architetti, a termini dell'art. 11 del decreto 3 novembre 1805, il valore dei fondi e delle case da ipotecarsi abbiasi a ritenere nella misura portata dal § 1374 del codice civile generale, vale a dire per la metà le case, e per due terzi i fondi, il governo trova di dichiarare quanto segue:

In due maniere può il candidato a termini di quell'articolo prestare tale cauzione, o mediante l'esibizione di una proprietà libera da ogni vincolo della rendita annua netta di milanesi lir. 700 per la professione d'ingegnere civile, e di lir. 500 per quelle di perito agrimensore e di architetto civile, ovvero producendo una sicurtà per la somma di 10,000 lire se chiede l'esercizio della professione d'ingegnere civile, e di 7,000 lire se quello delle professioni di perito e d'architetto.

Ora nel primo caso non si tratta di stabilire l' ipoteca per una somma capitale, ma si deve assoggettare a quel vincolo una proprietà *fruttante l' annua rendita determinata*, libera da ogni vincolo e peso, e perciò basta che il candidato provi di possedere una tal rendita, non essendo applicabile al caso la riduzione contemplata dal § 1374 del codice civile.

Ma è ben diversa la cosa se il candidato offre la cauzione con beni altrui, per cui debbasi applicare la seconda parte dell' art. 11 del regolamento italico. Per questo caso non è già stabilita *l' annua rendita* netta che devono produrre gl' immobili da ipotecarsi; ma è determinata in vece la *somma capitale* da guarentirsi, cioè una sicurtà per la somma di lire (milanesi) 10,000 o 7,000. E siccome il regolamento 3 novembre 1805 non determinava il *modo* di questa cauzione, cioè se sia da prestarsi con ipoteca di beni stabili, con deposito, ecc., così offrendosi la sicurtà in beni immobili devesi, quanto alla valutazione loro per l' oggetto della cauzione, che si è l' interesse dei terzi, seguire le norme di legge, e quindi applicare la regola del § 1374, secondo cui le case valutansi alla metà del loro valore, e i terreni a due terzi.

Tale distinzione, già osservata in pratica presso quasi tutte le provincie, è anche conforme allo spirito dell' articolo del regolamento

italico, il quale appunto in questa vista stabilisce una differenza tra l'ammontare della rendita nel primo caso ed il capitale a quella ragguagliato nel secondo, e dovrà quindi servire di norma nei casi avvenire.

(N.° 145.) *Sul trattamento delle vedove e degli orfani di militari morti in causa di ferite riportate in guerra.*

CIRCOLARE.

N.i 28550-2283=30943-2503. G. L.

Milano, 13 ottobre 1844.

N.° 47199-4337. G. V.

Venezia, 5 dicembre 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Si accompagna quì unito e per la comandata diramazione a tutti i medici e chirurghi *civili* esercenti un numero sufficiente di esemplari della *normale* sul trattamento delle vedove e degli orfani e dell'*istruzione* per le storie di malattia e per le relazioni sulle autossie del cadavere di quegl' imperiali regj ufficiali che morirono per ferite riportate sul campo di battaglia, od in conseguenza di esse; normale ed istruzione le quali giusta i venerati aulici dispacci 20 luglio e 9 agosto prossimi passati,

n.i 4446-554 e 21318-1261 devono formare oggetto d'insegnamento dalla cattedra di medicina legale e di esatta osservanza da parte dei medici e chirurghi civili all'evenienza dei casi.

Ai n.i 28550-2283 e 30943-2503.

Milano, 13 ottobre 1844.

A. NORMALE *sul trattamento delle vedove e degli orfani degl'imp. regj ufficiali morti in battaglia per ferite riportate avanti il nemico; e*

B. ISTRUZIONE *per la compilazione delle* storie di malattia *e delle* relazioni di autossie cadaveriche *di quegl'imp. regj ufficiali, le cui vedove domandano una pensione per ciò che il loro marito per quanto risulta è morto in conseguenza di una o più ferite riportate avanti il nemico,*

pubblicate per norma di tutti i medici e chirurghi civili attualmente esercenti per espresso ordine dell'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita contenuto nel dispaccio 9 agosto 1844, n.° 21318-1261, e sulle quali per ossequiato dispaccio 20 luglio detto, n.° 4446-554 di sua eccellenza il gran cancelliere deve impartirsi insegnamento dalla cattedra di medicina legale presso l'imp. regia università di Pavia.

A. NORMALE.

All'oggetto di appianare le difficoltà emerse nell'applicazione del sovrano viglietto 23 febbrajo 1788 di S. M. l'imperatore Giuseppe II di gloriosa

memoria, col quale si dichiaravano capaci di pensione le vedove e gli orfani degli ufficiali uccisi in guerra avanti il nemico o morti in conseguenza di ferite ivi riportate, viene stabilito con sovrana approvazione quanto segue:

I. Le vedove degli ufficiali feriti avanti il nemico da armi nemiche od in qualsiasi altro modo dal nemico, e per tali ferite morti immediatamente o dopo, quando il matrimonio era già contratto all'epoca della morte sul campo di battaglia o del riportato ferimento, hanno diritto ad una pensione sistematica corrispondente al carattere del marito, senza riguardo se la vedova all' atto del suo matrimonio prestò la stabilita cauzione od emise formale rinunzia alla pensione, ed anche senza riguardo a patrimonio o ad altro provento di che godesse.

II. Il fatto che l' ufficiale sia morto avanti il nemico deve provarsi legalmente, all'atto in cui si producono gli ordinarj documenti per la pensione, ove sia possibile col certificato di morte e con una giurata deposizione di testimonj oculari, oppure con un certificato del comandante della truppa cui il defunto apparteneva, emesso in base alle indicate deposizioni ed al consecutivo rapporto di servigio; e parimente il fatto della lesione, causa della morte più tardi seguita, dev' essere provato con un certificato legale o di due testimonj oculari, oppure di quel medico militare o civile il quale o fece la prima medicazione, od ebbe in cura il defunto per tale ferita, e sempre poi autenticata dal comandante della rispettiva truppa.

III. Per avere una maggiore assicurazione del ferimento avvenuto in faccia al nemico di un' ufficiale a quel tempo ammogliato, i rispettivi comandanti di reggimento, di corpo e di truppa,

normale, di disporre senza dilazione perchè medici militari procedano d'ufficio all'apertura del cadavere dell' ufficiale morto per ferite giusta gl'indizj riportate avanti il nemico, e secondo i risultati redigano il rapporto sull' autossia. I rapporti di autossie cadaveriche redatti da medici non militari, perchè servano d' appoggio ad una domanda, devono essere ricevuti otto giorni dopo la morte al più tardi.

VII. Qualora la domanda di pensione normale fatta dalla vedova pel titolo di morte del marito ufficiale seguita giusta le offerte prove sul campo di battaglia o più tardi in conseguenza delle ferite riportate in faccia al nemico si riconosca fondata nei sensi della presente legge, non vi ha ostacolo alcuno all' assegno del trattamento normale competente ad essa vedova.

VIII. La presente normale vale *pei casi avvenuti in addietro* soltanto nella parte che risguarda il modo di provare il ferimento e la produzione delle storie di malattia e delle relazioni di autossia, come pure degli stabiliti documenti per pensioni, ad eccezione della registrazione ordinata al § III nelle liste di condotta del fatto del ferimento, ed andrà poi in pieno vigore giusta il suo contesto per tutti i casi di morti che si avverassero ne' futuri avvenimenti di guerra, e per le domande di pensione o di altro provvedimento che vi si appoggiassero.

IX. Gli orfani degli ufficiali indicati al § I, giusta le generali norme per le pensioni, quali fanciulli di ufficiali morti in servizio hanno diritto a pensione, in quanto non sia il caso di pensione alla vedova; però ne viene loro la grazia speciale che nella valutazione dei loro titoli a pensione non si ha riguardo alcuno al loro patrimonio o ad altri proventi di che godessero.

B. ISTRUZIONE *per la compilazione delle* storie di malattia *e delle* relazioni di autossie cadaveriche *di quegl' imp. regj ufficiali, le cui vedove domandano una pensione per ciò che il loro marito per quanto risulta è morto in conseguenza di una o più ferite riportate avanti al nemico.*

§ 1. Lo scopo de' suindicati documenti è di dimostrare, se realmente ed in qual modo le lesioni riportate avanti il nemico siano state la causa della morte posteriormente seguita.

§ 2. Le lesioni distinguonsi a questo riguardo in lesioni *immediatamente* e *mediatamente mortali; immediatamente mortali* diconsi quelle che di per sè soltanto e per gli effetti e le conseguenze loro inevitabili, in forza delle leggi stesse dell' organismo hanno cagionata la morte; *mediatamente mortali* sono quelle altre che non contengono in sè medesime l' unica e sufficiente cagione della morte, ma che però hanno prodotta questa per la sopravvenienza di altre cause estranee ad esse ferite.

Sezione I.ª

Delle storie di malattia.

§ 3. Quanto alla compilazione delle storie di malattia si rimettono in generale i medici ed i chirurghi ai principj scientifici ed alle regole d'arte che s' insegnano compiutamente negli stabilimenti d' istruzione medico-chirurgica, raccomandandosi vivamente loro soltanto la più severa coscienziosità, una semplice e chiara esposizione ed il pieno e fondato esaurimento dell' oggetto.

In particolare però sono da aversi sott' occhio i seguenti punti:

§ 4. Nell'anamnesi, oltre il così detto *nazionale* (nome, grado, luogo di nascita, patria, età, religione), l'indicazione dell'abito e costituzione di corpo e del temperamento, e quella delle disposizioni ereditarie od innate, del modo di vivere e di qualsiasi altra influente circostanza individuale, dovranno soprattutto notarsi le malattie precedentemente sofferte e la stessa riportata lesione.

Parimente dovrà il medico comprendere nelle storie della malattia tutte quelle notizie che intorno alla lesione gli vengono somministrate o dall'ammalato medesimo, o nell'impossibilità di questo a farlo da chi lo avvicina, od in qualsiasi altra guisa, indicando sempre il nome della persona che le ha fornite, e in particolar modo dovrà aver cura di indicare con precisione il tempo, il luogo, l'occasione e le circostanze in cui avvenne il ferimento, quantunque appartenga all'autorità amministrativa il procurarsi l'opportuno convincimento sul fatto che la lesione sia stata riportata al cospetto del nemico.

Inoltre saranno da indicarsi il numero, la sede, la specie e la qualità delle lesioni, le conseguenze che tennero dietro immediatamente (come perdite di sangue, deliquio e simili), e in fine quali cambiamenti abbiano avuto luogo in progresso localmente nella lesione e nello stato generale di salute del ferito.

§ 5. Ove frattanto la lesione sia sanata, il medico dovrà indagare se la guarigione fosse perfetta od imperfetta, se non sia stata solo superficiale ed apparente, e se malgrado di essa dipendentemente dalla ferita sia rimasto e poscia sviluppatosi un interno processo morboso.

Avrà quindi da rilevare se colla guarigione esterna anche tutti i sintomi morbosi accennanti

ad interni sconcerti siano scomparsi e poscia riprodottisi o no; e nel caso di riproduzione di essi per quanto tempo l'individuo si sentì perfettamente sano.

All' oggetto di ottenere una piena cognizione del modo di sviluppo e del progresso della malattia, devono indicarsi colla nomenclatura tecnica tutti i sintomi rimasti o ricomparsi, non che quelli sopraggiunti, descrivendoli giusta la specie ed il grado loro, e poscia seguendoli nell' intero loro corso; e particolarmente poi è da addursi se essi abbiano sempre durato, o se siansi sviluppati con regolare progressione, se abbiano mai saltuariamente diminuito, e nel caso per quanto tempo, o se anche siano totalmente scomparsi; in fine quali cose siansi trovate giovevoli, quali nocive.

§ 6. In qualunque caso il medico deve esplicitamente dichiarare,

a) se non siasi rilevato l'intervento di qualche altra potenza nociva alla quale indipendentemente dalla ferita si possa ascrivere la continuazione o la riproduzione de' fenomeni morbosi;

b) quali ricorrenti malattie l' ufficiale abbia sofferto dopo la riportata lesione;

c) quale trattamento abbiano avuto fin allora tanto la lesione, quanto le malattie sopraggiunte e l' attuale;

d) sotto quali influenze (favorevoli o sfavorevoli) abbia vissuto l'ammalato fino al presente, se abbia ripreso il servizio, quale e per quanto tempo.

§ 7. Nella descrizione dello stato morboso rilevato allorchè il medico assunse in cura il paziente (*status præsens*) deve tenersi uno degli ordini clinici i più usitati (topografico-anatomico, o fisiologico, o dietro il gruppo dei sintomi), siccome già

trovasi indicato in ogni guida per l'esame degli ammalati e per la compilazione d'istorie di malattia; sempre però questa descrizione deve esattamente comprendere tutti i fenomeni morbosi che si appalesino.

E quì ancora la massima attenzione si esige per la lesione quale essa ora si presenta all'esame del medico.

§ 8. Nelle *ferite* propriamente dette deve indicarsi anatomicamente la loro sede, indi esattamente addursi la *specie* (se ferite d'arma da fuoco, fendente, da taglio, da punta; lacerate, contuse), la *forma* e *grandezza* loro (in lunghezza, larghezza e profondità), la *direzione*, e finalmente lo *stato* dei margini e delle superficie.

In particolar modo si dovrà tener calcolo di queste circostanze nelle ferite *profonde*, per esempio d'armi da fuoco e da punta, con riguardo tanto all'apertura d'ingresso, quanto al canale della ferita, ed inoltre nelle ferite *penetranti*, del fondo di esse, come nelle *perforanti* anche dell'apertura d'uscita.

Le parti ferite o interamente guaste o perdute in quanto ciò possa rilevarsi coi sensi o dedursi con verosimiglianza o per congettura (ed in questi casi adducendo gli argomenti) sono sempre da indicarsi ciascuna col suo nome, specialmente ove trattisi di tessuti nobili, nervi, vasi maggiori, visceri coi loro involucri, od altre parti importanti: muscoli, tendini, legamenti, articolazioni, ossa, cartilagini e simili.

E quì dovrassi pure avere il debito riguardo ai tessuti od organi contigui che fossero stati lacerati, contusi, commossi od in altro modo offesi.

Dopo di ciò si dovrà descrivere lo stato della ferita, se essa cioè sia recente, o in istato di

riunione, di suppurazione, icorosa gangrenosa o già cicatrizzata; ed inoltre notare se in essa trovinsi tuttora corpi estranei, per esempio palle, frammenti d'abiti, ecc. In fine si dovrà convenevolmente rilevare il grado della reazione locale e generale, infiammazione, febbre, dolori, moti reattivi (*Reflexbewegungen*), e fare eziandio menzione delle conseguenze per avventura ancora riconoscibili; spandimenti d'umori, effusioni, emorragia, ecc.

§ 9. Nei casi di *contusioni* importa, oltre la sede, determinare la specie ed il grado loro; non che le parti offese. Si deve quindi registrare debitamente la qualità, il grado e l'estensione del dolore, la circonferenza, la forma e il colore dell'esistente echimosi, la consistenza della parte al tatto, come ed in qual grado siano state alterate le funzioni delle parti sottoposte ed adiacenti, la reazione e le ulteriori conseguenze che fossero per avventura già insorte.

§ 10. Nel caso di *fratture* dovrà essere nominato l'osso o la parte dell'osso infranto, indicarsi la specie (se semplice, moltiplice, a schegge) e la direzione della frattura, menzionarsi lo slogamento od accavallamento delle ossa od altra complicazione che per avventura vi fosse, ed in fine descriversi esattamente lo stato in cui ritrovasi la frattura con riguardo alla durata, alla reazione già manifestatasi ed alle altre eventuali sequele.

§ 11. Qualora abbia agito una forza considerevole, come per esempio nel caso di colpi od urti recati con un calcio d'archibugio, in una caduta da notabile altezza, nei così detti colpi di vento (*Luft-Streifschussen*), il medico dovrà rivolgere la propria attenzione per rilevare se oltre la lesione esterna non sia avvenuta anche una commozione, rottura o fenditura di organi interni. Servirà in ciò

di guida l'alterazione nelle funzioni di queste parti, e segnatamente uno stato di paresi o di paralisi delle medesime, i segni di stravaso di sangue e d'altri umori, ecc.

§ 12. Meritano particolare attenzione le *depressioni* e le *fessure*, principalmente quelle delle ossa del cranio; le une e le altre dovranno essere descritte a norma delle parti ossee interessate, e inoltre le depressioni nella loro forma, estensione e profondità, e le ineguaglianze secondo la loro direzione, ed in quanto sia possibile, anche secondo la lunghezza e la larghezza. In questi casi devesi poi avere la massima cura per riconoscere se non si possa dedurre esservi contemporaneamente stravasi nella cavità del cranio, o commozione cerebrale, se già sopravvennero infiammazione, trasudamento, suppurazione, ammollimento, ecc. A tal fine s'indaghino e calcolino principalmente le sensazioni morbose soprattutto nella testa, lo stato ed attività dell'animo, dei sensi e degli organi del moto, ed in ispecialità della pupilla, la respirazione, il polso, le funzioni del tubo intestinale e della vescica, e finalmente gl'indizj di congestioni cerebrali e di febbre.

§ 13. Nelle *lussazioni* importa specialmente di conoscere quale articolazione sia interessata, in quale direzione siano avvenute, se siano perfette od imperfette, o si limitino ad un contorcimento (storta), se siano semplici o complicate con ferite, contusioni, fratture, ecc., finalmente se siano recenti o già invecchiate.

Se è trascorso qualche tempo dall'epoca della lesione, e questa non sia più visibile, ma ne siano però rimasti i segni e le tracce, saranno sì gli uni che le altre a descriversi quali si presentano con quella stessa esattezza e cura che si avrebbe per la lesione.

Le *cicatrici*, le *suppurazioni*, le *piaghe* e le *fistole* dovranno quindi esser pure descritte secondo la loro sede, grandezza, forma, direzione e qualità; ed a questo riguardo si calcoleranno nelle cicatrici il colore, la sodezza, non che le parti compresevi; nelle suppurazioni, piaghe e fistole lo stato delle superficie che mandano umori, dei margini e del fondo; la qualità e la quantità delle secrezioni, e in generale anche lo stato degli attigui tessuti. Lo stesso dicasi delle ferite sanate ed in seguito riapertesi.

Le ulteriori conseguenze, come dolori, paralisi, contrazioni, anchilosi, atrofie di singoli membri, od altri sconcerti di funzioni, inoltre lo stato di cachessia generale, il dimagramento, la febbre consuntiva, idropisie e simili dovranno essere nell'insieme loro raccolti e rappresentati.

§ 14. S' intende di per sè che nei casi in cui siano state riportate in battaglia più lesioni uguali o di diversa specie, o che si abbiano insieme ad esse indizj o conseguenze di altre violenze sofferte prima o dopo, ognuna di esse dovrà essere a parte e dettagliatamente descritta sotto tutti i suindicati rapporti.

§ 15. Il medico si guardi dal prestare unicamente attenzione alla ferita od a ciò che vi ha relazione, in modo che gli sfugga all' occhio la contemporanea esistenza di altri stati morbosi, ed abbia quindi sempre presente che le sue investigazioni devono abbracciare compiutamente tutti gli oggetti dell' esame.

§ 16. All'esatta raccolta degli elementi anamnestici ed alla circostanziata descrizione dello stato attuale tiene dietro la diagnosi della malattia che si ha sott' occhio. Questa verrà indicata col suo nome scientifico, ne saranno specificati il grado e

lo stadio, ed addotte le complicazioni e composizioni per avventura esistenti.

§ 17. Nel diario il medico tiene dietro ai cambiamenti della malattia e contemporaneamente del metodo curativo sino a che segua la morte, e ciò di giorno in giorno se il corso è acuto, di settimana in settimana o di mese in mese se cronico.

E quì porrà egli di bel nuovo in evidenza, se durante le sue osservazioni venne a conoscere alcuna cosa che per la dannosa sua influenza avesse potuto da sè sola od unitamente alla lesione occasionare o accelerare la morte.

§ 18. In fine il medico esprimerà il ben ponderato suo giudizio sui punti:

1.° di quale specie di morte sia perito l'infermo;

2.° se tra la morte e la lesione riportata avanti il nemico vi abbia o meno connessione di causa; e

3.° nel caso affermativo se questa connessione sia immediata o mediata.

Ognuno di questi giudizj dev' essere basato ad argomenti scientifici e dedotto dalle leggi semplici e generalmente riconosciute di una giusta fisiologia e patologia, esclusa ogni ricercata ed ardita ipotesi.

§ 19. La storia della malattia in questo modo compilata sarà sottoscritta dall' autore coll' indicazione del suo grado scientifico e del suo carattere d' impiego, e vidimata dall' autorità dalla quale dipendeva il defunto.

Sezione II.ª

Delle relazioni di autossie cadaveriche.

§ 20. Sì tosto che le autorità militari vengono in cognizione della morte conseguentemente a ferita riportata a quanto dicesi avanti il nemico di

un ufficiale avente moglie e figli al di sotto dell'età normale, sono elleno in dovere di dare le occorrenti disposizioni acciò venga d'ufficio intrapresa la sezione del cadavere, e ne sia tosto compilata la relazione, allo scopo d' indagare la vera causa della morte, e se questa sia conseguenza immediata o mediata della lesione riportata in battaglia.

§ 21. Lo scopo della sezione cadaverica di un ufficiale è dunque quel medesimo che si ha in mira nelle visite giudiziali dei cadaveri dietro riportate lesioni, e per ciò le stesse regole che sono stabilite per quelle nelle relative istruzioni (*) valgono anche pel modo di regolarsi e procedere nell'esame patologico in discorso e per la relazione a prodursi dell' autossia.

§ 22. In ispecie poi per quanto spetta alla descrizione della lesione si richiamano i §§ 35 e 43 al 47 delle accennate istruzioni per le visite giudiziali e le regole soprindicate in questa, aggiungendo soltanto che la profondità della lesione e la qualità dell' offesa dei tessuti profondamente situati talvolta non possono, nè devono essere convenientemente indagate se non se all' atto dell' autossia.

(*) Vedi le istruzioni per uso dei medici e chirurghi risguardanti le visite giudiziali dei cadaveri diramate colla circolare governativa 10 dicembre 1818, n.° 3322-166 e pubblicate nella raccolta degli atti del governo 1819, vol. I, parte II, pag. 4, ed anche a parte.

(N.° 146.) *Sul trattamento daziario di alcune pelli considerate come gregge.*

CIRCOLARE.

N.° 18803-2965. M. C. L.

Milano, 22 ottobre 1844.

N.° 24341-4272. M. C. V.

Venezia, 2 novembre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In relazione agli ossequiati aulici decreti 30 giugno 1841, n.° 24920-886 e 1.° maggio anno corrente, n.° 10523-374 comunicati colle circolari del magistrato camerale 23 luglio 1841, n.° 11287-2038 e 19 maggio anno scorso, n.° 8034-1228, mediante i quali venne stabilito il trattamento daziario delle pelli nominate sotto la rubrica 434 della tariffa e delle pelli fine di agnello e di pecora salate e secche, ma del resto non preparate (rubrica 435), l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale col rispettato dispaccio 18 settembre prossimo passato, n.° 33583-1122 si compiacque di dichiarare che anche *pelli di altra specie* immerse semplicemente nel mare od in acqua salata, e che del resto non hanno subita altra preparazione, sono da considerarsi e trattarsi rispetto al dazio ancora come crude.

Tanto si partecipa a cotest' intendenza per conveniente sua intelligenza e perchè ne sieno di conformità istruiti i dipendenti uffici.

(N.° 147.) *Casi nei quali riesce inammissibile il giuramento suppletorio.*

CIRCOLARE.

N.° 13699. A. L. — N.° 16518. A. V.

Milano, 23 ottobre 1844. — Venezia, 12 ottobre 1844.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

S. M. I. R. A. mediante veneratissima sovrana risoluzione 1.° ottobre 1844 si è compiaciuta di dichiarare quanto segue:

« Non è ammissibile il giuramento suppletorio sul fondamento unicamente di semplici » presunzioni o di ragioni di mera verisimi- » glianza. È parimente inammissibile il giura- » mento con cui l'offerente intende di com- » provare la sussistenza del diritto stesso da » lui preteso. »

In adempimento di ossequiato aulico decreto 16 andante ottobre, n.° 2917 se ne rendono intese le prime istanze giudiziarie dipendenti da quest'appello per norma ed esatta osservanza.

(N.° 148.) ***Sul bollo da applicarsi ai conti per fatture e somministrazioni che si producono ad un ufficio o stabilimento erariale.***

N.° 37770–2310. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 23 ottobre 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul quesito promosso, se o meno si avessero a ritenere soggetti al bollo i conti per fatture e somministrazioni fatte in servizio d'un ufficio o d'uno stabilimento erariale, e che non vengono prodotti allo stesso ufficio o stabilimento con apposite istanze insinuate a protocollo, ma presentati *brevi manu* al suo economo o magazziniere da cui vengono pagati, e dappoi dallo stesso prodotti a corredo de' suoi rendiconti, l'eccelsa camera aulica generale coll'ossequiato dispaccio 3 marzo 1843, n.° 1171–1051 partecipato al governo colla nota del magistrato camerale 7 corrente, n.° 16319–2001 ha trovato di dichiarare:

1.° *Quei conti* che in base ad ordinazioni d'ufficio od a fatture di artefici e somministratori vengono consegnati ad un economo o magazziniere senza che i medesimi contengano la domanda di pagamento o la dichiarazione di ricevuta dell'ivi specificato importo in

danaro, si possono accettare dai suddetti contabili senza esigere un bollo, e si presentano dai medesimi periodicamente secondo le normali d'ufficio mediante apposita specifica per la liquidazione e relativo pagamento.

2.° Qualora simili conti contengano la dichiarazione della ricevuta dell' ivi specificato importo in danaro, devono i medesimi essere muniti del bollo prescritto per le quitanze a senso dei §§ 9 e 14 della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840.

3.° Se simili conti contengono la domanda di pagamento, ovvero senza che siavi espresso il saldo o la domanda di pagamento, venissero prodotti in qualità di allegati mediante esibito separato munito del bollo legale, dovranno i medesimi trattarsi conformemente alle dichiarazioni contenute nella circolare 17 maggio 1841, n.° 16250-1893, cioè nel primo caso giusta le disposizioni del § 52, e nel secondo a tenore del § 55 della succitata legge.

Tali osservazioni si comunicano a cotest' imp. regia delegazione per sua intelligenza e norma e per l'ulteriore istruzione degli uffici da essa dipendenti che ne abbisognassero.

(N.° 149.) *Interpretazione restrittiva da darsi alle prescrizioni vigenti per la diminuzione nel numero degli esercizj di vendita di vino o bevande spiritose.*

CIRCOLARE.

N.° 37795-3478. G. L.

Milano, 26 ottobre 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Preso argomento da un caso particolare, l'eccelsa imp. regia aulica cancelleria riunita con ossequiato suo dispaccio 7 luglio 1843, n.° 20945-1966 si è degnata di far osservare « che le disposizioni superiori che ordinarono » la minorazione del numero degli esercizj di » bettole, osterie, vendite di liquori e simili » non proscrissero poi alcun esercizio di ven- » dita di bibite, e non contengono parola del » divieto di vendere la birra altrimenti che » in connessione con l'esercizio della vendita » di altre bevande » dichiarando conseguentemente che « l'esclusione delle licenze di » vendita di birra non è giustificata perchè » non appoggiata a motivi di ordine pubblico » e di morale, e risolvesi in un vincolo inde- » bito all'industria ed al commercio » salvo che reggessero ostacoli locali o personali.

Ha altresì soggiunto la prefata eccelsa imperiale regia aulica cancelleria che le anzidette

disposizioni superiori « non possono punto ap-
» plicarsi anche alle offellerie, semprechè non
» vi sia congiunta la vendita di bibite spi-
» ritose. »

Ciò pertanto si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per sua notizia e norma.

(N.° 150.) *Sulla condizionata esenzione dal bollo di cui godono le fedi di battesimo, matrimonio e morte rilasciate dai reggimenti ungheresi o transilvani.*

CIRCOLARE.

N.° 24011-4348. M.C.V.
Venezia, 29 ottobre 1844.

N.° 17809-2171. M.C.L.
Milano, 9 ottobre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sulla condizionata esenzione dal bollo, di cui godono le fedi di battesimo, di matrimonio e di morte rilasciate da reggimenti nazionali ungheresi o transilvani per sudditi del regno d' Ungheria o del gran principato di Transilvania che si trovano o trovavansi presso di essi in servizio, l' eccelsa imp. regia camera aulica generale ha rivolta all' imp. regia

cancelleria aulica ungherese la nota 19 settembre p.° d.°, n.° 47046 che in copia si comunica per relativa notizia e norma, ricordando poi anche la circolare 6 settembre p.° p.°, n.° 19697 sull'obbligo del bollo in generale degli stessi documenti rilasciati ad individui militari nelle provincie nelle quali è in vigore la nuova legge sul bollo e sulle tasse.

Copia di una nota dell'imp. regia Camera aulica generale alla regia Cancelleria aulica ungherese in data 19 *settembre* 1844, *n.°* 47046-3780.

In riscontro alla gradita nota 9 novembre a. p., n.° 16613-1353 si ha l'onore di significare, col ritorno degli allegati, che le fedi battesimali, di matrimonio e di morte, le quali vengono rilasciate per individui militari nelle provincie in cui ha vigore la legge sul bollo e sulle tasse, devono senza dubbio sottoporsi al bollo prescritto da essa legge, come fossero rilasciate per individui civili.

Riguardo poi alle fedi battesimali, di matrimonio e di morte che vengono rilasciate da reggimenti nazionali, ungheresi o transilvani stazionati nelle provincie in cui ha vigore la suddetta legge pei sudditi ungheresi o transilvani che si trovano o si trovavano in servizio presso i reggimenti stessi, esse non possono dichiararsi esenti dal bollo sulla base della circolare del gennajo 1804, ovvero più precisamente del 22 dicembre 1803, indicata da codesta inclita regia cancelleria aulica ungherese, dappoichè questa circolare fu abrogata

dalla nuova legge sul bollo e sulle tasse. E nemmeno è quì applicabile la sovrana risoluzione sul reclamo 47 della dieta del 1836 accennata da codesta inclita cancelleria, mentre, come potrà persuadersi dall' unita copia, non havvi parola di bollo nè nel reclamo, nè nella sovrana risoluzione.

Ma però giusta la patente di promulgazione della legge 27 gennajo 1840, essa legge non ha alcun vigore nell' Ungheria e Transilvania, nè può quindi applicarsi ad oggetti dell' amministrazione unghe-rese-transilvana, in quanto abbiano luogo nelle provincie in cui vige. L' aulica camera generale non può quindi aver nulla in contrario che le fedi battesimali, di matrimonio e di morte che si rilasciano da reggimenti ungheresi-transilvani per sudditi ungheresi-transilvani, quantunque questi reggimenti sieno stazionati nelle provincie ove ha forza la legge sul bollo, vengano considerati come oggetti dell' amministrazione militare ungherese-transilvana, e quindi non obbligati al bollo.

Se però di tali documenti si volesse fare un uso d' ufficio o giudiziario in oggetti non appartenenti all' amministrazione ungherese-transilvana e nelle provincie ove è in vigore la sullodata legge 27 gennajo 1840, in tal caso dovranno sottoporsi al bollo giusta il chiaro tenore del § 82 di essa legge (testo tedesco) e del § 65 del testo italiano, mentre, com' è ben noto a codesta inclita cancelleria, anche i sudditi ungheresi o transilvani soggiacciono nelle provincie in cui vige la legge sul bollo alla legge stessa come a tutte le altre, qualora stendano dei documenti, o presentino alle autorità esibiti od atti, e non si tratti di oggetti dell' amministrazione ungherese-transilvana.

Affinchè quindi in avvenire le fedi di battesimo, di matrimonio e di morte rilasciate da reggimenti

ongheresi-transilvani per sudditi del regno d'Ungheria o Transilvania, che si trovano o si trovavano in servigio presso i medesimi, vengano rilasciate in carta senza bollo, l'aulica camera generale ne dà contemporaneamente la necessaria comunicazione al consiglio aulico di guerra.

(N.° 151.) *L'intimazione dei decreti e delle sentenze in materia di contravvenzioni finanziarie non dà obbligo di compenso da parte del regio erario.*

CIRCOLARE.

N.° 18902-4080. M. C. L.

Milano, 29 ottobre 1844.

N.° 23855-4200. M. C. V.

Venezia, 29 ottobre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Dipendentemente da un caso occorso essendo stato proposto all'eccelsa imp. regia camera aulica generale il quesito, se le autorità locali hanno diritto a qualche compenso per l'intimazione nel rispettivo loro distretto di decreti delle autorità inquirenti di finanza, la sullodata eccelsa camera aulica generale d'accordo coll'imp. regio supremo giudizio

di finanza ha trovato con rispettato suo dispaccio 27 settembre p.° p.°, n.° 36535-3620 di dichiarare in proposito, che non può aver luogo un tale compenso, dappoichè l'intimazione dei decreti ed in ispecial modo delle sentenze incumbe principalmente a tutte le autorità locali entro il proprio distretto, tanto in forza dei loro obblighi generali, quanto di conformità ai §§ 533 e 830 della legge penale di finanza; che in conseguenza del § 906 della detta legge le autorità locali non governative ed i comuni non possono pretendere il compenso di altre spese derivanti dalla procedura per contravvenzioni di finanza, fuori di quelle il cui bonifico viene *espressamente* ordinato dalla legge penale di finanza, e che finalmente non contenendo questa legge alcuna disposizione in merito al bonifico delle spese per l'intimazione dei decreti e delle sentenze, si ritiene per massima che rispetto alle medesime non deve aver luogo compenso alcuno.

Tanto si partecipa a cotesta imp. regia intendenza ad opportuna sua intelligenza e norma.

(N.° 1521.) *Non soggiacciono al bollo le attestazioni d'ufficio apposte ai conti degli artieri sulla seguita lodevole esecuzione di lavori commessi con ordini verbali.*

CIRCOLARE.

N.° 23591-4276. M. C. V.

Venezia, 30 ottobre 1844.

N.° 18626-2277. M. C. L.

Milano, 21 ottobre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Le attestazioni ufficiose apposte ai conti degli artieri sulla seguita effettiva e lodevole esecuzione de' lavori dinotati ne' conti stessi loro però affidati *non già con contratti scritti, ma solo mediante commissioni od ordini verbali oppure scritti*, sono da risguardarsi quali comunicazioni ufficiose e corrispondenze degli uffici tra di loro, e massime degli uffici ai quali il lavoro venne appoggiato verso gli uffici di cassa e contabilità, e non soggiacciono quindi al bollo secondo il § 64 n.° 5 della legge sul bollo e sulle tasse.

Ciò ha dichiarato l'eccelsa imp. regia camera aulica generale con riverito suo dispaccio n.° 33124 del 30 settembre p.° d.° in seguito a consulta del magistrato di Milano, e

ciò ugualmente si comunica a cotest' imp. regio ufficio per opportuna sua conoscenza e norma.

(N.° 153.) *Sul mantenimento delle ciurme dei bastimenti mercantili austriaci che senza loro colpa soggiacquero a naufragio.*

N.° 35453-1326. G. V. CIRCOLARE.

Venezia, 12 novembre 1844.

Agli Uffici di porto, alla Contabilità centrale, al Fisco ed alla Camera di commercio.

Con sovrana risoluzione 2 agosto anno corrente S. M. I. R. A. si è degnata di permettere « che fintantochè non sorta un nuovo » codice marittimo non si esiga più dai pro» prietarj di navigli la rifusione delle spese » di mantenimento e di rinvio delle ciurme » di bastimenti mercantili austriaci, che *senza* » *lor colpa* naufragarono o furono presi; do» vendosi a tali spese, se non se ne potesse » ottenere altrimenti il pagamento, supplir » dall' erario.

» S. M. poi ordinò che sia inculcato ai » consoli di aver cura di fare in modo che

» le ciurme siano mantenute e ricondotte in
» Austria col minor possibile dispendio, pro-
» curando specialmente che prestino servigio
» sui bastimenti a bordo dei quali vengono
» prese, e che si procaccino così il loro man-
» tenimento. »

» Inoltre la M. S. vuole che la suespressa
» sovrana risoluzione sia operativa anche per
» quei casi che attualmente pendessero in
» sede giudiziaria. »

Per cotal guisa S. M. si è degnata di approvare le umilissime proposizioni che furono avanzate da questo imp. regio governo.

Ciò si comunica per opportuna notizia e norma.

(N.° 154.) *Sul daziato dei ventricoli di vitello, della lavagna e del marmo polverizzato.*

N.° 24342-4273. M. C. V. CIRCOLARE

Venezia, 2 novembre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Si comunicano alle regie intendenze e col loro mezzo agli uffici esecutivi le dichiarazioni risultanti dall' ossequiato dispaccio 30 settembre p.° p.°, n.° 30250-1915 dell' eccelsa aulica camera generale.

1.° I *ventricoli di vitello* (quaglio) preparati con aceto e sale ed asciugati, che si adoperano per la confezione dei formaggi, saranno parificati alle budella degli animali giusta il n.° 57 della tariffa;

2.° I *barili di lavagna* con e senza cerchi di ferro saranno parificati a lavori di tagliapietra secondo la voce 316 di detta tariffa, ma col dovuto riflesso al prescritto dal § 18 delle avvertenze preliminari della medesima;

3.° Il *marmo polverizzato* pei lavori di stucco sarà parificato al gesso (n.° 263 della tariffa).

(N.° 155.) *Esente dal bollo il foglio supplementare che si aggiunge ad un passaporto che per mancanza di spazio non può più portare ulteriore vidimazione.*

CIRCOLARE.

N.° 24359-4421. M. C. V.

Venezia, 4 novembre 1844.

N.° 18797-2297. M.C.L.

Milano, 22 ottobre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

A soluzione del quesito, in qual modo debba eseguirsi l'aggiunta di un foglio a quel

passaporto che sia già riempiuto per ogni parte delle consuete vidimazioni, allorchè ciò si renda necessario per apporvene delle ulteriori, e se ed in quanto sia da dichiararsi esente da bollo, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 23 settembre 1844, n.° 36670-2768 ha rimesso copia di decreto rilasciato dall'imp. regia cancelleria aulica riunita agl'imp. regj governi di Milano, Venezia e Zara in data 26 agosto 1844.

Ad evasione pertanto del prefato aulico dispaccio se ne comunica copia a codesto imp. regio ufficio per sua notizia e norma.

Copia di decreto rilasciato dall' imp. regia Cancelleria aulica riunita agl' imp. regj Governi di Milano, Venezia e Zara datato 26 *agosto* 1844.

Sul quesito, in qual modo abbia da effettuarsi l'aggiunta di un foglio supplementare, ad un passaporto sul quale per mancanza di spazio non possono più apporsi ulteriori *visto*, la cancelleria aulica riunita, d'accordo col dicastero aulico di polizia e censura, ha trovato di determinare che l'aggiunta del foglio supplementare debba eseguirsi d'ufficio da quell'autorità presso la quale si manifesta la necessità di tal foglio per apporvi un *visto*, e che il suddetto innesto si faccia con seta nera e gialla, e che i capi della medesima vengano fermati sul passaporto originale imprimendovi il sigillo d'ufficio.

L'ufficio, o l'autorità che ciò eseguisce, osserverà espressamente, apponendovi la propria sottoscrizione, che tal foglio supplementare è valevole solamente per lo spazio di tempo determinato nel passaporto originale.

L'imp. regia camera aulica generale ha d'altronde dichiarato che tali fogli supplementari abbiano da godere incondizionatamente l'esenzione dal bollo.

Ciò si porta a cognizione del governo per sua norma e per le ulteriori partecipazioni di metodo.

(N.° 156.) *Schiarimenti al § 23 lett. g delle avvertenze preliminari alla tariffa daziaria riguardo al trattamento degli effetti dei viaggiatori.*

CIRCOLARE.

N.° 19513-3090. M. C. L.

Milano, 4 novembre 1844.

N.° 25968-4537. M. C. V.

Venezia, 26 novembre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

A completamento e schiarimento della disposizione contenuta nel § 23 lett. *g* delle avvertenze preliminari alla tariffa daziaria riguardo al trattamento degli effetti dei viaggiatori, ed in aggiunta alla normale portata dall'aulico

dispaccio 6 febbrajo 1839, n.° 4440-3034 stato comunicato alle intendenze colla circolare di questo magistrato camerale 20 marzo 1839, n.° 4017-674, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale con rispettato decreto 4 ottobre corrente anno, n.° 35856-1217 si è degnata di abbassare le seguenti prescrizioni, che vengono partecipate a cotest' intendenza per conveniente norma d'esecuzione, non senza renderne istrutti i dipendenti uffici esecutivi.

1.° L'esenzione daziaria pronunciata nel § 23 lettera *g* delle avvertenze preliminari alla tariffa dei dazj d'entrata e d'uscita per gli effetti degli stranieri che emigrando dall'estero vengono a stabilirsi nello stato dovrà applicarsi tanto pel dazio d'entrata che d'uscita anche alle persone

a) che trovansi in pubblico impiego austriaco e dipendentemente dai loro rapporti di servizio *trasferiscono* lo stabile loro domicilio dal territorio estradoganale, o dalla Dalmazia e dalle isole del Quarnero in parti di territorio comprese nella linea daziaria generale, oppure da queste in detti luoghi, od anche dall'Ungheria o Transilvania in parti del territorio soggetto al comun regime doganale, situate al di quà della linea intermedia, e viceversa, e finalmente dal territorio doganale all'estero, o dall'estero nel territorio doganale; come pure coloro

b) che sono sudditi austriaci e trasferiscono lo stabile loro domicilio dall' una ad altra delle mentovate parti di territorio della monarchia, oltrepassando la linea doganale esterna oppure la linea intermedia.

2.° Tanto gli stranieri che immigrano, quanto i suaccennati individui che si traslocano, dovranno rispettivamente giustificare una tale qualità (ogni qual volta in forza di essa volessero far valere il diritto ad un' esenzione di dazio più estesa di quella concessa in generale pei viaggiatori) presso l' autorità camerale, innanzi a cui producono le loro istanze a termini della succitata disposizione delle avvertenze preliminari della tariffa; cioè, quelli che immigrano o si traslocano dipendentemente da pubblici rapporti di servizio, mediante produzione dei relativi decreti ottenuti dalle immediate loro superiorità; e gli altri, mediante produzione dei rispettivi documenti di legittimazione delle politiche od altre competenti autorità.

3.° L' esenzione daziaria di cui si tratta comprende gli effetti destinati all' uso proprio e per l' ordinario arredo di casa delle persone che immigrano o si traslocano e delle loro famiglie, in quanto tali effetti vengano riconosciuti proporzionati al loro stato ed alle loro circostanze; e per gli artefici, esercenti

e fabbricatori anche gli stromenti, le macchine e le parti di macchina di cui sono in possesso ed appartenenti all'esercizio della loro arte, mestiere o fabbrica, e ciò ad esclusione di tutte le scorte di generi di commercio, di materiali di fabbricazione e di viveri (in quanto questi ultimi non siano già esenti per la disposizione del § 23 lett. *f* delle avvertenze preliminari alla tariffa daziaria), ed escluso pure il bestiame destinato per gli usi economici.

4.° Per la concessione della suaccennata esenzione daziaria sulla base delle legittimazioni ordinate al punto 2.°, non che della distinta degli oggetti da prodursi giusta il disposto dal § 23 lett. *g* della tariffa, ed a misura dei limiti stabiliti al punto 3.°, sono di regola autorizzate le intendenze di finanza, le quali, in quanto gli oggetti in questione non fossero già pervenuti alla rispettiva linea daziaria o non l'avessero già oltrepassata, dovranno stabilire per la spedizione esente un congruo termine, che non potrà mai essere maggiore di sei mesi, e determinare l'ufficio presso il quale deve seguire il trattamento con esenzione dal dazio.

5.° Le intendenze di finanza sono però in obbligo di riportare la superiore decisione

a) Quando rimanesse loro qualche dubbio intorno alla sufficienza della legittimazione dei

ricorrenti all' esenzione daziaria come immigranti o come persone che trasferiscono il proprio domicilio giusta le premesse disposizioni ad 1, 2 e 3 [illegible]

b) Quando secondo le determinazioni ad 3 sembrasse loro dubbia la proporzione degli oggetti descritti nella prodotta distinta sia rispetto alla qualità che alla quantità;

c) Quando per la spedizione degli oggetti con esenzione dal dazio venisse richiesto un termine più lungo di sei mesi;

d) Quando venissero indicati siccome attinenti all' arredo di casa articoli di lino, cotone e simili non ancora usati, oppure anche altri oggetti che per essere posti in uso abbisognano anzi tutto di una previa lavorazione o preparazione, ed il cui valore ecceda l' importo di 50 fiorini;

e) Quando un esercente o fabbricatore si facesse a chiedere l' esenzione dal dazio per macchine e parti di macchina.

6.° In questi casi decidono sull' esenzione dal dazio gl' imp. regj magistrati camerali osservate le premesse disposizioni, avvertendo però che essi potranno accordare

a) Per le spedizioni esenti da dazio degli oggetti appartenenti agl' immigranti, ed agli individui che cambiano domicilio, solo un termine non più lungo di un anno;

b) L'esenzione dal dazio per gli oggetti specificati al punto 5.° lett. a soltanto sino al valore di fiorini 200;

c) Quella per macchine e parti di macchina di spettanza di artisti e fabbricatori soltanto sino al valore di fiorini 2000.

Per ogni eccedenza di questi limiti si dovrà riportare la decisione della camera aulica generale.

7.° Nei casi in cui fa d'uopo invocare una decisione superiore si dovrà produrre l'argomento con tutte quelle previe verificazioni che sono necessarie onde schiarire le circostanze di fatto, su cui giusta le premesse disposizioni ad 1, 2 e 3 si fonda la domanda per l'esenzione dal dazio.

8.° Con ciò non si porta alcuna variazione alle speciali determinazioni in vigore per gli ambasciatori esteri.

(N.° 157.) *Trattamento dei sudditi ungheresi e transilvani, quanto all' obbligo del bollo.*

N.° 24188-4383. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 4 novembre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sulle massime concernenti il trattamento dei sudditi ungheresi e transilvani quanto al bollo l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale ha rilasciato all' imperiale regia amministrazione camerale centrale dell' Austria superiore ed inferiore il dispaccio n.° 26850 del 19 settembre pross.° decorso che in copia si comunica per relativa conoscenza e norma.

Al n.° 24188-4383. M. C.

Copia di un decreto dell' imp. regia Camera aulica generale all' imp. regia Amministrazione centrale camerale per l' Austria superiore ed inferiore in data 19 *settembre* 1844, *n.°* 26850-2011.

Come è già espressamente indicato nella patente di pubblicazione della nuova legge sul bollo e sulle tasse, la legge stessa non è applicabile in verun modo all' Ungheria e Transilvania.

Infatti i sudditi ungheresi e transilvani nella emissione dei documenti, o nella produzione delle suppliche ed atti presso le autorità delle provincie d' Ungheria e Transilvania sono esenti dal bollo.

In conseguenza di tale non applicabilità della legge sul bollo e sulle tasse all' Ungheria e Transilvania, essi sono esenti dal bollo anche nelle provincie non ungheresi e transilvane che vi sono soggette, allorquando essi devono produrre suppliche ed atti in oggetti d' amministrazione delle provincie ungheresi e transilvane; per esempio presso la cancelleria aulica ungherese e transilvana, presso S. M., presso la camera aulica generale in oggetti d' amministrazione dell' Ungheria e Transilvania, presso l' amministrazione suprema delle poste negli affari postali stessi, presso il tribunale d'appello militare in quanto esso sia destinato anche come tribunale d' appello militare per l' Ungheria e Transilvania ed abbia una giurisdizione anche sulle dette provincie.

Il motivo per cui tali atti dei sudditi ungheresi e transilvani sono esenti dal bollo anche nelle provincie che vi sono soggette consiste in ciò che la disposizione della patente di pubblicazione, che la legge sul bollo e sulle tasse non abbia alcun vigore in Ungheria e Transilvania, non si deve intendere nel senso stretto del circondario o territorio geografico delle provincie stesse, ma si deve estendere in generale all' amministrazione della provincia, e quindi deve aver vigore anche nei luoghi dove vengono trattati affari d' amministrazione ungherese e transilvana nelle provincie soggette al bollo fuori dell' Ungheria e Transilvania.

Da tale esenzione dal bollo dell' Ungheria e Transilvania, non che dagli affari amministrativi che vi si riferiscono, non può venir tratta la conseguenza

che i sudditi ungheresi e transilvani sieno esenti dal bollo anche alloraquando essi emettono documenti di diritto privato non già in Ungheria e Transilvania, ma in una provincia soggetta al bollo, oppure quando nell'Ungheria e Transilvania emettono documenti di cui deve venir fatto uso innanzi un'autorità od un ufficio d'una provincia soggetta al bollo, oppure qualora i sudditi stessi produr devono presso autorità od uffici nelle provincie soggette al bollo suppliche od esibiti i quali nulla abbiano di comune coll'amministrazione dell'Ungheria e Transilvania.

Per esempio se un suddito ungherese o transilvano stipula un contratto in una provincia soggetta al bollo, se in un processo figura come parte in faccia ad un giudice, se egli comparisce quale erede, o qual altro pretendente in una ventilazione di eredità, oppure se emette una quitanza in Ungheria o Transilvania, la quale sia destinata per una cassa del territorio delle provincie soggette al bollo, se domanda impiego presso un ufficio delle provincie stesse, ecc.

In tutti i casi medesimi i sudditi ungheresi e transilvani sono obbligati alle leggi della provincia soggetta al bollo, ove promuovono affari, oppure esercitano pretese e diritti, od ottener vogliono vantaggi, come in tali casi è anche soggetto alle leggi stesse qualunque forestiero, e viceversa anche i sudditi nelle provincie ereditarie tedesco-italiane si devono assoggettare alle leggi della provincia dell'Ungheria e della Transilvania qualora domandino di esercitare ivi diritti, d'incominciare intraprese, od in generale d'incamminare affari.

Da tale intelligenza della legge sul bollo e sulle tasse nella sua relazione coll'Ungheria e Transilvania scaturiscono le seguenti massime:

1.° I documenti di diritto privato soggiacciono al bollo di legge

a) allorquando essi vengono emessi da sudditi ungheresi e transilvani nelle provincie soggette al bollo, e ciò senza distinzione se siffatti documenti si riferiscano ad una provincia soggetta al bollo, oppure all' Ungheria e Transilvania, oppure all'estero, che debbano venire adoperati nelle parti della monarchia esenti dal bollo oppure ad esso soggette, o all'estero, oppure debbano venire usati onde ottenere un effetto legale, perchè il § 1 della legge sul bollo e sulle tasse nelle provincie in cui ha essa vigore assoggetta *ciascuno* alla legge; e nel § 6 della legge stessa non viene fatta alcuna distinzione parlandosi di documenti delle suddette categorie;

b) allorquando essi vengono emessi da sudditi ungheresi e transilvani nelle parti della monarchia esenti dal bollo, e quindi in Ungheria e Transilvania, oppure all'estero, e ne debba venir fatto l'uso presso un ufficio od un'autorità giudiziaria in una provincia soggetta al bollo, nel qual caso i §§ 82 e 83 della legge sul bollo e sulle tasse (corrispondenti ai §§ 65 e 66 del testo italiano) prescrivono espressamente il bollo suppletorio.

2.° Le suppliche e gli atti di sudditi ungheresi e transilvani in oggetti privati coi loro allegati, duplicati e copie di rubriche, soggiacciono al bollo di legge, tostochè essi vengono introdotti presso un ufficio od un'autorità della monarchia ad esso soggetta, e non contemplino alcun argomento dell'amministrazione della provincia d'Ungheria e Transilvania, e ciò senza distinzione se tali atti sieno prodotti direttamente dalle parti, oppure spediti dall' Ungheria e Transilvania, od insinuati dalle autorità di quella provincia; dappoichè nel capitolo 2.°, 3.° e 4.° della legge sul bollo e sulle tasse

sono indicati soggetti al bollo tutti questi scritti, senza distinzione della persona che li estese od emise, oppure del modo e forma in cui essi pervennero all'ufficio. Avuto riguardo al § 1.° anche relativamente agli atti stessi prodotti da sudditi ungheresi e transilvani non può venire ammessa alcun'altra restrizione oltre quella che è contenuta nella patente di pubblicazione e che venne qui sopra accennata.

3.° Le evasioni delle autorità e degli uffici nelle provincie soggette al bollo soggiacciono al bollo legale anche allorquando sono esse dirette a sudditi ungheresi e transilvani.

Infatti anche trattandosi delle evasioni la legge non fa dipendere l'obbligo dalla nazionalità o dalla qualifica di suddito nelle provincie soggette al bollo, e siccome la legge nei §§ 82 e 83 (65 e 66 del testo italiano) concede una condizionata esenzione dal bollo soltanto ai documenti e scritti emessi all'estero, oppure in un territorio esente dal bollo, quindi in Ungheria e Transilvania; così soggiacciono al pagamento del bollo tutti gli altri scritti secondo la legge obbligati a bollo i quali non sono stati estesi all'estero o in un territorio esente dal bollo stesso, a cui quindi appartengono anche le evasioni d'ufficio dirette ai sudditi ungheresi e transilvani nelle provincie soggette al bollo.

Non vi ha alcun dubbio che sia possibile nei detti casi ai sudditi ungheresi e transilvani di adempiere all'obbligo del bollo, in quanto che nel caso di cui tratta la massima al § 1.° lett. *a* la parte che rilascia un documento può anche ivi procurarsi dovunque la carta bollata. Nei casi ai §§ 1.° lett. *b* e 2.° è permesso il bollo suppletorio, e nel caso al § 3.° non può aver luogo l'evasione prima che sia stata soddisfatta la competenza relativa. Spetterà alla

parte, qualora essa non sia presente nella provincia soggetta al bollo, o di unire alla supplica la competenza del bollo oppure di ordinarne il pagamento, oppure di far luogo col mezzo di un incaricato od agente al bollo suppletorio, ciò che in oggetti giudiziarj particolarmente non può esser soggetto a difficoltà alcuna, in quanto che in massima per tali oggetti nelle provincie soggette al bollo devono intervenire sempre gli avvocati del foro competente.

Col decreto che si unisce in copia 16 gennajo a.° p.^{c} venne già prescritto in qual modo si debba procedere nei casi in cui le casse ungheresi e transilvane debbano in via di commissione eseguire il pagamento per conto delle casse nelle provincie soggette al bollo e ricevere le quitanze.

Qualora alle autorità di finanza pervengano denunzie circa a documenti e carte aventi difetto di bollo che si riferiscono all' Ungheria e Transilvania, in base ai §§ 3, 5, 6, 14, 15 e 16 delle istruzioni per la legge sul bollo e sulle tasse, si dovrà procedere a norma dei relativi incumbenti secondo quanto dispone la legge penale di finanza. Si dovrà quindi prima di tutto fare alle parti l'offerta della desistenza nelle vie prescritte, e qualora esse non si prevalgano dell'esibizione si dovrà dar corso alla procedura secondo le disposizioni vigenti di legge, e si dovrà far introitare col mezzo dell'autorità dell' Ungheria e Transilvania la somma della multa e del bollo commisurata a senso del decreto aulico 24 giugno anno corrente, n.° 22134-2282.

Tali disposizioni che si fondano nella legge sul bollo e sulle tasse dovrà cotest' amministrazione distrettuale camerale tener presenti ed inculcare alle autorità camerali subalterne l'esatto loro adempimento.

Copia di un decreto dell' imp. regia Camera aulica generale rilasciato alla Cassa universale dei debiti di stato e di banco in data 16 *gennajo.* 1843, *n.°* 45814-4159.

Circa al quesito 1.° febbrajo 1842, n.° 1532-137 viene significato a cotest' imp. regia cassa che i documenti e scritti, come sarebbero certificati di vita ed altri certificati, legittimazioni di erede ed altre legittimazioni, ecc. che vengono prodotti colle relative ricevute alle sezioni di credito di Buda e di Herrmannstadt all' oggetto del pagamento degli interessi per conto di cotest' imp. regia cassa, non che per la restituzione dei capitali per conto di cotest' imp. regia cassa, in quanto il relativo obbligo del bollo in generale sia prescritto dalla nuova legge, soggiacciono al bollo in modo eguale come se venissero prodotti direttamente a cotesta regia cassa dalle parti.

Circa alla riscossione dei bolli relativi ai documenti stessi si dovrà osservare la stessa procedura che fu prescritta col decreto aulico 17 dicembre 1817, n.° 62318-3527 per la riscossione dei bolli delle quitanze degl' interessi, e che consiste in ciò che le dette sezioni di credito non debbano corrispondere i detti interessi e capitali se non che verso il soddisfacimento delle competenze di bollo relative, introitando le somme versate in moneta di convenzione col rilascio di una quitanza di fondo intestata alla cassa universale di debito dello stato e di banco, trasmettendo a cotesta regia cassa universale la quitanza stessa di fondo colle ricevute e carte prodotte dalle parti, mentre all' incontro cotesta cassa metterà in uscita le somme risultanti dalle carte stesse a carico della rispettiva sezione di credito, procurandosi per le somme stesse l' occorrente quantità dei fogli bollati, ed unendoli nelle vie prescritte alle relative quitanze, documenti e scritti.

(N.° 158.) *Esenti dal bollo le quitanze dei comuni pel compenso ricevuto dal regio erario in causa di anticipati pagamenti della quota di fitto dei locali ad uso delle commissarie distrettuali.*

N.° 39211–2418. G. L. **CIRCOLARE.**

Milano, 5 novembre 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale coll'ossequiato dispaccio 6 ottobre prossimo passato, n.° 35706–2693 comunicato al governo dall'imperiale regio magistrato camerale con nota 24 detto, n.° 18796–2296 ha trovato di dichiarare quanto segue sul bollo delle quitanze e degli atti emessi dai comuni per importi di pigioni dai medesimi anticipati per conto erariale.

« In quanto i comuni del regno lombardo-veneto anticipano frattanto del proprio
» le quote spettanti all'erario per l'affitto
» dei locali ad uso degl'imperiali regj com-
» missariati distrettuali e ne ripetono poi il
» bonifico dalle casse erariali, essi si pre-
» sentano come procuratori della pubblica
» amministrazione, e gli atti e scritti relativi
» a tale trattazione d'ufficio, come pure le

» quitanze dei comuni pel compenso rice-
» vuto dall'erario in causa del fitto pagato
» anticipatamente e le loro certificazioni sono
» esenti dall' obbligo del bollo in senso dei
» §§ 64 n.° 5, 65 n.° 3 e 67 della legge sul
» bollo e sulle tasse.

» Le quitanze del locatore per ricevuti
» compensi di fitto soggiacciono però, come
» s'intende da sè, al bollo prescritto dalla
» legge. »

Tanto si partecipa a cotest'imperiale regia delegazione provinciale per sua norma e per le opportune successive comunicazioni.

(N.° 159.) *Gli orologi d'oro e d'argento da tasca introdotti dall' estero non soggiacciono alle pratiche presso l'ufficio di garanzia.*

N.° 24510–4297. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 8 novembre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In relazione alla governativa notificazione 1.° luglio p.° p.°, n.° 22998–894, che alle intendenze venne diramata colla circolare 26

giugno, n.° 12937–2158, e per la quale vien tolto il divieto all' introduzione degli orologi d'oro e d'argento da tasca, si deve ora, dopo d' aver presi anche i concerti col magistrato camerale lombardo, dichiarare che tali articoli non dovranno già essere prima dello sdoganamento, come qualche ufficio ebbe a ritenere, assoggettati alla marcatura presso l' ufficio di garanzia e al pagamento dei relativi diritti, ma che da tal carico ed aggravio si dovranno tenere esenti.

Ciò non solo è nella vista di non ferire per avventura la sovrana graziosa facilitazione portata dalla notificazione suddetta, ma col riflesso altresì alla dichiarazione altra volta emanata dall' eccelsa aulica camera, e precisamente col dispaccio 2 dicembre 1828, n.° 5315–706 diretto al governo della Lombardia, e che ordinò che gli effetti d' argento che s' introducessero dall'estero dovessero essere trattati semplicemente secondo le leggi doganali in corso con esenzione dal bollo di garanzia e dal pagamento dei rispettivi diritti, il che servirà di norma alle intendenze e ai dipendenti uffici.

(N.° 160.) *È da promuoversi la soppressione dei pedaggi istituiti sulle strade comunali.*

N.° 36719-6699. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 9 novembre 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 3 ottobre prossimo scorso, n.° 9077 si è degnata di partecipare che di concerto cogli aulici dicasteri fu riconosciuto non potersi dare la proposta generale applicazione al decreto italico 24 agosto 1805, che permetteva d'istituire a favore dei comuni appositi pedaggi in compenso delle prime spese di costruzione de' loro ponti.

Già sino dall'anno 1816 con sovrana risoluzione 12 giugno venne ammessa l'opinione degli aulici dicasteri che i pedaggi fossero incompatibili colle circostanze di questi paesi. Siffatte gravezze controperano allo scopo medesimo dei ponti destinati ad agevolare i mezzi di comunicazione e le relazioni personali e commerciali per la maggior pubblica prosperità. Che se il pedaggio fosse troppo tenue mancherebbe il divisato compenso, e se troppo grave diminuirebbe l'uso ed il concorso della strada. A queste contribuzioni manca poi

anche il principale estremo dell' universalità per essere giuste ed equamente ripartite, non colpendo esse che i passeggieri di una determinata strada, e fra questi gravando quelli che più la frequentano, cioè i condottieri. Fu adunque conchiuso che soltanto in alcun caso raro potrebbe venir fatta eccezione ed applicarsi il detto decreto italico; quando cioè fosse dimostrata sotto ogni rapporto l'assoluta necessità di tale provvidenza, ed allora di concerto cogli aulici dicasteri potrebbe esserne umiliata proposizione a S. M. pel sovrano suo beneplacito.

Da questi principj cotest' imperiale regia delegazione dedurrà la norma per regolarsi nei casi contingibili, e vorrà anzi indurne come in generale, ove se ne offra l' opportunità, sarebbe da promuoversi la soppressione dei pedaggi comunali, specialmente di quelli di cui sono limitati i proventi.

Per la qual cosa le imperiali regie delegazioni saranno diligenti di cogliere tutte le favorevoli occasioni che loro si presentassero per raggiungere questo scopo riguardo ai pedaggi sui ponti comunali attivati nella rispettiva provincia, sentita sempre la legale rappresentanza del comune interessato, e sotto il vincolo della corrispondente governativa approvazione.

(N.° 161.) *Declaratoria del vicereale decreto 10 febbrajo 1836 che determina la competenza passiva dei comuni nelle spese relative al mantenimento dei malati poveri negli spedali.*

CIRCOLARE.

N.° 39249-7066. G. L.	N.° 43959-4042. G. V.
Milano, 9 novembre 1844.	Venezia, 14 novembre 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In merito alle norme che servir debbono per determinare la competenza passiva della cura de' cronici miserabili S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 29 ottobre p.° p.°, n.° $\frac{9210}{V.R.}$ ha trovato di dichiarare, che col precedente suo decreto 10 febbrajo 1836, a cui si riferisce la governativa circolare del giorno 26 detto mese, n.° 5416-839 tendeva solo a provvedere pel caso in cui mancasse la prova della pertinenza dell'individuo miserabile ad un determinato luogo per ragione di domicilio; e che per conseguenza, solo in quanto non sia dimostrato un domicilio legale, debbano valere le norme suppletorie additate nel 1836 e riferibili al luogo di nascita ed a quello di più o men lunga dimora.

Ciò servirà di norma a cotesta delegazione provinciale nella decisione dei contingibili casi futuri.

(N.° 162.) *Esenti dal bollo le istanze presentate dagl' ispettori delle guardie comunali pel conseguimento della licenza del porto d' armi.*

N.° 19126–2347. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 9 novembre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Si accompagna per intelligenza e norma all' imp. reg. . . . . . copia di nota oggi diretta a quest' imp. regio governo intorno all' esenzione dall' obbligo del bollo rispetto alle istanze degl' ispettori e sottispettori delle guardie comunali pel porto d' arme.

Copia di nota dell' imp. regio Magistrato camerale in data 9 novembre 1844, n.° 19126-2347 diretta all' imp. regio Governo della Lombardia.

Convenendo anche lo scrivente magistrato camerale nell' opinione manifestata da codesto imp. regio governo nel suo estratto di protocollo 20 ottobre p.° p.°, n.° 36425-3323, del quale retrocedonsi gli allegati, non esita punto nel ritenere che in forza della vegliante legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840 debbano essere esenti dall' obbligo del bollo le istanze che vengono presentate dai capispettori e sottispettori delle guardie comunali per ottenere la licenza della delazione delle armi, massime avuto riguardo che la detta licenza non si può riguardare come una concessione graziosa ed è inerente all' esercizio gratuito di un' incumbenza pubblica.

(N.° 163.) *Istruzioni sull' esercizio del privilegio fiscale per parte degli appaltatori del dazio consumo forese.*

N.° 24539-4454. M. C. V. CIRCOLARE.
Venezia, 9 novembre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Allo scopo d' introdurre un sistema regolare ed uniforme nell' esercizio del diritto di escussione forzosa che agli appaltatori del dazio

di consumo forese venne accordato dall'articolo 18 dei nuovi capitoli normali superiormente approvati, e di ovviare per quanto è possibile ad ogni eventuale controversia o quístione tra gli appaltatori stessi e gli esattori fiscali, della cui opera i primi debbono valersi giusta l'articolo 19 dei detti capitoli, il magistrato camerale, sentito il voto del regio fisco e della regia centrale contabilità, ha trovato di stabilire in proposito alcune norme sotto la denominazione d'*istruzioni sull' esercizio del privilegio fiscale per parte degli appaltatori del dazio di consumo forese.*

Tali istruzioni dovranno servire di guida e di regolamento per le operazioni devolute alle regie intendenze e pei diritti ed obblighi scambievoli tra gli esattori fiscali e gli appaltatori, e perciò se ne rimette a ciaschedun intendenza un conveniente numero di esemplari onde servano e a norma propria e d'istruzione agli esattori ed appaltatori suddetti, a cui sarà data opportuna comunicazione.

Le stampiglie ed i bollettarj di cui nelle istruzioni è parola saranno alle regie intendenze comunicati dal regio ufficio centrale del bollo incaricato della stampa dietro analoga richiesta a norma del bisogno, e ciaschedun appaltatore dovrà esser fornito della quantità necessaria, verso rifusione del diritto di stampa

alla regia amministrazione col metodo usato per gli altri bollettarj e stampe relative all'appalto.

Sarà cura speciale delle regie intendenze il sorvegliare che tanto gli appaltatori, quanto gli esattori fiscali procedano strettamente a norma delle istruzioni che ora si diramano, senza però minimamente ingerirsi nel caso di controversie tra i primi ed i secondi, eccettuate le ammonizioni che potranno dirigere agli esattori qualora si rendessero colpevoli di trascuranza con danno visibile degli appaltatori.

Il presente decreto, che per notizia opportuna si comunica anche alla regia centrale contabilità ed all'imp. regio ufficio centrale del bollo, servirà di appendice alla circolare del 29 agosto 1843, n.° 19520.

Al N.° $\frac{24539}{4454}$ V.

ISTRUZIONI

intorno all'uso del privilegio fiscale conceduto agli appaltatori del dazio consumo nei comuni e territorj aperti dagli articoli 18 *e* 19 *dei capitoli normali d'appalto approvati dall'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con dispaccio* 26 *luglio* 1843, *n.°* 16694-926, *e diramati col dispaccio dell'imp. regio magistrato camerale di Venezia* 29 *agosto successivo, n.°* 19520-3415.

Art. 1.° L'appaltatore del dazio consumo, che per l'esazione de'suoi crediti vorrà approfittare del privilegio fiscale concedutogli dagli articoli 18 e 19 dei capitoli normali d'appalto, presenterà con istanza la specifica di tali crediti alla regia intendenza provinciale di finanza dalla quale dipende, affinchè essa ne faccia la consegna al proprio esattore coll'opera del quale dovrà essere proceduto all'escussione forzosa.

Tale specifica sarà conforme al modello *A* qui unito, dovrà descrivere colle particolarità tutte indicate sul modello medesimo i debitori, i titoli e l'importare dei debiti, e le sostanze sulle quali nei casi contemplati dalla legge sarà da dirigere l'azione, e dovrà essere in tre originali firmati dall'appaltatore, il quale ora per allora viene tenuto personalmente responsabile di tutte le conseguenze che derivassero da erronee o false esposizioni, e sottoposto altresì alle penalità stabilite dai §§ 78 e 79 della sovrana patente 18 aprile 1816 ogni qual volta seguendo l'esattore nella procedura i dati esposti nella specifica si avverassero i casi indicati dai paragrafi medesimi.

2.° La regia intendenza, riscontrati che avrà i tre originali di specifica regolari nella forma, forniti di tutte le indicazioni richieste dal modello *A*, non esponenti titoli di credito diversi da quelli pei quali è accordato all'appaltatore il privilegio fiscale, e perfettamente eguali nel loro contenuto, apporrà su tutti e tre il proprio *veduto* ed il numero di protocollo sotto cui sarà stata registrata l'istanza; consegnerà uno di tali originali all'esattore, ritirando sugli altri due la sua dichiarazione di ricevimento di quello ad essi conforme, restituirà uno di questi due ultimi all'appaltatore e conserverà l'altro nei proprj atti.

Qualora i tre originali di specifica non corrispondessero in tutto e per tutto alle condizioni suespresse, od avessero qualche raschiatura o correzione, la regia intendenza li ritornerà invece tutti tre all'appaltatore indicandogli le riscontrate imperfezioni.

3.° In base della ricevuta specifica l'esattore procederà qual mandatario in nome, per conto e sotto la responsabilità dell'appaltatore all'escussione forzosa contro i debitori, pei debiti (e nei casi contemplati dalla legge), sopra le sostanze indicate nella specifica medesima, sempre già sotto l'osservanza dei regolamenti veglianti per l'esazione dei crediti dello stato, ed in ispecie della sovrana patente 18 aprile 1816 e delle relative posteriori dichiarazioni e determinazioni superiori emanate o che si avessero ad emanare.

4.° Per le esazioni che effettuerà per conto degli appaltatori, l'esattore userà appositi bollettarj, come al modello *B* quì unito, che l'amministrazione somministrerà agli appaltatori, e che questi uniranno in numero corrispondente alla specifica contemplata all'art. 1.°, ritenuto l'obbligo all'esattore

di restituirli ai medesimi in relativi resoconti, empiti o vuoti come sarà del caso.

5.° Dovrà l'esattore sospendere la procedura ogni qual volta gli verrà ciò ordinato in iscritto dall'appaltatore per conto del quale l'avesse intrapresa, o dall'autorità competente; e le partite per le quali sarà stata ordinata tale sospensione, come pur quelle per le quali, o per effetto di transazioni, o per proroghe accordate dall'appaltatore, o per errori scoperti, o per qualunque altro motivo, non potesse senza interruzione, o senza variare i dati della specifica, degli atti precorsi, essere continuata la procedura, verranno considerate come tolte dalla scossa, nè l'esattore potrà riprendere per esse l'escussione se non quando e per quanto a tale effetto gli venissero nuovamente passate in iscossa; ritenuto già che per tutte le annoverate partite l'appaltatore dovrà stare ai patti che l'esattore ha coll'amministrazione circa alle provvigioni ed ai compensi per competenze ed altro, e l'esattore sarà d'altronde verso l'appaltatore obbligato per tutte le altre partite di compiere la procedura entro il periodo prescrittogli pei crediti della finanza.

6.° Dovranno gli appaltatori corrispondere agli esattori il premio o la provvigione e le altre competenze in base dei rispettivi contratti di questi secondi coll'amministrazione, e viceversa a carico dei medesimi esattori andranno quelle stesse spese ch'essi devono sostenere in conseguenza dei suddetti contratti; ritenuto che ogni altra spesa non addossabile agli esattori dovrà essere sostenuta dall'appaltatore al quale appartengono i crediti, e da esso dovrà venir rimborsata all'esattore quando questo ne anticipasse il pagamento. Non sarà per altro tolto agli appaltatori di convenire cogli esattori, potendo altrimenti, ove si trovino troppo

aggravati, anzichè valersi del privilegio fiscale, esperire la procedura ordinaria.

7.° Qualora però l'esattore ricevesse dalla finanza un salario fisso, in allora il compenso o la provvigione al suddetto articolo 6.° che l'appaltatore dovrà rilasciare sarà di un dieci per cento sulle somme riscosse, il quale verrà versato a cura dell'esattore fiscale nella regia cassa dell'amministrazione, salvo e riservato a questa d'intendersela coll'esattore per accordargli quel compenso di un tanto per cento che l'esattore stesso a termini del suo contratto avrà diritto di esigere oltre al salario.

8.° L'esattore conseguirà i rimborsi, premj e compensi contemplati dai precedenti art. 4.°, 5.° e 6.°, trattenendosi quanto gli compete dalle esazioni fatte per conto dell'appaltatore pel quale avrà agito, ed ogni qualvolta le esazioni fatte non coprissero l'intero suo avere riceverà il di più direttamente dall'appaltatore medesimo. Nel caso poi contemplato particolarmente dall'art. 7.° l'esattore dovrà giustificare all'appaltatore in modo per questo tranquillante il versamento che avrà fatto di quella parte di competenze di esazioni che nel senso dello stesso articolo sarà per spettare all'amministrazione.

9.° Ogni mese mediante un prospetto conforme al modello *C* quì unito l'esattore darà conto all'appaltatore delle partite pareggiate e tolte dalla scossa nel mese precedente, come pure delle esazioni che dipendentemente da tali partite avrà conseguite; consegnerà all'appaltatore medesimo gli atti della relativa procedura, e gli verserà il danaro rimanente sottratte le sue competenze, e riceverà da esso giusta l'articolo antecedente il rimborso di quella porzione delle sue competenze che non restasse coperta dalle esazioni.

Per le partite pareggiate o tolte dalla scossa, delle quali l'esattore avrà dato conto come sopra all'appaltatore, questi sarà tenuto di rilasciare all'esattore medesimo un documento regolare di liberazione.

In caso di controversia tra l'esattore e gli appaltatori faranno essi valere le loro azioni e ragioni dinanzi ai competenti tribunali giudiziarj, e la regia amministrazione non potrà mai essere obbligata a verun intervento, e non potrà venir sottoposta a veruna responsabilità nè verso l'esattore, nè verso gli appaltatori per qualsivoglia loro fatto od ommissione, o per qualsivoglia loro reciproca azione, nè tampoco sottoposta a veruna responsabilità verso chiunque, nè sulla regolarità, legalità e competenza della procedura, nè sul maneggio dei fondi.

Le presenti istituzioni formeranno parte integrante dei contratti d'appalto del dasio consumo forese; saranno anche applicabili ai subappaltatori aventi il beneficio del privilegio fiscale, e serviranno di regola anche agli esattori incaricati delle fiscali esecuzioni, ai quali poi non saranno svincolate le pieggerie ove non abbiano anche l'accontentamento degli appaltatori pei quali avessero agito.

MOD. A.

I

Serie 1157. Magis. Decr. n.° $\frac{24539}{4454}$ $\frac{8}{11}$ 1844.

PROVINCIA di . . . . . .

N.° . . . del prot.° della regia intendenza.

Anno . . . .

Appaltatore del dazio consumo
in . . . .

SPECIFICA

Dei crediti pei quali il sottoscritto appaltatore del dazio consumo in . . . . sotto le condizioni espresse nelle istruzioni sull' uso del privilegio fiscale concedutogli dagli articoli 18 e 19 dei capitoli normali d' appalto vuol procedere coll' opera dell' esattore di finanza all' escussione forzosa.

1	2	3
Numero progress.°	DEBITORI	TITOLI DEL DEBITO

AVVERTIMENTI.

a) Ad ogni debitore si darà un numero progressivo nella prima colonna.

b) Nella seconda colonna oltre al nome e cognome del debitore s' indicherà il suo domicilio. — Inoltre
— se sarà un semplice esercente non convenzionato s' indicherà l' esercizio che conduce;
— se sarà un subconvenzionato s' indicheranno gli esercizj contemplati dalla convenzione e la data di essa;
— se sarà un subappaltatore s' indicheranno i diritti ceduti in subappalto e la data del relativo contratto.

c) Nelle colonne 3.ª, 4.ª, 5.ª si specificheranno i titoli e l' importare del debito per cui vorrà l'appaltatore esercitare l'azione. Ogni qual volta il debito fosse un residuo di maggior competenza, si premetterà nell' interno della colonna 3.ª l' indicazione dell' intera competenza, si scriveranno al disotto di essa gli acconti stati corrisposti e si riporterà nella colonna 4.ª il risultante residuo. In ogni caso verrà indicato il giorno di scadenza in cui il debito doveva essere pagato.

d) Quando fosse da dirigere l' azione sopra sostanze date in cauzione, si premetterà sempre nella colonna 6.ª l' indicazione del fidejussore, della data dell' atto di fidejussione e del notajo che l' avesse stipulato. Se la cauzione fosse in effetti pubblici, in danaro od in altri effetti mobili, si preciserà la cosa data in cauzione, il suo valore ed il depositario di essa. Se la cauzione sarà in beni stabili, oltre alla loro descrizione s' indicheranno la data ed il numero dell' inscrizione ipotecaria e l' Ufficio presso il quale sarà stata presa.

Nella descrizione dei beni stabili, anche quando non fossero stati dati espressamente in cauzione, ma come proprj del debitore o di chi per esso avesse a rispondere fossero soggetti nei casi contemplati dalla legge all' azione dell' appaltatore, si esporranno sempre tutte le indicazioni necessarie per togliere ogni dubbiezza sulla loro identità, e segnatamente s' indicheranno il comune o frazione di comune in cui sono posti i beni stabili, la ditta intestata per essi in catasto, i numeri di mappa, ed ove l' estimo non fosse basato a mappe, il numero di catasto e gli attuali confini, la cifra d' estimo, ecc., ecc.

Mod. C.

Serie 1159.

Mag. Dec. $\frac{21539}{4454}$ $\frac{8}{11}$ 1844.

PROVINCIA di . . . . .

Esattore di Finanza.

RESOCONTO

delle partite di credito dell' appaltatore del dazio consumo in . . . . demandate per la procedura fiscale all' esattore di finanza . . . . che vennero pareggiate o tolte dalla scossa durante il mese di . . . . 184 , delle esazioni conseguite dall' esattore dipendentemente dalle partite medesime e delle competenze dell' esattore sopraddetto.

(a) *CONTO delle partite pareggiate o tol*

1	2			3	4	5	
Numero progressivo.	RIFERIMENTO alle specifiche dell' appaltatore.			DEBITORI.	TITOLI di debito e diritti accessorj aggiunti.	I	
						P	
	Data della consegna all' esattore.	Numero del protocollo dell'Intendenza.	Numero della partita nella specifica.			del debi dato in iscos	
						Lire	

(b) CONTO *delle conseguite esazioni e delle competenze dell'esattore.*

DEBITO DELL'ESATTORE.	Importare Lire.	C.	CREDITO DELL'ESATTORE.	Importare Lire.	C.
Esazioni conseguite giusta la colonna 9.ª del conto *(a)* delle partite definite, ecc. . . . . lir.			Premj, compensi e rimborsi spettanti all'esattore giusta la qui annessa distinta . . . . lir.		
Somme avute direttamente dall'appaltatore . . . . »			Versamenti all'appaltatore . . . . . »		
Totalità . . . »			Bilanciamento »		

(N.° 164.) *Sulla rivendita del pane nei comuni soggetti al dazio consumo forese.*

N.° 24824-4563. M. G. V. CIRCOLARE.
Venezia, 10 novembre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Essendo sorto dubbio sull' effetto che un patto speciale introdotto da un appaltatore del dazio consumo forese in un contratto di subappalto e di convenzione potesse portare alle massime vigenti intorno al dazio per la vendita del pane, S. A. I. con venerato dispaccio 1.° corrente, n.° 10182 si è compiaciuta dichiarare:

Che in forza del suo precedente decreto 1.° luglio 1838, n.° 7116 fu sostanzialmente prescritto che al cessare degli appalti allora in corso dovesse anche nelle provincie venete rendersi assolutamente libera, come lo era in Lombardia, la vendita e rivendita del pane anche nella giurisdizione di altro appalto o subappalto, quando sia stato fabbricato da un esercente che ne abbia pagato il dazio a tariffa, o che sia convenzionato coll' appaltatore del proprio distretto.

Che quindi mai potrebbero approvarsi minute di contratti che contenessero clausole le quali in qualche modo mirassero in via indiretta e coperta a distruggere o modificare la latitudine di questa massima, non valendo in contrario il riflesso che ove l'esercente v'acconsenta volontariamente, non vi ha ragione di limitare la naturale libertà del contratto, dappoichè il principio sancito col prelodato vicereale decreto derivando da viste di ordine pubblico, non è in facoltà delle parti il derogarvi neppure di mutuo consenso, come non può essere in tal maniera derogato ad altre prescrizioni destinate a proteggere gli esercenti e con essi i consumatori contro gli effetti di condizioni e patti soverchiamente onerosi cui potessero incautamente sottoporsi.

Tale superiore vicereale declaratoria si comunica ad intelligenza e norma delle regie intendenze, alla cui attribuzione resta affidata la piena osservanza nel territorio di rispettiva giurisdizione.

(N.° 165.) *Sul trattamento dei soldati mezzo-invalidi chiamati al servizio civile.*

CIRCOLARE.

N.° 39677-3676. G. L. N.° 44255-2871. G. V.
Milano, 11 novembre 1844. Venezia, 14 novembre 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita con ossequiato decreto 23 ottobre prossimo passato, n.° 32282-2132 ha partecipato che sopra rapporto dell' imp. regio consiglio aulico di guerra sul trattamento dei soldati mezzo-invalidi, i quali provvisoriamente vennero chiamati ai posti di basso servizio presso i dicasteri aulici ed altre autorità col finire di tale servizio, piacque a S. M. I. R. con sovrana risoluzione 14 giugno anno corrente di stabilire quanto segue:

a) Gl' invalidi reali i quali ottengono qualsiasi impiego di stato, civico o pubblico, col quale viene assicurato il loro mantenimento per tutta la durata di loro vita, devono dimettersi con formali congedi senz' alcuna riserva.

b) Se con tale impiego nel caso della susseguente loro inabilità al servizio non trovasi unito alcun diritto a pensione o provvisione, e se vi è un tale diritto, ma soltanto

dopo il decorso di varj anni di servizio, essi devono comprendersi nello stato di riserva per gl' invalidi.

c) Ai mezzo-invalidi i quali immediatamente dal loro servizio attivo militare ottengono degli impieghi civili, senza una certa assicurazione del loro mantenimento, dovrà accordarsi un permesso provvisorio, onde assumere le funzioni di tale impiego, e se vengono senza la loro colpa dimessi da tale impiego senz'alcun mantenimento, essi dovranno dopo il ritorno nel rispettivo loro corpo militare venire regolarmente sottoposti alla prescritta visita medica militare (di superarbitrio).

Se in tale visita vengono dichiarati mezzo-invalidi, essi dovranno impiegarsi a seconda della loro idoneità a tali servizj militari i quali sono destinati ai mezzo-invalidi.

Se però vengono dichiarati invalidi reali, si dovrà pel motivo che durante il permesso essi non hanno abbandonato il servizio militare, e che senza interruzione erano impiegati nel servizio dello stato, assegnare ai medesimi le competenze normali degl' invalidi a loro dovute senza rimborso dall' erario civile.

Tali determinazioni sono da comprendersi nel nuovo progetto sistematico per gl' invalidi, ma si dovrà già per ora procedere a norma di tali determinazioni.

Siccome poi nei punti *a*), *b*) si tratta soltanto d'impieghi effettivi di stato o civici, od altrimenti pubblici, ma mai di privati, in essi non saranno da comprendersi impieghi provvisorj con giornaliero pagamento, come sono i diurnisti ed altri, per cui tali individui non potranno perdere il godimento del soldo come individui invalidi, ed i permessi accordati sub. *c*) hanno relazione soltanto ad impieghi di stato, ed a quegl' individui la di cui mezza invalidità è formalmente comprovata mediante le visite prescritte mediche militari (di arbitrio e di superarbitrio).

Tanto si partecipa a cotest . . . . . . per sua norma in aggiunta alla governativa circolare 18 settembre 1835, n.° 30910-3310.

(N.° 166.) *Sull' uso delle armi da farsi dal militare, la cui assistenza si è domandata dalle autorità politiche.*

CIRCOLARE.

N.° 43956-4256. G. V.	N.° 39331-3636. G. L.
Venezia, 14 novembre 1844.	Milano, 9 novembre 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed all' imp. regia Direzione generale di polizia.

In esecuzione di veneratissimo ordine sovrano e di ossequiato dispaccio 21 ottobre

p.° p.°, n.° 33367 dell'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita, si comunica per opportuna norma e notizia un rescritto 8 ottobre p.° p.°, n.° 1527 dell'imp. regio consiglio aulico di guerra sull'uso delle armi da farsi dal militare chiamato in assistenza pel ripristino della pubblica quiete, ch'è del tenore seguente:

Nelle istruzioni dei comandanti della forza armata, la cui assistenza viene domandata dalle autorità politiche per mantenere l'ordine pubblico, allorchè succedono perturbazioni della pubblica quiete, uno dei punti più importanti si è quello di sapere in qual momento e dietro quali circostanze debbasi ricorrere all'estremo rimedio dell'uso della forza.

L'esperienza ha dimostrato che in ciò non si è finora osservato da per tutto uno stesso principio.

Per non lasciar campo a dubbiezze in un affare di tanta importanza e per introdurre per ogni dove un metodo pienamente conforme ed opportuno, S. M. si è degnata di permettere che fosse stabilita la seguente massima, che, semplice e concreta com'è, non può dar luogo a dubbie interpretazioni.

L'uso effettivo delle armi deve aver luogo in due casi, accadendo i quali deve ad esso ricorrersi incontanente e con tutta energia.

Il primo caso, che deve riguardarsi come quello di regola si verifica allorquando il commissario politico, a cui fu assegnata l'assistenza militare, e che deve nel primo rispondere dell'uso della forza, dichiara che inutili riuscirebbero l'ulteriore suo intervento e le sue ammonizioni, e che ormai non bastano a ricondur l'ordine, e domanda quindi che s'impieghi la forza. Il secondo caso (ed in questo si deve immantinente far uso dell'armi anche senza invito del commissario politico) accade allorquando i tumultuanti attaccassero od insultassero con fatti la truppa; dacchè in tali circostanze che danno a divedere già per sè un alto grado in essi di pertinacia la truppa è costretta a difendere sè stessa e l'onore di sua professione.

Siccome poi non è possibile di tracciare per tutti i casi più disparati delle norme in tutto e per tutto conformi, così deve lasciarsi al criterio dei comandanti della truppa di assistenza il vedere se all'atto pratico, trattandosi d'infanteria, possa prima di passare a mezzi più energici bastare una carica colla bajonetta a file chiuse, e fatta con tutto l'impeto; nel che, come già s'intende, dovrà sempre aversi l'avvertenza di aver pronto un distaccamento di riserva; oppure se debbasi tosto far fuoco, il che ad un bisogno dovrà

effettuarsi sempre in iscariche generali, non alla spicciolata.

E qui si affaccia di nuovo la necessità, già avvertita dai regolamenti in corso, di usare tutta la cura all' atto di destinare le truppe di assistenza, così nel far che abbiano la forza conveniente, come nello scegliere il loro capo.

(N.° 167.) *Permessa la vendita nella monarchia austriaca delle polizze della società di Berlino relative all' estrazione a sorte dei prodotti dell' industria germanica.*

N.° 25221-4406. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 14 novembre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Con venerata risoluzione 21 ottobre anno corrente S. M. l' augusto nostro sovrano si è degnato, sulla supplica della società di Berlino, di permettere che si possa senz' ostacolo effettuare nella monarchia austriaca la vendita delle polizze relative all' estrazione a sorte dei prodotti dell' industria germanica stati colà esposti.

Si porta ciò a notizia dell'intendenza per norma sua e dei dipendenti uffici, coll'avvertenza però che i prodotti suddetti costituenti le vincite, qualora dovessero essere introdotti negli stati austriaci, saranno sottoposti alle pratiche daziarie prescritte dal regolamento per le dogane e privative dello stato.

(N.° 168.) *Discipline per regolare l'uso e la vendita delle piante d'alto fusto che si abbattono sui fondi di proprietà dei luoghi pii.*

N.° 31349-2533. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 15 novembre 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Dietro le notizie che in seguito alla circolare 6 aprile 1842, n.° 10405-733 hanno somministrate le regie delegazioni provinciali relativamente all'uso delle piante che si abbattono sulle possessioni di ragione dei pubblici stabilimenti di beneficenza, il governo preso ad esame l'oggetto, nella vista di convenientemente provvedere ai bisogni dei luoghi pii e di regolare con norme uniformi quest'importante ramo di servizio, ha trovato di determinare come segue:

1.° Tutte indistintamente le piante d'alto fusto mature e deperenti, che secondo le regole e pratiche in corso devono abbattersi hanno ad essere vendute ad asta pubblica prima del loro atterramento.

2.° Le amministrazioni dei luoghi pii devono provvedere acciò le perizie di esse piante siano rilevate *in tempo* e con la maggior possibile sollecitudine presentate all' imperiale regia delegazione provinciale, perchè sentiti l'imperiale regio ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni e la congregazione provinciale, od essa medesima ne autorizzi la vendita, o provochi tale autorizzazione dal governo secondo che il valore delle piante medesime è nel limite delle lire 400 o superiore ad esso (vedi circolare 6 agosto 1834, n.° 23011–1744 ed i §§ 6 e 7 della circolare 13 agosto 1834, n.i 8387–1540 e 11260–2105).

3.° È facoltativo ad esse amministrazioni di chiedere il permesso di prelevare dalle piante da vendersi e da atterrarsi come sopra quella quantità di legnami d'opera e di legna da fuoco che ne' debiti modi venisse rimostrata e riconosciuta occorrente pei bisogni urgenti ed ordinarj dei luoghi pii.

4.° Quali bisogni urgenti si riconoscono a tal uopo quelli di mantenere *soprattutto presso fondi irrigatorj* dei magazzini di legnami

d'opera; e quali ordinarj quelli di somministrare legna da fuoco ad uso dei rispettivi stabilimenti ed uffici, e degl'impiegati addetti ad essi od all'amministrazione patrimoniale.

5.° Perchè le regie delegazioni siano in situazione di conoscere la sussistenza di tali bisogni e di provvedervi ne' modi che in appresso s'indicheranno

a) sarà da ridursi al più stretto limite il numero dei magazzini di legnami d'opera mantenuti dai luoghi pii;

b) si aprirà e si terrà sempre in giornata un esatto registro di carico e scarico dei legnami d'opera in ciascheduno di essi esistenti coll'indicazione della qualità, quantità e valore rispettivo;

c) si documenteranno con estratto di tale registro, e colle indicazioni dei lavori urgenti da eseguirsi, le domande di permesso di prelevare gli occorrenti legnami d'opera;

d) si documenteranno le analoghe domande per legna da fuoco colla specifica della qualità e quantità di queste da distribuirsi annualmente agl'istituti, agli uffici, ai campari, agli agenti di campagna, cappellani, ecc.

6.° Le regie delegazioni, riconosciuta l'entità dei detti bisogni ordinarj e straordinarj di legna da fuoco e di legnami d'opera, disporranno perchè in apposito articolo del

capitolato d'appalto delle piante da vendersi ed atterrarsi sia imposto al deliberatario l'obbligo della corrispondente somministrazione, perchè prima dell'asta siano contrassegnate con *apposito marchio* le piante convertibili nei legnami d'opera da rilasciarsi all'amministrazione del luogo pio proprietario, e perchè sia prodotto in fine d'anno il prospetto della qualità, quantità e valore delle legna da fuoco e dei legnami d'opera somministrati come sopra dai deliberatarj in servizio e pei bisogni delle cause pie.

7.° Esse regie delegazioni in base anco al § 27 del decreto italico 27 maggio 1811 rimangono autorizzate ad ammettere che il taglio di piante cedue dolci avvenga ogni tre o quattro anni a norma delle circostanze del suolo ed a giudizio dell'ispettorato boschivo, essendo stato dimostrato che protraendosi lo scalvo di tali piante non solo esse deperiscono, ma si pregiudica altresì ai futuri prodotti.

8.° Alle amministrazioni dei luoghi pii resta assolutamente interdetto di condurre fornaci in via economica, ma queste devono tutte indistintamente affittarsi a danaro; ed in quanto si rendesse opportuno in date località di usare esclusivamente nei beni dei luoghi pii i materiali tutti delle fornaci medesime, s'imporrà l'obbligo agli affittuarj di somministrarli a determinati prezzi.

Il governo trova poi in quest' incontro di raccomandare alle imperiali regie delegazioni provinciali di adoperarsi, perchè di mano in mano che si verifichi il bisogno di vistose riparazioni, o di qualche nuova opera fra quelle che soglionsi eseguire in legno, abbiano in vece d'ora innanzi ad essere eseguite in vivo, quando appena ciò sia compatibile colla natura dei lavori, colle circostanze locali e colle finanze dei luoghi pii, essendo per l'esperienza provato che le opere in legno sono di pronto e facile deperimento, e difficilmente durano oltre un novennio, ben inteso che i relativi progetti abbiano ad essere riveduti dagli uffici tecnici e sottoposti all'approvazione della competente autorità tutoria.

Le regie delegazioni provinciali sono incaricate delle corrispondenti disposizioni.

(N.° 169.) *Norme circa la trasmissione delle quote inoenzionali spettanti agli uffici ed alle autorità che non trovansi nel luogo dell'ufficio che eseguisce il rendiconto nei processi per contravvenzioni alla legge sul bollo.*

N.° 25561–4634. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 20 novembre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Circa la trasmissione delle quote invenzionali spettanti agli uffici ed alle autorità che non trovansi nel luogo dell'ufficio che eseguisce il rendiconto nei processi per contravvenzioni alla legge sul bollo, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale con venerato suo dispaccio n.° 31415 del 6 settembre prossimo decorso trovò di prescrivere la seguente procedura:

1.° All'oggetto di non ritardare la resa di conto delle pene pecuniarie, e così risparmiare la tenuta del registro *E* a senso del § 25 dell'istruzione di contabilità 22 luglio 1836 e semplificare i lavori di scritturazione, le quote degl'inventori nei processi per contravvenzioni al bollo si dovranno per l'avvenire rimettere di mese in mese alle autorità

ed agli uffici in contanti mediante un elenco (specifica).

2.° La spedizione del danaro durante il mese raccolto dovrà aver luogo per tutte le autorità e gli uffici che si trovano fuori del luogo di quell' ufficio che eseguisce la resa di conto, ai quali o agl' impiegati dei quali appartengono le quote stesse.

3.° La spedizione delle quote stesse sarà fatta dalle intendenze di finanza ogni mese col mezzo d'una sola nota, al qual oggetto devono essere del pari ogni mese rimessi i danari alle intendenze di finanza dagli uffici esecutivi e dalle casse, e ciò senza distinzione se i processi dai quali derivano i danari medesimi sieno stati decisi dall'intendenza di finanza, oppure sieno stati definiti a norma delle proprie attribuzioni dall' ufficio.

4.° Esse quote di multe si metteranno in uscita dalle casse o dagli uffici che eseguiscono la resa di conto con riferimento alla specifica od elenco, di cui al punto 5.°, prima del termine del mese, e si dovrà così riguardar come definito assolutamente l' affare.

5.° Il mensuale trattamento delle quote degl' inventori dovrà farsi dalle casse e dagli uffici mediante un elenco o specifica che deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero di protocollo dell' intendenza se il processo fu da essa deciso;

b) le date del caso avvenuto, cioè il numero dell'esibito ed il cenno dell'autorità o dell'ufficio dai quali venne denunziato il processo;

c) il nome della parte che diede motivo al processo;

d) l'importo del premio degl'inventori;

e) il numero degli atti difettosi di bollo restituiti e le date tutte sotto cui fu dato esaurimento al resoconto.

6.° Questi danari si rimetteranno contemporaneamente coi conti all'intendenza di finanza, ed un altro esemplare dell'elenco o specifica sarà rimesso alla contabilità che eseguisce la revisione.

7.° Qualora il processo sia stato da esse agitato, le intendenze di finanza dovranno rimettere alle rispettive autorità ed uffici soltanto gli elenchi, e ciò coll'unione degli atti da esse raccolti per la riproduzione (punto 5.° lettera *c*).

8.° Le quitanze relative a siffatte quote di multe non serve che sieno rimesse agli uffici esecutivi, mentre essi riguardo alla spedizione delle quote sono già coperti mediante le dichiarazioni di ricevimento degli elenchi e resoconti per parte delle intendenze di finanza, e le quitanze stesse dagli uffici di revisione per le proprie quote possono pur venire allegate semplicemente al rispettivo resoconto,

e per le quitanze poi delle altre autorità ed uffici esse possono essere rimesse alle rispettive intendenze di finanza, le quali devono spedirle alla contabilità rispettiva come allegati posteriori mediante riferimento al secondo esemplare dell'elenco (punto 5.°).

Tali norme si comunicano per notizia nell'atto che raccomandasi la indiminuta loro osservanza da parte delle intendenze e degli altri uffici che hanno ingerenza in argomento.

(N.° 176.) *Discipline stabilite per la concessione delle rimunerazioni o dei sussidj agli impiegati pubblici.*

N.° 40314-2811. G. L. CIRCOLARE.
Milano, 22 novembre 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In relazione alla governativa circolare 22 ottobre p.° p.°, n.° 37274-2621 onde stabilire quelle discipline atte a garantire quella savia economia diretta a conservare i mezzi messi a disposizione di questo governo per quei casi di benemerenza e d'indigenza, ove tutti i riguardi di equità e di giustizia concorrono all'appoggio di proposizioni per rimunerazioni o

di domande per sussidj, il governo stesso ha trovato di stabilire le seguenti norme.

Riguardo alle *rimunerazioni* d'ora in avanti sarà da attenersi strettamente nelle relative proposizioni a quanto su tale oggetto viene determinato col rispettato decreto dell'eccelsa imp. regia camera aulica generale 6 maggio 1836, n.° 18849, di cui alla governativa circolare 18 luglio stesso anno, n.° 20282-2999, indicando esattamente e dettagliatamente tutti gli estremi che possono influire nella concessione dell'invocata rimunerazione.

Quanto poi ai *sussidj* oltre le norme a tale riguardo contenute nel prelodato aulico decreto, trova il governo di aggiungere, che siccome le domande di sussidj sono per lo più appoggiate a malattie, così un corredo indispensabile per tali domande sarà la produzione del certificato medico regolarmente autenticato dal medico provinciale.

E poichè simili ricorsi per sussidj in ultima analisi collimano nell'asserzione di un dispendio sostenuto o di passività incontrate in circostanze di stringente bisogno che oltrepassano le proprie forze, così sarà pure necessario che le relative asserzioni vengano nel miglior modo possibile giustificate dal petente.

Siccome però tanto in casi di malattia, quanto in altri, l'asserito bisogno e le critiche

circostanze possono benissimo reggere, dipendentemente da una meno regolata antecedente condotta e trascuranza dei precetti di doverosa economia, così riesce del pari indispensabile che si faccia precedere, mediante apposita assunzione d'informazioni, un rigoroso esame delle circostanze sì individuali che di famiglia di chi ricorre per essere sussidiato.

Ciò si partecipa a codest' imp. regia . . . . . . per opportuna intelligenza e norma, evitando le proposte che da tali discipline si scostassero.

(N.° 171.) *Regolamento sulle competenze del personale degl' imp. regj commissariati distrettuali per trasferte nel proprio distretto in oggetti di servizio risguardanti l' interesse dei comuni, dei pubblici stabilimenti e dei privati.*

CIRCOLARE.

N.° 46013-2977. G. V. N.° 40747-7295. G. L.
Venezia, 23 novembre 1844. Milano, 21 novembre 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 2 corrente, n.° 31718, di concerto coll' eccelsa imp. regia

aulica camera generale, ha sancito il regolamento qui annesso in copia sulle competenze di trasferta del personale dei commissariati distrettuali per oggetti di servigio in affari risguardanti l'interesse dei comuni, degli stabilimenti pubblici, non che dei privati.

In obbedienza quindi degli ordini superiori s'incaricano le regie delegazioni d'impartire le opportune disposizioni perchè coll'imminente anno solare 1845 abbia ad essere attivato.

Copia al n.° $\frac{31718}{3197}$

REGOLAMENTO

sulle competenze del personale degl'imp. regj commissariati distrettuali per trasferte nel proprio distretto in oggetti di servizio riguardanti l'interesse dei comuni, dei pubblici stabilimenti e dei privati.

Art. I.° Le trasferte degl'imp. regj commissarj distrettuali per assistere alle adunanze ordinarie dei consigli comunali e dei convocati nei comuni del proprio distretto contemplate dai §§ 9 e 40 delle istruzioni normali 12 aprile 1816 (per Milano) e 4 aprile 1816 (per Venezia) sono un obbligo inerente al loro impiego, e quindi non ricevono per esse alcun compenso.

II. Per tutte le altre trasferte straordinarie in servizio dei comuni oltre un miglio italiano comune dal luogo di residenza d'ufficio compete agl'imp. regj commissarj il mezzo di trasporto in

natura da fornirsi dalle rispettive deputazioni comunali. Ove questo venga in fatti somministrato, nulla può pretendersi in danaro dai commissarj per titolo di trasferta; in caso contrario avranno diritto al compenso di centesimi sessanta per ciascun miglio italiano comune, tanto di andata dal luogo di residenza del commissariato al comune o comuni in cui devono trasferirsi, quanto di ritorno. Sarà per altro obbligo degl' imp. regj commissarj di combinare possibilmente la tenuta delle aste, non che il disimpegno di altri affari dei comuni e degli istituti pubblici nei giorni delle loro ordinarie trasferte, e ciò non potendo eseguire, dovranno comprovare la necessità delle trasferte ordinarie.

III. Recandosi i commissarj in uno stesso giorno in più comuni, ciaschedun comune corrisponderà loro il mezzo di trasporto in natura nell'ordine del giro che faranno, od il compenso in danaro in proporzione di distanza dall' uno all' altro comune.

IV. Non compete ai commissarj compenso alcuno per le trasferte che devono eseguire di tempo in tempo nei comuni del loro distretto, e segnatamente nei giorni di mercato, a termini dell'art. 217 delle istruzioni 12 aprile 1816 (per Milano) e 4 aprile 1816 (per Venezia).

V. Pei viaggi dei commissarj in servizio d'istituti soggetti alla pubblica tutela, come stabilimenti di culto, di beneficenza o d' istruzione riceveranno essi dalle casse rispettive la competenza portata dall' art. II. Per assistenza ai comizj parrocchiali (§ 223 delle istruzioni del 1816) essi conseguiranno le diete e spese di viaggio nella misura inerente alla loro classe, giusta il regolamento generale sull' indennizzazione degl' impiegati che viaggiano per affari d'ufficio, pagabili però sempre dal beneficio, ossia dall' eletto.

VI. In viaggi per affari dei privati i commissarj hanno diritto di ripetere da loro (i quali ne dovranno essere diffidati preventivamente alla trasferta) il pagamento delle diete e spese di viaggio inerenti alla classe cui appartengono secondo il suddetto regolamento generale. Ricevono parimente la dieta e le spese di viaggio come sopra per trasferte in servizio di consorzj e comprensorj a carico dei medesimi.

VII. I commissarj ricevono oltre i sessanta centesimi per miglio anche la dieta di lir. 3. 50 per ogni otto ore nelle trasferte contemplate dall'art. II, e dalla prima parte dell'art. V nei casi nei quali il pubblico servigio, per cui ha luogo la trasferta, esiga necessariamente che non possano restituirsi in giornata al luogo della loro residenza. Si avverte però che nel tempo computabile pel conseguimento della dieta è da escludersi quello impiegato nella andata al luogo della commissione e nel ritorno dal medesimo.

VIII. Quando il posto di commissario sia vacante ovvero sia esso impedito da malattia o da altra causa urgente, i quali impedimenti dovranno essere rigorosamente giustificati, gli aggiunti hanno diritto al compenso di centesimi cinquanta per miglio italiano comune, così per le trasferte ordinarie, di cui all'art. I del presente regolamento, e ciò a carico dell'imp. regio erario, come per le straordinarie menzionate all'art. II e nella prima parte dell'art. V, a peso però dei comuni e stabilimenti, a meno che non venisse ai medesimi fornito in natura il mezzo di trasporto. E nel caso preveduto dall'art. VII conseguiranno la dieta per ogni otto ore di lir. 2. 90. Nei viaggi per assistenza ai comizj parrocchiali in affari dei privati e di consorzj e comprensorj riceveranno le diete e spese di viaggio

inerenti alla loro classe, a norma della parte seconda dell'art. V, non che dell'art. VI.

IX. Se gli scrittori e gli alunni addetti agl'imperiali regj commissariati per qualche straordinaria circostanza, da essere in ogni caso giustificata, dovessero trasferirsi nei comuni del distretto in affari comunali e degl'istituti tutelati riceveranno il compenso delle trasferte nella misura di centesimi quaranta, sempre che non sia stato loro fornito in natura il mezzo di trasporto. Nel caso ond'è cenno all'art. VII avranno diritto alla dieta per ogni ore otto di lir. 2. 35, non che alle diete e spese di viaggio competenti alla rispettiva loro classe per le trasferte in affari dei privati, dei consorzj e comprensorj, come pure per assistenza ai comizj parrocchiali, a norma della seconda parte dell' art. V e dell'art. VI.

(N.° 172.) *Modo di commisurare la tassa di nomina degli ufficiali militari che passano al servizio civile.*

CIRCOLARE.

N.° 25562-4635. M. C. V.
Venezia, 23 novembre 1844.

N.° 19516-2397. M. C. L.
Milano, 12 novembre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Affinchè serva di norma ed intelligenza nei contingibili casi, l' eccelsa imp. regia camera

aulica generale con ossequiato dispaccio 7 ottobre 1844, n.° 33379-2515 ha rimesso un estratto dell'aulico decreto 14 gennajo 1842, n.° 47773-4965, e la copia di altri due aulici decreti 28 febbrajo 1842, n.° 5032-494 e 28 agosto 1843, n.° 26646-2195 che valgono a vie meglio determinare il senso e l'effetto del precitato estratto 14 gennajo 1842, n.° 47773, i quali tre decreti insieme combinati hanno deciso sulla domanda, come si proceda a commisurare la tassa di nomina di quegli ufficiali militari che passano a servizio civile, e vennero quindi a fissare la massima che va esente da tassa di servizio quell'assegno, che sebbene per sua natura vi sia soggetto, pure in via di eccezione venne esentato dall'obbligo della tassa predetta.

Si comunica a cotesto imp. regio ufficio il tenore del prefato aulico dispaccio, l'analogo estratto e le due copie sopraccitate per norma ed intelligenza.

N.° 25562-4635 V. Tasse.

Estratto di un decreto dell' imp. regia Camera aulica generale diretto all' imp. regia Amministrazione centrale camerale per l'Austria superiore ed inferiore datato 14 *gennajo* 1842, *n.°* 47733-4965.

In evasione del rapporto 17 novembre 1841, n.° 18411-2463 relativamente alla commisurazione della tassa per conto di Giovanni Eisenmann cursore del tribunale della Bassa Austria viene significato quanto segue:

A senso del § 179 della legge sul bollo e sulle tasse nella commisurazione della tassa per l'ottenuto maggiore stipendio, ad eccezione del caso espressamente indicato alla chiusa del paragrafo stesso, si deve dedurre dallo stipendio per cui si paga la tassa, non solo la somma sulla quale l'impiegato o funzionario già prima pagò la tassa di servigio, ma anche quella somma riguardo a cui all' individuo era concessa o per legge o in base d'una speciale sovrana risoluzione l'esenzione dal bollo.

Copia di un decreto dell' imp. regia Camera aulica generale diretto all' imp. regia Amministrazione centrale camerale per la Stiria datato 28 *febbrajo* 1842, *n.°* 5082-494.

Non si può far luogo alla domanda di Francesco Hoffmann di cui tratta il rapporto 6 dicembre 1841, n.° 14933-2931, quando esso si riferisce al condono dell' intera tassa di servigio di 166 fiorini e 40 carantani ad esso commisurata in seguito alla

sua nomina a computista di contabilità della ragioneria illirica collo stipendio di annui fiorini 500.

Poichè però Hoffmann nella sua precedente qualità di tenente d'artiglieria, quantunque appartenente ad una categoria per sè soggetta a tassa, pure era per legge esentato dal pagamento della tassa di servigio in seguito alle facilitazioni accordate ai militari in via di eccezione dalle norme generali della legge stessa dal tenente-colonnello in giù; e poichè a senso del § 179 della legge sul bollo e sulle tasse è prescritto che nella determinazione della tassa per l'ottenimento d'un maggior assegno, ad eccezione del caso espressamente indicato alla chiusa del paragrafo stesso, e riferibile all'epoca in cui era in vigore la legge sul bollo e sulle tasse, non solo viene dedotta la somma sulla quale fu già prima pagata la tassa, ma anche quelle riguardo a cui l'individuo godeva prima la esenzione o in base di una speciale sovrana risoluzione; perciò si dovrà dedurre la somma del precedente stipendio dell'Hoffmann dal suo attuale stipendio di computista contabile, e sarà da riscuotersi soltanto la tassa che si riferisce al rimanente.

Codest' imp. regia amministrazione centrale camerale disporrà quanto occorre onde abbia luogo la rettificazione della tassa di cui si tratta, e riguardo al rateale relativo pagamento viene essa rimessa al decreto aulico 12 maggio 1841, n.° 18892-2148.

Copia di un decreto dell' imp. regia Camera aulica generale diretto all' imp. regia Amministrazione centrale camerale per la Moravia e Slesia datato 28 agosto 1843, n.° 26646-2195.

In evasione del rapporto 31 marzo 1843, n.° 2379-135 col ritorno degli allegati viene significato a codesta imp. regia amministrazione centrale camerale che nella commisurazione della tassa per conto del pensionato tenente Giovanni Blasius, al quale fu conferito il posto di controllore presso l' imp. regia dogana principale di Prossnitz, cui va unito lo stipendio di fiorini 500, si deve aver presente il § 179 della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840.

Sta in fatti nello spirito della legge stessa nel paragrafo suddetto che nella commisurazione della tassa per l' ottenuto maggiore assegno, ad eccezione del caso espressamente indicato alla chiusa del paragrafo stesso non solo deve venir dedotta la somma da cui l' impiegato o funzionario già prima pagò la tassa relativa, ma eziandio quelle somme riguardo alle quali competeva all' individuo stesso l' esenzione o per legge o in base d' una speciale sovrana risoluzione.

Il controllore Giovanni Blasius quindi nella sua precedente qualità di tenente, quantunque in una categoria di servigio per sè soggetta a tassa, pure in base delle facilitazioni accordate ai militari dal tenente-colonnello in giù è esente per legge dal pagamento della tassa, e perciò sarà da determinarsi la cifra della paga percepita da esso lui nella sua precedente qualità di tenente, e dedursi dal suo attuale stipendio di annui fiorini 500, e sarà commisurata la tassa sul rimanente.

Codesta imp. regia amministrazione centrale camerale disporrà quanto occorre in analogia.

(N.° 173.) *Sono soggetti al bollo i certificati parrocchiali che si producono dagl' impiegati per giustificare la seguita effettiva loro traslocazione.*

CIRCOLARE.

N.° 41380–2572. G. L.

Milano, 24 novembre 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' eccelsa imp. regia camera aulica generale coll' ossequiato dispaccio 28 ottobre prossimo passato, n.° 39647-3024 si è degnata di dichiarare che i certificati parrocchiali, che nella liquidazione di spese di traslocazione si producono all' oggetto di attestare la seguita effettiva traslocazione, debbano essere muniti del bollo prescritto dalla legge per gli attestati, non contenendo la medesima alcuna eccezione a favore di questi documenti.

Tale superiore declaratoria partecipata al governo con nota dell' imp. regio magistrato camerale 15 corrente, n.° 20085-2458 si comunica a cotesta imp. regia delegazione per sua norma e per le ulteriori partecipazioni che reputasse opportune.

(N.° 174.) *Sono esenti dal bollo gli atti di fidejussione contemplati dai §§ 137 e 140 del regolamento sulle dogane.*

CIRCOLARE.

N.° 26085-4736. M. C. V.
Venezia, 26 novembre 1844.

N.° 20711-2536. M. C. L.
Milano, 22 novembre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Con sovrana risoluzione 30 agosto anno corrente fu accordata l'esenzione dal bollo agli atti di fidejussione ed alla relativa legalizzazione, di cui viene fatto cenno nei §§ 137 e 140 del regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato, dove trattasi dell'assegnamento delle merci.

Tanto fece conoscere l'eccelsa imp. regia camera aulica generale abbassando copia del dispaccio 20 ottobre p.° d.°, n.° 49729 nel proposito rilasciato all'imp. regia amministrazione camerale centrale dell'Austria, e tanto si comunica a cotesto regio ufficio per sua notizia e norma opportuna.

(N.° 175.) *Schiarimento della precedente circolare 3 febbrajo 1843 circa l'applicazione d'un solo bollo ad esibiti che contengono varie domande di diversa natura.*

N.° 26083-4734. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 27 novembre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L' eccelsa imp. regia aulica camera generale mediante ossequiato dispaccio 24 ottobre anno corrente, n.° 30233-2260 versando sopra un caso concreto in cui trattavasi di una prenotazione di sei diverse somme derivanti da sei diverse cambiali sopra un importo maggiore ipotecato su beni fondi, e perchè sia tolto ogni dubbio sulla retta intelligenza dell' aulico dispaccio 7 dicembre 1842, n.° 43465, diramato colla circolare 2 gennajo 1843, n.° 29660 (*), ha dichiarato, che a tenore del dispaccio stesso varie operazioni d' intavolazione possono essere richieste con una sola istanza, e quindi con un solo foglio bollato,

(*) Veggasi la circolare del governo veneto 3 febbrajo 1843, n.° 2921-202 inserita nel vol. I, parte II, pag. 28 della raccolta del detto anno.

solo allora ch'esse stieno fra loro in connessione, cioè derivino dallo stesso fatto, riguardino lo stesso affare e la stessa parte, e si basino sopra un medesimo titolo legale; per il che siccome le sopraddette sei cambiali riguardavano differenti somme, furono tratte in epoche differenti e dipendevano da differenti affari, l'intavolazione delle medesime doveva richiedersi con separate istanze.

Questa superiore dilucidazione si rende nota perchè le autorità ed uffici l'abbiano per norma e direzione.

(N.° 176.) *Sul bollo delle istanze, dei conti e delle ricetta presentate dai farmacisti ad un ufficio pubblico.*

N.° 41854-2603. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 29 novembre 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul bollo delle istanze, dei conti e delle ricette che vengono presentate dai farmacisti ad un ufficio od autorità pubblica per ottenere il pagamento di medicinali somministrati, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con rispettato dispaccio 27 ottobre p.°

p.°, n.° 39201–2987 si è degnata di dichiarare quanto segue:

I conti degli speziali relativi a somministrati medicinali non essendo a considerarsi che come un'annotazione privata, non soggiacciono per sè stessi all'atto della loro compilazione ad alcun bollo a termini del § 6 della legge sul bollo e sulle tasse.

Se però lo speziale fa istanza ad un ufficio od autorità pubblica per ottenere il pagamento dei medicinali esposti ne' suoi conti, quest' istanza soggiace al bollo prescritto per le istanze in genere che si dirigono ai pubblici uffici od autorità, e l'annesso conto, quantunque per sè stesso non soggetto a bollo, soggiace al bollo degli allegati.

Al contrario ogni qual volta lo speziale debba ripetere il pagamento de' proprj medicinali da rendite comunali, e presenti la sua istanza per detto pagamento al comune, tale istanza non soggiace al bollo prescritto per gli esibiti, in quanto che essa non verrebbe in tal caso presentata ad un ufficio pubblico, nè ad un'autorità, ma ad un ufficio (magistrato) che vestendo il carattere di un' *amministrazione di patrimonio comunale,* quindi privato, non è a considerarsi in questa circostanza che come ufficio privato. S' intende di per sè che il conto allegato in questo caso ad un' istanza non

soggetta a bollo è pure esente da bollo, e che tale esenzione ha luogo anche nel caso in cui i detti conti venissero rassegnati dal comune alla revisione di un ufficio pubblico, a norma del disposto dal § 66 n.° 3 della legge sul bollo e sulle tasse.

Del resto simili conti quand'anche *per sè stessi* all'atto della loro compilazione, e nel suesposto caso anche *come allegati*, non siano soggetti a bollo, lo divengono però ogni qual volta se ne faccia un uso tale che a termini della legge importi l'obbligo di soddisfare ai diritti di bollo, come per esempio ogni qual volta coll'apposizione del *saldo* vengano convertiti in quitanze.

Per ciò che concerne le ordinazioni mediche (le ricette) che vengono allegate ai conti degli speziali, alle istanze o ai processi verbali, desse sono soggette in genere al bollo prescritto per gli allegati delle istanze e dei protocolli; essendo del resto applicabili anche a queste ricette le distinzioni suavvertite per rispetto ai conti in quanto concerne la loro presentazione ad una magistratura od ufficio pubblico, o in vece ad un ufficio privato.

Nel caso di epidemia, e in genere in tutti i casi in cui i medicinali vengono somministrati a spese dello stato o della provincia, il medico prescrivente è allora a considerarsi come

organo della pubblica amministrazione, essendo per lo più lo stesso protomedico o il medico provinciale o distrettuale, e le sue ordinazioni (ricette) vestono il carattere di spedizioni d'ufficio esenti dal bollo a termini del § 64 n.° 6 della legge sul bollo e sulle tasse.

In simili casi pertanto soggiaceranno al bollo le istanze ed il conto come allegato, e ne saranno esenti le ricette giusta il disposto dal § 55 della surripetuta legge.

Le suespresse superiori dichiarazioni si comunicano a cotest' imperiale regia delegazione per sua norma e per quelle ulteriori partecipazioni che trovasse opportune.

(N.° 177.) *Dazio d'entrata da applicarsi alle mummie intiere o ridotte in polvere.*

N.° 26093-4556. M. C. V. CIRCOLARE.
Venezia, 29 novembre 1844.

N.° 20344-3181. M. C. L.
Milano, 15 novembre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In seguito a promossole quesito l'eccelsa aulica camera con dispaccio 25 ottobre p.°

p.°, n.° 39615-1341 ha dichiarato, che qualora pervengano da introdursi come medicine per animali o *mummie ridotte in polvere*, o *mummie intiere*, sieno da daziarsi giusta la posizione n.° 200 della tariffa doganale quali droghe o spezierie che non hanno particolar voce nella medesima.

Tanto a lume degli uffici esecutivi.

(N.° 178.) *Bollo delle licenze per l'acquisto di generi di privativa o di merci poste fuori di commercio.*

N.° 42155-2629. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 30 novembre 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 24 ottobre p.° p.° ha emesse le seguenti determinazioni sul bollo delle licenze per l'introduzione di merci.

Le licenze per l'acquisto di generi di privativa o di merci poste fuori di commercio che servono ad introdurre simili oggetti dalla linea daziaria, e conseguentemente tengono luogo di carte di passo, debbonsi trattare come passaporti in senso del § 60 della legge sul bollo e sulle tasse.

In quanto merci poste fuori di commercio s'introducono per transito e vengono nel seguito convertite in articoli di consumo, le relative licenze, vale a dire le licenze d'acquisto, soggiacciono senz'altro al bollo prescritto pei passaporti.

In massima non abbisognando il transito di alcuna speciale licenza, ma bensì l'importazione pel consumo, è naturale che in caso di trasmutazione di articoli di transito in articoli d'importazione devonsi pagare le competenze stabilite per questi ultimi e conseguentemente anche i diritti di bollo pei passaporti, e la relativa licenza d'acquisto, in quanto nell'ingresso della merce come articolo di transito non era d'uopo di un passaporto, e quindi anche non venne pagata alcuna tassa di passaporto, tiene luogo senz'altro del passaporto d'importazione, il quale sarebbe stato indispensabile nell' importazione pel consumo, qualora la medesima fosse già stata dichiarata in origine nell'ingresso dalla linea daziaria.

Le licenze mentovate nel § 23 lettere *d* e *g* delle avvertenze preliminari alla tariffa daziaria soggiacciono al bollo prescritto pei passaporti se non allorquando trattasi di merci poste fuori di commercio, ma non però unicamente dell'esenzione dal dazio, dappoichè soltanto per le merci poste fuori di commercio

le licenze indicate in questo paragrafo possono considerarsi contemporaneamente come licenze per l'acquisto e rispettivamente passaporti per l'importazione.

Mediante queste determinazioni rimangono del resto inalterabili le vigenti prescrizioni in quanto trattasi dell'emissione di passaporti o di licenze d'acquisto.

Queste superiori determinazioni comunicate al governo con nota del magistrato camerale 19 corrente, n.° 10126–2461 si portano a notizia di cotest'imperiale regia delegazione per sua intelligenza e norma e per le ulteriori partecipazioni che reputasse opportune.

(N.° 179.) *Tassa di privilegio da riscuotersi per le licenze di tenere mercati di lana.*

N.° 26092–4790. M. C. V. CIRCOLARE.
Venezia, 30 novembre 1844.

N.° 20017-2454. M. C. L.
Milano, 15 novembre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imp. regia aulica camera generale di concerto coll' imp. regia cancelleria aulica

riunita ha trovato di stabilire relativamente alla concessione dei mercati di lane, e circa il pagamento della tassa relativa, le seguenti disposizioni:

« Le concessioni per tenere mercati di lane » *in via di esperimento* non soggiacciono alla » tassa contemplata dalla legge sul bollo e » sulle tasse pel privilegio dei mercati (§ 207 » del testo tedesco e § 186 del testo italiano).

» Tali esperimenti vengono sempre accor» dati espressamente soltanto per tre anni, » scorsi i quali il governo avrà a riferire » sulle risultanze dei medesimi al competente » dicastero, il qual ultimo allora deciderà ri» guardo alla cessazione od in vece alla defi» nitiva concessione del mercato.

» Nel caso della definitiva concessione sarà » da pagarsi la tassa stabilita dalla legge pel » privilegio del mercato.

» Per ciò che concerne poi que' mercati di » lane, i quali vengono accordati senza l'e» spressa limitazione ad un semplice esperi» mento, per tale concessione si dovrà sem» pre pagare la tassa a senso della legge sul » bollo e sulle tasse (§§ 207, 186 testo italiano), » e ciò senza distinzione se sia accordato pro» priamente un privilegio speciale di mercato, » oppure soltanto sia rilasciato un decreto, » oppure la deliberazione venga espressa in

» qualsiasi modo diverso di evasione (spedi-
» zione), in quanto che il senso della legge,
» non già la forma della spedizione od eva-
» sione, ma la concessione stessa è l'oggetto
» che soggiace a tassa. »

Siffatte determinazioni contenute nell'ossequiato dispaccio dell'eccelsa imperiale regia aulica camera generale n.° 35869 del 20 ottobre p.° d.° si comunicano a cotesto imp. regio ufficio per opportuna sua conoscenza.

(N.° 180.) *È esteso a tutto il territorio doganale ungherese godente franchigia il favore accordato ai porti franchi di Fiume e di Segna per l'introduzione dei grani nel regno lombardo-veneto contro il pagamento della metà del dazio.*

N.° 26552-4642. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 4 dicembre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Con dispaccio 5 novembre prossimo passato, n.° 44302-1107 l'eccelsa imp. regia aulica camera partecipa che con sovrana venerata risoluzione del 29 ottobre p.° p.° S. M. si è

degnata di concedere che il favore accordato in addietro ai porti franchi ungarici di Fiume e Segna di poter introdurre nel regno lombardo-veneto le granaglie verso il pagamento della metà del dazio sia esteso a tutto il territorio doganale ungherese godente le franchigie, da ogni punto del quale coll'osservanza delle vigenti norme 31 gennajo 1836 si potranno introdurre nel regno lombardo-veneto i grani dall'Ungheria.

Tanto si partecipa per norma ed esecuzione alle regie intendenze in relazione alle comunicazioni fatte colla circolare della cessata direzione delle dogane 1 aprile 1827, n.° 6202-1670 diretta alle intendenze di Venezia, Udine e Rovigo, e dell'altra circolare 23 marzo 1830, n.° 6654-1939 della stessa direzione diretta a tutte le intendenze.

(N.° 181.) *Schiarimento al § 514 della legge penale di finanza.*

N.° 21531-3367. M. C. L. CIRCOLARE.
Milano, 6 dicembre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sopra dubbio insorto nell' intelligenza del § 514 della legge penale di finanza, ed avendosi motivo di ritenere che in questa parte non ne sia generalmente uniforme l'applicazione, il magistrato camerale trova di richiamare le intendenze di finanza e col loro mezzo gli uffici esecutivi alle seguenti avvertenze.

A tenore delle disposizioni attualmente vigenti in punto alla competenza di procedere alla verificazione del fatto ed all' inquisizione sancita dai §§ 510, 511, 512, 513 e 514 della legge penale di finanza, cui sono conformi i §§ 54, 55 e 56 dell' istruzione per l'applicazione della legge medesima, si riterrà che le determinazioni dei succitati §§ 512, 513 e 514, non essendo se non che eccezionali a quella generale del § 510, non possono essere applicate se non nei casi speciali nei ripetuti paragrafi specificati, e tassativamente soltanto quando concorrano gli estremi dai medesimi prescritti.

Ciò posto, in argomento dell' applicazione del § 514 della legge penale di finanza, dovranno le intendenze ordinare e sorvegliare che gli uffici esecutivi si tengano circoscritti nell' esercizio della facoltà eccezionale del detto § 514, della quale non dovrà essere fatto uso se non nella precisa concorrenza delle circostanze dal paragrafo stesso espressamente contemplate.

(N.° 182.) *Sulla computabilità nel trattamento normale degl' individui della guardia di finanza del supplemento di paga che percepiscono come già appartenenti ai disciolti corpi di sorveglianza.*

N.° 20572-4402. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 7 dicembre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L' eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato suo dispaccio 5 novembre ora scorso, n.° 37883-2387 circa l' interpretazione da darsi alle vigenti prescrizioni e specialmente agli aulici dispacci 1.° giugno 1830, n.° 8881-979, 13 agosto 1831, n.° 29675-2985 e 3 marzo

1836, n.º 8685-546 sulla computabilità del supplemento provinciale di paga di carantani undici di cui godettero e godono tuttavia gl' individui dei disciolti corpi di sorveglianza e dell' attuale guardia di finanza in aggiunta alla paga propriamente detta di giornalieri carantani quindici, e ciò all' effetto del loro trattamento normale, ha dichiarata contraria alle vigenti massime la computazione suddetta, dovendosi ritenere che le surriferite speciali disposizioni concernenti i corpi di sorveglianza hanno derogato per essi alle relative prescrizioni contenute nella raccolta delle direttive austriache di pensione, le quali d'altronde non hanno forza di legge soltanto per ispeciali motivi, ed a riguardo degl' individui che appartennero alla vecchia forz' armata è fatta facoltà al magistrato camerale di motivare e subordinare di caso in caso la proposta di concessione d' una provvigione maggiore della massima di carantani quindici per un servizio superiore del quarantennio, per il che sarebbe da dimostrarsi specialmente il diritto di provvigione già acquistato dall' individuo nel cessato corpo di sorveglianza.

Di ciò si rende edotta cotest' imp. regia intendenza perchè ne abbia norma nel rassegnare le istanze di trattamento normale degli individui dei quali è parola, incaricata per tali

casi di convenientemente dimostrare tutti quei titoli particolari che specialmente pei servigi prestati nella disciolta vecchia forz' armata di finanza militassero per un trattamento più favorevole.

(N.° 183.) *Gli uffici daziarj possono procedere al daziato, con trattamento di favore, dei vini e degli olj dell' Istria e della Dalmazia, anche qualora riscontrino nella quantità un' eccedenza che non oltrepassi il 5 per 100.*

N.° 26802-4690. M. C. V. CIRCOLARE.
Venezia, 11 dicembre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con rispettato dispaccio 7 novembre decorso, n.° 40372-4015 accorda che gli uffici daziarj possano procedere al daziato con trattamento di favore dei vini e degli olj dell' Istria e della Dalmazia anche qualora vi riscontrino nelle loro quantità delle eccedenze non oltrepassanti il 5 per cento in confronto di quelle espresse ne' documenti che ne determinano l' origine, e ciò senza invocare la

autorizzazione dell' intendenza, purchè concorrano tutte le condizioni avvertite nelle anteriori disposizioni, nè dagli uffici daziarj si ommetta di precisare nelle loro operazioni l'eccedenza rilevata.

Quando si trattasse di differenze maggiori del 5 per cento resta fermo quanto fu comunicato colle circolari 14 settembre 1842, n.° 20615–3085 e 7 novembre successivo, n.° 25358–3903.

(N.° 184.) *Prescrizioni per agevolare il completamento dei contingenti della guardia di finanza.*

N.° 26431–2282. M. C. V. CIRCOLARE.
Venezia, 11 dicembre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Avvisando ai mezzi onde facilitare gli arrolamenti alla guardia di finanza, l' eccelsa camera aulica generale con suo dispaccio 6 novembre p.° p.°, n.° 44153-2793 si è degnata di accordare che ogni intendenza, ove abbia completo il contingente della propria sezione o sezioni, possa accettare al servigio individui per conto di altre sezioni presso le quali avvi

deficienza di forza, concedendo a tali individui un indennizzo per le spese del viaggio fino al luogo di loro destinazione nella misura di carantani otto (car. 8) per ogni lega tedesca.

Le intendenze avranno in questa superiore disposizione una conferma di quanto in più incontri venne loro prescritto in tale oggetto da questo magistrato camerale, e segnatamente col circolare decreto 8 gennajo anno corrente, n.° 28627-2623.

Quelle fra le intendenze che trovansi in bisogno di gregarj dovranno tenere informate le altre del numero d'individui loro occorrenti fino a che giungano a rendere completa la pianta sistematica anche della propria sezione o sezioni.

L'individuo che viene accettato in servigio per conto di altre sezioni deve prestare il normale giuramento, non già presso l'autorità che lo accetta, ma presso quella da cui va a dipendere.

All'infuori del giuramento di servigio l'intendenza ed il comando ove ha luogo l'accettazione dell'individuo procedono a tutte le pratiche di metodo onde assicurarsi della sua piena idoneità giusta il prescritto dal regolamento.

Riconosciuta l'idoneità dell'individuo, viene esso spedito al luogo di sua destinazione, e

ciò mediante analogo foglio di via in cui sieno esattamente descritti i suoi connotati personali, la strada ch'egli deve percorrere ed il tempo entro il quale dovrà giungere al suo destino.

Per la commisurazione del tempo si calcoleranno all'incirca tre leghe al giorno, qualora l'individuo non prometta di fare il viaggio più sollecitamente.

Contemporaneamente al rilascio del foglio di via l'intendenza che arrolò l'individuo dovrà far conoscere all'altra la seguita di lui accettazione, il pagamento ad esso fatto dell'assegno per le spese di viaggio ed il tempo entro il quale dovrà arrivare, inviandole tutti i ricapiti relativi alla di lui ammissione.

Giunto che sia l'individuo al luogo di sua destinazione, se gli fa prestare il giuramento e lo si applica tosto al servigio, comprendendolo nel ruolo della sezione cui va ad appartenere.

Ove l'individuo dopo ottenuto il foglio di via e l'assegno per le spese di viaggio non si presentasse al luogo di sua destinazione, o si rifiutasse di obbligarsi al servizio mediante il normale giuramento, si procederà in di lui confronto per la rifusione dell'assegno indebitamente percetto.

Dovranno però le intendenze ed i comandi procedere in tali arrolamenti e nella concessione degli assegni con ogni cautela ed

attenzione onde l'erario non abbia possibilmente a risentirne pregiudizj.

Le intendenze sono poi incaricate di dimostrare in via di annotazione nei prospetti mensuali che vengono rassegnati sui movimenti della pianta gl' individui che avranno arrolati per conto di altre sezioni, non che l'importo delle spese di viaggio che avranno per tal titolo corrisposto.

Intanto sia di norma che le sezioni le quali più di tutte abbisognano di forza sono le seguenti: I.ª di Udine, III.ª di S. Donà, IV.ª di Dolo.

(N.° 185.) *Istruzioni sul metodo curativo dell' idrofobia insegnato dal maestro* Laliè.

N.° 35981–3259. G. V. N.° 32646–2636. G. L.
Venezia, 11 dicembre 1844. Milano, 7 ottobre 1844.

ISTRUZIONI

sul metodo curativo dell' idrofobia insegnato dal maestro Giuseppe Laliè.

§ 1. Innanzi tutto, dice il maestro *Laliè*, è da desiderare che non siano tosto chiusi in stanze segregate, o peggio ancora legati, come suolsi usare, coloro che furono morsi da un animale furioso o sospetto; dappoichè queste cautele sanitarie suggerite dal timore fanno in molti scoppiare e prima e con più

impeto la malattia. Tutto all'opposto egli consiglia di conceder loro di far moto all'aria aperta, di consolarli il più possibile, di non far loro trasparire il più piccolo timore e di metterli sotto custodia allora soltanto che si palesino i primi sintomi della malattia.

§ 2. I segni ai quali ei giudica prossimo lo sviluppo della malattia sono i seguenti: la persona morsicata diventa melanconica, pensierosa; si lagna di spossatezza, di non poter dormire, o di dormire inquietata da sogni torbidi; poscia di dolori di testa e di brividi passeggieri che incominciano all'estremità e montano al capo: cerca la solitudine ed i luoghi oscuri.

In alcuni si fa rimarcare uno sguardo fisso e lucente ed un'incessante smania di favellare; in altri si osserva un continuo movimento del globo dell'occhio, agitazione del corpo, vaniloquio e ftialismo. Costoro ordinariamente non accusano dolori. *Laliè* dice inoltre di aver osservato che la ferita causata da un cane rabbioso o non duole o poco; ma però asserisce assumere in breve un aspetto putrido, pavonazzo ed espurgare un pus denso e graveolente.

§ 3. Ogni qual volta taluno sia stato morso da un animale furioso si esamini spesso la parte inferiore della lingua, e si tenga d'occhio

lo stato delle vene ranine (*venae raninae*). E quì convien notare che in alcuni queste vene sono più gonfie, già in istato di salute, e che in questi i sintomi dell' idrofobia si mostrano prima, e la malattia arriva in genere ad un grado più alto e progredisce con maggiore rapidità; per la qual cosa per costoro vuolsi usare una cura immediata e più forte. In uomini più robusti che non abbiano nessuna speciale disposizione a malattie, se sono morsi, non si ravvisa così facilmente l' enfiamento delle vene ranine; ed in essi l' idrofobia si spiega comunemente più tardi, e spesso solo in capo a 60 giorni e più oltre ancora. Nella maggior parte, allorchè l' idrofobia sta per iscoppiare, si mostrano alla radice della lingua nelle vene due bottoncini violacei che sporgono a poco a poco insù verso la punta, e che dinotano essere la malattia per ispiegarsi. Allorchè questi bottoncini pervennero alla metà della lingua, si aprono senza più le vene.

§ 4. *Laliè* apre quelle vene in questo modo: fa che il paziente sporga fuori la lingua, e poi la prende all' estremità con una morsa di legno, ch' è composta di due bacchette della lunghezza di due once e cinque linee e mezzo e della larghezza di otto linee, le quali bacchette sono congiunte ad un' estremità

mediante una giuntura alla Charnier, ed internamente sono tutte scanalate; ed afferrata così la lingua, la volta insù ed apre con una lancetta le vene spingendovela dentro per alcune linee dalla punta alla radice della lingua. Ciò fatto, lascia che la lingua rientri in bocca e che getti sangue finchè cessa da sè: indi dà all'ammalato la prima dose del suo rimedio.

§ 5. Questo consiste nella radice della *gentiana cruciata*, di cui dà il succo che deve essere fresco; per la qual cosa bisogna aver qura di aver sempre radice fresca alla mano.

Egli suggerisce il modo seguente di conservarla: trapiantarla d'autunno avanzato, metterla in cantina nella terra e collocarla in modo che una radice non tocchi l'altra. Di detta radice adunque si prendono tre lotti tagliati in pezzi minuti, e si pestano in un mortajo, e vi si versa dentro ad ora ad ora acqua finchè se ne componga un brodo leggiero che si farà passare per una tela, e che dovrà anch'esso pesar tre lotti.

Il *Laliè* dice che siccome il più dipende dalla prima porzione, perciò conviene adoperare in essa le radici più fatte e più forti, perchè più efficaci. Se l'ammalato è giovine o men robusto, si usi meno radice, ma però mai meno di due lotti. Detto succo si deve prendere di mattina a digiuno e per 9 giorni

successivi. Il *Laliè* esperimentò anche la radice secca, ma non n' ebbe prove così felici, di modo che tornò a servirsi di quella fresca.

Presa la bibita, il paziente deve coricarsi e rimanere a letto oltre un'ora; e solo dopo potrà far colazione, e questa consisterà in brodo di carne o in così detto *Einbrennsuppe*.

§ 6. Durante la cura non si tralasci di spesso esaminare le vene ranine e di aprirle nel modo di sopra indicato ogni qual volta sono enfiate, nere ed infiammate; e singolarmente laddove si palesassero altri incomodi proprj di questa malattia.

§ 7. Per ciò che riguarda alla ferita prodotta dalla morsicatura, ecco il metodo da seguire: lavarla con ispirito di rosmarino se è ancora fresca e sanguinosa, indi fasciarla con un empiastro, di cui segue più sotto la descrizione, e tre volte sole, cioè due volte il primo giorno, una la mattina e l'altra la sera, e un'altra di mattina il secondo: prima di applicare poi l'empiastro purgarla ogni volta collo spirito di rosmarino. Se la ferita è picciola, oppure se non è che un' abrasione della pelle (e queste sono le ferite più pericolose), o se fosse già chiusa, bisognerà prima di far uso del detto spirito ed empiastro scarificarla e lasciar che sanguini per qualche tempo.

§ 8. *Laliè* fa il suo empiastro in questo modo: prende due terzi di farina di sorgo turco non vagliata ed un terzo di coccole di ginepro ben pestate, e prende tanto d'acquavite della forza di circa 25 gradi, quanto ne occorre perchè se ne formi una pasta. Lo spirito di rosmarino poi lo fa con prendere piccole cime laterali della pianta di rosmarino, allorchè sono sul fiorire, e con riempierne due terzi di fiasco versandovi dentro per l'altro terzo dell'acquavite della forza da 32 a 35 gradi: poi la chiude e lascia che deponga per 50 ore. Travasata indi la parte liquida, vi mette per ogni seitel (due gotti ordinarj) una mezza dramma di canfora.

Terminate le tre fasciature da farsi coll'accennato empiastro di pasta, se ne ponga sulla ferita un altro che si compone come segue: si prendono tre quarti di libbra d'olio d'uliva e quattro lotti di cera gialla, e si fanno liquefare sopra carboni ardenti in una pentola stagnata di terra finchè il tutto acquisti un color bruno d'arrostito, allora si toglie la pentola dal fuoco, ma sbattendo sempre ciò che vi è dentro fin tanto che diventi tiepido. Ciò fatto, si aggiunge un quarto di libbra di fiore di frumento ben pesto (weitzenstärke) e poi si meschia ben bene da capo il tutto per un quarto d'ora sui carboni, indi

si aggiungono sei lotti di terebintina veneta, e si sbatte di nuovo finchè diventa tiepido. Dopo questo si versino in un mortajo di marmo, che si avrà cura che sia terso, tre cucchiai da tavola d'olio d'uliva e un mezzo lotto di canfora, e la si pesti, e quando la canfora sarà pienamente disciolta, si mescoli il tutto colla preparazione testè accennata, e si sbatta fino a che si possa credere che l'effetto della canfora abbia penetrato egualmente l'intiera preparazione.

§ 9. Se la ferita è dolente, dopo la seconda o la terza fasciatura, *Laliè* afferma che per sua esperienza l'ammalato è fuori d'ogni pericolo. Ma se ciò non fosse, se la ferita quando si fascia non desse alcun segno di sè, allora il paziente è in grave termine, e conviene somministrargli un vomitorio oppure un forte purgante e por ben mente alle vene ranine ed aprirle incontanente sol che mostrassero di gonfiarsi. Questi ammalati soggiacciono spesse volte a recidive dopo più giorni; le vene si gonfiano loro di nuovo da un istante all'altro; tutti i sintomi si palesano con maggior violenza. Quì, oltre di aprire le vene ranine, vuolsi preparare il succo della *gentiana cruciata* con acqua cuprea, cioè con acqua che abbia bollito per mezz'ora in una caldaja di rame non stagnata, e che siasi ivi

lasciata durante la notte. Simile acqua dovrà adoperarsi anche per coloro che fossero stati morsi da un lupo rabbioso.

§ 10. Trattandosi di ammalati più gravemente, a cui sia occorso di aprire più volte le vene ranine, il *Laliè* mette in opera anche il suo spirito di rosmarino, ungendo con esso agl' infermi reiteratamente la testa, il collo ed il petto, e dandolo loro ad odorare di frequente. La sera poi del settimo giorno di cura ne dà loro da prendere internamente da 6 once stemperate in due cucchiai da tavola di acqua.

§ 11. Allorchè l' idrofobia, sia prima sia dopo, si presenta in tutto lo spaventoso suo apparato, conviene in prima mettere l' ammalato sotto custodia, e poi incominciar la cura con dargli la genziana, che dovrà prepararsi coll' anzidetta acqua cuprea. Siccome questi ammalati non vogliono prendere il rimedio, ma nei loro assalti di rabbia gridano, urlano, sputano e mordono, così bisogna farli afferrare da due uomini robusti; dopo di che si apre loro la bocca, che tengono fortemente serrata, mediante due pezzi di legno preparati a foggia di conio, e vi si versa dentro lo specifico: e perchè la cosa riesca meglio si tiene loro chiuso il naso finchè l' hanno inghiottito. Se per accidente lo sputano fuori,

si rinnoverà incontanente la dose. In capo a tre ore si dà all'ammalato un'altra dose eguale; se dopo la terza egli non rientra in sè, e gli continua tuttavia una forte smania di mordere, gli si metta con cautela alla bocca un'intera radice, che egli d'ordinario mastica con grande avidità, e se mangiasse ciò che mastica tanto meglio. Anche quì si dovranno fare i lavacri collo spirito di rosmarino di cui sopra.

Dopo la somministrazione della seconda dose si deve cercare d'indurre l'infermo (e questo dovrà essere tuttor legato) a prendere un po' di zuppa; al che per altro spesso è difficile di condurlo. Il *Laliè* dice ch'esso tiene in ciò questo modo. Mentre l'infermo è tuttavia legato ha l'occhio fiero e incantato, è senza sentimenti, grida e sputa; esso *Laliè* prende la zuppa, in cui mette altresì un poco di succo di *gentiana cruciata*, e la porge ad esso col cucchiajo.

L'infermo prende le prime cucchiajate a malincuore e con continuo prurito di morsicare; ma a poco a poco si va acquietando e termina con mangiar volentieri. Allora gli si può dare già anche acqua e consigliarlo a dormire. A questi pazienti si apriranno le vene allora soltanto che si saranno un po' tranquillati e che avranno ricuperato in parte i sensi.

Afferma il *Lalié* di avere osservato, che aprendo le vene a coloro che si trovano in questi stadj più avanzati della malattia, si mostrano nel sangue fila della lunghezza di 2 a 3 once (Zoll), le quali in quelli morsicati da lupi sono più chiare, e in quelli da cani più cariche, e questo è un sintomo di maggior pericolo, e per cotali malati convien usare il succo della genziana egualmente preparato coll'acqua cuprea.

§ 12. Fatto tutto questo, gl'infermi bevono già l'acqua senza avversione e cadono per lo più in un sonno tranquillo. Se ciò non avvenisse da sè, si confortino con bel modo a farlo.

Il sonno dura spesso da 8 a 10 ore, ed allora non vi ha più da temere per essi. Durante il sonno si forma loro in bocca una pituita di color giallo, chiaro o bianco simile al bianco d'uovo, che comunemente è viscosa ed assai tenace, e che si separa con pena. Molto importa che questa pituita non s'inghiottisca, ma si separi, il che bisogna ad ogni modo procurar che facciano gl'infermi. Questa separazione di pituita si manifesta massimamente nei tre primi giorni della malattia, e fa mestieri di aver gran cura di detergerla, e specialmente prima di somministrare il rimedio.

§ 13. Una frequente esperienza ha insegnato al *Laliè* che la stessa cura sorte il suo effetto anche per gli animali.

Anche a questi egli cava sangue alla lingua, dà loro per 9 giorni la *gentiana cruciata*, ma in più quantità: ed al bestiame cornuto vi unisce il sale, e tratta la ferita nel tutto con egual metodo.

(N.° 186.) *I praticanti di concetto degl' imp. regj uffici fiscali possono essere ammessi nella qualità di ascoltanti presso i giudizj di finanza.*

N.° 43645-7762. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 12 dicembre 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. M. con sovrana risoluzione 15 ottobre corrente anno partecipata con dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale 17 novembre p.° p.°, n.° 42338-4189 si è degnata di approvare che anche i praticanti di concetto presso gli uffici fiscali possano essere ammessi nella qualità di ascoltanti tanto presso i giudizj distrettuali di finanza, quanto presso i giudizj di finanza superiori onde lasciar loro il campo d' istruirsi compiutamente

nella procedura penale di finanza, ritenuti del resto ai medesimi applicabili i §§ 2 sino al 5 del decreto 29 dicembre 1843, n.° 47320-4946 della camera aulica generale che venne comunicato a cotesta delegazione coll' altra circolare 24 febbrajo 1844, n.° 5816-1079 (*).

(N.° 187.) *Convenzione esistente col governo gran ducale di Toscana pel pagamento dei diritti di navigazione e di porto.*

N.° 48952-1809. G. V. CIRCOLARE.

Venezia, 18 dicembre 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, ecc.

S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 16 novembre p.° p.° si è degnata d'impartire approvazione al cambio delle dichiarazioni ministeriali col gran ducato di Toscana per la reciproca esenzione dal pagamento dei diritti di navigazione e di porto sui navigli dei due stati che in causa di forza maggiore sono costretti a prender porto.

(*) Veggasi nel vol. I, parte II, pag. 34 riportata la circolare emessa dai due magistrati camerali lombardo e veneto.

Le dichiarazioni diplomatiche cambiate addì 12 ottobre precorso in Firenze fra i rispettivi ministeri delle relazioni estere sono del seguente tenore.

« Incominciando dal primo giorno di no-
» vembre 1844 e per tutto l'avvenire ogni
» naviglio austriaco di commercio ch'entrasse
» per forza maggiore in un porto degli stati
» di S. A. I. R. il gran duca di Toscana sarà
» tenuto esente da ogni diritto di porto e di
» navigazione, percepito e da percepirsi a
» vantaggio dello stato, sotto qualsiasi deno-
» minazione, qualora le cause che occasio-
» narono la stallia forzata sieno reali ed evi-
» denti, e che siffatto naviglio non abbia in-
» trapreso nel porto stesso alcuna operazione
» di commercio, caricando o scaricando delle
» mercanzie.

» È però altresì ritenuto che lo scarico e
» ricarico motivati dal bisogno di riparare il
» naviglio non saranno giammai considerati
» quali operazioni di commercio soggette al
» pagamento dei diritti; e ben inteso che il
» naviglio medesimo non protragga la sua
» fermata nel porto oltre il tempo puramente
» necessario, a seconda delle cause per le
» quali avvenne il rilasso forzato. »

(N.° 188.) *Nel punire le contravvenzioni di finanza commesse con articoli di privativa devesi aver riguardo all' effettivo dazio di entrata ed alla tassa di licenza.*

N.° 27773-5019. M. C. V. CIRCOLARE.
Venezia, 18 dicembre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In seguito ad un dubbio promosso da una amministrazione camerale, dietro i presi concerti col giudizio superiore di finanza l' eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 17 novembre prossimo passato, n.° 42499-4202 ha dichiarato che trattandosi di punire le contravvenzioni semplici di finanza che vengono commesse con articoli di privativa, e per cui si deve commisurare la pena secondo le competenze del dazio di entrata, non solo si deve aver riguardo all' effettivo dazio di entrata, ma anche alla tassa di licenza.

Tale superiore decisione rendesi intesa a cotesto regio ufficio per opportuna intelligenza, norma ed indiminuta osservanza e per analoga comunicazione ai dipendenti uffici.

(N.° 189.) *Diramazione dei decreti 15 aprile e 6 novembre 1833 portanti la sovrana risoluzione che permette la stampa di collezioni private di leggi tanto politiche che giudiziarie.*

N.° 41234-4415. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 21 dicembre 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Prendendo argomento da un caso speciale, il governo trova opportuno di comunicare quì trascritti alle regie delegazioni provinciali ed all' imp. regio ufficio di censura i due decreti 15 aprile 1833, n.° 7280-916 e 6 novembre stesso anno, n.° 27257-3827 dell' imp. regia cancelleria aulica riunita, coi quali in forza della ivi citata sovrana risoluzione venne permessa la pubblicazione a stampa di collezioni private di leggi tanto politiche quanto giudiziarie, sotto però l' osservanza delle prescrizioni soggiunte nei citati aulici decreti.

Con tali superiori determinazioni venne quindi tolto il divieto che era stato comunicato col circolare governativo decreto 26 agosto 1828, n.° 21942-3291.

Copia.

N.° 7280-916 Lombardia.

Dietro sovrana risoluzione 9 corrente è permessa la pubblicazione con le stampe di collezioni private di leggi, cui però non è accordata l'autenticità di una legale edizione colle risultanti giuridiche conseguenze.

Tali private edizioni vanno per altro soggette alle generali prescrizioni di censura, e non è lecito l'inserirvi ordinanze contro la cui pubblicazione vi sia qualche ostacolo.

Tanto serve per sua direzione.

Vienna, il 15 aprile 1833.

Firmat. MITTROWSKY.

N.° 27257-3827 Lombardia.

In aggiunta all'aulico dispaccio 15 aprile anno corrente, n.° 7280 viene significato a codesto imp. regio governo:

1.° Che la risoluzione sovrana 9 marzo a. c. relativa alla pubblicazione a stampa di collezioni private di leggi non si riferisce soltanto alle leggi ed ordinanze politiche, ma senza eccezione anche alle giudiziarie;

2.° Che rimane ferma la pratica fin qui osservata, giusta la quale, qualunque opera che contenga una collezione di leggi giudiziarie, o le commenti, viene prima di stamparla comunicata dall'imp. regio aulico dicastero di polizia e censura all'imp. regia commissione aulica in oggetti di legislazione giudiziaria; per il che tutte le collezioni private di leggi presentate al governo per la relativa censura, dovranno senza eccezione essere

sottoposte al dicastero aulico di polizia e censura, affinchè proceda a termini delle prescrizioni.

Vienna, il 6 novembre 1833.

Firmat. LILIENAU.

(N.° 190.) *Possono, dopo subita la pena, essere nuovamente inscritti nelle matricole e continuare gl' interrotti studj gli studenti che ne furono cancellati per commesso delitto.*

N.° 44267-5398. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 27 dicembre 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, agli Ordinariati ed altri Uffici.

In seguito ad un caso speciale avvenuto non ha guari nelle provincie venete, l'eccelsa imp. regia commissione aulica degli studj con ossequiato dispaccio 30 novembre prossimo passato, n.° 7592-1102 ha fatto conoscere che, a tenore della veneratissima sovrana risoluzione 23 dicembre 1812, gli studenti, i quali per aver commesso qualche delitto furono cancellati dalla matricola presso un' università od un liceo, possono dopo aver subita la relativa pena esservi nuovamente inscritti all' oggetto di continuare e condurre a termine gl' interrotti studj, ove ne siano altrimenti idonei.

(N.° 191.) *Schiarimento alla circolare 13 febbrajo 1843 circa le pratiche daziarie di oggetti spediti dai tribunali esteri ai giudizj criminali austriaci.*

N.° 22689-3534. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 28 dicembre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 4 dicembre anno corrente, n.° 40159-3997 ha trovato di dichiarare che per l'emissione ordinata coll'aulico decreto 4 gennajo 1843, n.° 49541-5011 e comunicato colla circolare 13 febbrajo 1843, n.° 1904-370 di bollette di assegnamento o di bollette di apparecchio per oggetti che da tribunali esteri vengono spediti ad un tribunale criminale negli stati austriaci non devesi esigere alcuna competenza di taglio, di pesatura e di suggellazione.

Tanto si comunica a cotesta intendenza per propria norma e corrispondente comunicazione ai dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 192.) *Ulteriori dichiarazioni sulle competenze degl' impiegati della guardia di finanza in causa di viaggi per titolo di servizio.*

N.° 8575-774. M. C. V. CIRCOLARE.
Venezia, 28 dicembre 1844.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Con ossequiato dispaccio 25 marzo p.° p.°, n.° 11811-811 l' eccelsa imperiale regia aulica camera generale in relazione al disposto col precedente suo decreto 26 ottobre 1843, n.° 37734-2510, comunicato mediante la circolare 17 febbrajo anno corrente, n.° 27890-2569, sulle competenze da accordarsi agl' impiegati della guardia di finanza in causa dei loro viaggi di servigio, si è degnata dichiarare quanto segue:

1.° Pei viaggi che gl' impiegati medesimi verificano fuori del circondario rispettivo, ma entro il territorio dell' intendenza da cui dipendono, compresi pure i viaggi pei quali dovessero trasferirsi anche nel territorio delle limitrofe intendenze, secondo lo spirito dei combinati §§ 38, 65, 134 dell' attuale regolamento organico e di servigio ricevono essi a titolo di assegno di vitto la mezza dieta corrispondente alla loro classe d' impiego, che

consiste in fiorini 2, carantani 30 pei commissarj superiori, ed in fiorini 1 pei commissarj.

2.° Quale indennizzo delle spese di viaggio viene accordata ai detti individui nei casi di cui al precedente articolo 1.° come assegno di migliato la competenza di posta corrispondente al numero dei cavalli attribuito alla rispettiva classe, esclusa però ogni addizionale per untura del legno, mance e simili.

3.° Pei viaggi di commissione che dovessero intraprendere i detti commissarj superiori e commissarj fuori del territorio giurisdizionale dell' intendenza da cui dipendono, in conseguenza di uno speciale incarico dell'autorità superiore camerale, sono essi trattati colle norme generali degl' impiegati dello stato, come fu statuito coll' articolo 7 del suaccennato circolare decreto 17 febbrajo p.° p.°, n.° 27890-2569.

4.° Ricorda infine l'eccelsa autorità superiore a scanso di ogni mala intelligenza che nei casi di sostituzione, di cui agli articoli 4 e 5 dell' aulico dispaccio 28 febbrajo 1839, n.° 4402-301 diramato col decreto 26 marzo detto anno, n.° 7592-533, non compete ai superiori della guardia di finanza veruno speciale indennizzo di spesa in causa dei loro viaggi di servizio, ricevendo essi per questo titolo il relativo compenso mediante l' assegno fisso del cavallo e la mezza dieta inerente alla classe del posto sostituito.

Tutto ciò viene comunicato alle intendenze ed alla contabilità centrale per loro norma e corrispondente osservanza.

(N.° 193.) *Permesso ai sudditi austriaci d'associarsi a compagnie estere di assicurazione dagl' incendj.*

N.° 45660-3571. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 30 dicembre 1844.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In seguito ad istanza umiliata a S. M. dalla società d'assicurazione da incendj ecc. in Colonia per poter assumere assicurazioni ed istituire agenzie negli stati della monarchia austriaca, si è degnata la prelodata M. S. di emettere la seguente veneratissima sovrana risoluzione: « Abbenchè non sia vietato ai miei » sudditi dalle vigenti leggi d'associarsi a so- » cietà estere d'assicurazione da incendj, pure » non trovo di permettere alla società assi- » curatrice da incendj in Colonia l'istituzione » d'un'agenzia ne'miei stati. »

Di siffatta determinazione partecipata allo scrivente governo con ossequiato dispaccio 13 dicembre corrente, n.° 39482-3773 dell'eccelsa cancelleria aulica riunita viene istrutta codesta delegazione provinciale per opportuna intelligenza.

(N.° 194.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° luglio a tutto il 31 dicembre 1844, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni e colle norme volute dalla sovrana patente 31 marzo 1832, non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.*

N.° 25050–1841.

Privilegi accordati il 17 giugno 1844 come da aulico dispaccio 3 luglio n.° 20995–1987.

319. A *Bianco Luigi* possidente a Verona, contrada di S. Luca al n.° 3103, per cinque anni per l'invenzione e il miglioramento « di un pettine raccoglitore del » riso, mediante il quale si riuniscono ad una tutte le » operazioni che il riso subisce dal ricolto fino alla » essiccazione. »

320. A *Recalcati Giuseppe* professore di lingua e letteratura tedesca nell'imp. regio liceo di Venezia per cinque anni (segreto) per l'invenzione « mercè la quale » s'imprime a corpi natanti ne' canali artificiali di qualunque mole essi siano un movimento celere e della » forza che si desidera. »

321. A *Mansfeld Edoardo* incisore a Vienna, Alservorstadt n.° 164, per un anno per l'invenzione « di » tavolette di legno, ghisa, lamine o cartoncino portanti » tariffe a stampa di cibi e bevande, le quali sono » costrutte in modo che togliendovi e sostituendovi a » piacere le indicazioni delle singole vivande, tengono » luogo di tariffe permanenti, e risparmiano la spesa e » la fattura della loro continua rinnovazione. »

322. A *Schmid Ferdinando* mastro calderajo in Brünn n.° 34 per cinque anni (segreto) pel miglioramento dell'apparecchio privilegiato il 19 agosto 1839 « per » la distillazione dell'acquavite, mercè il quale coll'ag- » giunta di un nuovo congegno si condensano i vapori » dell'acquavite non più fuori dell'acqua, ma sott'acqua » e contemporaneamente si purificano e si sceverano » dalla flemma, ottenendosi con ciò uno spirito di vino » purissimo di un alto grado e di sapor gradito, e inol- » tre anche un risparmio di danaro e di combustibile; » questo nuovo apparecchio può del resto essere pulito » con facilità. »

323. A *Fager Edoardo* a Vienna n.° 136 per un anno (segreto) per l'invenzione « di un particolare mecca- » nismo per le armi da fuoco, mercè il quale e l'uso » di una polvere apposita si accende la carica senz'uopo » di capsule o d'altra esca. »

324. Ad *Albogen Lazzaro* giovine di banco a Vienna n.° 1011 per un anno (segreto) per fabbrica « di fiori » artificiali con una materia fino ad oggi trattata come » scarto e tenuta inutile. »

325. A *Lanehner Edoardo* e *Roberto* possidenti di fabbrica in Rue nella Sassonia, a procura dell'agente civile e militare dottor *Schüller* in Vienna n.° 945, per due anni (segreto) per l'invenzione « d'un filatojo per » filati fini d'ogni genere, il quale offre i seguenti van- » taggi: 1.° che tutti i movimenti vengono operati da » forza elementare senz'uopo di molle, pesi ed altro; » 2.° che mercè la semplicità del meccanismo e l'im- » piego di alcune viti tutte le operazioni vengono ese- » guite senza strepito e colla massima sicurezza; 3.° che » nel cambio dei numeri ed altre simili operazioni viene » di molto facilitata la sorveglianza e insieme resa la

» costruzione più semplice e meno costosa; 4.° che il
» nuovo congegno può essere applicato ad ogni filatojo
» usuale che trovisi però in buono stato. »

N.° 25051-1842.

Privilegi accordati il 10 giugno 1844 come da aulico dispaccio 5 luglio detto n.° 21069-2001.

326. A *Wall Arturo* in Londra, Bistern Place Poplar, a procura dell'agente aulico dottor *Horniker* in Vienna al civico n.° 1118, per cinque anni (segreto) per un miglioramento « nella fabbricazione della ghisa e del ferro
» battuto così detto ladino mercè l'applicazione dell'elet-
» tricità, non che dell'ottone e di altri metalli mediante
» l'uso di altre particolari sostanze nella relativa com-
» posizione. »

327. A *Happe Gioachimo Federico Carlo* garzone cappellajo in Vienna, Leopoldstadt n.° 217, per un anno (segreto) per fabbrica « dei così detti cappelli lucidi di
» Parigi con tessuti di seta. »

328. A *Pfannkuche Gustavo* macchinista in Vienna, Landstrasse n.° 514, per un anno per un miglioramento
« che in sostanza consiste ne' seguenti oggetti: 1.° che
» mediante un banco da tornitore a moto proprio con
» un avanpezzo da applicarsi all'occorrenza, ed una
» piccola scorta di ruote di trasmissione si ottiene quel
» maggior numero di viti a spira dritta e rovescia che
» si desidera; 2.° che la slitta mercè la sua costruzione
» rende assai facile l'applicazione dell'avanpezzo e del
» sostegno (*support*) e l'affrancamento dei cilindri da
» perforarsi; 3.° che la madre della guida (*Leitspindel*)
» ottiene, mediante un meccanismo solido e semplice,

» un movimento precisamente paralello; 4.° finalmente
» che lo sgabello (*Reitstock*) è provveduto di un par-
» ticolare meccanismo all'oggetto di tornire in figura co-
» nica, il qual meccanismo è facile ad essere applicato. »

329. A *Müller Maria* vedova del fu meccanico Müller Leo in Vienna, dietro i Conciatori n.° 40, per cinque anni pel miglioramento « del torchio celere da stampa,
» privilegiato coi decreti del 9 aprile 1836 e del 15 lu-
» glio 1839, in unione col meccanismo alla *Greifer*. »

330. A *Girardet Carlo* legatore di libri in Vienna al civico n.° 1100 per un anno per l'invenzione « di un
» accendilume ad attrito consistente in una scatoletta di
» forma a piacere, con divisioni d'acciajo, ottone ed
» altre materie di qualunque specie inseribili in appo-
» siti incastri. »

331. A *Di Sreiberg* barone *Massimiliano* consigliere di stato del regno di Baviera in Monaco, a procura dell'agente aulico bavarese *Gretzmiller A.* in Vienna al civico n.° 577, per un anno (segreto) per l'invenzione
« di un congegno meccanico detto *Schwunghibel*, che
» consiste nella combinazione di un bilanciere con pa-
» recchie leve, mercè la quale non solo vien messo in
» movimento il congegno stesso, ma si può comunicare
» il moto anche ad altre macchine. »

332. A *Bangy Alfredo Giovanni Luigi Giuseppe* letterato, a procura di *Tailoni Giovanni* in Parigi, via Madama n.° 38, in Vienna al civico n.° 641, per cinque anni (segreto) per l'invenzione « di una nuova pasta
» per la fabbricazione della carta. »

333. A *Magistris Giacobbe Antonio* già fabbricatore di manifatture compresse a Penzing presso Vienna n.° 155 per un anno (segreto) per l'invenzione e il miglioramento
« di giostre consistente in ciò che una macchina motrice

» trasferibile in qualsiasi luogo, messa in azione colla
» forza del vapore o dell'acqua, o di bestie o d'uomini,
» e applicata ad uno steccato o saliscendo, sia esso
» quadrato (però ad angoli ottusi), sia rotondo o dispo-
» sto in forma di chiocciola, si può salire e discendere
» con tutta la comodità e sicurezza, quanto tempo si
» vuole senza urtare negli altri veicoli che trovansi
» disposti nello steccato o saliscendo suddetto. »

334. A *Breilfeld Carlo Federico* cointeressato nella fabbrica privilegiata di tull inglese ossia bobinet con la ditta Breilfeld, Gattscald e comp.ᵉ in Praga n.° 524/2 per tre anni (segreto) per l'invenzione « di una macchina
» da mietere, buona per ogni specie di cereali, la quale
» dev' essere applicata in unione coll'aratro alla *Kainz*
» per ottenere contemporaneamente il dissodamento del
» terreno, la scelta e il collocamento dei semi alla di-
» stanza che si desidera. »

335. A *Seigl Giuseppe* chimico ad Ottakring presso Vienna per due anni (segreto) pel miglioramento « con-
» sistente in ciò che, mediante l'uso di nuovi ingredien-
» ti, nel dare la concia, il colore e la gomma ai cap-
» pelli di feltro e quelli così detti a guisa di pergamena
» già privilegiati il 22 febbrajo 1841 acquistano un
» nero più bello e una maggiore consistenza e vengono
» anche a costar meno, con questo di più che i cap-
» pelli di feltro ottengono una durezza pari a quella dei
» cappelli già privilegiati suddetti. »

336. A *Müller Luigi* orefice-giojelliere in Vienna, Laimgrube n.° 71, per un anno (segreto) pel miglioramento
« dei tiraguanti stati privilegiati in Francia, consistente
» in ciò che possono esser fatti di qualsiasi metallo, come
» oro, argento, bronzo, ecc., o senza disegni nella forma
» che aggrada, e possono inoltre essere indorati tanto
» a fuoco quanto col processo galvanico. »

347. A *Dixon Abramo* commerciante in Brüssel, a procura dell'agente aulico dottor *Horniker* in Vienna n.° 1118, per cinque anni (segreto) per un miglioramento introdotto « nella operazione di pettinare la lana ed altre » materie filamentose, consistente ne' seguenti punti: » 1.° nell'applicazione d'apparecchi appositi per le opera- » zioni di lavare e inoliare, in unione con altri destinati a » custodire la merce; 2.° nell'adoperare una coperta o uno » straccio per coprire la lana che trovasi in un pettine; » 3.° nell' impiego di lastre scorrevoli ed altri congegni » pel ripulimento dei pettini; 4.° nell'applicazione di setole » od altre punte sporgenti all'apparecchio di ripulimento; » 5.° nell'applicazione di una corrente d'aria e di calori- » feri ad un pettine moventesi in cerchio; finalmente nel- » l'unione di congegni coi pettini moventisi in cerchio. »

348. A *Jacobs L.* mercante-fabbricatore e cav. dell'ordine dell'aquila rossa in Potsdam, a procura dell'agente civile e militare dottor *Schüller* in Vienna n.° 948, per cinque anni (segreto) pel ritrovato « di un processo » per ripristinare il carbone animale, oppure, ciò che » torna lo stesso, per adoperare di nuovo utilmente lo » spodio dopo averne usato. »

349. A *Bauer Carlo* mastro-copritore di tetti ad Ottakring presso Vienna per tre anni (segreto) pel miglioramento « di affrancare con chiodi e reti di una » costruzione particolare le tegole e le ardesie in modo » che ogni vite ed ogni chiodo tenga insieme tre tegole, » che sia reso impossibile anche al vento più forte di » asportarle, che si possano in tal modo assicurare an- » che tetti vecchi senza pericolo di cagionar fessure, » che in fine un tetto simile non abbisogni di ripara- » zioni finchè durano le tegole e le piastre, e nel caso » di un tal bisogno si possa estrarre qualunque fila di » tegole a piacimento. »

350. A *Lechner Michele* direttore della signoria e delle fucine di Hollmeang in Stiria per dieci anni (segreto) pel miglioramento « nella fabbricazione dell'acciajo e del » così detto *Moelk* ad uso di far falci, coltelli da tritu- » rare la paglia, od altri oggetti da taglio, consistente » in ciò che in luogo di lavorarlo col martello e di » raffinarlo nelle fucine per poi ridurlo in barre vien » preparato con un processo diverso avente i seguenti » vantaggi, cioè che l'acciajo acquista una maggior du- » rezza, mercè la quale gli oggetti da taglio che ne sono » formati ottengono un filo migliore, che ne deriva un » notabile risparmio d'opera, di tempo e di combusti- » bile ed un minor calo, ossia consumo di materia. »

N.° 26950–2011.

351. *Kopp Francesco Saverio* segretario particolare in Vienna ha ceduto mediante atto di vendita in proprietà del negoziante in Berlino *Treusler Giorgio Federico Rodolfo* il privilegio triennale statogli conferito il 18 aprile 1843 per l'invenzione « di un telegrafo notturno. »

(Dispaccio aulico 12 luglio 1844 n.° 27465–1258.)

N.° 26951–2012.

352. *Schwartz Cristiano* ha ceduto in assoluta proprietà di *Jasper Federico Maurizio* pubblico socio della libreria di Jasper il privilegio statogli conceduto il 17 dicembre 1842 per un miglioramento « nella macchina da » rastro o da far linee. »

(Dispaccio aulico 12 luglio 1844 n.° 27467–1260.)

N.° 26952-2013.

353. Prorogato al 4.° anno il privilegio accordato il 16 luglio 1841 a *Manzi Carlo* per l'invenzione « di un » meccanismo a mano ad uso dei rematori per mettere » in movimento delle barche. »

(Dispaccio aulico 15 luglio 1844 n.° 27729-1279.)

N.° 26953-2014.

Privilegi concessi il 2 luglio 1844 come da aulico dispaccio 17 detto n.° 22610-2142.

354. A *Dottl Giovanni* fabbricatore di chiavi in Mallein n.° 183 nell'Austria superiore per tre anni (segreto) pel miglioramento « nella fabbricazione dei chiodi me- » diante macchine più facili, più semplici e più sollecite » delle usuali, il qual miglioramento riguarda special- » mente quella parte della macchina che dà al ferro, » predisposto all'uopo, il primo colpo, lo taglia e lo » spinge; poi quell'altra che direbbesi macchina d'ap- » poggio o di giunta (*Ausatzelmaschine*), alla quale in » luogo della leva verrebbe sostituito un cilindro eccen- » trico; finalmente la parte della macchina per cui ope- » rasi l'intestatura dei chiodi (*Kopfel-Maschine*), alla » quale viene aggiunto un congegno particolare con due » eccentriche. »

355. A *Partsch Antonio* in Therepinfeld nell'Austria inferiore per cinque anni (segreto) pel miglioramento « nella fabbricazione de' vasi di terra da pipa, in virtù » del quale questi vasi divengono perfettamente compatti, » sopportano qualunque cangiamento di temperatura, e

» mantengonsi belli e durevoli specialmente se coloriti
» a smalto. »

356. A *Mach Giovanni* lattajo in Vienna nella vecchia Wieden n.° 365 per un anno (segreto) per l'invenzione
« di una lucerna a pompa senza ombre, di cui la parte
» inferiore è costituita da un elegante candelliere, e la
» superiore è formata a foggia di candela, in cima della
» quale arde una fiamma più pura e più lucida di quanto
» si sono mai viste nelle lucerne fino ad ora usate;
» questa lucerna consuma minor quantità d'olio, poten-
» dovi esser applicata una campana o anche un vetro
» cilindrico, ed è poi costrutta in guisa da non per-
» mettere nè lo spandimento dell'olio per urti che ri-
» ceva, nè il trabocco del medesimo per vizio interno
» od altra causa; e per queste particolarità specialmente,
» come anche perchè non abbisogna di riparazioni, ed
» è più economica e meno costosa delle usuali, è atta
» principalmente pei tavoli da studio, da cucire e da
» lavoro. »

357. A *Di Heurteloup* barone *Carlo Lodovico Stanislao* in Londra n.° 153, Albany Regents-Park, ora in Vienna al civico n.° 1118, per un anno (segreto) per l'invenzione e miglioramento « concernente armi da fuoco,
» diretto ad impedire che quelle armi le quali per essere
» state caricate da molto tempo vanno soggette a ricevere
» scosse, come sarebbero le pistole per la cavalleria,
» i fucili a canna rigata, le carabine de' bersaglieri, non
» che fucili da caccia, disperdano nella scossa la polvere
» del portafuoco in tale quantità che l'esca non arri-
» vando fino al focone non incendii la carica. »

358. A *Goldsmidt Filippo*, *Hirschfeld Guglielmo Carlo* e *Wagner Giovanni*, in Berlino il primo, il secondo a Hohenems nel Tirolo, il terzo in Baviera, per un anno

(segreto) per l'invenzione « di una materia compatta » alla durezza di una pietra, denominata *neudeutscher* » *Marmor.* »

N.° 27671–2088.

359. *Mayr Ignazio* calzolajo in Salisburgo ha associato l'altro calzolajo in Salisburgo *Kreil Giuseppe* nell'esercizio del privilegio statogli conferito il 16 marzo 1843 per l'invenzione « nella fabbricazione dei così detti sti- » vali e scarpe americane senza cucitura », andando perciò ora detto privilegio sotto la firma *Mayr Ignazio* e *Kreil Giuseppe.* »

(Dispaccio aulico 15 luglio 1844 n.° 27521–1268.)

N.° 27788–2104.

Proroghe concesse giusta dispaccio aulico 26 luglio 1844 n.° 23934–2291.

360. Al 2.° anno il privilegio stato accordato il 26 giugno 1843 a *Czech Gustavo* per l'invenzione « di una » nuova sorta di ordigni da praticarsi pei lavori di terra » incontrati nelle opere idrauliche o stradali, non che » d'irrigazione. »

361. Al 2.° anno il privilegio stato concesso il 14 giugno 1843 ad *Alsdorffer Francesco* per l'invenzione « di una macchina da tagliar legna. »

362. Al 2.° e 3.° anno il privilegio stato conferito il 22 agosto 1843 a *Wetternek Giuseppe* per l'invenzione « di » un nuovo metodo per servirsi del moto dell'acqua e » del vapore qual forza movente. »

363. Al 4.° anno il privilegio stato accordato il 15 giugno 1841 a *Kaufmann Cristiano* per l'invenzione « di » una nuova lampada ad olio meccanica di molta sem- » plicità. »

364. Al 3.° anno il privilegio stato conferito il 12 giugno 1842 a *Hemberger Giacomo Francesco Enrico* pel ritrovato e miglioramento « della continuata e regolare » riscaldazione delle caldaje a vapore mediante fornelli » da *Koks* e dell'applicazione di apparecchi e processi, dai » quali risulta una completa combustione del gas pro- » dotto dalla carbonizzazione del carbon fossile. »

365. Al 2.° anno il privilegio stato concesso il 26 giugno 1843 a *Frankenstein Carlo* per l'invenzione « nella » preparazione ed applicazione di un sale d'argento e » d'oro amorfico. »

366. Al 3.° anno il privilegio stato accordato il 7 luglio 1842 a *Neumann Vincenzo* per l'invenzione « nella » fabbricazione di qualsivoglia mezzo onde coprire la » testa degli uomini. »

367. Al 5.° e 6.° anno il privilegio stato conferito il 27 giugno 1840 a *Hassa Antonio* pel miglioramento introdotto nell'invenzione stata privilegiata il 10 maggio 1837 « nella preparazione delle stoffe tessute per uso » diverso, in ispecie per essere applicate nei lavori dei » legatori di libri. »

368. Al 2.° anno il privilegio stato concesso il 3 luglio 1843 a *Scheliovsky Vincenzo* per l'invenzione o miglioramento « nella fabbricazione di candellieri di nuovo » genere così detti *Apollo Leuchter*. »

369. Al 2.° anno il privilegio stato accordato il 26 giugno 1843 a *Krause Federico* per l'invenzione « nella » fabbricazione dei così detti cappelli da polvere. »

370. Al 2.° anno il privilegio stato conferito il 26

giugno 1843 a *Prützmann Daniele* e *Guglielmo* per l'invenzione « nella fabbricazione dei portafogli. »

371. Al 3.° e 4.° anno il privilegio stato conferito il 6 agosto 1842 a *Siré Federico Augusto* per l'invenzione e il miglioramento « dei bollini compressi. »

N.° 29148-2235.

Proroghe concesse e rinunzia giusta dispaccio aulico 31 luglio 1844 n.° 24498-2359.

372. Al 6.°, 7.°, 8.°, 9.° e 10.° anno il privilegio stato accordato il 15 luglio 1839 a *Helbig Federico* e *Müller Leone* per un miglioramento « nel torchio sollecito degli » stampatori tipografi », il quale è passato nella proprietà di *Müller Maria* qual erede di *Müller Leone*.

373. Al 2.° anno il privilegio stato concesso il 1.° agosto 1843 a *Reusiem Paolo* per un' invenzione e miglioramento « nella fabbricazione delle pipe da fumo »; il quale è stato ceduto a *Smetana Pietro*. »

374. Al 2.° anno il privilegio stato conferito originariamente il 10 luglio 1843 a *Fruk Giovanni* ed *Edlinger Giuseppe* ed in seguito passato nella proprietà dell'ultimo per l'invenzione « di una macchina da rigare i quader» netti da scrivere e la carta da musica. »

375. *Rüppel Carlo*, *Rüppel Carlo* 1.° seniore, 2.° juniore e *Sachsa Giuseppe* hanno spontaneamente rinunziato al privilegio stato loro accordato il 4 agosto 1842 ed in seguito prorogato per la durata del 2.° anno per l'invenzione « di nuove gelosie. »

N.° 29566-2282.

Privilegi accordati l'8 luglio 1844 come da aulico dispaccio 29 detto n.° 24056-2302.

376. A *Bauer Eduardo Giovanni* fabbricatore d'istrumenti musicali a Praga n.° 381/1 per cinque anni per l'invenzione « di una macchina cromatica applicabile ad » ogni specie d'istrumenti da fiato metallici, mercè la » quale la voce sorte più pura e forte, essa, attesa la » sua semplicità, è inoltre più facile ad esser ripulita, » meno soggetta a guastarsi e riesce meno dispendiosa » di quelle fino ad ora conosciute. »

377. A *Rheidt Ferdinando* meccanico a Remscheidt in Prussia, presentemente nella Leopoldstadt n.° 72, per un anno (segreto) per l'invenzione « d'un congegno mec» canico, mercè il quale colla sola forza della corrente » puossi ascendere e discendere un fiume con ogni sorta » di barche. »

378. A *Dingler Enrico* meccanico a Vienna, Wieden n.° 120, per due anni per l'invenzione « d'un mecca» nismo di variabile espansione applicabile tanto alle » locomotive, quanto alle macchine stabili a vapore, il » quale specialmente, se applicato a queste ultime, agisce » colla maggior precisione, cagionando un piccolissimo » contrasto al regolatore e rendendo con ciò la maggior » possibile utilità. »

379. A *Renell A.* proprietario di una fabbrica di carta colorata e oggetti di chincaglieria in Vienna, Wieden n.° 810, per tre anni (segreto) pel ritrovato « di fab» bricare pressioni per ornamenti e manifatture d'ogni » genere applicabili alle camere, ai mobili ed anche alle » facciate esterne delle case, in quanto che le medesime

» resistono all'aria ed all'acqua, le quali pressioni sono
» fatte di canapa in unione ad altre particolari materie
» fino ad ora non adoperate per questo genere di ma-
» nifatture. »

380. A *Schmid Enrico Daniele* capo della casa di commercio Rollé e Schwilgué in Vienna, Landstrasse n.° 144, per due anni per l'invenzione « di una pesa-
» argano consistente in una leva, la quale mentre in-
» nalza un carico di certa mole ne determina contem-
» poraneamente il peso senza bisogno di staccarvelo. »

381. A *Stretti Carlo* negoziante colla ditta *Stretti Ambrogio* come capo e *Lowy L.* in Praga n.° 485/1 per tre anni (segreto) per l'invenzione e il miglioramento
« nella fabbricazione del sapone sotto il nome di *Schnell-*
» *seifen-Fabrikation*, mercè la quale adoperando gli uten-
» sili più semplici e più usati nella cotta del sapone,
» senza bisogno d'altri costosi apparecchi per la con-
» centrazione per es. di vapori, si ottiene il prodotto,
» cioè il sapone entro due od al più tre ore, qualun-
» que sia la quantità del sego, del grasso o dell'olio
» impiegato nella composizione; con tale processo, men-
» tre si ha un risparmio di tempo, di spazio e di com-
» bustibile, si ottiene un prodotto più leggiero, più
» bello, più copioso e meno costoso dell'usuale. »

382. A *Brielmayer Ferdinando* già direttore della fabbrica di carta in Blein-Reusiedle a Vienna, Landstrasse n.° 121, per un anno (segreto) per l'invenzione « d'una
» macchina per lavare (*laveuse mécanique*), colla quale
» si lavano stoffe in poco tempo e con poca spesa. »

383. A *Scotti Federico* ingegnere idraulico e dottore in matematica a Vienna, Josephstadt n.° 216, per un anno (segreto) per un'invenzione « concernente il modo
» di scavare, ammucchiare e trasportare la terra ed
» altre materie per la costruzione di strade ferrate. »

384. A *Di Berchtold* conte *Carlo* a Vienna n.° 1138 pel miglioramento « della strada ferrata pneumatica, pri-» vilegiata già col decreto 23 novembre 1840, consistente » nei seguenti punti: 1.° che vien tolto il bisogno d'una » valvola per chiudere la fessura, e con ciò è reso » più semplice e sicuro tale chiudimento; 2.° che rite-» nuto un metodo di costruzione adattato, può aumen-» tarsi a piacere la forza e la velocità, per cui può » percorrersi colla medesima velocità qualunque piano » per quanto inclinato esso sia, diminuendosi nulladi-» meno il bisogno di macchine stazionarie; 3.° che si » può fermare il convoglio anche durante le corse; » 4.° che finalmente questo miglioramento autorizza a » ritenere che, applicato a piccola altezza dalla strada » un areostato, possa darsi a questo la direzione neces-» saria in modo da poter poi ommettersi la posizione » in opera delle rotaje di ferro. »

385. A *Waldstein Giacomo* ottico in Vienna al civico n.° 5 per un anno (segreto) per l'invenzione « nella » fabbricazione d'un vetro per uso diottrico detto con » nome inglese *Flint-glass.* »

386. Al *suddetto* per l'invenzione « nella fabbricazione » d'altro vetro per l'istesso uso detto *Crown-glass.* »

N.° 29822-2297.

Privilegi accordati il 15 e 22 luglio 1844 come da aulico dispaccio 6 agosto detto n.° 25153-2417.

387. A *Busse F.* procuratore della società della strada ferrata tra Lipsia e Dresda, rappresentato dal dottore *Neumann Giuseppe* in Breitensee presso Vienna, per un

anne (segreto) per la costruzione « di una nuova spe-
» cie di bussole per le ruote dei vagoni e di un nuovo
» apparecchio per ungere tanto gli assi, quanto le altre
» parti componenti le dette ruote, ed invenzione pure
» di un nuovo grasso per quest'uso. »

388. A *Gambale Emanuele* maestro di musica in Milano, contrada della Spiga n.° 1384, per tre anni pel miglioramento « nell'invenzione da esso fatta di una
» più semplice segnatura musicale. »

389. A *Czerwinka Giuseppe Carlo* computista presso l'imp. regia tavola provinciale della Stiria a Grätz n.° 288 per un anno (segreto) pel ritrovato « di un nuovo pro-
» cesso per estrarre l'amido dai grani che lo conten-
» gono, come frumento, orzo, riso, ecc., siano essi
» interi o già macinati, depurandolo, mediante una ma-
» nipolazione chimica tutta nuova, dalla crusca e dalle
» sostanze coloranti, glutinose, albuminose e mucilagi-
» nose, dall'olio che unitamente ai sali calcarei sta
» aderente alla buccia, e in fine dalle sostanze azotate.
» La quale manipolazione è fatta in tal guisa che senza
» uopo di gas acido carbonico, o solforico, od azoto,
» ne risulta anche con maggiore speditezza un amido
» già puro e più atto all'operazione dell'insaldare, detto
» perciò *Patent Glanz-Starke*. Devesi poi anche avver-
» tire che con tale processo ottiensi inoltre un glutine
» che può servire per estrarre l'ammoniaca, il cianogene
» ed il nitro. »

390. A *Holanz Ignazio* coltellinajo in Vienna, Wieden n.° 253, per un anno (segreto) per l'invenzione « di
» eleganti e comodi coltelli da cigari uniti ad un astuc-
» cio per riporveli, ed anche ad un temperino ed altri
» utensili da tasca, aventi la proprietà che la lama, la
» quale deve servire per tagliare i cigari, può servire
» anche ad altri usi. »

391. A *Netti Mattia* verniciatore in Grätz n.° 486 per due anni (segreto) pel miglioramento « nella prepara-
» zione delle vernici ad olio, pel quale mediante un
» apparecchio a vapore le dette vernici si compongono
» coll'olio di lino, con che acquistano maggiore splendore
» e chiarezza, e maggior consistenza contro l'influsso
» dell'aria e del fuoco. »

392. A *Lendinara Antonio* in Castelfranco, provincia di Treviso, per cinque anni (segreto) per la scoperta ed invenzione « nel modo di cuocere l'argilla e di fabbricare
» oggetti in questa materia, disponendoli a strati, con
» carbone fossile e lignite. »

393. A *Baumgartel Lorenzo* macchinista in S. Sohanam nel distretto di Osterwitz in Carinzia per cinque anni (segreto) per l'invenzione « d'un congegno appli-
» cabile ad ogni specie di mantici semplici, mercè il
» quale si risparmia molto spazio nel porli in opera, e
» i mantici, mentre abbisognano di minori riparazioni,
» vengono anche a costar meno di quelli sino ad ora
» usati. »

N.° 29823-2298.

394. *Rogard Carlo* di Lione ha passato mediante atto di vendita in proprietà di *Augustinis Antonio* in Venezia il privilegio quinquennale statogli conceduto il 15 settembre 1842 per la scoperta « nella tessitura con co-
» tone, seta, lino, canapa, ecc. dei filamenti dell'aloe. »

(Dispaccio aulico 5 agosto 1844 n.° 29962-1385.)

N.° 30002–2319.

395. *Müller Lodovico* detentore di fabbriche a Vienna ha passato in proprietà del fabbricante di macchine in Vienna *Pfamkuche Gustavo* la sua parte del privilegio concessogli il 2 gennajo 1844 per un' invenzione ed un miglioramento « nella costruzione di macchine per spille inglesi. »

(Dispaccio aulico 5 agosto 1844 n.° 30824–1418.)

N.° 31373–2426.

Proroghe concesse e rinunzia spontanea giusta aulico dispaccio 19 agosto 1844 n.° 26684–2530.

396. Al 9.° e 10.° anno il privilegio stato accordato il 5 settembre 1836 a *Huffsky Carlo* per un miglioramento « nella fabbricazione di mattoni e docce com» presse. »

397. All' 8.° anno il privilegio stato conferito il 7 luglio 1837 a *Stesskÿ Giuseppe* per l'invenzione « di fab» bricare coperte da letto, da cavalli ed altri oggetti di » lana, cotone o seta con qualunque disegno. »

398. All' 8.° anno il privilegio stato concesso il 4 agosto 1837 a *Fischer Gaspare* per un' invenzione « di par» rucche e rimesse di capelli per uomo e donna sopra » taffettà doppio di color di carne. »

399. *Kutschke Carlo* ha spontaneamente rinunciato al privilegio accordatogli il 29 marzo 1844 per un miglioramento « nella fabbricazione dei cappelli di feltro. »

N.° 31774-2453.

Privilegi accordati il 2 agosto 1844 come da aulico dispaccio 20 detto n.° 26689-2532.

400. A *Keller Antonio* e *figlio* fabbricatori di carta in Ronau di Boemia, circolo di Czaslau, per tre anni (segreto) pel ritrovato « di fabbricare cartoncini ad uso » di coprire i tetti delle case, derivandone i seguenti » vantaggi: 1.° che dovendosi erigere nuove fabbriche, » si può applicarvi pel tetto un'armatura più debole, » come pure si possono costruire pareti più sottili; » 2.° che a quei tetti di vecchie fabbriche, de' quali » l'armatura sia ancora in buono stato e le assicelle non » siano interamente infracidite, si possono sovrapporre » i cartoncini fermandoveli con chiodi; 3.° che il tetto » vien coperto con maggiore celerità di quello che non » avviene colle assicelle e con minore spesa, durando i » cartoncini quanto dura l'armatura; 4.° che i tetti co- » perti con questo mezzo abbisognano di minori ripara- » zioni e sono più sicuri degli altri rispetto al pericolo » d'incendio, per cui ne viene che questa foggia di tetti » è specialmente opportuna pei granai, avendovi anche » il vantaggio che atteso l'odore dei cartoncini non pos- » sono generarsi animali parassiti, e i granai inoltre » rimangono più riparati dalla polvere. »

401. A *Pollak Giovanni* calzolajo in Teschen nella Slesia austriaca per un anno (segreto) pel miglioramento « nella preparazione della calzatura, pel quale viene » tolto l'inconveniente che le suole tanto delle scarpe, » quanto dei coturni s'infuochino e lascino sentire la » molestia delle dure pietre anche ai piedi più deli- » cati, e ciò senza che le suole, le quali sono anche

„ impenetrabili all'acqua, ne soffrano e senza che inoltre
„ sia tolto di dare a tali calzature la forma più elegante
„ e più moderna, rimanendo pur anche il prezzo eguale
„ a quello dei meno costosi fra i lavori di simil genere
„ ora in uso. „

N.° 32012-2474.

402. Prorogato al 2.° anno il privilegio stato conferito il 2 giugno 1843 ad *Aschermann Federico* per l'invenzione „ di un apparecchio per mescolare l'orzo tallito „ mediante acqua bollente e farlo poi raffreddare ad „ uso degli stabilimenti per distillare acquavite. „
(Dispaccio aulico 26 agosto 1844 n.° 27387-2607.)

N.° 32772-2546.

Privilegi accordati il 5 agosto 1844 come da aulico dispaccio 23 detto n.° 26928-2557.

403. A *Mayer Lorenzo* mastro-falegname in Vienna, Lichtenthal n.° 207, per un anno pel miglioramento „ alle „ latrine nelle stanze e nelle case, mercè il quale sono „ tolti gl'inconvenienti che fino ad ora si verificarono „ in tali luoghi, principalmente quello del cattivo odore, „ e sono divenuti più comodi e durevoli; la circostanza „ poi che il getto d'acqua può essere condotto a queste „ latrine da qualsiasi parte della casa con tutta facilità „ fa sì che esse sono applicabili non solo in tutte le „ stanze, ma anche in ogni casa e nuovo fabbricato, „ essendo anche commendevoli dal lato della spesa e „ dell'eleganza. „

404. Ad *Epstein Simone* a Karolinenthal presso Praga

per tre anni (segreto) per la scoperta « nella fabbrica-
» zione di un sale imbiancatore (*Bleichsalz*). »

405. A *Schulze Guglielmo* direttore delle miniere privilegiate di carbon fossile sull'Adriatico a Venezia, Giudecca n.° 203, per due anni (segreto) per l'invenzione « nella preparazione della miniera di ferro, in riguardo » all'estrazione del metallo, mercè la quale facendo uso » degli alti forni fusorj e del combustibile generalmente » adoperato, si ottiene un notabile risparmio di que- » st'ultimo, e si ha anche il vantaggio di poter ado- » perare lignite bituminosa (*Pechbraunkohle*). »

406. A *Burgets Ferdinando* dirigente dell'imp. regio mulino a vapore in Vienna, a procura di *Di Orth Luigi* in Vienna, Leopoldstadt n.° 386, per tre anni (segreto) per l'invenzione « di un congegno che applicato agli » stacci favorisce il passaggio delle merci anche laddove » gli aspi degli stacci sono disposti perpendicolarmente » ad eguale distanza, ed impedisce l'otturamento delle » maglie senz'uopo di un particolare congegno detto » *Fallkloss*, trasportando ben anche la merce stacciata » ovunque piaccia. »

407. A *Coopa Laddan Giovanni* a Londra nella Liverpool Kings-Cross n.° 29, a procura dell'agente aulico dottor *Hornbker* in Vienna al civico n.° 1118, per un'invenzione « nella fabbricazione della carta pesta (*Papier-* » *mâché*) consistente nella sovrapposizione ed unione » consecutiva di strati di pasta, quali si veggono nella » fabbricazione della carta, i quali poi avvolti ad un » cilindro nella grossezza che si desidera, e da questo » tagliati e compressi, vengono fatti essiccare in forma » di tavole o in qualsiasi altra forma. »

408. A *Zimpfel F.* direttore tecnico di strade ferrate in Vienna, Landstrasse n.° 101, per due anni (segreto)

per l'invenzione « di un bussolo di ghisa per vagoni di
» strade ferrate, costrutto in maniera da potervi applicare
» l'olio in vece del grasso fino ad ora usato per ungere
» gli assi, i quali vengono con ciò a soffrire meno del-
» l'attrito e quindi ad acquistare una durata maggiore. »

409. Allo *stesso* per anni due (segreto) per l'invenzione « di una lega metallica e di un metodo di fusione
» particolare per la fabbricazione di un composto che
» fuso poi insieme ad altri metalli, e specialmente al-
» l'ottone, produce una materia sommamente resistente
» all'attrito. »

410. A *Bietsch Bernardo* fabbricatore di guanti in Vienna, Josephstadt n.° 129, per due anni per l'invenzione « di un metodo particolare per tagliare i guanti
» detti *Schichtelhandschuhe*, col quale le parti rotte delle
» pelli guaste restano escluse, ottenendosi con ciò un
» notabile risparmio di pelle e nei guanti stessi una
» forma più gradevole ed eguale. »

N.° 32972–2561.

411. *Püttner Giovanni Carlo* protocollista dei passaporti presso l'imp. regio ispettorato medico in Karlsbad ha ceduto in assoluta proprietà del commerciante a Praga *Seuft Antonio* la propria parte del privilegio loro unitamente conferito il 14 giugno 1843 per un'invenzione ed un miglioramento « nel bucato a vapore. »

(Dispaccio aulico 26 agosto 1844 n.° 32994–1544.)

N.° 33472-2606.

Proroghe concesse e rinunzie spontanee giusta dispaccio aulico 30 agosto 1844 n.° 27977-2672.

412. Al 6.° anno il privilegio stato concesso il 15 luglio 1839 a *Dienst Nicola* pel ritrovato « d'applicare » un bronzo resistente al fuoco sopra recipienti di ot- » tone d'ogni specie, come anche sul rame. »

413. Al 7.°, 8.°, 9.° e 10.° anno il privilegio stato conferito il 3 agosto 1838 a *De Casati Alessandrina* per un miglioramento « della pomata per uso del volto da » esso inventata, e per la composizione di un' acqua » particolare per adoperare la pomata stessa. »

414. Al 3.° anno il privilegio stato accordato il 26 luglio 1842 a *De Doblhoff Dier* barone *Antonio* pel miglioramento « nella fabbricazione di lastre esagone di » argilla atte a coprire tetti, e nella procedura dell'ap- » plicazione delle medesime alle aperture dei tetti. »

415. Al 4.° anno il privilegio stato concesso il 9 agosto 1841 a *Haumann Cristiano* per un miglioramento della sua invenzione « nel fabbricare e rivestire le mo- » biglie di cuscini », stata già privilegiata il 10 novembre 1840.

416. *Wergifosse N.* ha spontaneamente rinunziato al privilegio triennale accordatogli il 9 aprile 1842 per l'invenzione « di un apparecchio denominato elettrofugo » onde prevenire l'esplosione delle caldaje a vapore. »

417. *Girardet Carlo* ha spontaneamente rinunziato al privilegio quinquennale statogli conferito il 12 novembre 1839 per un' invenzione e miglioramento « introdotti » nella rigatura della carta. »

418. *Hok Carlo* ha spontaneamente rinunziato al privilegio concesso il 29 luglio 1840 a *Leon Augusto* e *figlio*

e in seguito ceduto a *Hok Carlo* per l'invenzione « di
» una nuova specie di maceratojo a vapore, onde mace-
» rare le sementi di ravizzone od altre specie di sementi
» oleose. »

N.° 33474-2607.

419. *Eimè Pietro Augusto* in Vienna ha passato mediante atto di vendita in proprietà del negoziante in cotone pure a Vienna *Hützen Augusto Carlo* la propria parte del privilegio conferitogli il 6 giugno 1835 unitamente a *Barthes Antonio* per l'invenzione « di un
» apparecchio meccanico per la fabbricazione degli scialli
» detto *Aufschneiderinn* (*Découpeuse*). »

(Dispaccio aulico 26 agosto 1844 n.° 32402-1505.)

N.° 33747-2623.

420. Privilegio stato accordato a *Smatasch Giuseppe* calzettajo in Armann di Boemia per cinque anni pel ritrovato « di fabbricare in un sol pezzo, mediante telajo
» appositamente costrutto, coperte di lana, da letto e
» per altri usi, della larghezza di due braccia viennesi
» e della lunghezza e finezza che si desidera, le quali
» coperte inoltre si distinguono dalle altre, sia di lana
» che di seta, per la facilità con cui possono esser lavate
» senza perdere nè di sostanza, nè di bellezza, nè di
» splendore. »

(Dispaccio aulico 30 agosto 1844 n.° 28026-2975.)

N.° 34613-2693.

421. Presso la registratura dell' imp. regio governo della Lombardia si trova depositata per l' ispezione di chiunque potesse avervi interesse copia del privilegio conferito il 25 giugno 1844 a *Lechner Michele* direttore delle fucine a Hohenvang nella Stiria per un miglioramento « nella fabbricazione dell' acciajo », avendo il medesimo dietro propria istanza rinunziato alla condizione del segreto di detto privilegio.

(Dispaccio aulico 2 agosto 1844 n.° 29669-1374.)

N.° 35285-4742.

Proroghe concesse giusta dispaccio aulico 11 settembre 1844 n.° 29190-2794.

422. All' 11.°, 12.° e 13.° anno il privilegio stato originariamente accordato il 25 marzo 1834 a *Höfel Biagio* ed in seguito passato nella proprietà della Direzione dell' imp. regia Banca austriaca privilegiata per l' invenzione « di trasportare tutti i lavori rilevati ossia inta-» gliati di qualsiasi materia sull' acciajo, sul rame, sulla » pietra ovvero altri metalli e composizioni di metallo, » in guisa che possono essere stampati come piastre » intagliate. »

423. Al 2.° anno il privilegio stato conferito il 3 luglio 1843 a *Hueber Francesco Antonio* per un ritrovato « nella fabbricazione dei così detti cilindri di legno al-» l' uso degli orefici, ecc. »

424. Al 2.° anno il privilegio stato concesso il 6 agosto 1841 a *Sonnermayer Giuseppe* per un' invenzione e miglioramento « dei focolari economici e delle stufe. »

425. Al 5.° anno il privilegio stato accordato il 10 novembre 1840 a *Jägermann Davide Cristiano Martino* per l'invenzione « di dipingere lestamente sulla carta, » sul cartone, legno, cuojo, come anche su tutte le » stoffe di lino, cotone, seta, anche sul vetro, sui me- » talli, sulla porcellana, sulla terra cotta, sulle pietre » litografiche ed altre. »

N.° 35760-2776.

426. In seguito ad ulteriore protestazione è stato sostenuto nella qualità di un privilegio di miglioramento il privilegio esclusivo stato conferito il 24 dicembre 1836 ad *Altlechner Lorenzo* e poi passato mediante cessione nella proprietà di *Straub Maddalena* per l'invenzione « di » tetti mediante tegole di qualsiasi specie senza appli- » cazione della malta. »

(Dispaccio aulico 20 settembre 1844 n.° 30399-2990.)

N.° 35905-2792.

Proroghe concesse giusta dispaccio aulico 19 settembre 1844 n.° 29802-2856.

427. Al 6.° e 7.° anno il privilegio stato originariamente accordato il 16 agosto 1839 a *Preschel Giovanni* ed in seguito passato nella comproprietà di *Pollak Aronne* per un'invenzione « nella fabbricazione di untume e » di sapone. »

428. Al 3.° anno il privilegio stato concesso il 19 agosto 1842 a *Sacher Federico* per l'invenzione « di un » nuovo sapone da lavare, da tavoletta e da lustrare » sotto la denominazione *Lilienseife*. »

429. Al 6.° anno il privilegio stato conferito il 25 maggio 1839 a *Schwab Guglielmo* e *Schwab Enrico* per un' invenzione e miglioramento « nella fabbricazione di » clavicembali. »

430. Al 4.° e 5.° anno il privilegio stato accordato il 3 settembre 1841 a *Schwarz Venceslao* per l'invenzione « di una pomata. »

431. Al 6.° anno il privilegio stato concesso il 16 agosto 1839 a *Troggler Barbara* e passato per titolo di eredità nella proprietà del di lei fratello *Troggler Antonio* per l' invenzione « di una pomata per capelli come ar- » ticolo di tavoletta. »

432. Al 2.° anno il privilegio stato conferito il 14 giugno 1843 a *Kridl Odoardo* per l' invenzione « di una » macchina per arare, la quale agisce senza bisogno di » attaccare bestiame da tiro. »

433. Al 6.°, 7.°, 8.°, 9.° e 10.° anno il privilegio stato accordato il 18 settembre 1839 a *Mareda W. F. figlio* pel miglioramento « nella fabbricazione delle candele » di stearino denominate *Oesterreichs Apollo Kerzen.* »

434. Al 3.° anno il privilegio stato concesso il 19 agosto 1842 a *Sabarkiewiez Giovanni* per un miglioramento « di rimesse di capelli e delle nuove molle ap- » plicatevi. »

N.° 36419-2845.

435. *Bauher A. B.* negoziante a Praga ha passato al proprio fratello *Bauher Giovanni* la comproprietà di privilegio ottenuto il 25 giugno 1844 per un' invenzione e miglioramento « nella fabbricazione di merci d'argento » e di metallo effigiate. »

(Dispaccio aulico 18 settembre 1844 n.° 36489-1719.)

N.° 36428-2844.

436. *Fortbauer Leopoldo* pittore accademico a Vienna ha passato mediante atto di vendita all'inverniciatore di corte *Stoos Giacomo* il privilegio conferitogli il 9 aprile 1842 per un miglioramento « nella preparazione ad uso » della pittura ad olio. »

(Dispaccio aulico 18 settembre 1844 n.° 36007-1688.)

N.° 37225-2908.

Privilegi accordati il 24 agosto 1844 come da aulico dispaccio 28 settembre detto n.° 31134-2941.

437. A *Bertini Giuseppe Maria* falegname in Pavia, contrada del Collegio Calchi n.° 1431, per tre anni per l'invenzione « di un bilanciere idrofero, col quale pos- » sono essere innalzati all'altezza di due a quattro metri » dai dieci ai trenta metri cubici d'acqua in un minuto, » venendo messa in azione da due ad otto uomini, od » anche da cavalli coll'applicazione di un meccanismo » speciale. »

438. A *Paltrineri Giovanni* avvocato modenese in Milano, contrada dell'Agnello n.° 966, per cinque anni (segreto) per l'invenzione « di una macchina idraulico- » eolica colla quale viene impiegata come forza motrice » la pressione atmosferica mediante una cascata d'acqua, » e di un'altra diretta ad utilizzare la forza d'elaterio » del vapore acqueo e di qualsiasi altro fluido elastico, » in modo da ottenere una forza motrice continua. »

439. A *Müller* e *Stutz* macchinista in Milano per cinque anni (segreto) pel perfezionamento « delle macchine

» da trebbiare il grano consistente in ciò: 1.° che la
» superficie ovvero le incavature del cilindro stabile
» (il quale può esser posto tanto al disopra, quanto al
» disotto del cilindro girevole) si presentano in modo
» da non lasciare sfuggire alcuna spica senza averla pri-
» ma spogliata del grano; 2.° che coll'applicazione di
» due tamburi in vece di uno è allontanato affatto il
» pericolo di rompere quest'ultimo; 3.° che questi tam-
» buri per la particolare loro costruzione lasciano adito a
» qualsiasi mutazione onde regolare con facilità la quan-
» tità del grano che si vuol trebbiare; 4.° finalmente
» che essendo i telai, come pure l'intera macchina co-
» strutta di ferro, questa ottiene una maggiore solidità
» e diviene più adatta all'uso cui deve servire. »

440. A *Lampato Paolo* tipografo in Milano per due anni pel perfezionamento introdotto « nell'invenzione
» di un nuovo genere di stereotipia privilegiata il 26
» ottobre 1843, consistente il detto miglioramento in
» sostanza nella riduzione a minor numero della com-
» binazione materiale di caratteri mobili. »

441. A *Haas Giuseppe* tornitore e laminatore di metalli a Vienna, Laimgrube n.° 99, per un anno (segreto) pel perfezionamento « nella fusione di lettere e cifre. »

442. A *Seyfried Francesco* impiegato presso la direzione delle imp. regie fabbriche di tabacco in Vienna, Josephstadt n.° 202, per un anno (segreto) per fabbricazione con processo chimico « di fogli da scrivere o
» da far conti che si possono lavare. »

443. A *Kuaffl-Lenz Rodolfo* in Fünfhaus presso Vienna per due anni (segreto) per l'invenzione « di una chi-
» tarra con pedali, mediante i quali si può ad un tempo
» cangiare l'intonazione ed eseguire un accompagna-
» mento di basso. »

444. A *Heindorffer Daniele* fabbricatore di carrozze in Vienna, Leopoldstadt, per un anno (segreto) pel perfezionamento « della macina americana detta *Rollmühle*, » mercè la quale si ottiene con piccola spesa una bella » qualità di orzo d' Ulma, potendo essere messa in azione » da una forza qualsiasi. »

445. A *Nayerhofer Tommaso* orefice-argentiere e giojelliere in Vienna al civico n.° 902 per due anni (segreto) pel ritrovato « d' imprimere mosaici in oro, argento o » platina sopra qualunque specie di chincaglierie o bijou» terie di metallo, sia nobile che ignobile, ed anche di » lega, mediante processi meccanici, chimici e galva» nici, in modo che possono essere applicati l' uno sopra » l' altro o vicino due colori leggieri; gli oggetti in que» sto modo lavorati hanno una bella apparenza, sono » poco soggetti ad essere lordati e vengono a costar » meno di quelli incisi e smaltati, in quanto che ap» punto vi è risparmiata l' opera dell' incisore e del la» voratore in ismalto. »

446. A *Roth Davide* dottore in medicina in Vienna al civico n.° 1042 per cinque anni (segreto) per l' invenzione « di una macchina da conteggio detta *Schnellrechner*, » colla quale si eseguiscono le operazioni della molti» plica e della divisione. »

447. A *Daninger Giuseppe* proprietario di un mulino in Vienna al civico n.° 213 per due anni per l' invenzione « di una ruota a vento, la quale presenta i se» guenti vantaggi: 1.° che la detta ruota è composta di » otto ali aventi la metà della lunghezza usuale con » un effetto maggiore; 2.° che la forma dei denti e » delle ali e del meccanismo di trasmissione è molto più » adatta all' uopo cui è diretta la macchina di quello che » lo siano nelle ruote usuali; 3.° che coll' applicazione

» di un regolatore di nuova invenzione, col quale
» può essere aumentata o diminuita secondo il bisogno
» la velocità delle rivoluzioni durante l'azione della
» ruota, si ottiene un movimento uniforme e si allon-
» tana ogni pericolo proveniente da turbini; 4.° che la
» costruzione di questa ruota riesce possibilmente sem-
» plice e poco costosa, in modo che una ruota la quale
» può mettere in movimento da quattro a sei trombe
» (*Pumpen*) viene a costare da due a trecento fiorini
» moneta di convenzione al più nelle località ove il
» legname è caro, ed una macina ad una pietra sola
» (*mit einem Gange*) munita d'una simil ruota viene a
» costare dai cinque ai seicento fiorini moneta di con-
» venzione. »

448. A *Habenicht Augusto* legatore di libri in Vienna, Schottenfeld n.° 92, per un anno (segreto) per innovazione « nella fabbricazione di portafogli, portazigari ed
» altri astucci di pelle, come anche di cassettine (*Damen-*
» *Ridiculs*) ed altri articoli di questo genere, non che
» di ornamenti e mobili, finalmente di preparazioni
» anatomiche coll'applicazione di pressioni di pelle vec-
» chie *en relief* (*anticker Leder-Pressarbeiten en rielief*). »

N.° 37279-2911.

Privilegi accordati il 2 settembre 1844 come da aulico dispaccio 28 detto n.° 31242-2985.

449. A *Lechner Giorgio* sellajo in Vienna, Landstrasse n.° 379, per tre anni per l'innovazione e miglioramento introdotto « nella fabbricazione delle portiere da car-
» rozza, applicabile a qualunque specie di carrozze, le

» quali presentano il vantaggio di allontanare la mole-
» stia dell'aria passante e del rumore. »

450. A *Spörlin* e *Zimmermann* imp. regj fabbricatori di tappezzerie privilegiati e di corte a Vienna, Gumpendorf n.° 368, per due anni (segreto) per l'invenzione « di listare in varj modi ed a colori diversi la
» carta e le stoffe. »

451. A *Hauswirth Luigi* a Vienna, W. Wieden n.° 815, per due anni (segreto) pel perfezionamento « nella
» fabbricazione dei bolli più puri, più lucidi e più te-
» naci degli usuali. »

452. A *Luz H. A.* e *Dobbs S.* meccanici in Brünn per cinque anni per l'invenzione « nella fabbricazione di
» fermagli, uncinetti ed ase così dette *Pehren* con ogni
» sorta di metallo, i primi anche con molle, mercè le
» quali s'impedisce che quegli ordigni si aprano da sè
» stessi; inoltre nella fabbricazione di spilli d'ogni qua-
» lità e grossezza colle teste forti in forma semicirco-
» lare, le cui punte vengono fatte dalla macchina stessa
» senza che sia di poi necessario di aguzzarle. »

453. A *Reinhard Giovanni* verniciatore e negoziante di colori per un anno (segreto) per un perfezionamento introdotto « nella preparazione della vernice, mercè di cui
» questa riceve una lucidezza simile a quella della gomma
» copale, e riesce più bella, più chiara, più consistente
» e meno costosa di quella che fu finora fabbricata. »

454. A *Falta Giovanni* fabbricatore di scatole e *Hramel Giuseppe* fabbricatore di bottoni a Vienna, Schottenfeld n.° 111 e Neubau n.° 301, per un anno (segreto) per l'invenzione « di foderare i bottoni d'osso con una
» stoffa simile al *Codrington* od altre, con che essi acqui-
» stano in durevolezza e bellezza. »

455. A *Messer Lodovico* fabbricatore di colori di lana e vernice in Grätz, Andragasse n.° 860, per due anni

(segreto) pel miglioramento « della vernice ad olio, » per cui questa essicca più presto che non avviene » usualmente, può essere formata con qualunque colore » ed applicata alle lastre, al ferro ed al legno, impe- » disce la ruggine, difende i fabbricati dalle ingiurie del » tempo, acquista lucidezza e consistenza pari a quella » della gomma copale, e viene a costare meno del- » l'usuale. »

456. A *Heyd Bernardo* ottonajo-bronzista in Vienna, Jägerzeile n.° 52, per un anno (segreto) per l'innovazione e il miglioramento « nella fabbricazione di lettere » e cifre di qualsiasi forma e grandezza dal mezzo » pollice in su (preferendosi però la forma ovale) con » una sostanza poco soggetta all'ossidazione. Queste let- » tere o cifre possono essere massicce, vuote, lisce, » adorne come meglio piace, possono essere inverniciate, » dipinte, dorate, inargentate, bronzate, conservano un » valore intrinseco, resistono alle ingiurie del tempo, » si distinguono per bellezza, e con tutto questo non » vengono a costare di più dei caratteri dipinti o delle » lettere intagliate in legno. »

N.° 37398–2928.

457. I privilegi originariamente conferiti il 4 novembre 1839, 7 gennajo e 28 aprile 1840 a *Bonfil Ralf* e da questo ceduti in proprietà di *Reali Giuseppe* per un miglioramento « nella fabbricazione dei cappelli e dei » panni », come pure quello conseguito il 20 gennajo 1841 da *Bonfil Ralf* in unione con *Reali Giuseppe* per un miglioramento « nella produzione dei panni di fel- » tro », sono passati mediante istromento di cessione

del 1.° luglio 1844 in esclusiva proprietà del ricordato *Bonfil Ralf.*

(Dispaccio aulico 30 settembre 1844 n.° 38897-1820.)

N.° 37689-2948.

Proroga concessa e rinunzie spontanee giusta dispaccio aulico 28 settembre 1844 n.° 31045-2966.

458. Al 6.° anno il privilegio stato accordato il 16 agosto 1839 originariamente a *Meil Francesco, Kneschorek Francesco* e *Dirnböck Giuseppe*, ed in seguito mediante cessione passato nella proprietà di *Meil Francesco, De Dilkonicz Stefano, Mayer Alessandro, Pacher Francesco Antonio* e *Pachener Carlo*, per l'invenzione « di un » nuovo propulsore per navi », proroga che fu impartita ad istanza di *Meil Francesco, Pacher Francesco Antonio* e *De Dilkonicz Stefano.*

459. *Dusl Ignazio* e *compagni* e *Bergamenter Federico* hanno rinunziato spontaneamente ai privilegi impartiti loro *a*) il 22 ottobre 1842 per l'invenzione « di ren» dere impermeabili tutte le stoffe tessute, corame e » feltro senza far uso di gomma elastica », e *b*) per l'invenzione e il miglioramento « di rendere imperme» abili tutte le stoffe senza gomma elastica, di modo che » mantengono pieghevolezza, colore e appariscenza. »

460. *Hennig Giorgio* e *Bernhard Gotofredo* hanno spontaneamente rinunziato al privilegio stato originariamente concesso il 31 dicembre 1842 a *Mühlpfort Carlo Augusto* e *Damm Carlo* ed in seguito ceduto loro per un'invenzione « nella fabbricazione di panni a sciallo. »

N.° 37170-2903.

Privilegi accordati l'11 settembre 1844 come da aulico dispaccio 1.° ottobre detto n.° 31426-3002.

461. A *Morawetz Francesco* proprietario del bagno di Sofia in Vienna al di sotto dei Conciatori n.° 46 per tre anni (segreto) per l'invenzione « nei bagni a vapore » consistente in ciò, 1.° che mediante un nuovo apparec- » chio s'impedisce la condensazione del vapore, il quale » mantiene per ciò costantemente la temperatura che si » desidera; da ciò nasce altresì il vantaggio che coloro » i quali non possono sopportare il vapore che emana » dai bagni usuali di questo genere vengono sollevati » anche da questo incomodo; 2.° che si può introdurre » nel bagno quella quantità di aria fredda o calda che » si desidera. »

462. A *Hottinger Adolfo* tintore di seta in Vienna, Matzleinsdorf n.° 87, per un anno (segreto) per l'invenzione « di macchine per ottenere il massimo grado » di lucidezza e tensione nella seta senza che il filo » venga a perdere per ciò di consistenza. »

463. A *Luz H. A.* e *Dobbs J.* macchinista in Brünn per cinque anni (segreto) per un perfezionamento « nella » fabbricazione delle piattaforme girevoli per le strade » ferrate, mercè il quale riescono più semplici e solide, » viene scemato l'attrito, e quel che più importa pos- » sono adoperarsi le dette piattaforme anche a pesare » il carico dei vagoni. »

464. A *Hoepfner Giuseppe* possidente in Althofen nel circolo di Klagenfurt in Carinzia per cinque anni (segreto) per l'invenzione « di armature per la fabbricazione di » ponti, in forza della quale si possono costruire ponti

» di una lunghezza considerevole senza bisogno di pi-
» lastri o palate. »

N.° 37396–2926.

Proroghe concesse e rinunzia spontanea giusta aulico dispaccio 4 ottobre 1844 n.° 31866–3044.

465. Al 2.° anno il privilegio stato accordato il 12 agosto 1844 a *Contriner Giuseppe* e *Leopoldo* per un miglioramento « delle molle di archibugio a fuoco » privilegiato il 30 dicembre 1839.

466. Al 10.° anno il privilegio stato originariamente accordato il 26 agosto 1835 a *Wurm Francesco Saverio* ed in seguito passato in proprietà di *Dostal Giuseppe* per l'invenzione « di un apparecchio per fabbricare » ogni sorta di chiodi a freddo. »

467. Al 7.° ed 8.° anno il privilegio stato conferito il 28 febbrajo 1839 a *Gasteiger Giovanni* per un miglioramento « nell' inverniciatura delle pelli. »

468. Al 2.° anno il privilegio stato concesso il 5 settembre 1843 a *Smrecher Luigi* e *Linger Pietro* per l'invenzione « di una chiave da accordare clavicembali. »

469. Al 6.° e 7.° anno il privilegio stato accordato il 3 luglio 1839 a *Herznansky* e *Reguier Francesco* per l'invenzione « di sodare il panno per mezzo di una gual-» chiera colla semplice compressione. »

470. Al 6.°, 7.°, 8.°, 9.° e 10.° anno il privilegio stato conferito il 18 settembre 1839 a *Suess Antonio* ed ora passato in proprietà di *Fierler Francesco* per l'invenzione « di fabbricare dalla lana comune della Stiria una » qualità buona e fina di tappeti detta *steierischer a sor.* »

471. *Wappenstein Rodolfo* ed *Ellbogen Enrico* hanno spontaneamente rinunziato al privilegio loro accordato il 27 ottobre 1842 per un'invenzione « nella fabbrica-» zione di lime d'acciajo. »

N.° 38015-2976.

472. *Machts Francesco* fabbricatore di merci laminate in Vienna ha passato mediante istromento di cessione 16 settembre 1844 in proprietà di *Ronland Francesco* il privilegio ottenuto il 28 novembre 1839 per un'invenzione ed un miglioramento « nella fabbricazione di » fermagli. »

(Dispaccio aulico 5 ottobre 1844 n.° 39785-1861.)

N.° 38192-2986.

473. Prorogato al 2.°, 3.°, 4.° e 5.° anno il privilegio stato accordato il 22 settembre 1843 a *Jurmann Carlo* lavoratore di bronzi e proprietario di una casa in Vienna per un'invenzione « nella fabbricazione di armi di » ferro e di acciajo ad uso militare e civile. »

(Dispaccio aulico 10 ottobre 1844 n.° 32396-3095.)

N.° 38193-2987.

Privilegi accordati il 27 settembre 1844 come da aulico dispaccio 13 ottobre detto n.° 32763-3137.

474. A *Hartig Antonio* fabbricatore di guanti in Vienna, Wieden Hechtengasse n.° 504, per un anno (segreto)

pel perfezionamento introdotto « nella fabbricazione dei
» guanti con elastico, consistente in ciò che non hanno
» cucitura, che si allacciano al disotto e non al diso-
» pra della mano mediante bottoncino, ciò che rende
» il guanto più regolare e durevole degli usuali; ven-
» gono però fabbricati dei guanti anche senza ornamento
» e colle fessure al disopra della mano per chi ne fa-
» cesse ricerca. »

475. A *Higginson Francesco* tenente nella marina inglese, a procura dell'avvocato aulico e di tribunale dottor *Horniker Giuseppe* in Vienna al civico n.° 1118, per cinque anni (segreto) per una innovazione « nella co-
» struzione delle navi applicabile anche ad altre costru-
» zioni, la quale in sostanza consiste, 1.° in un nuovo
» metodo di assicurare le bordature delle navi e le tolde
» senza uopo di chiodi, bolzoni, caviglie od altro;
» 2.° nel metodo di assicurare alle travi e allo sche-
» letro delle navi da una parte sola il rivestimento
» esterno; 3.° nel modo di collegare insieme le masse,
» il legname d'opera, pietra, metallo ed altri materiali;
» 4.° nella costruzione di un propulsore a vite (*Trieb-
» schraube*) a molti giri; 5.° finalmente nell'invenzione
» di un nuovo sistema di combinazioni di viti. »

476. A *Hutchinson Stefano*, a procura dell'avvocato aulico e di tribunale dottor *Horniker* in Vienna n.° 1118, per cinque anni (segreto) per una innovazione e perfezionamento « nella fabbricazione di stromenti ossia apparecchi
» per misurare i gas, consistente nell'applicazione di
» valvole con *réservoirs* (*cupvalves*) ai gasometri a secco
» (*dry gas meters*), le quali chiudono ermeticamente e
» sono empite di mercurio o di altro liquido adattato. »

477. A *Vetzlar Goffredo* di Amborgo, ora in Vienna, Leopoldstadt all'agnello d'oro, per un anno (segreto)

per l'invenzione « di una composizione colla quale pos-
» sono essere fabbricate stoffe, *materie prime* (*rohes Ma-*
» *terial*), articoli ed oggetti d'ogni specie di lana, co-
» tone, lino, seta, canapa, ecc. senza odore e impene-
» trabili all'acqua. »

478. Ad *Ullmaier Antonio* e *Hall Giovanni*, Fünfhaus presso Vienna n.° 29 e a Vienna, Alservorstadt n.° 85, per cinque anni (segreto) pel perfezionamento « nella
» fabbricazione del carbone di legna consistente in ciò
» che 1.° il carbone fabbricato colla legna forte acqui-
» sta una durezza pari a quella del carbon fossile e dà
» anche un prodotto eguale; 2.° che col nuovo me-
» todo si può carbonizzare anche legna dolce e persino
» vecchi legnami da fabbrica, travi ed altro senza che
» il carbone così prodotto sia meno forte e di qualità
» inferiore a quello che si ottiene usualmente colla le-
» gna forte, essendo specialmente atto pei lavori a
» fuoco; 3.° che con questo processo mentre si allon-
» tana l'inconveniente della polvere di carbone che si
» innalza e disperde, si ottiene per cio stesso un pro-
» dotto maggiore; 4.° che questa specie di carbone è
» più atta pei lavori a fuoco dell'ordinario, e che quanto
» al consumo ne viene risparmiata per lo meno la quarta
» parte. »

479. A *Lauckner Roberto* ed *Eduardo* colla ragione *fratelli Lauckner,* a procura del negoziante *Ellenberger Carlo* in Vienna n.° 1121, per due anni (segreto) pel miglioramento « della macchina cilindrica usata per la filatura
» in sottile e in umido, la quale si distingue ora per
» una grande semplicità per essere pochissimo costosa,
» eminentemente sicura e perchè agisce senza il me-
» nomo romore. »

N.° 38354–2999.

480. L'imp. regio tribunale mercantile e cambiario di Vienna ha accordato per un credito di fiorini 11,853 moneta di convenzione insinuato da *Sammer Maria* verso *Sammer Gioachimo* dietro istanza della prima l'oppignorazione, e il sequestro della quota di rendita spettante al secondo nella ragione di un terzo sul privilegio accordato il 18 marzo 1836 per l'invenzione « di tavole » d'affissi », ed ha poi accordato a *Manizka Francesco* per un credito di simili fiorini 1500 moneta di convenzione verso la detta *Sammer Maria* l'oppignorazione esecutiva d'altro credito di fiorini 5174 professato da quest'ultima verso il suddetto *Sammer Gioachimo*, non che il diritto di pegno e di esecuzione dalla medesima acquistato sulla terza parte del privilegio a lui spettante.

(Dispaccio aulico 5 ottobre 1844 n.° 37548–1762.)

N.° 37021–3048.

481. *Glattauer Enrico* mediante istromento di cessione 7 settembre 1844 ha passato in piena proprietà di *Elbogen Enrico* a Vienna la propria parte del privilegio conseguito in comunione con *Glattauer Ermano* il 21 marzo 1844 per l'invenzione « di preparare con mezzi chimici » i filati di bambagia e le stoffe di seta. »

(Dispaccio aulico 15 ottobre 1844 n.° 41073–1930.)

N.° 39754-3124.

Privilegi accordati il 5 ottobre 1844 come da aulico dispaccio 26 detto n.° 34297-3270.

482. A *Bianco* dottor *Giuseppe* ingegnere civile in Venezia per cinque anni per l'invenzione « d'un istrumento » di fisica, cioè d'un barometro detto *dicostilo*, col quale » in occasione di una livellazione barometrica si possono » rilevare le più piccole differenze della pressione atmo» sferica e dell'altezza, e ciò colla medesima precisione » che può ottenersi coi soliti istrumenti di livellazione, » non che di un termometro pure nominato dicostilo » indicante le più piccole variazioni di temperatura. »

483. A *Feldbaccher Antonio* meccanico a Vienna, Leopoldstadt n.° 645, per un anno (segreto) per l'invenzione « di sostituire l'azione della semplice pressione » atmosferica a quella del vapore in ogni sorta di mac» chine fisse, nei battelli a vapore, e principalmente » nelle macchine locomotive destinate a percorrere strade » ferrate col produrre il vuoto in un apposito recipiente. »

484. A *Portalupi Cesare* in Milano n.° 3390 per due anni (segreto) per la scoperta « di un nuovo processo » chimico per la trattura della seta a freddo. »

485. A *Bertulla Giacomo* e *Walle Mattia* calzolajo in Vienna, Laimgrube n.° 942, per un anno pel perfezionamento « nella fabbricazione di scarpe e stivali impe» netrabili all'acqua, consistente in un'apposita prepa» razione (*Imprägnirung*) del corame per le suole e nel » cucire fra le suole e il tomajo una sostanza impene» trabile all'acqua. »

486. A *Savil Davy Enrico*, a procura del dottore *Jüttner Giuseppe* a Vienna n.° 137, per cinque anni (segreto) per l'invenzione « d'un apparecchio per la conservazione

» del ghiaccio e per congelare, le cui parti possono es-
» sere adoperate separatamente. »

N.° 38575-3013.

Proroghe concesse e rinunzia giusta dispaccio aulico 12 ottobre 1844 n.° 32656-3124.

487. Al 3.° anno il privilegio stato conferito il 27 agosto 1842 a *Löffler Luigi* per un'invenzione « nella co-
» struzione degli orologi. »

488. Al 2.° anno il privilegio stato accordato il 5 settembre 1843 a *Blumer Luigi* per un'invenzione e miglioramento « nella fabbricazione delle candele di stearino. »

489. All'8.°, 9.° e 10.° anno il privilegio stato conferito il 7 dicembre 1837 a *Waisnix Ignazio* per l'invenzione « di macchine atte a tagliare ed a dividere
» l'orzo od altri cereali in più parti onde ridurre que-
» ste parti nel così detto orzo di Germania sino alla qua-
» lità più fina. »

490. *Schurer di Waldheim Carlo* ha spontaneamente rinunziato al privilegio esclusivo statogli conferito il 30 settembre 1837 per l'invenzione « di un veicolo e
» di una forma d'avvolgimento onde prendere per bocca
» medicamenti nauseanti. »

N.° 38576-3014.

Proroghe accordate giusta dispaccio aulico 14 ottobre 1844 n.° 32762-3136.

491. Al 3.° e 4.° anno il privilegio stato conferito il 21 settembre 1842 a *Kaspeshowitz Carlo* per l'invenzione « di fabbricare sopra qualsivoglia telajo tutte le

» specie di galloni per carrozze, come anche tutti i cor-
» doni rilevati ed i nastri. »

492. Al 7.° anno il privilegio stato accordato il 14 settembre 1838 a *Sollinger Giovanni Paolo* ed a *Koffel Biagio* per la preparazione « di tutti gli oggetti da colorirsi » mediante torchio a mano o macchina da stampa. »

493. All'8.°, 9.° e 10.° anno il privilegio originariamente concesso l'8 gennajo 1838 a *Eichle Francesco*, e poscia mediante cessione passato in proprietà di *Waisnix Francesco* per l'invenzione « di una macchina con cui » tagliare le spighe de' cereali. »

494. Al 3.° anno il privilegio stato conferito il 15 settembre 1842 a *Springer Enrico* per l'invenzione e miglioramento « di una macchina da segare le erbe. »

N.° 39239-3070.

Proroghe concesse, rinunzia spontanea ed estinzione giusta dispaccio aulico 23 ottobre 1844 n.° 33716-3222.

495. Al 3.° anno il privilegio stato accordato il 24 settembre 1842 a *Beetz Federico* tornitore a Vienna pel miglioramento « delle cariche da munizione trasparenti » francesi ed inglesi fornite di vetri, non che di fiaschetti » appositamente a ciò costrutti. »

496. Al 5.° e 6.° anno il privilegio stato conferito il 5 dicembre 1840 a *Geier Amedeo* per l'invenzione « di » un'altalena. »

497. *Müller Mattia* proprietario di una casa in Vienna ha rinunziato spontaneamente al privilegio statogli conferito il 31 maggio 1844 per un'invenzione « nella » costruzione di strade ferrate che reca il vantaggio » 1.° della più lunga durata; 2.° dell'impossibilità che

» i vagoni possano abbandonare le rotaje; 3.° di un
» sensibile risparmio di tempo e di danaro. »

498. *Steinle Nepomuceno* non avendo approfittato entro il termine di un anno del privilegio statogli accordato il 1.° luglio 1842 per l'invenzione « di concentrare
» le forze che per l'irregolarità o per altri motivi non
» poterono, durante il tempo dell'uso delle medesime,
» servire perfettamente e con vantaggio, impiegandole in
» guisa da ottenere un impulso regolare, uniforme e vantaggioso », venne lo stesso privilegio dichiarato estinto.

N.° 39746-3123.

Proroghe accordate giusta dispaccio aulico 26 ottobre 1844 n.° 34182-3263.

499. Al 7.° anno il privilegio stato conferito il 24 settembre 1838 a *Demel Francesco* tornitore in Vienna per l'invenzione ed il miglioramento « di una macchina per
» mezzo di cui fabbricare qualunque specie di pettini. »

500. Al 6.°, 7.° ed 8.° anno il privilegio stato conferito il 14 ottobre 1839 a *Seidel Giovanni Battista* negoziante di Nuova York ed in seguito alla di lui morte passato in proprietà della di lui vedova *Carolina* e dei suoi figli *Seidel Giovanni Battista, Carolina Elisabetta* e *Clara* per l'invenzione « di una macchina da trebbiare. »

501. Al 4.° anno il privilegio stato conferito il 6 ottobre 1841 a *Crecelius Carlo* legatore di libri a Vienna per l'invenzione « di un nuovo composto onde coprire
» 1.° le pipe di legno, argilla e porcellana; 2.° onde costruire recipienti per nastri, non che tazze per dadi
» e per *fidibus*. »

502. Al 5.°, 6.° e 7.° anno il privilegio esclusivo stato originariamente conferito il 18 maggio 1841 a *Seidel Giovanni Battista* negoziante di Nuova York ed in seguito alla di lui morte pervenuto in proprietà della superstite vedova *Carolina* e de' suoi figli *Seidel Giovanni Battista*, *Carolina Elisabetta* e *Clara* per il miglioramento « della » macchina da trebbiare », per la quale era già stato accordato il privilegio in data del 14 ottobre 1839.

N.° 39755-3125.

503. *Jasper Maurizio Federico* mediante l'istromento di cessione del giorno 22 agosto 1844 ha tornato in comproprietà del sarto da donna in Vienna *Schwartz Cristiano* il privilegio statogli prima ceduto da questo ed originariamente conferito il 17 dicembre 1842 pel miglioramento « della macchina da rastro e da far righe », potendo in tal guisa ambedue esercitare detto privilegio per sè ed in nome proprio.

(Dispaccio aulico 26 ottobre 1844 n.° 43010-2032.)

N.° 40253-3168.

Privilegi accordati il 16 settembre 1844 come da aulico dispaccio 29 ottobre detto n.° 34573-3296.

504. A *Korberwein Francesco* in Pöllan di Stiria per un anno (segreto) pel perfezionamento « delle pipe di » legno. »

505. A *Schmid Antonio* calderajo in Vienna n.° 194 per tre anni (segreto) per l'invenzione « di un apparato » pel raffreddamento della birra ed altri liquidi caldi fino » ed oltre 8 e 10 gradi. »

506. A *Zelzer Giacobbe* lavorante in cappelli in Vienna n.° 1133 per un anno per l'invenzione « nella fabbrica- » zione di feltri d'ogni genere, per la quale mediante l'ap- » plicazione di una nuova sostanza nell'operazione della » folla o purga si ottiene maggior lucidezza e durevo- » lezza, e si evitano gl'inconvenienti che presentano il » vetriolo e le altre sostanze finora impiegate. »

507. A *Klein Federico* ed *Elfert Goffredo* fabbricatori d'in- segne a Vienna, Josephstadt n.° 147, per un anno (segreto) per l'invenzione « di lettere per insegne da appendersi » composte di stucco d'alabastro (*Alabaster-Gips*) ed » altri particolari ingredienti. »

508. A *Reisinger Valentino* di Haibach nell'Austria su- periore per tre anni (segreto) per l'invenzione « di un » nuovo metodo per macinare i colori con maggiore » prontezza e minore spesa. »

509. A *Schmitt Agostino* dentista a Vienna n.° 879 per tre anni (segreto) per l'invenzione e perfezionamento « di dentiere elastiche aventi i vantaggi seguenti: *a*) che » può usarle anche uno il quale abbia gengive sensibili » perchè non comprimono la mascella inferiore in modo » da cagionar dolore, non infiammano le gengive, ciò che » avviene colle piastre di metallo, e mantengono per la » loro elasticità la posizione loro qualunque sia la forma » della gengiva, e i cambiamenti che possono succedere » in essa; *b*) che non sono meno durevoli delle usuali, » costando istessamente, nè sono nocive alla salute; c) che » possono essere adattate coll'elastico anche vecchie » dentiere. »

510. A *Elbogen Enrico* a Vienna, Leopoldstadt n.° 378, per tre anni (segreto) per l'invenzione « di un nuovo » genere di cravatte di stoffe più a buon patto delle » usuali e più durevoli. »

511. A *Himmelbauer Antonio* e *compagno* fabbricatori d'olio di ravizzone a Stöckerau nella Bassa Austria per cinque anni (segreto) per l'invenzione « nella fabbri- » cazione dell'olio di ravizzone consistente nello sgusciare » prima il grano, con che l'olio riesce più fino, senza » odore e non dà fumo. »

512. A *Röthler Giuseppe* già impiegato nelle miniere a Grätz n.° 868 per un anno (segreto) per l'invenzione « di fabbricar calce dal marmo bianco e azzurro me- » diante carbon fossile, e l'applicazione di un mantice ar- » tificiale mosso da forza elementare, col qual nuovo pro- » cesso si fabbrica una calce migliore e meno costosa; » venendo altresì risparmiata una quantità rilevante di » legna, e potendosi adoperare egualmente qualunque » sorta di fornaci, sia a fiamma che a brace. »

513. A *Leistler Carlo* fabbricatore di parquets in Vienna, Gumpendorf n.° 9, per un anno (segreto) pel perfe- zionamento « nella fabbricazione d'ogni genere di par- » quets non aventi gl'inconvenienti soliti dello scric- » chiare, di sfondare e restar pendenti, per lo che essi » riescono più durevoli, sommamente eleganti e propor- » zionatamente meno cari dei soliti. »

N.° 41747-3269.

514. La prima società industriale austriaca di sapo- neria ha passato mediante contratto in data di Vienna 30 settembre 1844 in comproprietà dell'imperiale regia privilegiata società di azionisti esclusiva della fabbrica di candele così dette *Milly* il privilegio pervenutole in proprietà mediante atto di cessione ed originariamente stato conceduto il 5 gennajo 1837 ai *fratelli Schrader* per

l'invenzione « nella fabbrica delle candele dall'acido » margarico »; diventando con ciò il detto privilegio d'indivisa proprietà comune sì dell'una che dell'altra società.

(Dispaccio aulico 12 novembre 1844 n.° 45467–2150.)

N.° 41851–3280.

515. Prorogato al 4.° anno il privilegio stato conferito il 3 dicembre 1841 a *Reitzhoffer Giovanni Nepomuceno* di Vienna pel miglioramento « nel lavorare mediante » parziale impiego della gomma elastica qualunque tes- » situra per stoffe in disegno, e nel produrre eziandio » in questa maniera qualunque foggia di dipinti. »

(Dispaccio aulico 13 novembre 1844 n.° 35811–3400.)

N.° 42223-3307.

Proroghe accordate giusta dispaccio aulico 14 novembre 1844 n.° 36458–3456.

516. Al 3.° anno il privilegio stato accordato a *Metzger Luigi* cadetto sergente invalido in Vienna il 16 novembre 1842 per l'invenzione « di una nuova acqua da » toeletta sotto la denominazione di acqua universale » da toeletta. »

517. Al 4.°, 5.°, 6.°, 7.° ed 8.° anno il privilegio stato originariamente conferito in data 29 marzo 1842 a *Lovati Giovanni Battista* e poscia passato per cessione in proprietà di *Corneliani Luigi*, risguardante la scoperta e l'invenzione « di un nuovo meccanismo per incidere » in legno, non che sulle pelli, lavori in rilievo pron- » tamente e con poca spesa. »

N.° 35817-3406.

Proroghe accordate giusta dispaccio aulico 11 novembre 1844 n.° 41852-3281.

518. Al 3.° e 4.° anno il privilegio stato accordato il 13 ottobre 1842 a *Stadler Carlo* per un miglioramento « nella fabbricazione di mansioni ed insegne da negozio » in legno, piombo e pelle, non che delle iscrizioni » sopra monumenti ed indirizzi da collocarsi sulle porte » mediante lettere in rilievo fuse di qualunque metallo. »

519. Al 2.° anno il privilegio stato conferito in data 14 ottobre 1843 a *Häussle Giuseppe* proprietario di uno stabilimento di litografia in Vienna per un' invenzione e miglioramento « nella fabbricazione delle carte da » giuoco. »

520. Al 14.° anno il privilegio stato conferito in data 17 novembre 1831 a *Reithoffer Giovanni Nepomuceno* ed *Eduardo* e a *Purtscher Agostino* di Vienna per un' invenzione e conseguente perfezionamento « nel metodo di » adoperare la gomma elastica per tutte le fogge di vestiario da uomo », e ciò ad istanza dei *fratelli Reithoffer*.

521. Al 3.° anno il privilegio stato conferito in data 28 aprile 1842 a *Urling Guglielmo* per il miglioramento « delle macchine con cui fabbricar viti. »

522. Al 3.° anno il privilegio stato conferito in data 16 novembre 1842 a *Lux Samuele* medico militare superiore in Vienna per fabbrica « di un olio d' odore per » capelli con sostanze vegetali innocue. »

523. Al 2.° anno il privilegio stato accordato in data 24 ottobre 1843 ai negozianti in Vienna *Palkh Giuseppe* e *Uffenheimer Carlo* per un' invenzione e conseguente miglioramento introdotto « nella fabbricazione di vetri

„ convesso-concavi ad uso di finestre, d' ogni forma e
„ dimensione. „

524. Al 2.° e 3.° anno il privilegio stato accordato in data 24 ottobre 1843 a *Bracegirdle Tomaso* di Gablonz per l' invenzione ed il miglioramento « delle macchine „ da cardeggiare lana caprina ed ogni altra specie di „ stoffe filamentose. „

N.° 43348-3883.

Privilegi accordati il 28 ottobre 1844 come da aulico dispaccio 16 novembre detto n.° 36346-3448.

525. A *Kitschelt Augusto* fabbricatore in Vienna, Alservorstadt n.° 98, per due anni (segreto) per l' invenzione « di una specie di mobili di ferro, ornati con „ fregi di ghisa e di bronzo, i quali sono più leggieri „ di quelli di legno senza esser più costosi. „

526. A *Bienert Francesco* fabbricatore in Stubenbach di Boemia per due anni (segreto) pel perfezionamento « delle tavole armoniche degl' istromenti musicali consi- „ stenti in un particolare trattamento del legname, al „ quale si leva tutta la parte resinosa: con tal processo „ il legname acquista in consistenza e durevolezza, e „ va meno soggetto all' influenza del tempo, e l' into- „ nazione guadagna egualmente in nettezza. „

527. A *Polland Francesco* commerciante in Vienna n.° 498 per cinque anni (segreto) per l' applicazione « più economica ed utile del vapore, per la quale viene „ economizzata la metà della forza finora impiegata. „

528. A *Nadasdy* conte *Tommaso* a Fogaras in Vienna, Praterstrasse n.° 528, per cinque anni (segreto) pel perfezionamento « introdotto nella torcitura del filo, del

» refe e dello spago, mediante una nuova macchina,
» mercè il qual perfezionamento se ne ottiene una qua-
» lità eguale all'inglese, con un vantaggio nel prezzo. »

529. A *Schmidl Giuseppe* fabbricatore in pelli e *Schiffner Rodolfo* farmacista a Vienna, Leopoldstadt n.° 564 e Jägerzeile n.° 60, per un anno (segreto) per l'invenzione « di un metodo di estrarre il cinabro ad umido. »

530. A *Heyd Federico* negoziante in Stuttgart per due anni (segreto) pel perfezionamento « nella fabbricazione
» di braccialetti da donna. »

531. A *Di Crouy* conte *Enrico* possidente, presentemente in Londra, a procura di *Hemberger I. F. H.* in Vienna al n.° 785, per un anno (segreto) pel perfezionamento
« di macchine ed apparato per la fabbricazione della
» carta consistente in sostanza *a*) in una particolare
» preparazione della paglia ed altre sostanze, e susse-
» guente impiego di esse nella fabbricazione della carta
» tanto da scrivere, quanto da litografia, da stampa e da
» piego, non che del cartone d'ogni sorta e del car-
» tone da soppressa, con vantaggio anche nella qualità
» e nel prezzo; *b*) nella lavatura della paglia e delle
» altre materie filamentose; *c*) in un metodo facile e
» migliore nel ridurre in pasta queste sostanze e nel
» farle passare per uno staccio. »

532. A *Schmid Antonio* ramajo e *Zappert Carlo* fabbricatore a Vienna n.° 194 e Sechshaus presso Vienna n.i 95, 96, 97 e 98 per tre anni (segreto) per l'invenzione « di un nuovo apparecchio per cuocere, mercè il
» quale si risparmia la metà almeno del combustibile,
» col vantaggio di poterlo applicare a qualunque altro
» apparecchio da cuocere ora in uso. »

533. Ai *suddetti* per tre anni (segreto) per l'invenzione « di altro apparecchio per produrre il vapore

» avente gli stessi vantaggi di quello superiormente ac-
» cennato. »

534. A *Gramich Carlo Baldassare* a Vienna nella Wieden n.° 109 per un anno pel perfezionamento « intro-
» dotto nella costruzione delle ombrelle, mercè il quale
» queste anche durante il vento più forte mantengono
» la loro posizione in linea perpendicolare alla persona,
» e la difendono egualmente da tutte le parti dall'acqua,
» onde si chiamano ombrelle per gli acquazzoni (*Platz-*
» *Regenschirme*). »

535. A *Jacobs L.* negoziante e fabbricante di Potsdam, a procura di *Schuller Antonio* in Vienna n.° 948, per cinque anni (segreto) pel perfezionamento « introdotto
» nella fabbricazione dello zucchero di barbabietole,
» e nella raffinatura del coloniale coll'applicazione del
» vuoto nelle forme, con che ne viene accelerata la
» pulitura e il diseccamento. »

536. A *Cavillier Adolfo Eugenio*, a procura di *Pockh Giuseppe* a Vienna, Leopoldstadt n.° 690, per un anno per l'invenzione « di un apparato, mediante il quale uno
» vede in uno specchio ogni parte della sua persona. »

537. A *Locatelli Elia* possidente in Brescia n.° 1902 per cinque anni (segreto) per l'invenzione « nella trattura
» della seta consistente in una macchina per filare lo
» struzzo, dalla quale si ottiene un filo migliore di
» quello usuale a due capi. »

538. A *Busca Giuseppe* tessitore in Milano n.° 4905 per cinque anni (segreto) pel perfezionamento « intro-
» dotto nella tessitura, mercè il quale possono essere
» adoperati anche pei tessuti più fini i telai a maglia
» usati all'estero. »

539. A *Biasini Bernardo*, *Marchesi Giovanni* e *Baletti Pancrazio* in Milano per cinque anni (segreto) per

l'invenzione « di una nuova macchina per la filatura con-
» temporanea dei cascami di seta e della seta, colla quale
» sono applicabili i fornelli tanto doppj che semplici. »

540. A *Stecki* conte *Luigi* e *Poninski* conte *Bryesko Severino* in Galizia, circolo di Bochnia, per tre anni per l'invenzione « di un apparecchio per la distillazione dell'alcool puro a 36 gradi, applicabile a qualunque altro » apparato senza uopo di maggior combustibile. »

541. A *Durand di Monestrol* marchese *d'Esquille Giacomo Antonio* e *Ruggiero Fortunato* ingegnere di Parigi, ora in Venezia, per tre anni (segreto) per l'invenzione « di una pietra artificiale detta *grès factice*. »

542. A *Werner Giacomo Pietro* macchinista in S. Vittore di Legnano per cinque anni per l'invenzione « di » una macchina idraulica applicabile come forza motrice. »

543. A *Winkelmann Nicola Bernardo* juniore, fabbricatore privilegiato di ombrelle in Vienna n.° 572 per un anno (segreto) per l'invenzione e miglioramento « nella » fabbricazione di ombrelle, mercè il quale non si è » obbligato di portare l'ombrella davanti al viso per » riparare le spalle, e si ottiene il vantaggio d'esser me- » glio riparati dall'acqua anche nei momenti di vento. »

N.° 43349-3384.

Proroghe accordate giusta dispaccio aulico 23 novembre 1844 n.° 37425-3566.

544. Al 2.° anno il privilegio stato conferito il 21 dicembre 1843 a *Lederer Maria* fabbricatrice di mercanzie di lana e di coperte in Praga per un miglioramento « nella « fabbricazione di oggetti di pelle ad uso di viaggio. »

545. Al 6.°, 7.°, 8.°, 9.° e 10.° anno il privilegio stato originariamente concesso il 12 novembre 1839 a *Müller F. A.* commerciante ed a *Tschischka A.* fabbricatore di cera a Praga, e poscia dopo la morte di *Tschischka* passato in esclusiva proprietà di *Müller F. A.* per un' invenzione e miglioramento « nella fabbricazione delle can- » dele di sego. »

546. Al 3.° e 4.° anno il privilegio stato accordato il 17 dicembre 1842 a *Haasmann Giuseppe* spazzacammino in Vienna per un' invenzione « di un arcolajo a ruote » e di una girella per nettare le canne dei cammini. »

N.° 44260-3444.

547. *Osswald Antonio* mediante l' istromento del 21 ottobre 1844 ha ceduto a *Hiedler Francesco* negoziante in Vienna la proprietà del privilegio conseguito il 21 maggio 1840 per l' invenzione « nella fabbricazione della » cioccolata a macchina. »

(Dispaccio aulico 28 novembre 1844 n.° 46676-2205.)

N.° 44261-3445.

548. *Gorlitz Andrea Lorenzo Antonio* e *Straub Giuseppe* hanno passato mediante l' atto di cessione del 21 agosto 1844 in proprietà del mugnajo a Vienna *Berner Francesco* il privilegio loro conferito il 29 marzo 1844 per un' invenzione « nel digrossamento ed aguzzamento delle » macine. »

(Dispaccio aulico 28 novembre 1844 n.° 46677-2206.)

N.° 44410-3459.

549. *Buschmann Eduardo* mediante l'atto di cessione 23 luglio 1844 ha passato in vera ed illimitata proprietà di *Pappaner Teresa*, e questa con altro istromento di cessione 1.° agosto successivo in piena ed illimitata proprietà di *Pfaffenberg Barbara* con tutti i diritti e ragioni adesive i seguenti tre privilegi stati conferiti al primo il 17 agosto 1840 per l'invenzione « di un mosaico in legno », il 3 giugno 1842 per un miglioramento « della medesima invenzione » e il 2 gennajo 1844 per un'invenzione « nella fabbricazione di una particolare foggia » di tavolati a disegno. »

(Dispaccio aulico 28 novembre 1844 n.° 46675-2204.)

N.° 44487-3471.

Privilegi accordati l'11 novembre 1844 come da dispaccio aulico 26 detto n.° 37321-3542.

550. A *Czerweny Venceslao* fabbricatore d'istrumenti musicali di Königgratz in Boemia per due anni per l'invenzione « d'un nuovo istrumento a fiato di piastra di » metallo detto *cornon*, d'una forma ancora sconosciuta, » al quale può essere applicata una scala cromatica di » nuovo e vecchio metodo, come si pratica coi corni » da caccia. »

551. A *Katlein Gustavo* lattonajo in Vienna, Wieden n.° 480, per un anno pel perfezionamento « delle casse » tanto di latta, quanto di ferro per la legna da ardere » e la torba, aventi i vantaggi d'essere più durevoli e » sicure quanto agl'incendj delle ceste di vimini, e » talmente pulite ed eleganti da poter servire di mobile » od ornamento d'ogni stanza. »

552. A *Kreilsheim Leopoldo* fettucciajo in Vienna, Leimgrube n.° 35, per due anni (segreto) per l'invenzione « di bottoni elastici, più eleganti e meno costosi degli » usuali, i quali presentano altresì il vantaggio di non » guastare gli occhielli degli abiti. »

553. A *Comoth P. H. figlio* e *Härzet A. J.* macchinisti in Brünn per un anno (segreto) pel perfezionamento « dei così detti *continues*, mercè il quale si risparmiano » i pettini e gli usuali sei cilindri coperti di pelle. »

554. A *Behr Herrmann Carlo* indoratore in Praga n.° 767 per tre anni pel perfezionamento « delle listelle » d'argento inverniciate (*Silberleisten*), le quali riescono » più durevoli, più belle e meno costose di quelle » finora vedute. »

555. A *Werecki Stanislao* possidente comproprietario in Starawics di Galizia per un anno pel perfezionamento « della sua macchina già privilegiata il 10 settembre » 1841, mercè il quale questa può essere adoperata non » solo per lo schiacciamento delle patate destinate al» l'estrazione dell'acquavite, ma anche per la forma» zione della malta e per la manipolazione di altre » sostanze. »

556. A *Müller Ferdinando* incisore in Vienna, Laimgrube n.° 14, per un anno (segreto) per l'invenzione e il perfezionamento « nella fabbricazione di anelli con » suggello doppio tanto in oro, quanto in ismalto, i » quali possono servire per sigillare diversamente le let» tere dirette per la campagna (con suggello di famiglia) » da quelle per le città (con suggello incognito). »

557. A *Di Kliegl* nobile *Giuseppe*, a procura del dottor *Dworazek* a Vienna, al n.° 7 il primo e al n.° 1127 il secondo, per un anno (segreto) per l'invenzione « nel » ramo strade ferrate, per la quale vengono ridotti gli

» oggetti delle opere relative alla strada propriamente
» detta; e vengono superate maggiori pendenze e curve. »

558. A *Puchberger Giuseppe* farmacista in Retz della Bassa Austria per due anni per l'invenzione « di una
» nuova tromba premente destinata a somministrare me-
» diante la compressione dell'aria la forza motrice oc-
» corrente alle macchine a vapore delle strade ferrate
» atmosferiche, non che a tutte le altre macchine di
» fabbriche, sia che queste vengano mosse dalla forza
» d'uomini o da quella di cavalli, o dall'acqua; la
» qual nuova tromba o macchina a pression d'aria chia-
» masi *Josefine*. »

559. A *Pfister Daniele* architetto in Männederf nella Svizzera, a procura di *Negrelli Luigi* a Vienna, Leopoldstadt n.° 590, per cinque anni (segreto) pel perfezionamento « della sega da pietre, mercè la quale tale
» macchina può essere adoperata anche per la lisciatura,
» di modo che le pietre possono essere lavorate contem-
» poraneamente da tre lati. »

560. Ad *Ulmann E. W.* negoziante a Berlino, a procura del dottor *Telscher* in Vienna n.° 586, per dieci anni (segreto) per l'invenzione « di una nuova mac-
» china detta *Ziegelstreich-Maschine* per la fabbricazione
» di mattoni. »

561. A *Henry Luigi* possidente in Parigi, contrada di S. Antonio n.° 232, per cinque anni (segreto) per l'invenzione « di una nuova bilancia (*instrument de*
» *pesage*). »

562. A *Meill Francesco* e *Schreiber Giovanni* in Vienna, S. Ulrico n.° 156, per un anno (segreto) per l'invenzione « de' così detti *Etui-Charniers-Rasirmesser*, i quali
» sono foggiati in modo da poter essere piegati al ma-
» nico in varie direzioni secondo il bisogno (due fino

» a quattro direzioni), da aprirsi da sè medesimi me-
» diante molla, e da presentare nel manico istesso un
» elegante astuccio. »

N.° 44552-3473.

563. *Dienst Nicola* sarto ha passato mediante contratto di vendita in data di Vienna 24 settembre 1844 in proprietà di *Harbich Giovanni* con tutti gli annessi diritti il privilegio conseguito il 15 luglio 1839 per la scoperta « di un bronzo resistente al fuoco », essendosi ad un tempo conservato il diritto di pegno sulla medesima proprietà a garanzia del proprio credito sino all'intero pagamento del prezzo convenuto in fiorini 600 moneta di convenzione.

(Dispaccio aulico 1.° dicembre 1844 n.° 47820-2259.)

N.° 44553-3474.

564. *Lampato Paolo* tipografo in Milano mediante l'atto di cessione 18 luglio ha passato in proprietà della di lui moglie *Benedetti Fortunata* i due privilegi esclusivi ottenuti l'uno il 25 ottobre per l'invenzione « di una » nuova foggia di stereotipia con caratteri mobili », e l'altro il 24 agosto 1844 per un miglioramento introdotto « nell'anzidetta invenzione, consistente in sostanza » nella riduzione a minor numero delle combinazioni » materiali dei caratteri medesimi. »

(Dispaccio aulico 1.° dicembre 1844 n.° 47666-2243.)

NB. *A norma degli aventi interesse si previene che le descrizioni dei privilegi ai numeri* 319, 321, 328, 329, 330, 376, 378, 380, 388, 403, 407, 410, 420, 437, 440, 447, 449, 452, 482, 485, 506, 534, 536, 540, 542, 550, 551, 554, 555 *e* 558 *trovansi presso l'imp. regio governo di Lombardia, non essendosi per le medesime chiesto il segreto.*

INDICE
DELLE MATERIE
contenute nella raccolta degli atti dei governi di Milano e di Venezia e delle autorità amministrative e giudiziarie dell'anno 1844, *divisa in due volumi.*